ANNO XII - N 1-4 GENNAIO-DICEMBRE 1951

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MAGISTERO
Biblioteca
N° 30393
SALERNO

RASSEGNA STORICA SALERNITANA

A CURA DELLA SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA

ROBERTO SANSEVERINO PRINCIPE DI SALERNO

(PER LA STORIA DELLA FEUDALITÀ MERIDIONALE NEL SECOLO XV)

Nel 1463 Salerno, ricaduta tre anni innanzi alla regia corte in seguito alla fellonia del principe Felice Orsini, veniva da Ferrante I d'Aragona concessa a Roberto Sanseverino conte di Marsico.

Il personaggio che per questa infeudazione diventava nuovo principe di Salerno apparteneva ad una delle più antiche e potenti famiglie baronali del Mezzogiorno, quella che più di tutte le altre impersona l'assidua lotta della feudalità contro il potere accentratore della monarchia. La sua origine normanno-francese (1), e la conseguente tradizione di odio contro Svevi ed Aragonesi, non aveva neppure assicurato una costante fedeltà agli Angioini: chè se un Ruggero Sanseverino aveva vendicato la casa dai fierissimi colpi ad essa inferti da Federico II, contribuendo attivamente ad aprire le porte del Regno a Carlo d' Angiò e battendosi a Benevento contro Manfredi (2), non sempre in seguito la famiglia serbò il suo appoggio ai successori di Carlo I. Più aspramente essa osteggiò i Durazzeschi; ma re Ladislao n' ebbe ragione, e, dopo averla sconfitta, rinnovò la terribile prova cui Federico II aveva messo l'esistenza della casa, tanto che per la seconda volta questa rischiò di essere totalmente distrutta (3).

Nè i sovrani aragonesi furono inesperti di questa avversione. Alfonso il Magnanimo ricevette, è vero, fin dal 1431 l'appoggio

---

(1) S. AMMIRATO, *Delle famiglie nobili napoletane*, Firenze, 1580, parte I, p. 5; ma cfr. C. CARUCCI, *D. Ferrante Sanseverino principe di Salerno*, Salerno, 1899, p. 3.

(2) P. COLLENUCCIO, *Compendio de le istorie del regno di Napoli*, a cura di A. Saviotti, Bari, 1929, pp. 136 e 162; E. PONTIERI, *Ricerche sulla crisi della monarchia siciliana nel secolo XIII*, 2.ª ed., Napoli, 1950, pp. 136-137.

(3) G. SUMMONTE, *Istoria della città e regno di Napoli*, Napoli, 1748-50, t. III, p. 493; A. CUTOLO, *Re Ladislao d'Angiò-Durazzo*, Milano, 1936, vol. I, pp. 279-280; N. VALERI, *L'Italia nell'età dei principati*, Milano, 1949, pp. 345-346.

di Giovanni conte di Marsico; ma più tardi non mancarono segni di ostilità da parte di altri rami della famiglia (1). E quanto agli avvenimenti svoltisi sotto il regno di Ferrante, la famosa congiura del 1485-87 è troppo notoriamente legata al nome di Antonello Sanseverino perchè convenga farne cenno.

Che cosa storicamente significhi questa secolare lotta del baronaggio contro la monarchia, è oggi ben chiaro. Ispirata ad un principio di anarchia, essa, nel secolo XV, rappresentava l'estremo sforzo del Medio Evo feudale contro le imperiose affermazioni di nuove concezioni politiche e civili. Nessuna idea di progresso animava quei riottosi baroni, bensì l'unico immediato fine del loro particolarismo (2).

Eppure la lotta aveva momenti di tregua, o almeno si placava dinanzi alla preponderanza monarchica. In tal caso quale era il comportamento del re, quali i rapporti pacifici dei baroni verso di lui, e quale la vita del feudatario nell'ámbito del governo feudale? Son tutti problemi che, esaminati da vicino, presentano più ombre che non sembri quando se ne tratta in generale. Noi non pretendiamo di risolverli, ma solo di fornire qualche elemento per la storia, come suona il titolo del presente lavoro, della feudalità meridionale.

* * *

La concessione del principato di Salerno a Roberto Sanseverino avvenne durante la gravissima crisi che il Regno di Napoli subì dopo la morte di Alfonso I d'Aragona.

---

(1) AMMIRATO, cit., p. 11. In altra occasione il re dovette far presidiare Senise contro le minacce dei Sanseverino: vedi *Breve notitia della famiglia Borgia che è nel Regno di Napoli*, Napoli, 1673, p. 6 (non num.). Nel 1451 Francesco Sanseverino duca di Scalea fu sottoposto a processo per avere impedito che nelle sue terre il re assoldasse uomini d'arme: vedi E. PONTIERI, *La Calabria del secolo XV e la rivolta di Antonio Centeglia* in *Arch. Stor. Nap.*, n. s., X, 1924, p. 78. Lo stesso nel settembre 1458 passò al servizio di F. Sforza: BIBLIOTHÈQUE NATIONALE - PARIS, *fonds ital.* ms. 1594, fol. 104 at.

(2) E. GOTHEIN, *Il Rinascimento nell'Italia meridionale*, trad. di T. Persico, Firenze 1915, pp. 10-13; ma questo autore riconnette l'individualismo baronale col « nuovo spirito italiano », tesi non sostenibile: cfr. B. CROCE, *Il conte di Campobasso Cola di Monforte*, nel vol. *Vite di avventure, di fede e di passione*, Bari, 1936, p. 73; e, dello stesso, *Storia del Regno di Napoli*, 2.ª ed., Bari, 1931, pp. 67-70.

Il figlio di questi, Ferrante, dovette allora riconquistare il trono difendendolo da pericoli esterni ed interni: fu la *prima* congiura dei baroni ch'egli dovette affrontare, giacchè il nemico esterno aveva preso contatti con la feudalità del regno.

Al tempo della successione di Ferrante, Roberto Sanseverino (1) era certamente giovane; ma già da tempo portava i titoli che suo padre gli aveva legato, rappresentando perciò, se non la prima, almeno una delle più cospicue famiglie baronali. Egli era figlio secondogenito di Giovanni conte di Marsico, Sanseverino e Tursi, che aveva preso in moglie una Giovanna Sanseverino figlia di Antonio conte di Tricarico e duca di San Marco (2). Dal matrimonio nacquero altri figli: il primogenito Luigi, morto prima di raggiungere la maggiore età (3), Barnaba, terzogenito, che fu conte di Lauria (4), Sveva, sposata poi a Giovanni Caracciolo conte di Melfi (5), e infine Galeazzo, nato nel 1445 (6). Questa data ci permette di precisare che Roberto era nato presumibilmente verso il 1440.

Il padre, prima fedele alla regina Giovanna II, era passato, come si è detto, nel 1431 alla parte aragonese; e al nuovo signore serbò

---

(1) Roberto è molto spesso confuso col più noto suo figlio Antonello, per esempio in B. CANDIDA GONZAGA, *Memorie delle famiglie nobili delle provincie meridionali*, vol. II, Napoli, 1875, p. 119; in L. FUMI, *Roberto Sanseverino all'impresa di Napoli per Ferdinando I*, in *Arch. Stor. Lomb.*, XXXIX, 1912, p. 355; e una volta persino da L. VOLPICELLA, *Note biografiche*, in append. al *Regis Ferdinandi I Instructionum liber*, Napoli, 1916, p. 434, che interpreta male una lettera pubblicata in append. all' ALBINI (*Racc. Gravier* t. V, p. 7). Lo confondono con l'omonimo condottiero (vedi più avanti) il CIPOLLA, *Storia delle signorie italiane dal 1313 al 1530*, Milano, 1881, p. 493, e, pare, anche il GOTHEIN, o. c., p. 11.

(2) G. PONTANO, *De bello neapolitano*, in *Racc. Gravier*, t. V, Napoli, 1769, p. 38; AMMIRATO, p. 11.

(3) Così risulta dal testamento di Giovanni e da un privilegio concesso da Alfonso I a Roberto e fratelli pubblicati ambedue in D. VENTIMIGLIA, *Difesa storico-diplomatico-legale della giurisdizione civile del Sacro Real Monastero della SS. Trinità... di Tramutola*, s. a. d., pp. LV sgg. e LXVII sgg.

(4) Sposò il 7 giu. 1464 Luigia Sanseverino, figlia di Venceslao: ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Archivio Sanseverino di Bisignano*, pergam. 86 (1ª numeraz.).

(5) VOLPICELLA, *Note*, cit., p. 428.

(6) La contessa Giovanna era incinta di lui da sette mesi nel 1444: vedi *Testamento*, in VENTIMIGLIA, o. c., p. LIX.

poi fedeltà, anzi da lui, nel 1442, acquistò la terra di Tursi, cedendo la somma di 4000 ducati (1). Al momento della vittoria ottenne la debita ricompensa: infatti nel 1443, quando fu indetto il famoso parlamento generale, egli vi partecipò, e il re gli concesse il titolo di conte sul feudo di Tursi (2).

Nell'anno seguente divenne vicerè della provincia di Principato citra e stratigoto di Salerno (3), ma sopravvisse solo per altri pochi mesi, morendo in Sanseverino alla fine del 1444. Fu sepolto nella chiesa di S. Giovanni detta del Parco, da lui insieme al convento annesso fondata e concessa ai PP. Domenicani (4). L'anno dopo morirono anche il figlio Luigi e la madre (5), e la mancanza di questi esponenti della famiglia fu causa di una lite tra gli eredi diretti e Diana Sanseverino figlia di Tommaso fratello del morto Giovanni.

I beni di Tommaso erano stati ceduti a Giovanni suo fratello minore in seguito a fellonia da quegli e da sua figlia commessa contro re Alfonso (6); tuttavia Giovanni, con suo testamento del 1444, aveva legato una dote di 12mila ducati a Diana, a patto però che rinunciasse ai diritti sulle contee di Marsico e Sanseverino (7). Ma Diana, alla morte dello zio e del cugino Luigi, aveva egualmente intentato causa a Roberto e fratelli. Questi a loro difesa produssero due privilegi di re Roberto e di Giovanna II, e con essi contestarono il diritto di successione per linea femminile, rivendicando a loro, maschi

---

(1) N. F. FARAGLIA, *Storia della lotta tra Alfonso V d'Aragona e Renato d'Angiò*, Lanciano, 1908, pp. 315-316.

(2) *Privilegii et capitoli con altre gratie concesse alla fidelissima città di Napoli et regno*, ec., Venezia, 1588, p. 5; M. MAZZIOTTI, *La baronia del Cilento*, Roma 1904, p. 150; FARAGLIA, o. c., pp. 325 e 329. E' testimoniata altresì la sua partecipazione alla prima sessione beneventana: vedi A. HIMENEZ SOLER, *Itinerario del rey don Alfonso de Aragon de Napoles*, Saragoza 1909, p. 200.

(3) *Testamento*, in o. c., p. LVI; G. B. PRIGNANO, *Delle famiglie di Salerno*, *ms.* della BIBLIOTECA ANGELICA DI ROMA, *fondo antico*, n° 276, fol. 271 at.

(4) *Ms. Prignano*, cit., l. c.

(5) *Ms. cit.*, fol. 272; cfr. BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI, *ms.* XVIII, 36, fol. 12 e 13.

(6) VENTIMIGLIA, o. c., doc. XV, p. LXXI; id., *Notizie storiche del Castello dell'Abbate*, Napoli, 1827, p. 16.

(7) *Testamento*, in VENTIMIGLIA, *Difesa*, ecc., cit., p. LXIV. Cfr. R. FILANGIERI, *Il Codice miniato della confraternita di Santa Marta in Napoli*, Firenze, 1950, p. 64.

di altro ramo, l'eredità feudale (1). Il processo (2) si concluse a loro favore e nel dicembre 1450 con altri privilegi il re impose silenzio alle pretese della cugina e riconobbe la succesione dei figli di Giovanni Sanseverino (3). Così i beni appartenuti a quest'ultimo passarono ai suoi figli viventi (4); e in particolare Roberto ebbe il titolo di conte sulle terre di Marsico, Sanseverino e Tursi, con altri innumerevoli feudi sparsi in Principato citra e in Basilicata, e col mero e misto imperio; Barnaba e Galeazzo ebbero a loro volta altre terre con altri titoli (5). Delle ulteriori vicende degl'interessi della famiglia sappiamo che nel 1454 Roberto vendette la baronia di San Giorgio e di Bracigliano in Principato citra col patto di ricompera a Giovanni Miroballo di Napoli (6). Due anni dopo, nel 1456, insieme alla madre, egli si costituiva di fronte ai parenti materni per la riconsegna delle terre di Senise e Craco che quelli avevano ceduto al fu Giovanni, in pegno della dote nuziale non ancora corrisposta e solo allora pagata dal duca di San Marco (7).

---

(1) VENTIMIGLIA, o. c., pp. LXXIV-LXXV; MAZZIOTTI, o. c., p. 151. I privilegi prodotti si leggono nel cit. ms. della BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI, XVIII, 36, fol. 1 sgg.

(2) Un momento della lite è illustrato in un istrumento del 1447, che si si legge nel cit. ms., fol. 12 sgg.; ma la questione della successione per linea maschile rimase a lungo accesa nella famiglia, a giudicare dalla ripetizione che se ne fa nel ms. cit.

(3) VENTIMIGLIA, o. c., p. LXXIV; id., *Notize storiche del Castello dello Abbate*, cit., p. 18.

(4) L. BIANCHINI, *Nella storia delle finanze del Regno di Napoli*, 3ª ed., Napoli 1859, parla di 30 terre; ma vedi l'elenco dettagliato nei doc. editi dal Ventimiglia.

(5) VENTIMIGLIA, *Difesa*, ecc., cit., pp. LXXV-LXXVI. Altra antica menzione di Roberto come titolare dei beni paterni ricorre in in un privilegio concesso da re Alfonso a Mariano d'Alagno il 5 dicembre 1452: ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Cancell. arag., Privil.*, vol. 1, fol. 51 at., regesto in J. MAZZOLENI, *Regesto della Cancelleria Aragonese di Napoli*, Napoli 1951, p. 12. Tuttavia il VOLPICELLA, *Note*, cit., p. 433, afferma che nel 1447 Roberto riconfermava il possesso della terra di Corneto al suo congiunto ed omonimo già da noi ricordato. L'autore non documenta nelle note la sua affermazione; e certo deve trattarsi di un equivoco, perchè in ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Summariae Partium*, vol. 12, fol. 27, risulta che Corneto fu concessa dal re al Sanseverino di Caiazzo solo nel 1465.

(6) *Ms. Prignano*, cit., fol. 272.

(7) ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Arch. Sanseverino di Bisignano*, pergam. 68 (1ª numeraz.).

* * *

Morendo, Giovanni Sanseverino aveva istituito un baliato e tutela per i figli minori. Questi furono pertanto affidati, oltre che alla madre e alla nonna paterna, alla contessa Anna nipote del conte, ad Antonio Sanseverino duca di San Marco e conte di Tricarico e infine a Francesco Zurlo conte di Montorio e Gran Siniscalco del Regno (1).

Ma si comprende che soltanto alla contessa Giovanna spettò curare l'educazione dei figli, e su di lei cadde in massima parte la cura degl'interessi della casa. Donna di animo virile la celebra il Pontano ricordando l'opera da lei svolta dopo la morte del marito (2). E certamente a Roberto, diventato primogenito (3), essa dovette dedicare le sue cure più vive.

Nel suo testamento il conte Giovanni aveva espresso la volontà che, dopo la sua morte, la moglie si ritirasse a Diano, e quivi è lecito supporre che la famiglia dovette trascorrere gli anni seguiti al 1444, forse proprio nel castello famoso più tardi per la resistenza opposta all'assedio di re Federico nel 1497 (4).

Roberto ricevette da fanciullo una educazione assai accurata: come erede di un'illustre casata feudale, egli fu naturalmente addestrato negli esercizi che si confacevano ad un probabile futuro uomo d'armi; ma non fu per lui trascurata l'educazione umanistica, che i nuovi tempi cominciavano ad imporre alle nobili famiglie (5), sicchè egli potè ben presto essere considerato culturalmente superiore a tutti gli altri baroni. Ciò afferma il Pontano, dicendo che, unico forse fra tutti i principi viventi, il Sanseverino coltivasse gli studî filosofici e la storia (6): il che può sembrare esagerazione, ma è certo una testimonianza sicura per quanto possa assicurarci che il nostro non fu un barone rozzo e digiuno di studî. Forse questa finezza che lo faceva tanto stimare dal Pontano, lo fece anche amare da Ferrante; e si vuole che a render-

---

(1) *Ms. Prignano*, cit., fol. 271 at.

(2) PONTANO, *De bello*, p. 38.

(3) Secondo il cit. *ms. Prignano*, fol. 272, uscì di baliato nel 1449 e di tutela nel 1454.

(4) VENTIMIGLIA, o. c., p. LX; C. GATTA, *Memorie topografiche-istoriche della provincia di Lucania*, Napoli, 1732, p. 310. Da Diano è datato un privilegio concesso da Roberto nel 1461, in VENTIMIGLIA, o. c., p. CI sgg.

(5) GOTHEIN, o. c., p. 26.

(6) *De oboedientia*, in *Opera*, Basilea, 1556, t. I, p. 2.

glielo caro si adoperasse la contessa ispirando al figlio sensi di devozione verso la corte (1).

In effetti non ci risulta che re Alfonso avesse mai ragione di lagnarsi dei figli di Giovanni Sanseverino; anzi dalla favorevole soluzione del processo di cui si è detto, si può arguire che il re nutrisse verso di loro sentimenti di paterna protezione. In effetti nel 1454 Roberto, da poco uscito di tutela, faceva già parte del Regio Consiglio (2), e come tale doveva essere molto ben visto da Alfonso. Del resto il Magnanimo cercava, com'è noto, d'ingraziarsi i baroni, dei quali aveva bisogno e per le sue necessità finanziarie, e per il riconoscimento della successione del figlio naturale Ferrante, ch' egli voleva ad ogni costo assicurare. Una volta Roberto gli prestò anche del danaro: mille ducati, e la somma gli fu restituita nel 1456 (3).

Allo splendore e potenza della casa non va disgiunto un particolare della vita feudale di quelle grandi famiglie baronali: l'odio contro un' altra casata. Si trattava, nel caso nostro, di quella dei Capano.

Oscure sono le cause di questa inimicizia; ma in parte dovevano essere nate da interessi comuni e contrastanti circa il vassallaggio di alcune terre del Cilento, (4) giacchè qui appunto i Capano possedevano molti territori che i Sanseverino avevano loro subinfeudato (5). A Roberto, che aspettava l'ora di vendicare chi sa quali offese ricevute, non fu difficile attuare i suoi propositi quando le sue relazioni con re Ferrante glielo permisero.

Al contrario buoni rapporti correvano tra i Sanseverino e i più potenti signori del regno: gli Orsini. Soltanto in seguito agli eventi del 1460 Roberto potè nutrire dell'astio verso Giovanni Antonio principe di Taranto; ma prima, e comunque con altri della famiglia, non poterono esserci cause di attrito, bensì di reciproca stima e rispetto: tanto che la scelta di una sposa da dare

---

(1) PONTANO, *De bello*, p. 38.

(2) *Ms. Prignano*, cit., fol. 272.

(3) VENTIMIGLIA, o. c., p. XCVIII.

(4) *Ms. Prignano*, cit., fol. 272 e 276.

(5) A. DI COSTANZO, *Istoria del Regno di Napoli*, in *Racc. Gravier*, t. III, Napoli, 1769, p. 559; VENTIMIGLIA, *Notizie storiche del Castello dell'Abbate*, cit., p. 83; VOLPICELLA, *Note*, cit.. p. 297; MAZZIOTTI, o. c., p. 220.

a Roberto cadde proprio su una Orsini: Raimondina figlia di Gabriele duca di Venosa, fratello del potentissimo principe di Taranto (1). Era verisimilmente il miglior partito, se si pensa che anche re Alfonso aveva sposato il figlio duca di Calabria ad una nipote di Giovanni Antonio Orsini (2). La sposa portò a Roberto 12000 ducati di dote (3); e le nozze dovettero avvenire verso il 1460 o prima ancora, giacchè in questo periodo nacque il figlio Antonio (4).

* * *

La potenza di Roberto e la benevolenza del re verso di lui raggiungono un grado notevolissimo nel 1460, quando egli viene investito dell' ufficio di Grande Ammiraglio. Era tradizione antica che i sette grandi uffici fossero concessi agli esponenti più illustri del baronaggio; e la stessa casa dei Sanseverino aveva nel secolo precedente annoverato tra i suoi rappresentanti un Gran Contestabile (5).

In verità i grandi uffici del regno si erano nel secolo XV alquanto svuotati del loro contenuto fattivo; spesso i concessionarî li cedevano a loro volta a qualche loro procuratore, riservando per sè soltanto l'onore e i vantaggi del titolo (6). Ma si può rite-

---

(1) *Istoria del Regno di Napoli d'incerto autore*, in *Racc. Gravier*, cit., t. IV, p. 230; F. SANSOVINO, *L' historia di Casa Orsini*, Venezia, 1565, p. 96; MAZZIOTTI, o. c., p. 154; VOLPICELLA, *Note*, cit., p. 415. Il GATTA, *Memorie*, cit., p. 421, afferma che moglie di Roberto fosse Caterina Sforza, e tale affermazione è ripetuta anche in altre opere; ma trattasi di un errore. Anche il TUTINI, che nei suoi *Discorsi de' sette Officii*, Roma, 1666, p. 141, la chiama Bernardina, erra.

(2) I. SCHIAPPOLI, *Isabella di Chiaromonte regina di Napoli*, in *Arch. Stor. Ital.*, XCVIII, 1940, vol. II, p. 109 sgg.

(3) P. VINCENTI, *Teatro de gli huomini illustri che furono Grand' Ammiragli nel Regno di Napoli*, Napoli, 1628, p. 103,

(4) La questione della nascita di Antonello è in VOLPICELLA, *Note*, cit., p. 415. Che fosse primo figlio lo afferma G. PASSERO, *Historie*, ed. Vecchioni, Napoli, 1785, p. 30. Quanto alla data del matrimonio, è certo che avvenisse prima del 1461, perché Raimondina Orsini è denominata contessa di Marsico in un atto di quest'anno: *ms. Prignano*, cit., fol. 275 at.

(5) AMMIRATO, p. 10; R. MOSCATI *Ricerche e documenti sulla feudalità napoletana nel periodo angioino*, in *Arch. Stor. Nap.*, n. s., XX, 1934, pp. 236-240.

(6) G. I. CASSANDRO, *Lineamenti del diritto pubblico del regno di Sicilia Citra Farum sotto gli Aragonesi*, estr. da *Annali del Seminario Giuridico-Economico della Univ. di Bari*, Bari, 1934, pp. 22-23.

nere che l' ufficio dell' ammiragliato fosse uno di quei pochi che conservavano ancora un significato corrispondente al nome. Comunque la carica era un onore altissimo; e se anche è vero che le prerogative contenute nei capitoli concessi ai successivi grandi ammiragli furono più ampie di quelle di Roberto Sanseverino (1), rimane sempre da considerare che, come ammiraglio, egli otteneva ingenti profitti inerenti alla navigazione mercantile, oltre naturalmente un regolare stipendio (2).

La cerimonia del conferimento dell' ufficio si svolse in una domenica dei primi di marzo: l'investito cavalcò per Napoli, tenendo alto il vessillo regio; poi montò sulle galere, per affermarvi simbolicamente il suo potere (3).

La concessione era un forte incentivo che il re procurava per tenere al suo fianco il Sanseverino nello sforzo di respingere l'invasione angioina e domare la protervia dei baroni ribelli; anzi se si pensa che l' ufficio passava a Roberto in séguito alla fellonia del precedente titolare, il duca di Sessa, si comprende bene quale significato fosse in quella concessione (4). Pertanto il Sanseverino veniva premiato e compensato dell' adesione alla causa aragonese da lui dimostrata fin dal 1458, quando aveva obbedito all' invito di partecipare al Parlamento Generale indetto dal nuovo re (5). Il quale s'era dato ben da fare per guadagnarsi l'appoggio della potente casa, tanto più che, al pari di lui, si affaticava il principe di Taranto per attrarre alla sua parte il Sanseverino (6). E alla contessa Giovanna Ferrante si rivolgeva, oltre che a Roberto, facendole promesse di grandi concessioni: " La casa vostra è grande, –

---

(1) I. SCHIAPPOLI, *La marina degli Aragonesi di Napoli*, in *Arch. Stor. Nap.*, n. s., XXVII, 1941, p. 9.

(2) I capitoli concessi a Roberto portano la data del 14 febbr. 1460. Furono pubblicati da C. TUTINI, *Degli Ammiranti del Regno di Napoli*, in *Discorsi*, cit., pp. 15-26, e poi da N. ALIANELLI, *Delle antiche consuetudini e leggi marittime delle provincie napolitane*, Napoli, 1871, pp. 202-211. Per lo stipendio vedi ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Summ.*, *Petit. Relev.*, vol. I, fol. 124.

(3) ARCHIVIO DI STATO DI MILANO, *Arch. Sforz.*, *Napoli*, cart. 202: *G. de Annono e A. da Trezzo al duca di Milano*, 5 marzo 1460.

(4) SCHIAPPOLI, *La marina degli Aragonesi*, cit., pp. 7-8.

(5) COSTANZO, p. 542.

(6) *Ferrante al conte di Marsico*, Capua 24 dicembre 1459, in *ms. Prignano*, cit., fol. 272-272 at.

scriveva il 25 dicembre 1459 – niente de meno yo spero aumentarla et honorarla in tanto grado che nde serrite aconsolata et contenta; et confortate al dito vostro fillo ad far per mio stato quanto possibile le serrà, che yo non sparanyarò de mectere la persona et quanto ho per lo suo „ (1).

Queste promesse avevano ben persuaso il Sanseverino, perchè in verità fin da quando si erano manifestati i primi segni della ribellione del principe di Taranto egli aveva fedelmente collaborato col re (2). Da allora il suo comportamento era stato tale, che gli oratori di Francesco Sforza presso Ferrante ne riferivano con ammirazione al loro signore, lodando il re che aveva insignito del grande ufficio un sì fedele barone (3).

In questa, come in tante passate occasioni, i componenti della intera famiglia erano solidali; perciò l'adesione di Roberto valeva l'appoggio di tutti i Sanseverino (4). Il quale appoggio fu regolarmente concertato col re per mezzo di un procuratore. Trattavasi di un vero e proprio contratto mercenario, salva però la forma della supplica, che persisteva in tutti i rapporti correnti tra il re e i suoi vassalli (5); e con esso si stabiliva l'aiuto militare della famiglia al servizio regio.

* * *

Nei fatti d'arme che seguirono, quel che nei capitoli era stabilito fu osservato; e almeno per quanto riguarda Roberto, ci consta che nelle operazioni svoltesi fino all'estate del 1460 egli ebbe una parte rilevante per il suo personale coraggio e per la bella compagnia di armati che portava al servizio del re. E certamente nella triste gior-

---

(1) *Ferrante alla contessa Sanseverino*, Capua 25 dicembre 1459, in *ms. cit.*, fol. 272 at.

(2) E. NUNZIANTE, *I primi anni di Ferdinando d'Aragona e l'invasione di Giovanni d'Anglò*, estr. da *Arch. Stor. Nap.*, Napoli 1898, p. 230.

(3) ARCHIVIO DI STATO DI MILANO, *Arch. Sforz., Napoli*, cart. 202, relaz. cit. del 5 marzo 1460.

(4) BIBLIOTHÈQUE NATIONALE - PARIS, *fonds ital.*, ms. 1588, fol. 291: *Ferrante a F. Sforza*, 10 febbr. 1460. Il re ne informava anche lo zio Giovanni d'Aragona: *Regis Ferdinandi et allorum epistolae ac orationes*, Vico Equense, 1586, p. 320 (Su questa raccolta di lettere vedi B. C. DE FREDE, in *Arch. Stor. Nap.*, n. s., XXX, 1947, pp. 109-131).

(5) A. MESSER, *Le Codice Aragonese*, Parigi, 1912, p. 359 sgg.

nata di Sarno dovette battersi da prode, se è vero, che, come dice il Pontano, fu ferito alla bocca e per poco non fu preso prigioniero (1).

Ma all' indomani della sconfitta toccata agli aragonesi, i suoi rapporti col re furono stranamente alterati, perchè egli, ritiratosi a Nocera e assediato in questa terra, trattò nel luglio un accordo di resa col principe di Taranto (2).

Il fatto non sarebbe stato grave se il conte non avesse, oltre la resa, trattato anche un'alleanza con l'Angioino. Sappiamo infatti ch' egli stesso si recò al campo nemico e, dopo aver desinato amichevolmente con l'Orsini, discusse delle ricompense che gli sarebbero toccate in cambio del suo passaggio a favore del duca Giovanni: si parlò dell'ufficio di Gran Cancelliere (in sostituzione di quello di ammiraglio, già promesso all'antico detentore, duca di Sessa), di una conveniente condotta che gli avrebbe fruttato un lauto stipendio, e della cessione di molte terre, tra cui San Mauro, Nocera, Montorio, e, forse, Cava e Venosa (3). Inoltre il Sanseverino ricevette ed accettò con tutte le solennità del rito l'Ordine della " *Luna crescente* „ che re Renato faceva distribuire ai più fidi simpatizzanti della sua causa (4).

Attribuire questa defezione a vero e proprio tradimento è un errore, perchè di certo il conte si arrese per evidenti ragioni strategiche (5); ma minimizzarlo e ridurlo a un segreto sotterfugio escogitato d' accordo col re neppure è esatto (6). A sostegno della prima opinione sta il fatto che egli non attese molto per ritornare alla pristina fedeltà, e che il re non gli serbò mai rancore in se-

---

(1) PONTANO, *De bello*, p. 29.

(2) NUNZIANTE, o. c., p. 601.

(3) NUNZIANTE, o. c., p. 602.

(4) PONTANO, *De bello*, pp. 37-38; FUMI, o. c., p. 352 sg. Sull' Ordine vedi L. CIBRARIO, *Descrizione storica degli Ordini cavallereschi*, Torino, 1846, vol. II, pp. 327-328; A. LECOY DE LA MARCHE, *Le roi René*, Parigi 1875, vol. I, pp. 531-533.

(5) Vedi PONTANO, *De bello*, p. 35; e J. SIMONETTAE, *Rerum gestarum Francisci Sfortiae commentarli*, in RR. II. SS. 2.ª ed.; t. XXI, par. II, p. 435.

(6) Così interpreta il NUNZIANTE, o. c., p. 624. Ma proprio nei dispacci milanesi, sui quali è fondata l'egregia opera di questo autore, circa l'accordo tra Ferrante ed il Sanseverino si dice costui « ritornato et reducto alla solita obedientia et fidelità de la M.ta del Re » (vedi l'intero passo più avanti riportato). Così anche ne parla il Papa, aggiungendo però « Discessionem a tua

guito a questi fatti (1); mentre a sostegno della seconda conviene ricordare che Ferrante, pur non dichiarandosi preoccupato del comportamento del Sanseverino, accolse con viva soddisfazione l'intervento di un altro Sanseverino inviato dal duca di Milano a soccorrere la sua critica situazione, e a riaddurre al suo servizio il barone che si era arreso agli angioini (2). Del resto quella resa fu non poco dannosa: ad essa seguì il passaggio al nemico di Luca Sanseverino, zio materno di Roberto (3); e, alla notizia della defezione di lui e di Roberto, molte terre di Basilicata e di Calabria cedettero all'Angioino e ne abbracciarono la causa (4).

Forse l'aver accolto l'Ordine del Crescente poteva essere stato davvero una finzione, tanto più che lo spirito cavalleresco della nobiltà del Regno non era in quei tempi sentito con intensità pari a quella dei francesi (5); ma come spiegare la sottoscrizione del nostro ad una lettera che tutti i baroni ribelli inviarono allora a Pio II per invitarlo a rimanere almeno neutrale, se non volesse aderire al partito angioino? (6). E come altresì spiegare le esortazioni che il duca di Milano gli rivolgeva onde ritornasse a Ferrante, tanto più che, per convincerlo a quel passo, lo Sforza alludeva nientemeno che a certi oscuri disegni orditi a danno di lui dai diffidenti Angioini? (7).

Se noi interroghiamo in proposito il Sanseverino stesso, troviamo che egli dichiarò più volte di aver ceduto al nemico " cum

---

serenitate non voluntati, sed necessitati ascripsimus »: C. BARONII, *Annales Ecclesiastici*, vol. XXIX, Bar le Duc, 1876. p. 263.

(1) Vedi a riprova non soltanto i privilegi dell'investitura di Salerno più avanti cit., ma anche l'istruzione del 24 ag. 1487, in VOLPICELLA, *Regis Ferdinandi I Instructionum liber*, cit., p. 145.

(2) SIMONETTA, ed. cit., p. 436; FUMI, o. c., pp. 345-350.

(3) Era figlio di Antonio conte di Tricarico, e perciò fratello della contessa Giovanna (*Ms. Prignano*, cit., fol. 271 at.); fu poi primo principe di Bisignano: vedi il diploma col quale il 4 sett. 1463 Ferrante ordina l'osservanza del privilegio della giurisdizione, cognizione di cause ecc. già concesso a L. principe di Bisignano, in ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Archivio Sanseverino di Bisignano*, perg. 85 (1. numer.). Ma la solenne intitolazione avvenne nel 1465, in occasione delle nozze del duca di Calabria: BIBLIOTHÈQUE NATIONALE - PARIS, *fonds ital.*, ms. 1591, fol. 165.

(4) PONTANO, *De bello*, pp. 35-36; FUMI, o. c., p. 350.

(5) GOTHEIN, o. c., p. 14.

(6) NUNZIANTE, o. c., p. 602, n. 3.

(7) FUMI, o. c., p. 349; cfr. COSTANZO, pp. 554-555.

licentia de la Maestà „ (1). Anzi già nel settembre egli inviava una sua persona al re " ad recommendarseli „ (2): segno evidente che fin d'allora il conte aveva già stabilito di ritornare al servizio aragonese. Ciò si può avvalorare con la narrazione del Pontano, il quale dice che quegli, " invitus „, aveva abbandonato il re (3).

Più profondamente si può penetrare nella questione esaminando il pensiero dell'oratore sforzesco e dello stesso re in proposito. Nei dispacci del primo si trova una notevole considerazione: i Sanseverino, egli dice " sonno de natura che non se gli po' fare fondamento se non alla giornata, che procede più per utilità de animo che per malignità „; e altrove, generalizzando: " Questi signori regnicoli sonno de natura che cum quella facilità che voltano, cum quella ritornano ogni volta che vedono el Re forte alla campagna „ (4). Anche il re era cosciente di questa condizione; e infatti anch' egli riconosceva che per riottenere il Sanseverino e il duca di Melfi al suo servizio, era necessario ch'egli fosse " forte alla campagna „ (5). In altri termini il rapporto che legava il re e il conte durante la guerra risentiva del carattere inerente ai contratti dei capitani di ventura. Era una situazione tutt' altro che isolata: i baroni dell'Italia meridionale esercitavano il mestiere delle armi come condottieri, e servivano il re con le genti d'arme che possedevano (6). Così la partecipazione del Sanseverino alla guerra era stata condizionata, come si ricorderà, da espressi capitoli, nei quali gli esponenti della casa promettevano fedeltà a Ferrante, e s'impegnavano a difenderne lo stato mettendo le loro forze a disposizione del re, a meno che non occorressero per urgente difesa dei loro propri stati; s'impegnavano del pari

---

(1) FUMI, o. c., pp. 354-355; cfr. ms. *Prignano*, cit., fol. 272 at.; e VOLPICELLA, *Un registro di ligi omaggi al re Ferdinando d'Aragona*, in *Studi di storia napoletana in onore di M. Schipa*, Napoli, 1926, p. 326.

(2) NUNZIANTE, o. c., p. 624, n. 2.

(3) *De bello*, p. 50. Anche il SIMONETTA parlando della resa di Roberto e Luca Sanseverino, li dice « temporis conditioni cedentes », (ed. cit., p. 435).

(4) NUNZIANTE, o. c., p. 601, nn. 2 e 3.

(5) NUNZIANTE, o, c., p. 602, n. 1.

(6) GOTHEIN, o. c., p. 11; P. PIERI, *La crisi militare italiana nel Rinascimento*, Napoli, 1934, p. 222. Sulla precarietà di queste prestazioni mercenarie vedi: B. BELOTTI, *La vita di Bartolomeo Colleoni*, Bergamo, 1923, p. 22.

a non fare " nè liga, nè tregua, nè guerra, nè unione senza voluntà de tutti „, e comunque di agire sempre col beneplacito del re (1).

Ciò ch' è più rilevante in quei capitoli è la clausola circa la difesa dei propri stati che il barone si riserva. E appunto questo argomento noi ritroviamo nelle dichiarazioni del Sanseverino fatte a giustificazione della resa, da lui trattata come signore dei proprî stati, e come tale in diritto di conservarli. Tali affermazioni egli indirizzò anche al duca di Milano, dicendo precisamente che aveva agito in quel modo spinto dalla necessità di " salvare sè, la casa et stato suo „, e che la sua adesione all'Angioino sarebbe durata " finchè S. M. se possa rehavere „ (2). Nulla di più sincero: perchè all' indomani del disastro di Sarno, affluiti a soccorso del re nuove forze amiche, il Sanseverino non esitò a ritornare agli Aragonesi. Del resto, quanto alle prove di adesione al partito angioino, come l' aver sottoscritto la lettera indirizzata al papa e l'aver accettato l'Ordine del Crescente, nulla vieta di ritenere che questi atti fossero stati commessi con la spregiudicatezza di chi si trova alle strette.

* * *

L'inviato del duca di Milano, l'omonimo Roberto Sanseverino, nipote dello Sforza per parte di sorella (3), riuscì ad affrettare il ritorno del suo congiunto. Ferrante lo aveva atteso con viva impazienza, anche perchè quegli recava un altro nerbo di armati a suo soccorso (4). Finalmente giunto, il re lo incontrò a Caserta; di lì a poco quegli incontrava a sua volta il conte ad Agropoli (5), e il 9 dicembre, mediante giuramento prestato in suo nome da Severano da Diano suo delegato, il ritorno del Nostro al servizio del re era un fatto compiuto (6). Egli chiese però 4000 ducati, che

---

(1) MESSER, o. c., p. 360.

(2) NUNZIANTE, o. c., pp. 601 e 625. Si noti che già nel maggio 1460 egli si comporta in tal modo, e si rifiuta di seguire il re adducendo la ragione di dover guardare le sue terre: NUNZIANTE, o. c., p. 540, n. 1.

(3) Vedine il profilo nelle cit. *Note* del VOLPICELLA, pp. 433-436.

(4) PONTANO, *De bello*, p. 48; SIMONETTA, ed. cit., p. 436.

(5) FUMI, o. c., p. 349.

(6) « Illustrissimo Signor mio. Per lettere del Magnifico Signore Roberto vostro nepote, credo da Agropoli, debia havere scripto alla Ill.ma S.r V., et per altre mie scripte de qua, essa V. S. è stata avisata del acordo del Conte de

insieme a 200 fanti gli furono senz' altro concessi (1). Il 20 dello stesso mese Roberto giurò l'omaggio al re (2).

Il suo ritorno alla parte aragonese provocò un impiccio cavalleresco, a causa di quell' Ordine del Crescente ch' egli aveva troppo leggermente accettato. Il 21 gennaio 1461 fece rimettere a Giovanni d' Angiò un lungo memoriale a sua difesa, la sostanza del quale si riduceva niente meno che agli argomenti dell' intimidazione, della ignoranza da parte sua degli statuti dell' Ordine, e infine del mancato adempimento di quanto gli era stato promesso (3). Non immaginava il conte che i francesi fossero così ligi all'onore. Comunque la questione esigeva una soluzione, o almeno un ripiego: allora egli si fece scudo con una bolla di Pio II, il quale, amico della parte aragonese, aveva dichiarato soppresso l' Ordine col pretesto che esso servisse solo a fomentare rivoluzioni (4). Ciò non impedì che il conte di Vaudemont, che vi era affratellato, accusasse il Sanseverino di tradimento, e lo sfidasse a singolar tenzone, perseverando nelle accuse anche

---

Sanseverino in esserse ritornato et reducto alla solita obedientia et fidelità de la M.ta del Re, el quale acordo fo firmato et concluso qua per mane de Misser Severano da Diano, procuratore et mandatario del prefato Conte, el quale perchè demandava ducento fanti, esso S.re Re gli manda Achille Corso cum una bella compagnia, el quale è a Napoli per imbarcharse et senza dimora andarsene al prefato Conte, et forsi che ad quest'hora è partito. Si che dal canto de essa M.ta ex nunc è stato exequito sì circa 'l mandare de li fanti come del dinaro, cioè ducati IIII m., li quali esso misser Severano ha havuti a Napoli quanto per essa è stato promesso ». *A. da Trezzo al duca di Milano*, 29 dic. 1460, ARCHIVIO DI STATO DI MILANO, *Arch. Sforz. Napoli*, cart. 205. - Invece il Pontano, *De bello*, p. 50, trasporta all' inizio del 1461 le pratiche per il ritorno del Sanseverino. Severano Damiani di Diano ottenne nell'agosto dello anno seguente metà della terra di Tramutola dal suo signore Sanseverino che la toglieva a Giovanni Capece passato alla parte angioina. Nel privilegio di tal concessione il Damiani è chiamato « miles, legum doctor, consiliarius » (pubblic. in VENTIMIGLIA, o. c., p. CI). Anche il re lo premiò: NUNZIANTE, o. c., p. 625, n. 3.

(1) NUNZIANTE, o. c., pp. 625-626.

(2) VOLPICELLA, *Un registro*, ecc., in *Studi*, cit., pp. 326-327.

(3) ARCHIVIO DI STATO DI MILANO, *Arch. Sforz.*, *Napoli*, cart. 205.

(4) PONTANO, *De bello*, p. 38; LECOY DE LA MARCHE, o. c., vol. II, p. 535; FUMI, o. c., p. 352. La bolla è ricordata in C. BARONII, *Annales Ecclesiastici*, vol. cit., pag. 264, e trovasi in ARCHIVIO VATICANO, *Reg. Vatic.* 504 *(Pii II Secret.*, lib. VII, t. XXXVII*)*, fol. 36.

quando i giuristi milanesi, interpellati, cercarono di scagionare l'accusato (1). Il quale, pur dichiarandosi pronto a sostenere la sfida, ritenne per il momento miglior partito quello di chiedere personalmente consiglio al duca di Milano. Ma il duca, che aveva ben altri problemi pel capo, non se ne preoccupò molto; e la cosa durava a lungo, perchè fu interrogato in proposito persino l' imperatore (2). Evidentemente le discussioni andarono tanto per le lunghe, che prima finì la guerra; sicchè la cosa cadde in oblio per forza degli eventi (3).

Al ritorno di Roberto seguirono subito i buoni effetti sperati dal re e da Francesco Sforza sopra la restante feudalità ribelle; e come già Luca Sanseverino, anche altri baroni si riaccostarono alla parte aragonese: Luigi Gesualdo conte di Buccino e i suoi figli conti di Conza e di Brienza (4).

Non era poco, data la infelice situazione in cui versava il re, al quale la Calabria e altre provincie ancora negavano ostinatamente obbedienza. Ora proprio grazie ai servigi di Roberto si poteva provvedere a domare le terre ribelli, perchè i feudi dei Sanseverino costituivano punti strategici importanti per effettuare la difficile impresa (5).

---

(1) FUMI, o. c., p. 354.

(2) FUMI, o. c., p. 355.

(3) Si vuole che i Sanseverino persistessero ad ornarsi della luna crescente (vedi GATTA, o. c., p. 416 e G. PAESANO, *Memorie per servire alla storia della Chiesa Salernitana*, par. IV, Salerno, 1857, p. 44); ma nessuna falce di luna si nota sullo stemma di Roberto miniato nel codice di S. Marta presso l' ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI e descritto da R. FILANGIERI, *Il Codice*, ecc., cit., p. 71: a meno che non si sia scambiato per falce di luna le corna che porta lo stemma di Antonello suo figlio!

(4) ARCHIVIO DI STATO DI MILANO, *Arch. Sforz.*, *Napoli*, cart. 205, *Conte di Marsico e R. Sanseverino al re*, 24 dic. 1460 (copia), e *A. da Trezzo al duca di Milano*, 29 dic. 1460; cfr. PONTANO, *De bello*, pp. 50-51. Luca Sanseverino chiese per il suo ritorno 4000 ducati (lett. cit. del 24 dic.).

(5) « El qual acordo del Duca de San Marco non poria essere più fructifero al stato del S. Re come è, che oltra ch'el fa tenere in mane et impedire li pagamenti che se havevano a fare al Duca Johanne in Calabria..., serà etiam casone de ridure tuta la Calabria de qua in uno subito alla fidelità de la prefata M.ta, perchè tuto el bestiame loro, che forse valle de li ducati XXX m. se trova in le terre del prefato Duca a paschulare, perchè non pote passare securo nè starli quando bene li fosse andato ad le marine de Cotrono dove soleva andare l'altri anni. Si che et per non perdere el bestiame loro, et per

Gli accordi relativi furono presi a Sarno il 10 gennaio 1461, e la mattina seguente a Somma, alla presenza del Sanseverino-Visconti e dell'oratore sforzesco. Roberto dimostrò tanta impazienza che, per eliminare ogni indugio, rinunciò per il momento ai 4000 ducati che il re gli aveva promesso (1).

Egli ebbe il titolo di vicerè per i due Principati, Basilicata e Calabria (2), e insieme a Roberto Orsini e a Luca Sanseverino (3) alla fine di gennaio era già in campo sotto Cosenza. L'8 febbraio la città ribelle fu costretta a cedere, e le forze aragonesi vi penetrarono e saccheggiarono ferocemente l'abitato (4). Dopo aver preso altre terre circostanti, il Sanseverino provvide ad inseguire l'istigatore della rivolta calabrese, il Centeglia; perciò mosse i suoi uomini là dove quegli riparava. Fu così presa e saccheggiata Bisignano (21 febbr.); e le operazioni continuarono a Nicastro e poi a Martorano, sempre alla caccia del ribelle. L'impresa prosperava perchè le stragi di Cosenza avevano persuaso prudenza alle disgraziate popolazioni calabresi. Allora parve che, domata momentaneamente la Calabria, il Sanseverino potesse volgersi a ridurre all'obbedienza Salerno, che, come si vedrà, gli stava particolarmente a cuore; e già si era portato all'assedio della città, quando la situazione della Puglia si aggravò, e il re diede ordine ch'egli si recasse colà (5). Portato rapidamente soccorso a Maso Barrese, assediato in Venosa, egli inseguì il principe di Taranto fino a Giovinazzo (6).

L'impazienza di tornare a Salerno era grande; e pare che, per riprendere l'assedio abbandonato, egli trasgredisse talvolta anche

---

evitare la guerra per la convicinità de le terre del prefato Duca, non è dubio che dicta provincia de Calabria prestissimo ritornarà alla fidelità del prefato S.re Re ». *A. da Trezzo al duca di Milano*, 29 dic. 1460, ARCHIVIO DI STATO DI MILANO, *Arch. Sforz.*, *Napoli*, cart. 205.

(1) PONTANO, *De bello*, pp. 50-51; NUNZIANTE, o. c., pp 633-634.

(2) Così sottoscrive un atto del sett. 1462, pubblic. in S. DE RENZI, *Storia documentata della Scuola Medica di Salerno*, Napoli, 1857, p. CXXXVII.

(3) ARCHIVIO DI STATO DI MILANO, *Arch. Sforz.*, *Napoli*, *A. da Trezzo al duca di Milano*. 18 gennaio 1461.

(4) PONTANO, o. c., p. 51; PONTIERI, *La Calabria*, cit., p. 145. Cfr. pure l'informazione che di questa crudele vittoria il re diede al papa, in *Regis Ferdinandi et aliorum epistolae*, cit., pp. 361-362.

(5) NUNZIANTE, o. c., pp. 651-663.

(6) NUNZIANTE, o. c., p. 666.

la volontà del re (1). Ma non sappiamo quanto tempo impiegasse alla nuova impresa: forse ancora una volta dovette tralasciarla per accorrere là dove più urgeva la sua presenza. Certamente nel maggio dell'anno seguente attendeva ad assalire Salerno per suo proprio conto; e probabilmente quando nel successivo luglio era sulla via di raggiungere di nuovo il re, la città era stata già conquistata e presidiata (2).

* * *

Salerno era stata precedentemente concessa dal Magnanimo a Raimondo Orsini (3); e morto questi, nel novembre 1459, senza figli legittimi (4), re Ferrante, per evitare che sulla doviziosa eredità allungasse la mano l'insaziabile principe di Taranto, aveva investito del principato Felice Orsini, figlio naturale di Raimondo, promettendogli anche la mano di una sua figliuola spuria (5). Ma il comportamento del novello principe, dapprima ambiguo, fu poi, specialmente in seguito alla battaglia di Sarno, tutto a favore dell'Angioino, in conformità a quello dei suoi fratelli, conti di Atripalda e di Sarno. Ribelle ed ingrato, l'Orsini non esitò a consegnare al principe di Taranto la fortezza di Nola (6).

Oltre però che col principe fedifrago, c'era da fare i conti con la stessa città, nella quale un partito angioino aveva, fin dalla venuta del duca Giovanni, appoggiato le operazioni militari di quest'ultimo (7). Quel partito era capeggiato da Giovanni Guarna, un esponente di antica famiglia già devota a re Renato ai tempi della

---

(1) NUNZIANTE, o. c., pp. 728-729.

(2) NUNZIANTE, o. c., pp. 727-732.

(3) *Istoria del Regno di Napoli d'incerto autore*, in *Racc. Gravier*, cit., vol. IV, p. 178; FARAGLIA, o. c., p. 187.

(4) G. VINCENTI, *La contea di Nola dal sec. XIII al XVI*, Napoli, 1897, pp. 22-23.

(5) Vedi la lettera del re alla regina Isabella, 17 ag. 1459, in MESSER, cit., p. 280; cfr. A. MAZZA, *Historiarum epitome de rebus salernitanis*, Napoli, 1681, p. 31; SANSOVINO, *L'historia di casa Orsini*, cit., p. 96 at.; e A. SQUITIERI, *Un barone napoletano del 400: G. A. del Balzo Orsini, principe di Taranto*, estr. da *Rinascenza Salentina*, VII, n. 2, 1939, p. 29. Vedi pure i capitoli relativi al progetto di parentado in MESSER, cit., pp. 461-463.

(6) P. LITTA, *Famiglie celebri d'Italia*, vol. VIII, tav. XI.

(7) NUNZIANTE, o. c., p. 571.

lotta di questi contro Alfonso d'Aragona (1). Nell'estate del 1460 il Guarna era dal re considerato ribelle, tanto che i suoi beni erano in via di confisca; però sopraggiunsero i buoni ufficî dell'oratore milanese e lo riaddussero alla parte del re, senza molti sforzi, data la devozione che il Salernitano nutriva per il duca di Milano (2). Ma tenace era la città, dove se pure, come riteneva l'oratore sforzesco, il popolo era favorevole agli Aragonesi (3), non si nascondeva esso il pericolo di incorrere, a séguito della vittoria di Ferrante, in un'altra infeudazione: il che non era in accordo con le aspirazioni demaniali, dimostrate fin da quando si era parlato della morte (vera o presunta) di Raimondo Orsini (4).

Le voci che si levarono in seguito a manifestare al re il volere della città erano certamente già conscie dei disegni relativi al passaggio del principato a Roberto Sanseverino.

Infatti già nel maggio 1461 correva la voce che " el conte de San Severino se ha impetrato dicta terra „ (5); e l'ostinazione con cui egli aveva assediato Salerno dava serio fondamento alla fama. Certo il re gli aveva già promesso il principato quando egli s' era deciso a ritornare al suo servizio; e, poco curante delle proteste dei salernitani che continuavano a gridare: demanio, demanio!

---

(1) LECOY DE LA MARCHE, o. c., vol. I, pp. 170, 203-204, 272; FARAGLIA, o. c., pp. 142, 197, 259. Sulla famiglia in generale vedi *ms. Prignano*, cit., fol. 352 sgg.

(2) « Circa el facto de d. Johanne Guarna, el mandò da mi poy ch'el principe de Salerno fo retornato in fidelità del Re, per lo quale operay ch'el Re, al quale era data mala informacione de luy, et tale che già haveva concessi li beni suoy, lo acceptò in gratia et lo restituì ad bona etc. Lo admonete poy che volesse honestarse per modo che, vinca chi vole, possa stare ad casa soa et non voglia essere quello che metta el sonaglio alla gata, et pur altre parole. El me mandò regraciando et dirme che luy sempre seguirà el camino de quello, et sará aragonese et angiovino como luy, ma che l'era ben vero che l'haveva più devocione a l'uno stato che a l'altro, et questo gli è naturalmente; ma per reverentia de V. S., ala quale s'el fosse in Iudea sempre saria servitore et schiavo, se honestarà quanto piú porrà; et certo, Signore, che uno male se po cavare dal naturale suo, maxime in simile passione ». *A. da Trezzo al duca di Milano*, Napoli, 28 luglio 1460, ARCHIVIO DI STATO DI MILANO, *Arch. Sforz., Napoli*, cart. 203.

(3) ARCHIVIO DI STATO DI MILANO, *Arch. Sforz., Napoli*, cart. 205, *A. da Trezzo al duca di Milano*, 29 dic. 1460.

(4) NUNZIANTE, o. c., p. 629; MESSER, o. c., p. 280.

(5) NUNZIANTE, o. c., p. 662, n. 3; FUMI, o. c., p. 358.

perseverava nella sua decisione. Allora il Guarna ritornò all' opposizione, e proprio Roberto Sanseverino lo fece acciuffare mentre tentava di riaccostarsi a Salerno (1). Cercava poi di rivolgerlo alla volontà del re; ma quello era più che mai intestardito e sicuro della vittoria angioina (2). Fatto sta che, dopo un periodo di prigionia, il ribelle riuscì a fuggire presso il pretendente e accondiscese ad accompagnarlo nell' infausto ritorno.

Accanto all'Angioino egli partecipò probabilmente anche alla guerra del *Pubblico Bene* contro Luigi XI: è certo comunque che un Giovanni da Salerno nel 1465 si dava molto da fare per collaborare alla preparazione della nuova impresa contro Napoli che il pretendente sognava (3). Ma, a guerra finita, tornò a Salerno, senza subire alcuna molestia da parte del re (4).

Stanti dunque le precedenti promesse, Ferrante chiese al papa la licenza necessaria per infeudare il principato al suo vassallo, e, ottenutala, entrò in trattative con la contessa Giovanna, quella che sempre curava gl' interessi della casa. Il re si recò il 2 maggio 1462 a parlarle di persona, e decise con lei d' investire Roberto nello spazio d' un mese (5). La concessione avvenne infatti il 18 settembre (6); ma l'investitura solenne fu fatta soltanto il 30 gennaio

---

(1) ARCHIVIO DI STATO DI MILANO, *Arch. Sforz.*, *Napoli*, cart. 205, *A. da Trezzo al duca di Milano*, 29 dic. 1460.

(2) ARCHIVIO DI STATO DI MILANO, *Arch. Sforz.*, *Napoli*, cart. 205, *A. da Trezzo al duca di Milano*, 18 gennaio 1461.

(3) B. DE MANDROT, *Dépêches des ambassadeurs milanais en France sous Louis XI et François Sforza*, Parigi, 1916-23, vol. IV, p. 6 (14 ott. 1465).

(4) Così risulta, salvo omonimia, dalla dedica che MASUCCIO SALERNITANO appone alla novella XLII (*Novellino*, ed. A. Mauro, Bari, 1940, p. 338). Il PRIGNANO, *ms. cit.*, fol. 370, ci dà un profilo biografico di un Giovanni Guarna che sembra essere il Nostro. Questi sarebbe stato poi condottiero al soldo dei Veneziani (cfr. BELOTTI, *La vita di B. Colleoni*, cit., p. 392). Concordano col ms. cit. alcuni documenti dell'ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Summariae Partium*, vol. 1, fol. 76; vol. 31, fol. 129 at., dai quali risulta che sarebbe stato almeno assente da Salerno fino al 1468, e certamente non più in vita nel 1489. Il PRIGNANO, dice che morì a Venezia.

(5) ARCHIVIO DI STATO DI MILANO, *Arch. Sforz.*, *Napoli*, cart. 208, *A. Sforza al duca di Milano*, 4 mag. 1462.

(6) *Ms. Prignano*, cit., fol. 278 at. Ferrante gli concesse anche la potestà di riedificare il molo di Salerno, e amplissima facoltá di ridurre la città alla sua obbedienza e fedeltà.

dell'anno successivo (1). Il privilegio che il re rilasciò in questa occasione al Sanseverino è una dichiarazione di tutti i meriti che il vassallo aveva verso di lui: vi si ricordano anche gli avvenimenti posteriori alla battaglia di Sarno e l'impresa di Calabria condotta da Roberto ad inestimabile vantaggio del re, la conquista di Salerno e del suo distretto per la quale egli aveva speso del suo più di 100 mila ducati, lo sprezzo generoso dimostrato di fronte ai danni che nel frattempo i nemici apportavano alle terre della sua famiglia (2). Degna ricompensa, dunque, quel principato di Salerno cui già i Sanseverino erano precedentemente così interessati. Oltre il titolo e i benefici connessi, Roberto ebbe, come capo di gente d'armi al servizio del re, uno stipendio di 25 mila ducati annui per una condotta di 250 lancie (3).

Le condizioni del governo feudale erano quelle che dai tempi di re Alfonso i grandi baroni avevano ottenute; ma il Sanseverino, oltre la giurisdizione alta e bassa per tutte le cause, tranne poche riserve per il re; oltre il diritto di batter moneta con l'effigie regia, ottenne anche la prerogativa che i beni dei ribelli che fossero suoi sudditi, fossero incamerati da lui personalmente, anzichè dal fisco regio (4). Il 27 novembre Ferrante con un altro solenne privilegio confermò tutte queste concessioni, disponendole anche a favore della contessa madre e dei fratelli di Roberto (5)

Nel momento della maggiore grazia dei suoi rapporti col re, il novello principe non dimenticò i suoi odî contro i Capano. Non se n'era in verità neppure dimenticato quando aveva trattato con l'Angioino, perchè nei capitoli dell'accordo aveva fatto inserire una clausola comminante il divieto di permanenza nel Cilento a

---

(1) AMMIRATO. pp. 12-13; COSTANZO, p. 559; VINCENTI, *Teatro*, cit., p. 102.

(2) Il privilegio, ricordato nelle opp. sopra cit., si trova, in copia, nell'ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, tra carte della R. Camera della Sommaria in corso di ordinamento.

(3) COSTANZO, p. 559.

(4) COSTANZO, l. c. Ad esempio vedasi la concessione che il re fece al principe il 4 febbraio 1466, dei beni appartenenti al ribelle Cola Mazzeo di Salerno, utile signore di San Mauro: doc. in PAESANO, o. c., p. 58.

(5) VENTIMIGLIA, o. c., p. LXXXVI sgg. Per alcune imposizioni fiscali gravanti sui feudi, Roberto era tenuto personalmente anche per i fratelli: ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Summariae partium*, vol. 2, fol. 34 at. (19 nov. 1469).

tutti quelli che portassero l'odiato nome della famiglia; divieto che, secondo sua posteriore dichiarazione, non era stato fatto osservare (1). Ma anche i Capano, o almeno alcuni di essi, avevano manifestato segni di ribellione verso Ferrante nel 1460 (2), e non era quindi difficile ottenere soddisfazione a lor danno. Cosicchè nei capitoli dell'accordo tra il re e il Sanseverino stipulati al ritorno di questi, il 17 gennaio 1461, era stato anche stabilito che molti beni dei Capano passassero a Roberto, col divieto di permanenza di tutti i membri della casa nel regno; anzi il re doveva promettere " extraherele et cazare da quisto reame, tollendo ad ipsi et omne uno de loro omne raysone, accione et causa.., et che quelli si trovassero nelo reame siano carcerati perpetuo et in eternum „ (3). Così i Sanseverino potevano finalmente sbarazzarsi dei loro nemici (4).

* * *

Al termine della lunga e penosa lotta che aveva tormentato il Regno, il principe di Salerno è diventato, in mancanza di signori più ricchi e potenti di lui, il barone più riputato di tutti. La sua partecipazione alla guerra gli ha attribuito anche fama di valente soldato, e nell'opinione generale egli rimarrà uno stimato uomo d'armi, anche se, come pare dal silenzio delle fonti, non parteciperà più a guerre, come avrebbe certo potuto fare nel 1467, in occasione della spedizione contro il Colleoni.

Ma la sua fortuna cresce tuttavia con l'assestarsi della casa d'Aragona, e il re, convinto di poter contare sulla sua fedeltà, non esita ad ampliare le sue prerogative (5) Cercava Ferrante di avvincere lui, come altri baroni, alla vita cortigiana, di confondere il suo splendore con quello della corte, sì da legare la famiglia

---

(1) ARCHIVIO DI STATO DI MILANO, *Arch. Sforz., Napoli*, cart. 205, *Memoriale del conte di Sanseverino*, cit., 21 genn. 1461.

(2) N. BARONE, *Le cedole della Tesoreria aragonese*, in *Arch. Stor. Nap.*. IX. 1885, p. 13. Dal 1463 Roberto possedette i casali di Acquavella, Porcelli, Guarazano e S. Giovanni, già di Carluccio Capano: VENTIMIGLIA, o. c., p. LXXXVII,

(3) *Ms. Prignano*, cit., fol. 274 at.

(4) COSTANZO, p. 559; VOLPICELLA, *Note*, cit., p. 295; *ms. Prignano*, cit., fol. 278, dove si nega che Ferrante avesse addirittura concesso la morte di tutti i Capano, come sostiene il Costanzo.

(5) Nel 1465 la sua giurisdizione di Ammiraglio fu estesa anche alle terre dell'ex principe di Taranto: SCHIAPPOLI, o. c., p. 8.

Sanseverino a sè e ai suoi discendenti. Noi incontriamo Roberto in parecchie occasioni di cerimonie di corte e diplomatiche. Insieme al conte di Fondi accompagnò l'ambasciatore turco venuto a Napoli nel febbraio 1465 a congratularsi per la vittoria riportata da Ferrante e, pare, ad offrire nientemeno che un legame di parentela per saldare l'amicizia col sultano: cose che l'oratore sforzesco comunicava a Milano, riferendo tutte le proteste ufficiali che Ferrante aveva fatte al fine di smentire le possibili voci di tale sacrilega unione (1).

In più solenne veste, il principe partecipò nello stesso anno alle cerimonie delle nozze del duca di Calabria con la figlia del duca di Milano, Ippolita Sforza, unione che sanciva, con l'alleanza milanese, il pieno consolidamento della dinastia aragonese di Napoli e la sua più intensa partecipazione alla politica italiana. In quella occasione il Sanseverino accompagnò con altri baroni il principe Federico che si recava a Milano per prelevare la sposa del fratello Alfonso. E nel corteo che accompagnò a Napoli Ippolita, lo ritroviamo insieme al suo congiunto Sanseverino conte di Caiazzo che nel 1461 aveva procurato il suo ritorno al servizio di Ferrante (2). Più tardi, quando al duca di Calabria nacque un figlio, egli, insieme al conte di Fondi e al duca d'Andria e ad altri, fece da padrino e assistette alla cerimonia del battesimo in Castel Capuano (3).

La buona intesa tra il re e il principe, e del pari con altri baroni, faceva da schermo agli ultimi echi del pericolo angioino. Chè ancora oltre le Alpi il duca Giovanni sognava una replica dell'impresa di Napoli, cullandosi in un cumulo di vane speranze d' aiuti (4).

---

(1) *Annales de Ralmo*, in RR. II. SS., t. XXIII, col. 232. I particolari sulla venuta dell'ambasciatore si leggono nella relaz. inviata da Napoli il 20 febbr. 1465 dagli oratori milanesi al duca Francesco Sforza, in BIBLIOTHÈQUE NATIONALE - PARIS, *fonds ital.*, ms. 1591, fol. 20-20 at.

(2) C. GHIRARDACCI, *Historia di Bologna*, in RR. II. SS. t. XXXIII, par. I, p. 187; *Annales de Raimo*, cit., col. 233-234; E. MOTTA, *Nozze principesche nel Quattrocento - Per nozze Trivulzio-Cavazzi della Somaglia*, Milano, 1894, pp. 89-95.

(3) *Annales de Ralmo*, cit., col. 235.

(4) Vedi DE FREDE, *Luigi XI e le aspirazioni angioine al Regno di Napoli*, in *Arch. Stor. Nap.*, n. s., XXXII, 1951.

E sembrava quasi impossibile che nel regno pacificato Ferrante stesse d'accordo coi suoi baroni. Verso la fine del 1465 presso la corte di Francia, e presumibilmente anche altrove, si era parlato di un arresto ordinato a Napoli contro il Sanseverino e il duca di Melfi, e della imposizione di un riscatto equivalente alla metà delle loro rendite feudali (1). Ma non solo tutto ciò non risulta dalle fonti, bensì pare che, da quel tempo fino alla sua morte, il principe di Salerno fosse sempre ligio a Ferrante (2). Anzi questa devozione doveva apparire un esempio degno di rilievo al Pontano, che proprio al principe, vale a dire al più potente feudatario del regno, dedicava un'opera nella quale risuona la famosa accusa contro l'eterna perfidia ed incontentabilità dei baroni (3).

Del resto la politica del re verso il baronaggio era incline, quando si poteva, a metodi conciliativi; e quando non vi fosse stata ragione di dissidio, non avrebbe mai Ferrante colpito i suoi vassalli. La sua vendetta si era abbattuta su coloro ch' egli aveva giudicato suoi irriducibili nemici (4); ma si arrestava là dove egli scorgeva la possibilità di una via di compromesso. E forse in questo la politica feudale del secondo Aragonese trovò il nodo che alfine avrebbe finito con lo stringere la stessa dinastia regnante col rischio estremo della sua esistenza. Pronto sempre a concessioni ed a tregue, spesso anche in mala fede, Ferrante si attirerà l'odio dei suoi vassalli e una fama di sanguinario tiranno e di perfido simulatore; e tuttavia non riuscirà, al termine del suo operoso regno, a debellare la feudalità. Gli è che egli stesso non aveva ancora chiara la coscienza di una sovranità moderna (5), o almeno non sapeva adattare i principî alla realtà politica. Certo è che la sua lotta contro i baroni è una sequela di sforzi di cui egli non ha nelle mani il filo conduttore: empirica, si direbbe,

---

(1) *Dépêches des ambassadeurs milanais en France*, cit. vol. IV, pp. 199-200.

(2) Siccome in quel tempo si diceva che anche Roberto Sanseverino-Visconti era scontento del re «el quale non li ha renduto certe terre, nè atteso quanto li haveva promisso» *(Dép. amb. mll.*, cit., vol. III, p. 353), è probabile che la fama scambiasse i due Sanseverino e attribuisse al principe di Salerno i rancori del conte di Caiazzo.

(3) PONTANO, *Opera*, ed. cit., t. I, p. 96.

(4) F. TRINCHERA,, *Codice Aragonese*, vol. I, Napoli 1866, p. 143.

(5) Vedi CROCE, *Il conte di Campobasso*, nel vol. cit. *Vite di fede*, ecc., p. 72.

pronta piuttosto a compromessi che a risoluzioni estreme, e sempre schiava del momento, sempre incline a soste che permettono ai signori di rafforzarsi. Talvolta si ha perciò l'impressione che egli non sapesse mai adattarsi all'idea di poter reggere senza il corteggio feudale dei baroni; e persino nel trattamento che, secondo i contemporanei narratori, infliggeva ai villani direttamente soggetti a lui, c'è qualcosa che lo accomuna ai più tristi di essi (1). Il che ci farebbe inclini a considerarlo, salvi sempre gl'innegabili meriti che la moderna storiografia gli riconosce (2), come un involontario collaboratore di quel regime feudale che minava il suo regno.

Eppure un giudizio storico su Ferrante d'Aragona non può essere dato prescindendo dalla considerazione di tutti i fattori che condizionano e giustificano i limiti della sua politica. I quali erano, com'è noto, tutti originati da una situazione d'inferiorità finanziaria e militare; onde il re veniva costretto nel dilemma di risolvere i più urgenti problemi della politica estera servendosi del sostegno feudale dei baroni, o di impegnarsi a fondo in una totale distruzione del baronaggio scuotendo tutta la struttura sociale del regno e mettendo per giunta questo alla mercè dei potentati stranieri che il baronaggio stesso poteva invocare a sua difesa.

Se si osserva la situazione dei rapporti tra re e baroni nel periodo che intercorre tra la prima e la seconda congiura si nota che la politica di Ferrante obbedisce a un compromesso. Per un pezzo, già all'indomani della sconfitta di Giovanni d'Angiò, egli stette sotto la minaccia di una seconda invasione aggravata dall'atteggiamento ostile di Roma e di Venezia (3); sicchè il trattamento da fare ai pericolosi " reguli „ andava risolto in una maniera circospetta. Possiamo dire che egli riuscisse in pieno in questo giuoco di abilità, di simulazione e di diplomazia. Del resto, dopo la eliminazione dei più forti e riottosi feudatarî egli perveniva già ad un notevole risultato: quello di dare al suo regno un periodo di tregua e di salutare riposo. Ed è un fatto indiscusso che, con la fine del principe di Taranto, il regno fu liberato dal più

---

(1) PH. DE COMMYNES, *Mémoires*, ed. Calmette, vol. III, Parigi 1925, pp. 79-80; PONTANO, *Opera*, ed. cit., t. I, pp. 337 e 956.

(2) Vedi PONTIERI, *Per la storia del regno di Ferrante I d'Aragona re di Napoli*, Napoli, 1947, p. 306 sgg. (con larghissima bibliografia).

(3) PONTIERI, *Per la storia del regno di Ferrante I*, cit., pp. 140-144.

potente signore feudale; e da quel momento in poi nessuno, oltre il re, s'intitolò " per grazia di Dio ", o ebbe corte ed ufficî simili a quelli del re (1). Lo stesso Roberto Sanseverino, di cui qui si tratta, pur essendo divenuto il primo barone del regno, non raggiunse neppur da lontano la potenza di un Orsini o di un Ruffo.

* * *

La mancanza di notizie per il periodo che va dal 1465 al 1470 c' impedisce di seguire il Sanseverino nella sua attività di Grande Ammiraglio o comunque di feudatario e uomo d'armi. Non sappiamo neppure dove risiedesse : forse nei primi anni del principato dimorò in Salerno ; più probabilmente in uno dei suoi numerosi castelli siti nei varî feudi da lui posseduti, a Diano o a Lago Piccolo. Della sua vita privata ci è noto però che nel 1467 era venuto in discordia col conte di Caiazzo, l'antico intermediario dei suoi rapporti col re nel 1460 : forse cause d'interessi mettevano attrito fra i due congiunti (2).

Invece non poco ci consta di certo suo interessamento per la vita culturale : nella nuova forza e ricchezza (3) benvoluto dal re e stimato da tutti come esponente principale di una grande

---

(1) Il termine *Dei gratia* adoperava Niccolò Ruffo conte di Catanzaro e marchese di Cotrone : PONTIERI, *La Calabria nel sec. XV*, cit., p. 65. E furono i principi di Taranto a tenere ufficiali simili a quelli regi e a tenere alle loro dipendenze feudatari *in capite:* G. M. MONTI, *La condizione giuridica del principato di Taranto*, estr. dagli *Annali del Seminario giuridico-economico di Bari*, Bari, 1928, p. 28; CASSANDRO, o. c., p. 68.

(2) TRINCHERA, vol. I, p. 116.

(3) Da un documento del 22 aprile 1466 risulta che « vigore regiorum privilegiorum... apparet Regiam Maiestatem donasse et concessisse dicto Principi annuatim ducatos quatuor mille in excambium fundicorum salis Salerni et Agropolí, et ducatos duos mille centum nonaginta sex pro officio Admiratie, et alios ducatos mille annuatim sibi generose concessos ». (ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Summariae Petit. Relev.*, vol. 1, fol. 124). Altrove è detto che « ex inspecione regii privilegii... conceditur inter alia Ill. domino Principi Salerni per Sacram Regiam Maiestatem provisio pro officio admiratie ad rationem de uncia una pro qualibet die vigore cuiusdam privilegii », (ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Summ. Petit. Relev.*, vol. I, fol. 148 at., 25 ott. 1466.

Nel 1474 l'uscita « per lo officio del admiraglio et per lo conseglio » ammontò a duc. 8000, vale a dire il massimo stipendio, in confronto degli altri pagati per gli altri ufficî : BIBLIOTHÈQUE NATIONALE - PARIS, *fonds ital.*, ms. 1595, fol. 439.

casa e titolare di un grande ufficio, egli non fu sordo alla nuova atmosfera culturale del Rinascimento.

L'educazione che la madre gli aveva fatto impartire aveva dirozzato l'intima stoffa del figlio di un uomo di armi: cosicchè, al pari di non pochi altri signori, egli rappresentava il tipo di barone evoluto, sensibile al fascino della bellezza, buon parlatore, amante non solo della caccia e dei tornei, ma anche delle lettere e delle arti (1). Persino nell'aspetto doveva rivelare una certa finezza di tratti, capace di farlo presentare, in una novella di Masuccio Salernitano, come oggetto di folle amore da parte di una damigella (2).

Masuccio fu suo segretario (3), ed egli lo protesse, ottenendone in compenso di vedere il suo nome e quello dei suoi familiari legati alla fama del Novellino. Questa protezione mecenatistica non è la sola prova della sua tendenza umanistica e del suo interesse per le cose dello spirito. Anche il Pontano ha legato il nome del principe alla sua opera, dedicandogli nel 1470 il trattato *De oboedientia*, che venne alla luce proprio, al dire dell' autore, per esortazione di Roberto (4). Senza esagerare i suoi meriti verso la cultura, possiamo dire che, con Masuccio Salernitano da lui protetto, s' inaugura quel periodo di splendore letterario che accompagnerà i principi di Salerno, fino all'esilio dell'ultimo di essi, Ferrante (5).

Ma abbiamo un'altra più lampante prova della sua raffinatezza. Le tendenze al bello erano prepotenti in quel tempo, e nella classe signorile c'era una quotidiana aspirazione a rendere la vita lussuosa e delicata. Anche se nel Mezzogiorno non esiste una fioritura artistica pari a quella dell'Italia centrale, è tuttavia da rilevare che i più grandi dei baroni avevano appreso ben presto

---

(1) MASUCCIO SALERNITANO, *Il Novellino*, ed. cit., p. 404.

(2) Novella XXX. Cfr. PONTANO, *De bello*, p. 38; COSTANZO, p. 555. Un ritratto probabilmente suo si trova miniato nell'iniziale di un codice contenente il *De oboedientia* del Pontano: vedi T. DE MARINIS, *La biblioteca napoletana dei re d'Aragona*, vol. II, Milano 1947, p. 134.

(3) *Novellino*, ed. cit., p. 322; A. MAURO, *Per la biografia di Masuccio Salernitano*, Napoli, 1926, p. 19; A. ALTAMURA, *L'Umanesimo nel Mezzogiorno d'Italia*, Firenze 1941, p. 93.

(4) E. PERCOPO, *Vita di Giovanni Pontano*, Napoli, 1938, pp. 247-248 PONTANO *Opera*, ed. cit., t. I, p. 1.

(5) CARUCCI, *D. Ferrante Sanseverino*, cit., pp. 8-9 e passim.

a gareggiare tra loro nel lusso delle dimore e della suppellettile.

Pertanto anche a Napoli, sulle orme del grande promotore del Rinascimento, Alfonso il Magnanimo, era una viva tendenza al bello, un nuovo gusto nella vita domestica, un voler circondarsi di cose che risplendessero. Ed ecco che i più ricchi dei baroni meridionali, affascinati dallo sfarzo della corte reale, lasciano i loro tetri castelli medievali e vengono a risiedere nella capitale. All'uopo vi fanno costruire sontuosi palazzi, che danno alla città un tono di nuova magnificenza. Questo è senza dubbio uno dei più interessanti sintomi della trasformazione del baronaggio napoletano operatasi nel secolo XV.

Roberto Sanseverino superò tutti nella splendidezza della casa. Il palazzo ch' egli fece costruire in Napoli nel 1470 " in platea Nidi et in conspectu Sancte Clare „ (1) fu una meraviglia già nel giudizio dei contemporanei, per quelle pietre squadrate a punta di diamante che ne ornano ancora oggi la facciata. Egli volle certamente emulare gli altri signori che quella zona avevano scelto per fissarvi le loro dimore : i Brancaccio, i d' Avalos, gli Acquaviva, i Guevara, i Carafa di Maddaloni (2). Non lungi sorgevano anche la casa del segretario del re, Antonello de Petruciis, e quella del Pontano (3). I palazzi di questi signori facevano di quel luogo il quartiere aristocratico della città (4). Ed è evidente che il principe di Salerno, elevando il suo nella forma e nel posto che si è detto, avesse voluto gareggiare in magnificenza ed originalità di stile proprio con Diomede Carafa che al capo

---

(1) A. DE TUMMULILLIS, *Notabilia temporum*, a cura di C. Corvisieri, Livorno, 1890, p. 212. Cfr. anche il cenno che ne dà MASUCCIO, nel *Novellino*, ed. cit., p. 241 : « ... Se n'andò al mirabile palagio che detto signore fa ne la Reale Porta costruere... ».

(2) CROCE, *Un angolo di Napoli*, in *Storie e leggende napoletane*, Bari, 1942, p. 23; E. PERCOPO, *Le rime del Charlteo*, Napoli 1892, vol. I, p. LI; G. CECI, *Il palazzo dei Carafa di Maddaloni*, in *Napoli nobiliss.*, II, 1893, p. 149 sgg.; A. REUMONT, *Die Carafa von Maddaloni*, Berlino, 1851, vol. I, p. 206 sgg.; T. PERSICO, *Diomede Carafa, uomo di stato e scrittore del secolo XV*, Napoli, 1899, pag. 87 sgg.;

(3) E. PERITO, *La congiura dei baroni e il conte di Policastro*, Bari 1926, pp. 34-35; E. PERCOPO, *Vita di G. Pontano*, cit., pp. 25-26.

(4) C. FOUCARD, *Descrizione della città di Napoli*, in *Arch. Stor. Nap.*, II, 1877, p. 734.

opposto della lunga e dritta strada aveva fatto costruire il suo con una facciata a bugne (1).

Ma la fatica imposta a quanti nei lontani feudi della Lucania dovettero tagliare, squadrare e trasportare i materiali costò al principe un rimprovero da parte del Pontano, che, mentre elogiava l' opera, notava che " avare atque impotenter „ era stato innalzato quel palazzo, quasi volesse dire, col sudore dei suoi vassalli (2).

L'edificio fu costruito dall'architetto Novello di San Lucano " obsequio magis quam salario „, come suona la lapide che ancora oggi esiste (3). Fino alla metà del secolo seguente esso era formato di vasti e ricchi appartamenti adorni di pitture che rievocavano i fasti della famiglia; al pianterreno erano le scuderie, e un splendido cortile circondato da portici con colonne marmoree; mentre in dietro vi sorgevano stupendi giardini (4). Ma le note vicende dell'ultimo principe Ferrante portarono alla distruzione di tanto splendore, e il palazzo, passato in possesso dei Gesuiti, fu trasformato nell' attuale tempio barocco (5).

* * *

Come signore di Salerno dovette il Sanseverino certamente interessarsi della Scuola Medica, che era la più alta ragione d'orgoglio della città. Sfortunatamente non conosciamo documenti per poterci occupare dei suoi rapporti col Collegio.

Una volta il suo nome figura in una petizione del 1462 in cui si chiede da parte dell'università, la conferma degli antichi

---

(1) CECI, *Il palazzo dei Carafa*, cit. p. 149; R. PANE, *L' architettura del Rinascimento in Napoli*, Napoli, 1937, p. 37 sgg.

(2) *De magnificentia*, in *Opera*, ed. cit., t. I, p. 373.

(3) C. CELANO, *Notizie del bello, dell' antico e del curioso della città di Napoli*, ed. Chiarini, Napoli, 1858, vol. III, p. 359. Su Novello da San Lucano vedi CECI, *Due architetti napoletani del Rinascimento*, in *Napoli nobiliss.*, VII, 1898, p. 181; e PANE, o. c., p. 38.

(4) CECI, *Il palazzo dei Sanseverino principi di Salerno*, in *Napoli nobiliss.*, VII, 1898, pp. 81-82.

(5) F. SCHINOSI, *Istoria della Compagnia di Gesù appartenente al Regno di Napoli*, Napoli 1706, par. I, p. 461 sgg.; CROCE, *Un angolo di Napoli*, nel vol. cit., p. 27.

privilegi della Scuola (1). Era allora ancora semplice conte di Marsico; ma come vicerè nei due Principati, Basilicata e Calabria, egli spedì i capitoli relativi alla petizione. E' probabile che durante il suo principato egli appoggiasse altre richieste o conferme di privilegi a favore della Scuola. In una lettera del re inviata al commissario per la provincia di Principato citra nel 1477 e concernente certe proteste presentate da Antonello suo figlio allora già successogli, per abusi perpetrati a danno degli addottorati, si parla di " ordinatione fatte ad tempo del Ill. quondam Principe Roberto „ (2) e forse ciò vuol dire che il Nostro si adoperasse almeno a sollecitare e a tutelare la legislazione regia a favore della Scuola.

Non di più avrebbe potuto fare in tal caso, che presentare al re i desiderata di quanti attendevano agli studî di medicina in Salerno. Ma è noto che al tempo del principato dei Sanseverino la Scuola assunse un tono di nuova fioritura (3): non sappiamo se i meriti che vanno attribuiti alla casa regnante e ai principi successi a Roberto, e specialmente all'ultimo, Ferrante, spettino in parte anche al primo. Ciò che in generale si è detto della sua sensibilità culturale, sopratutto la testimonianza del Pontano a suo favore, ci fa credere ch'egli collaborasse anzi tempo a preparare quella rinascita di tutta la vita culturale salernitana verificatasi nella prima metà del cinquecento, quando la città fu illustrata dall'ingegno di uomini famosi nelle lettere e nelle scienze (4).

* * *

Ma il più grosso problema che offre la storia del baronaggio meridionale è quello che concerne i rapporti tra signore e vassalli e la condizione di vita in cui versavano le popolazioni sottoposte al governo feudale. Per ciò che direttamente riguarda il principe di Salerno, il Pontano, voce assai autorevole e tale sopratutto per

---

(1) De Renzi, *Storia documentata della Scuola Medica di Salerno*, cit., doc. 347, a pp. CXXXVI-CXXXVIII.

(2) L. Settembrini, *Le carte della Scuola di Salerno*, in *Nuova Antologia*, XXVI, 1874, pp. 946-948.

(3) De Renzi, o. c., p. 584.

(4) Carucci, o. c., pp. 8-9; De Renzi, o. c., pp. 584 e 590 sgg.

certa sua inconcussa spregiudicatezza, attesta che egli governasse i suoi sudditi " summa cum aequabilitate... atque iustitia ", e che fosse in generale, più pronto a concedere agli altri che a indulgere a se stesso (1). Testimonianza che apporterebbe rinforzo alla tendenza dei moderni studî impugnanti la fosca rappresentazione che dei rapporti tra signori e sudditi si fece in un tempo forse poco propizio ad imparzialità di fronte ad un problema ch'era, più che di indagine storica, di scottante urgenza sociale (2).

Onestamente parlando, noi sappiamo ben poco della situazione reale di quelle popolazioni soggette ai baroni; tanto più che proprio in questo caso è difficile sceverare da una legislazione astratta una realtà sociale che ha certamente scarsa documentazione.

Esaminato mediante un confronto fra governo feudale e governo demaniale il problema non può non essere risolto a favore della tesi che vede nei baroni dei tirannici oppressori: a prova si adducono le innumerevoli richieste delle università indirizzate al re al fine di ottenere stabile condizione demaniale sotto il diretto governo regio (3). Poche eccezioni non infirmano questa generale aspirazione (4). Eppure, se il passaggio al demanio regio era allora sentito come un mezzo di miglioramento, è un fatto che non sempre i sudditi si lamentavano dei loro signori, anzi talvolta questi affermarono di poter contare sulla loro fedeltà e in effetti se ne fecero scudo e arma di fronte al re (5). Nè mancano, viceversa, voci di lagnanze contro i soprusi degli ufficiali regi, i quali nelle terre demaniali potevano ben spesso essere guardati come

---

(1) *De oboedientia*, in *Opera*, ed. cit., t. I, p. 3. Ricordiamo anche che dal 1466 il principe fu ascritto alla Confraternita di S. Marta, che aveva scopi di pietà: vedi FILANGIERI, o. c., introduz., e p. 71.

(2) CROCE, *Storia del regno di Napoli*, cit., p. 63; PONTIERI, *La «Universitas» di Catanzaro nel Quattrocento*, in *Studi in onore di M. Schipa*, cit., p. 282.

(3) G. RACIOPPI, *Storia dei popoli della Lucania e della Basilicata*, Roma, 1889, vol. II, p. 160 sgg.; F. CARABELLESE, *La Puglia nel secolo XV*, Bari, 1901, p. 21 sgg; CASSANDRO, o. c., p. 63.

(4) È noto che l'università di Catanzaro fu restia, nel 1445, ad entrare nel regio demanio: vedi PONTIERI. *La «Universitas»* ecc., in o. c., p. 276; G. M. MONTI, *Un importante comune demaniale del Mezzogiorno: Catanzaro nei secoli XV e XVI*, estr. da *Archivio Scientifico*, III, 1928-29, p. 12.

(5) CROCE, *Storia del regno di Napoli*, cit., p. 64; PONTIERI, L' *Universitas*, ecc., in o. c., p. 282.

odiosi spoliatori (1). E quanto ai rapporti esistenti tra barone e sudditi nell'ambito del feudo, la questione presenta sfumature diversissime che vanno da una situazione idillica ad un'altra tirannica. In generale si può credere che i grandi baroni, anche perchè più ricchi e più impegnati nella vita pubblica, rifuggissero da forme di oppressione; ma che vi indulgessero, se mai, i piccoli signorotti e i possessori di suffeudi, poveri e avari, rozzi quanto i loro villani, veri " nemici di ogni civiltà ".

Contro il Sanseverino signore dei suoi innumerevoli feudi non ci è giunta che una sola voce: quella dello stesso Pontano, che pure, come si è visto, più volte lo ha elogiato per varie virtù, fra le quali il senso della giustizia. L'accusa di avere costruito il palazzo con la fatica e il sudore dei suoi vassalli fece parlare il Gothein di " ingiusta oppressione economica " (2): e tutto ciò può essere esatto ove si consideri lo sfruttamento di quel tempo alla luce delle moderne concezioni sociali. Ma in bocca al Pontano quel rimprovero andava più oltre di una considerazione moralistica? Non si potrebbe altrimenti spiegare l'altro attestato circa la giustizia di Roberto. Il quale, considerato come feudatario, esercitava i suoi diritti in forza di un inveterato privilegio, al pari di altri e dello stesso re nei riguardi dei suoi diretti sudditi. Pertanto nel suo modo di esigere quelle prestazioni non c'era nè cattiveria nè bontà, ma solo una realtà sociale che l'autorizzava a pretendere quello come altri servigî.

* * *

L'ultima testimonianza che ci è stato dato di rintracciare sulla vita del Sanseverino è una raccomandazione indirizzata il 2 maggio 1474 " ex palatio nostro apud Lacum Piccolum " a Lorenzo de' Medici, a favore di tale Antonio da Tursi, un suo vassallo, che, avendo ereditato alcuni beni stabili in Arezzo, desiderava convertirli in liquido, e incontrava ostacoli presso le autorità comunali (3).

In quello stesso anno, il 2 dicembre, il principe morì. La sua fine improvvisa ed immatura avvenne, pare, a Salerno, come pare

(1) PONTIERI, *Per la storia*, ecc., cit. cit., p. 301.
(2) o. c., p. 20.
(3) ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Mediceo av. Princ.*, XXX, n. 354.

altresì che nel duomo di questa città fosse sepolto (1). La notizia della morte è ricordata in molte cronache, segno forse dello stupore che destò e delle solenni manifestazioni di lutto fatte a Napoli. Ma, più che attraverso le cronache, quell'evento è stato tramandato ai posteri attraverso il Novellino di Masuccio, che chiuse la sua opera con un'apostrofe di sincero cordoglio indirizzata allo scomparso suo signore e protettore (2).

Il principe lasciava tre figli (3): Antonello, primogenito (4), Giovanni e Giovanna. Alla morte del padre il primo non era ancora maggiorenne (5); tuttavia il re lo confermò nel principato e nelle prerogative paterne, e l'11 febbraio 1475 gli concesse l'ufficio di Grande Ammiraglio (6).

---

(1) *Diurnali del Duca di Monteleone*, ed. Faraglia, Napoli 1895, p. 143; PASSERO, p. 30; A. DE TUMMULILLIS, p. 212, che determina soltanto il mese; invece NOTAR GIACOMO, *Cronica di Napoli*, Napoli, 1845, p. 128 lo dice morto il 21 ottobre. Il GATTA, o. c., p. 421 e il MAZZIOTTI, o. c., p. 154 portano la data 12 dic. Quanto alla sepoltura in Salerno, ne attestano il MAZZA, o. c., p. 32 e il MAZZIOTTI, l. c.; ma non ne trovo conferma in A. CAPONE, *Il Duomo di Salerno*, vol. II, Salerno 1929.

(2) Ediz. cit., pp. 404 405. In un poemetto del tempo il Sanseverino veniva commemorato come

lo principe Roberto de Salerno
che in li facti d'arme ha avuto onore

(CROCE, *Un poemetto popolare del Quattrocento sulle morti dei condottieri*, in *Aneddoti di varia letteratura*, Napoli 1942, vol. I, p. 88).

(3) L'AMMIRATO, p. 13, parla invece di un unico figlio; due gliene attribuisce il DE TUMMULILLIS, p. 212.

(4) PASSERO, p. 30.

(5) VOLPICELLA, *Note*, cit., p. 415; NOTAR GIACOMO, p. 128.

(6) VINCENTI, *Teatro*, cit. p. 104. Infondata è l' affermazione del PORZIO, *La congiura dei baroni*, Napoli, 1859, pp. 31-32, che il re indugiasse fino al 1477 per dare ad Antonello l'ufficio. A riprova del cit. VINCENTI, vedi l' intitolazione di un privilegio concesso da Antonello nel 1475, in G. I. CASSANDRO, *Storia di una terra del Mezzogiorno, Atena Lucana e i suoi statuti*, Roma 1946, p. 188.

Con l'argomento di cui sopra il Porzio spiegava le origini del malanimo scoppiato più tardi tra Antonello e il re. Invece il COSTANZO (ed. cit., pp. 588-589) fa risalire ai tempi del principe Roberto quelle origini, affermando che il re, dimentico dei beni ricevuti, « cominciò a regnare con ogni specie di crudeltà ed avarizia non solo contra quelli che nella guerra passata aveano tenuta la parte contraria, ma ancora contra di quelli che più l'aveano servito, perchè tutti i privilegi che fece in tempo di necessità li rivocò, e prin

Degli altri due figli di Roberto, Giovanni fu conte di Tursi e anche lui ebbe parte nella congiura del 1485; ma morì improvvisamente nel settembre di quell'anno mentre si trovava ad Urbino (1). Giovanna, poi, fu moglie di Luigi Gesualdo conte di Consa, che invece serbò fede al re e giovò alla sua causa: essa morì di parto nel castello di Calitri il 31 luglio 1492 (2).

Al principe sopravvisse la madre, la vecchia contessa Giovanna, destinata a tramutare quella devozione al suo re, alla quale aveva educato i figli, in un odio mortale. Quando il figlio Barnaba, arrestato con altri baroni, depose davanti ai giudici, si lasciò sfuggire di bocca delle atroci accuse contro la madre, istigatrice, secondo lui, della ribellione e causa di tutti i mali della famiglia (3). La cosa può destare sdegno e umana riprovazione; ma allo storico preme indagare la genesi di quel mutamento. Problema al quale risponde la struttura stessa del baronaggio meridionale, pel quale non c'era altro modo di vita, non c'era altra forza sufficiente a garentirlo, che una lotta fredda contro il re, fosse aragonese od angioino. E se nelle precedenti pagine si è narrata la storia di un barone che serbò fedeltà al suo re, ciò non vuol dire che il caso di Roberto Sanseverino fosse una eccezione (la quale, per altro, neppure negherebbe la regola), ma solo che la sua vita coincise col momento in cui l'impenitente famiglia dei Sanseverino attraversava la fase conciliativa di un'esistenza fondata sulla alterna vicenda del favore e della ribellione.

B. CARLO DE FREDE

---

cipalmente a Roberto Sanseverino principe di Salerno, a cui oltre a' patti che gli avea promessi per capitoli, avea fatto privilegio di Salerno con titolo di principato, nel qual privilegio asseriva che Roberto l'avea sollevato da estrema miseria e poteva dire che gli avea dato il regno ricuperando la provincia di Principato, di Basilicata e di Calabria ». A noi, dopo le ricerche fatte, pare che il Costanzo confonda Roberto con Antonello, perchè nessun' altra testimonianza convalida la sua affermazione.

(1) G. ALBINI, *De gestis regum neapolitanorum ab Aragonia*, in *Racc. Gravier*, cit., t. V, p. 37 e 63.

(2) VOLPICELLA, *Note*, cit., pp. 342-343; PASSERO, p. 55.

(3) *Processi*, in append. alla *Congiura dei baroni* del PORZIO, ed. cit., p. CCXIV.

L'INFEUDAZIONE DI SALERNO ED UN CONTRATTO TRA NICOLÒ GRIMALDI E FILIPPO II

Il 9 aprile 1590 la città di Salerno otteneva di potersi riscattare dal dominio feudale e diveniva città demaniale, raggiungendo così la realizzazione di una sua aspirazione, che già nel 1565 era parso dovesse tramutarsi in realtà.

Sono note le vicende che portarono alla vendita dei beni di Ferrante Sanseverino, principe in Salerno, del successivo infeudamento della città a Nicolò Grimaldi e della decadenza di questi dai diritti feudali (1).

Il Grimaldi aveva acquistato nel 1572 Montecorvino, Olevano, Salerno ed il palazzo del principe in Napoli per 128.000 scudi (2), pari a 153.600 ducati napoletani. Il Carucci afferma che egli pagò 76.000 ducati per Salerno, 15.000 per Olevano e 18.000 per Montecorvino (3), in totale ducati 109.000, la differenza sarà forse da attribuire al prezzo del palazzo

Resta da spiegare perchè, dopo aver acconsentito nel 1565 a concedere alla città la tanto sospirata appartenenza al demanio, il governo venne meno agli impegni che il vicerè duca d' Alcalà aveva solennemente, con atto notarile, stipulato con la città (4) e quali furono i motivi che spinsero a ciò. Ne precisa le vicende

---

(1) C. CARUCCI, *L'autonomia amministrativa della città di Salerno nella seconda metà del sec. XVI*, in *Archivio storico per la provincia di Salerno*, III (1923), p. 128-139. Il C. ha preso visione di alcuni documenti dell'Archivo General de Simancas (indicato con la sigla A. S.) tratti dal fondo *Secretarias Provinciales*, che qui si integrano con altro documento del fondo *Visitas de Italia Napoles* dello stesso Archivio.

(2) Per il valore dello scudo e del ducato di Spagna fr. H. LONCHAY, *Recherches sur l'origine et la valeur des ducats et des écus espagnols*, in *Bulletin de l' Académie royale de Belgique, cl. de lettres* (1906), p. 560-61; per le monete napoletane v. L. DELL' ERBA, *La riforma monetaria angioina e il suo sviluppo storico nel reame di Napoli*, in *Arch. stor. prov. nap , N. S.* XVIII (1932) - XXI (1935).

(3) CARUCCI, *op. cit.*, p. 135-36

(4) CARUCCI, *op. cit.*, p. 134.

esterne un documento conservato a Simancas, pubblicato in appendice, di cui il Carucci non ebbe notizia.

La questione di Salerno viene così collegata agli avvenimenti europei, cui era intimamente connessa e la cessione della città al Grimaldi è, se non giustificata, certo spiegata sufficientemente.

Il Grimaldi, come membro della compagnia omonima, era creditore del sovrano di ben 800.000 scudi, per cui si era sostituito ad un altro banchiere, il Marino (1), ed aveva anticipato 750.000 scudi nelle fiere di Castiglia, che si tenevano in ottobre, e 50.000 anticipati in Napoli da Stefano Lomellino, per conto proprio dei Grimaldi e particolarmente di Paolo Grimaldi, " che era la persona del Prencipe „ (2). I rapporti di affari tra Nicola e Paolo Grimaldi risultano chiaramente dal documento in questione e da esso appare egualmente che la cessione di alcune città rappresentava soltanto la maniera di pagare parte dei debiti, che il *deficit* cronico, che travagliò le finanze spagnole nei secoli XVI e XVII, rendeva molto difficile (3).

In realtà il Grimaldi non faceva un buon affare. Il reddito dei beni feudali era minore dell' interesse che si percepiva dai prestiti o da quella specie di titoli di rendita che venivano detti *juros* (4). Mentre in questi ultimi casi il reddito oscillava da un minimo del 9 % ad un massimo che, con gli interessi composti, raggiungeva anche percentuali molto elevate, il reddito dei beni

---

(1) Sull'attività di Nicolò Grimaldi e Tommaso Marino, quali finanziatori di Carlo V, per le necessità del Milanese intorno al 1550 cfr. F. CHABOD, *Lo stato di Milano nell'impero di Carlo V*, Roma, 1934, p. 110-112. Nicolò Grimaldi, figlio del banchiere Agostino (R. CARANDE, *Carlo V y sus banqueros*, vol. II, *La hacienda de Castilla*, Madrid, 1949, p. 590), ebbe una funzione di notevole importanza, come finanziatore della politica imperiale (CARANDE, *op. cit.*, vol. II, p. 177-590). Egli ed il Marino figurano nell' « Elenco de los banqueros, españoles y extranjeros, suscriptores de las operaciones », imperiali, pubblicato da R. CARANDE, *El credito de Castilla en el precio de la politica imperial*, discorso letto alla R. Academia de la historia, Madrid, 1949, p. 63. Pubblica il testo di un'operazione mista di cambio ed anticipo di Nicolò Grimaldi a Filippo II per un milione d'oro, R. ROMANO, *Banchieri genovesi alla corte di Filippo II*, in *Rivista storica italiana*, LXI (1949), p. 245.

(2) A. S. *Visitas de Italia, Napoles*, leg. 11, *Scritture miscellanee sul regno di Napoli* (ms. della fine del sec. XVI), vol. II, f. 153 t.

(3) Per il deficit ai tempi di Carlo V, cfr. CARANDE, *op. cit.*, cap. III, p. 95-145.

(4) Per i *juros*, v. CARANDE, *op. cit.*, p. 90-93, 216-217.

feudali andava da un 4 ad un massimo del 10-11 °/₀. Secondo tale percentuale il governo, che in tale campo non era certo disinteressato e di miti pretese, calcolava i prezzi di vendita dei beni feudali ed il suo ben noto fiscalismo ci fa pensare che il prezzo pagato non fu certo inferiore al capitale di cui avrebbe dovuto costituire l'ammontare, corrispondente alla rendita ricavata dalla terra.

Nè i beni del Sanseverino erano più redditizi, perchè la relazione di quanto era stato venduto fino al 1553, ci da appunto indicazioni in questo senso (1).

CITTÀ	FUOCHI	PREZZO	REDDITO
Marsico	300	ducati 12.750	-----
Sala	331	" 12.750	duc. 400
Atena	211		
Riolo	—	" 9.000	4 2/3 °/₀
Laurino	641	" 11.300	duc. 230
Pisticci	720	" 22.000	4 1/2 °/₀
Agropoli	64	" 5.000	duc. 49
San Giorgio	150	" 10.000	4 1/2 °/₀

A tali redditi, che in genere superano di poco il 4 °/₀, fanno riscontro altri, di cui il documento mette in particolare rilievo il maggior valore. Si tratta di terreni pregevoli il cui ricavato potrebbe essere considerato il limite massimo del reddito agrario del tempo, mentre i precedenti rappresentano probabilmente terreni di valore medio. Le terre migliori, però, non erano state ancora vendute: " las susodichas tierras y aldehas vendidas son las de menor quantidad y de menor renta que no son las que quedan ".

Non è privo d'interesse comparare i primi dati con quelli concernenti le altre terre, giudicate migliori.

(1) V. documento n. 1 in appendice: A. S., *Estado*, leg. 1045, fascicolo 56; il Carucci che cita il documento (p. 130), ne pubblica il secondo paragrafo del foglio 4, relativo alla città di Salerno.

Terre non vendute

CITTÀ	FUOCHI	REDDITO
San Severino	2219	ducati 4.500
Eboli	662	" 4.200
Polla	405	" 900
Tursi	1340	" 1.700
Montalbano	507	" 1.800
Diano	1241	" 1.000
Castellabate	153	" 300
Lauria	546	" 800

Va precisato che solo per due delle terre si conosce il prezzo di valutazione e cioè per Castellabate, il cui valore era calcolato in 3.000 ducati e la difesa o riserva di Caramula, che manca nello specchio, perchè era disabitata e quindi non vi si calcolava alcun fuoco. Era sita nei pressi del comune di Tursi e rendeva da 3 a 400 ducati annui, ricavati da pascoli e derrate alimentari, il suo valore ammontava a 3.000 ducati.

Alla percentuale oscillante tra il 4 ed il 5 % fa qui riscontro un introito che andava dal 10 all' 11 % del capitale, come si può rilevare dai due esempi di Castellabate e della difesa di Caramula.

E' ancora importante stabilire che non vi era alcun nesso tra numero degli abitanti e reddito del feudo, per cui, con molta verosimiglianza, questo era rappresentato solo in piccola parte dalle tasse per i servizi giudiziari e dalle imposte dirette ed indirette, quando queste spettavano ai feudatari, ma era in prevalenza costituito da derrate agricole.

* * *

Ben più elevato era invece il reddito che davano i capitali forniti al sovrano, specie per le sue esigenze belliche, perchè, anche se apparentemente il tasso d' interesse era rispetto ai tempi moderato, vi erano sempre delle contropartite a favore dei mercanti.

Così nel 1561 Tommaso Marino (1) faceva per i bisogni dello stato di Milano un prestito di 500.000 scudi all'8 °/₀ e nel 1566 Niccolò Grimaldi, con cui il primo era socio, si sostituiva al Marino ed anticipava 600.000 scudi in tre rate trimestrali di scudi 200.000 ciascuna, all'11 °/₀. Oltre a quest'interesse i suoi agenti in Spagna ricevevano contemporaneamente ducati 500.000 di *juros* o titoli di rendita dello stato, a garanzia della restituzione delle somme sborsate, come afferma il documento. Nè bisogna dimenticare che ai *juros*, corrispondeva un interesse annuo che nella prima metà del secolo XVI oscillava tra il 3 ed il 7 °/₀ (2), mentre nel primo decennio del secolo XVII giungerà anche al 13 °/₀ (3). In questo caso, anche a voler calcolare la percentuale minima, il vero interesse verrebbe ad oscillare tra il 14 ed il 18 °/₀. A questi due, nel 1572 seguì un altro anticipo di 800.000 scudi al 13 ¹/₄ °/₀. Parte di tale somma servì al Grimaldi per saldare il debito che aveva con lo stato per l'acquisto dei beni del principe di Salerno.

L'investimento di parte dei loro capitali in beni feudali rappresentava per i mercanti-banchieri una necessità. La bancarotta di stato del 1557 aveva costituito un duro colpo per quanti avevano sostenuto la politica imperiale. La sospensione dei pagamenti ad essi dovuti per i loro crediti, si estese a tutti indistintamente, persino ai potentissimi Fugger (4), il cui fattore Cristoforo Reizer si vide respingere un mandato di ben 430.000 ducati, firmato dal re stesso (5). Questo atto danneggiò gravemente le grandi case bancarie (6) ed era legittimo che per tutelare i loro interessi i

---

(1) A. S., *Visitas de Italia, Napoles*, leg. 11, documento pubblicato in app.

(2) CARANDE, *op. cit.*, p. 90.

(3) A. S. *Estado*, leg. 1106, f. 132, da un rapporto del vicerè conte di Lemos da Napoli, il 28-3-1611.

(4) Sui Fugger oltre il ben noto R. EHRENBERG, *Das zeitalter der Fugger* Jena, 1896, cfr. E. HERING, *Los Fucar*, Messico, 1944, tradotto dalla prima edizione tedesca del 1939.

(5) CARANDE, *op. cit.*, p. 145.

(6) CHABOD, *op. cit.*, p. 111, nota 78: « La concentrazione del mercato finanziario nelle mani di poche grandi case - che poi attingevano dai capitalisti di minor levatura e in certi casi anche dal piccolo risparmio - era resa quanto mai necessaria proprio da questo fatto: che ad essere creditori di piccole partite verso lo stato si rischiava di non esser pagati o di dover attendere magari anche dei decenni; mentre nei riguardi di un Centurione, di un Grimaldi, di un Marino il governo era costretto a seguir altra via. Per il pic-

banchieri cercassero molto più di quanto avveniva in passato (1), la garanzia di " assegnazioni „ sicure o la cessione di entrate feudali. Entro questo quadro va posta anche la cessione di Salerno al Grimaldi, che cercava così di garantirsi la sicurezza del rapido rimborso di una parte, sia pur piccola, dei suoi crediti, mentre la rivoluzione dei prezzi che incalzava sempre più, svalutando il danaro (2), faceva sì che se non si fosse provveduto in qualche modo a realizzare il sollecito ricupero, l' operazione si sarebbe risolta in una notevole perdita.

In queste drammatiche circostanze, mentre i banchieri erano costretti, per ovvie ragioni, a prestare al sovrano i loro capitali, cercavano con quel senso di previdenza notato dal Braudel (3), non solo di assicurarsene il rimborso, ma di tramutarli in entrate feudali, che essendo in buona parte costituite da prestazioni in natura, soprattutto grano (4), avrebbero costituito un investimento sicuro.

Dietro l'episodio banale delle condizioni regolanti un prestito al sovrano e della vendita di una città già riscattata al demanio, si può agevolmente intravedere lo svolgersi del dramma che travagliò i capitalisti del tempo e contribuì non poco alla trasformazione strutturale che si verificò in questo periodo nella società italiana ed europea.

GIUSEPPE CONIGLIO

---

colo capitalista offriva quindi maggiori garanzie di solvibilitá il Marino che non l'imperatore: almeno fino a quando la bancarotta del 1557 non ebbe minato gravemente la solidità delle stesse grandi case bancarie ».

(1) Per il periodo di Carlo V cfr. CHABOD, *op. cit.*, p. 112.

(2) Per la rivoluzione dei prezzi in Italia v. A. FANFANI, *Indagini sulla « rivoluzione dei prezzi »*, Milano 1940; G. MIRA, *I prezzi dei cereali a Como dal 1512 al 1658*, in *Rivista internazionale di scienze sociali*, LI (1941); MIRA, *Contributo per una storia dei prezzi di alcune provincie delle Puglie*, in *Atti della IV e V riunione scientifica della Società Italiana di statistica*, Roma, 1942, pp. 153-173; concordano sostanzialmente con questi i risultati dello studio di A. PETINO, *Primi assaggi sulla « rivoluzione dei prezzi » in Sicilia: i prezzi del grano, dell'orzo, dell'olio, del vino, del cacio a Catania dal 1512 al 1630*, in *Studi in onore di Gino Luzzatto*, Milano, 1950, vol. II. pp. 198-226; per Milano cfr. anche A. DE MADDALENA, *Prezzi e aspetti di mercato in Milano durante il sec. XVII*, Milano, 1950.

(3) F. BRAUDEL, *La Mediterranée et le monde mediterranéen à l' époque de Philippe II*, Parigi, 1949, p. 403-04.

(4) G. CONIGLIO, *Il regno di Napoli al tempo di Carlo V. Amministrazione e vita economico-sociale*, Napoli, ESI, 1951, p. 162.

APPENDICE

I

ARCHIVIO GENERALE DI SIMANCAS, *Estado*, leg. 1045, f. 56: " *Relation de las tierras y casales del estado del olim Principe di Salerno, de las vendidas y las para vender, la qual se da por el lugarteniente de la Regia Camera de la Sumaria* ". (1)

Las vendidas:

La ciudad de Marsico que esta taxata en fuegos CCC ella mismo se rescatto para ser de la Corte y esta nel Regio Demanio y ha pagado en la Thesauraria general XIIDCCL ducados. – duc. XII. DCCL.

La tierra de la Sala taxata en fuegos CCCXXXI y la tierra de Athena taxata en fuegos CCXI son vendidas al Principe de Stigliano por ducados XIIDCCL; todas dos no tienen de entrada si no CCCC ducados: el dicho pretio es pagado en Thesauraria. – duc. XII.DCCL.

La tierra de Riolo se vendio a Marcello Pignon a razon de quattro y tres tertios (*sic*) por ciento, se huvo por la corte nueve mil ducados: por que desta tierra estavan agenados CCCLXX ducados de renta. – duc. IX^{a}.

La tierra de Laurino se vendio a Fabio Carrafa por onze mill y trecientos ducados. No tiene esta tierra si no dozientos y treynta ducados de renta: y el pretio fue pagado en Thesauraria. – duc. XI. CCC. – Esta taxata en fuegos DCXXXXI.

La tierra de Pestizo se vendio al conde de Seminara a razon de quattro y medio por ciento y mas dos mil y dozientos ducados subira el pretio hasta veyntedos mil ducados se han de pagar en Thesauraria. – duc. XXII^{a}. – Esta taxata en fuegos DCCXX.

La tierra de Agropoli se vendio a don Joan de Ayerbi por cinco mil ducados, no tiene de renta si no quarenta y nueve ducados, son pagados en Thesauraria. – duc. V^{a} – Esta taxata en fuegos LXIII.

Se vendieron cinco aldehas en el Cilento sin ninguna renta y todos no son sino CCLXXXI fuegos a diversas personas por siete

---

(1) Nella trascrizione di questo documento e del seguente sono stati conservati gli errori d' ortografia e le particolarità linguistiche che si trovano nell' originale.

mil ochocientos y treynta y un ducados que son pagados en Thesauraria. – duc. VIIDCCCXXXI.

La tierra de San Giorgio se vende agora y se ha acceptada la offerta de pagarla a razon de quattro y medio por ciento, ahun no es librada por que todas estas cosas se venden con pregon si algun quiere dar mas: subira el pretio desta tierra en diezmil ducados. – duc. x* – Esta taxata en fuegos CL.

Se han vendidos ciertos feudos dishabitados de poco valor en el Cilento y un casal de onze fuegos sin ninguna renta: en ochocientos ducados y son pagados en Thesauraria. – duc. DCCC.

Suman todas las dichas partidas en ducados noventa un mil quatrocientos treynta y un los quales son consumidos y embiados al exercito en servitio de V.ra M.t excepto los veynte y dos mil ducados de Pestizo, los diez mil de San Giorgio, los quales ahun no han entrado en Thesauraria y otros tres mil que quedan en Thesauraria. Que estas tres partidas montan treynta y cinco mill ducados.

Advertiendo V.ra M.t que las suso dichas tierras y aldehas vendidas son las de minor quantitad y de minor renta que no son las que quedan.

Las otras tierras que quedan en poder de la regia Corte que ahun no son vendidas ni se tiene alguna offerta para ellas, bien que se usa toda diligentia en buscar comprador son las seguientes:

La ciudad de Salerno con la Dohana que renta dos mil ducados al anno y no hay otra entrada baronal esta taxata en fuegos mil ochocientos veynte y quattro. Esta ciudad comple mucho al servitio de V.ra M.t conservarla en demanio por ser la principal de toda la provintia adonde residen el governador y el perceptor de dicha provintia y tener la dohana y ser a la marina y haver muy buena forteza.

La tierra de Sanseverino a cerca de Salerno y de Napoles esta taxata con sus casales en fuegos dos mil dozientos diez y nueve; tiene de renta hasta en quatromil y quinientos ducados al anno: bien que destos una gran parte es agenada.

La tierra de Eboli a cerca de Napoles cinquenta miglias esta taxata en cedulario por fuegos seicientos sexenta y dos: tiene de renta hastas en cadauno quatromil y dozientos ducados de los quales son agenados por el olim Principe a todas passadas con el Regio assenso mil setecientos y cinquenta ducados.

La tierra de la Polla, a tre jornadas de Napoles esta taxata en fuegos quatrocientos y cinco: tiene de renta hasta en novecientos ducados al anno.

La ciudad de Tursi a quattro jornadas y media de Napoles esta taxata en fuegos mil trezientos y quarenta: tiene de renta hasta mil y setecientos ducados al anno.

La tierra de Montalban de la misma distantia de Napoles esta taxata en fuegos quinientos y siete; tiene de renta hasta mil y ochocientos ducados al anno.

La tierra de Diano a tre jornadas poco mas de Napoles sta taxata en fuegos mil dozientos quarenta un; tiene de renta mil ducados al anno: es tierra de mucha importantia y tiene muy buena forteza, ahunque no este en la marina.

La tierra que se dize el castillo del abbate es pequeña, de fuegos cient cinquenta y tres y vale de renta trecientos ducados; es vendida por el olim P. con pacto de revendendo con assenso regio por quatromil ducados; se piensa que se vendera libera sin pacto por otros quatromil ducados.

La tierra de Lauria a quattro jornadas de Napoles esta taxada en fuegos quinientos quarenta y seys: con renta de ochocientos ducados al anno se pleteya y la pide el hijo de Carlo Mormil; no es ahun el pleyto determinado: se mirara muy bien a la justicia del regio fisco.

La dehesa de la Tresaya es un feudo inhabitato sin vaxallos acerca la ciudad de Turso y renta el anno da ochocientos ducados en herbage y victuallas.

La dehesa de Caramula es feudo inhabitado sin vassallos acerca de Turso y renta el anno da quatrocientos ducados; esta vendida con pacto de revendendo con trezientos ducados de renta por tresmil ducados y tambien consiste su entrada en herbages y victuallas.

En todo el dicho estado hay muchos feudos y territorios feudales agenados por el dicho olim P. sin regio assenso, que, se pueden reintegrar a la regia corte y por esta regia Camara se atiende con mucha diligentia a la reintegration dellos, de los quales se podria sacar buena somma de dineros.

Y se da notitia a V ra M t que con las galeras de Sicilia se han embiado ultimamente al exercito quarenta mil scudos en contados, ultra los veintecinquo *(sic)* mil que quedavan del partito hecho sobre la dohana de las pecoras que se embiaron estos dias passados con el cambio.

Y por todo este mes de martio se hauran en orden diezmil ducados del pretio de Pestizio, porque de los otros dozemill tiene dilation hasta el mes de mayo.

Y entraran por todo este mes de martio los diezmil de la venta de la tierra de Sangiorgio que con los tre mil que hay en Thesoreria son trezemil.

Y mas por el mes de Abril se hauran otros diez mil ducados de residuos del anno passado de la dohana de las pecoras.

Y en el mes de majo se hauran los dozemil ducados a complimento de la venta de la tierra de Pestizo.

En el tertio de Pasca proximo entraran en Thesoreria otros diez y seys mil ducados del augumento de los fuegos que son consignados a los hombre darmas que tambien estan en el exercito y se hauran en abril, mayo y parte en junio.

Hay tambien el ultimo tertio del donativo de los ochocientos mil ducados que sara a Pasca del anno 1554: el qual tertio deduzidas las consinationes hechas queda por cient y quinze mil ducados de moneda que hallandose a hazer partido se podrian haver almen da sessentamil scudos sobre dicho tertio.

Y si se hallasse a vender las susodichas tierras que quedan del stado del olim P. de Salerno se hauria muy buena summa de dineros pero hasta agora no compareçe ninguno a offreçer y en el reyno se muestra gran mancamento de dineros, de manera que se vee mucha difficultad en la dicha venta, mayormente que son tierras de gran entrada y el pretio a la razon que son vendidas las otras subiria mucho. Algunos mercaderes genoveses han pedido las listas de las rentas dellas y se les han dado para consultar con sus principales en Genova. No sabemos lo que queran hazer todavia se haze muy gran diligentia en hallar compradores y sea cierta V. M.t que se trabaja por todas las vias que se puede en hazer dineros para mantener el dicho exercito.

Si V.ra M.t fuesse servida de ampliar los offitios tanto los que tocan a provision de V.ra M.t como los que son de provision del virey del Reyno, pensamos que se sacaria competente summa de dineros por que muchos tomarian la ampliation, y lo mismo se haria en conceder las secundas causas a los barones que no las tienen.

II

A. S., *Visitas de Italia, Napoles*, leg. 11, scritture miscellanee concernenti il regno di Napoli, vol. II, ms. della fine del sec. XVI, " *Sobre el pleyto entre la ciudad de Salerno con el Principe* ".

(f 149) Mentre la città di Salerno intende essere ammessa al regio demanio contra il Prencipe di Salerno, il quale in caso che succumbesse ha dimandato le scritture presentate con le pretensioni hinc inde, il fisco li restituisca il prezzo con l'in-

teresse per fare conoscere l'ingiustizia che tiene detta città et la giustizia che tiene il Prencipe contra essa, et contra il fisco nell'uno et nell'altro giuditio se discorrendo sarà chiara la defensione del Prencipe.

In primis la città presenta una lettera di S. M.tà de 17 di gennaro 1580, nella quale si fa assertione che l'Arcivescovo di Salerno l'ha supplicato fusse servita rescindere la vendita fatta gli anni passati al Prencipe di Salerno di detta città et delle terre del Levano et Montecorbino atteso che per molte cause che gli ha presentato non deve passare inanzi, nè meno si deve restituire cosa alcuna al Prencipe per virtù della revocatione seu suspensione generale et non ostante ciò per maggiore facilità di riceversi detta città e terre in demanio, devendosi fare alcuna paga al Prencipe offere docati 60.000 sotto la quale assertione Sua M.tà dice che non fu mai sua intentione fare pregiuditio a detta città e terre, in quanto al petitorio, perciò ordina che se li amministri complimento di giustitia, non ostante qualsivoglia privilegî o clausole di essi che di ragione non devono obstare, dando ordine che in caso si determini per giustitia haver da restare in demanio che si accetti la offerta di duc. 60.000.

Item presenta due procure di Sua M.tà al duca d'Alcalà, l'una dell' anno 1559 et l'altra *(f. 149 t.)* del 1560 nelle quali se li dà potestà di posser vendere et alienare et insolutum dare et pro praedictis omnibus et singulis qualsivoglia privilegî, carte, capitoli, conventioni et provisioni con clausole necessarie et opportune spedite, et sebene nella procura del 1559 vi era clausola che fra sei mesi dal dì de la speditione di essi, dovessero seguire le confirmationi di Sua M.stà, tuttavia nella procura del 1560 questa clausola fu levata et nell'una et nell'altra per osservanza delle cose che trattava il duca d'Alcalà suo procuratore etiam per interesse di quelli che contrattaranno, promette Sua M.tà sotto fede et parola reale haverlo sempre grato, rato, fermo nè mai in nessun tempo haverlo da revocare sotto obligatione di tutti suoi beni. Hor precedendo queste procure a 7 di aprile 1565, il duca d' Alcalà asserendo che la regia corte havea venduto al marchese di Pescara, con patto di retrovendita la detta città per ducati 130.000 con certe intrate a 9 per cento, la città di Salerno desiderando il regio demanio, haverli supplicato che ricomprasse la detta città dal detto marchese et l'ammettesse al regio demanio, per lo quale li offereva ducati 25.000, cioè ducati 20.000 in beneficio de la regia corte et ducati 5.000 da convertirsi in fortificazione di essa città et volendo detto duca per servicio di Sua M.tà compiacere a tal domanda restò contento di recomperarla dal detto marchese et ammetterla al demanio per il sodetto prezzo, del quale all'hora ne furono pagati ducati 22.000 et il restante promette la città fra un anno, havuto prima da Sua M.tà la ratificatione, del quale re-

stante, ducati 5.000 si spesero nella fortificatione della città come era convenuto et la ratificatione fu da detto duca promessa fra otto mesi di detta Maiestà.

(f. 150) Si portano molte lettere del duca a Sua Maestà e di Sua Maestà responsive al duca sopra tal negotio del demanio di Salerno et disempio *(sic)* dal marchese del Vasto dell' anno 1559 insino al mese di marzo et otto di aprile 1565, nelle quali appare che l'erettione del demanio che fece detto duca fu consaputa di Sua M.tà. Et per fundare la vendita che fece Sua M.tà. di Salerno, Montecorbino et Levano a 20 di luglio '72 in summa di scudi 128.000, che di moneta di questo regno sono ducati 153.600, sia stata vendita non vera, ma simulata et imaginaria, perchè il prezzo non sia effettivamente converso in beneficio di Sua M.tà, ma dell'istesso Prencipe, lo va argumentando dalle seguenti scritture et questo anco si fa, per farsi vera l'assertione che si fa nelle sodette lettere di Sua M.tà spedite a 17 di febraro 1580.

A 20 di luglio 15... (1) Sua M.tà vende al detto Prencipe la detta città et terre con la casa di Napoli per scudi 128 mila con clausole pre... (1), dicendosi che tal vendita la faceva pro bono pacis et manutentione regnorum con clausole derogatorie a tutti privilegî che quomodocumque si trovassero, li quali scudi 128.000 il Prencipe prometteva pagarli per tutto aprile 1578 ogni anno scudi 24.000 dal 1 di gennaro 1573 inanti et a tal fine furono fatte da Sua Maestà lettere al thesoriero di Napoli che lo prezzo predetto ricevesse dal Prencipe di Salerno in quelli tempi che haveva concertati con esso compratore dal primo di gennaro 1573 per tutto aprile 1578 o avanti se l' havesse voluto pagare, et di più li ordinò che quella istessa summa di scudi 128.000 che scaderebbe, la dovesse pagare nell'istesso tempo et quando fussero a lui pagati in una o più partite a Paulo Grimaldo, a' quali si era data questa assignatione conforme ad uno assento fatto da Stefano Lomellino in suo nome di scudi 800.000 *(f. 150 t.)* secondo si presentano sino a tre assenti fatti da Sua M.tà.

1° assento - Alli 23 di Aprile 1561. Considerando Sua M.tà quanto li convenga tener pronto nelli suoi regni denari con li quali in ogni impeto de nimici impensato possa prevalersi per quello tocca al Stato di Milano concertò con Thomaso di Marino un deposito di scudi 500.000 de quali fra due anni Sua Maiestà gli ne paga scudi 300.000 et esso con gli altri scudi 200.000 di suoi proprii denari deve stare pronto a pagarli con ordine espresso di Sua M.tà per soccorrere alle necessitá urgentissime di detto Stato di Milano et per li scudi 200.000 che esso Marino del suo haverà da tenere in deposito, Sua M.tà li promette le mi-

(1) Lacuna nel testo.

gliori consignationi del Stato di Milano et se non vi fussero, o in tutto, o in parte le sia lecito pigliarli a cambio con quello interesse che corre fra mercanti acreditati.

2° assento - All'ultimo di decembre 1566 Pirro Boqui in nome di Thomaso Marino ottenne da Sua M tà che si annulli il predetto deposito di scudi 500.000 et che il Marino possa pagare a Sua M.tà li scudi 300.000 che a conto di esso deposito haveva havuto in contanti di tanta vendita ad otto per cento con fare buono a Sua M.tà l'interesse di essi dalli 20 di giugno 1562 innanzi et per il servitio, et comodo che riceve il detto di Marino, s'obliga il Prencipe di Salerno di tenere in via di deposito scudi 600.000 et servirne S. M.tà per anni 6 a pagare in Genova, o a Milano come li sarà comandato in questo modo.

Che sempre che li saranno domandati sia obligato esso Nicolò Grimaldo, Prencipe di Salerno pagarli fra tre mesi, cioè scudi 200.000 il mese, delli quali S. M.tà possa servirsi rispettive uno anno di ogni paga et poi si obliga ritornarli ne la medesima moneta che l'habbia ricevuti con l'interesse di più a 11 per cento, et quando Sua M.tà infine degli anni *(f. 151)* non fusse servita pagare il capitale, et volesse tenerlo sei anni, che lo possa fare con pagare l'interessi di ogni anno a 11 per cento anno per anno et non pagandoli li possa il detto Prencipe pigliare a cambio, et mandarli a pagare nelle fiere di Spagna, dove se pure ancora S. M.tà volesse dilatare il pagamento per due altre fere, che lo possa fare con pagarli 11 per cento anno per anno d'interesse.

Et per cautela di esso Nicolò Sua M.tà promette che possa ritenere in lui la summa di ducati 500.000 de Juros che tenga esso, o la raggione sua di Spagna, ancor che scadendo li loro crediti siano obligati andarli restituendo alla Corte.

3° assento - A 20 di luglio 1572 Sua M.tà concerta con Stefano Lomellino in nome di Paulo Grimaldi che lo proveda di scudi 800.000 nelle fiere di ottobre 1572 assegnandoli il pagamento, cioè di scudi 750.000 in Castiglia nello servitio straordinario delli anni '77 e '78 et scudi 50.000 in questo regno, et degli altri Sua M.tà ordena se le ne vendino ducati 6.000 di vendita di questa manera, cioè ducati 2.000 sopra gli adohi di esso Prencipe, duc. 900 sopra pagamenti fiscali che si devono d' impignare *(sic)* da Giulio Caracciolo sopra lo Levano, et gli altri ducati 3100 in pagamento fiscale, o altro rendito a suo contento con conditione che non pagandosi li duc. 3100 per la corte resti in facoltà di essa dilatare lo pagamento et satisfatione per tutto l'anno 1578 con che se a quello tempo non li sarà data entrata a suo gusto et pagatoli l' interesse, si habbia da fare il conto di quello che si doverà havere per essi ducati 31.000 di capitale et terze, et se li pagano nel prezzo delle terre di Capaccio, Altavilla

et Padula, che al detto Prencipe restaranno vendute per ducati 135.000 con gli altri 75.000 che tiene sopra esse terre che se li sconteranno in esso prezzo... (1) et per l'interesse delli scudi 800.000 si deveranno recuperare per Paolo in detto tempo permette Sua M.tà pagarli a ragione di 13¼ per cento che importano *(f. 151 t.)* scudi 106.000 l'anno per tutto aprile 1578 in questo modo vid. scudi 24.000 che si hanno da esigere in Napoli dal Prencipe di Salerno per le compra di Salerno, Montecorbino, et lo Levano, et casa di Napoli, scudi 5.000 come di sopra nelle assignationi delli scudi 6.000 di questa manera di Napoli sopra li adohi et pagamenti fiscali et scudi 77.000 nelle fiere di Spagna quali sono il complimento di esso rendito delli scudi 106 mila per anno.

Il sodetto capitale di scudi 800.000 il detto Stefano Lomellino in nome di Paolo Grimaldo per ordine di Sua M.tà lo paga in fiera al Thesoriero generale et ne appare recevuta di 7 di agosto 1573 della qual summa per il Thesoriero se ne fa l'infrascritto esito di paga al Prencipe di Salerno, per scudi 300.000 che pagò in fiera di maggio '66 a Melchior de Henera Thesoriero di Sua M.tà in virtù dell' assento, o sia del partito con Pirro Boqui con l'interessi a 11 per cento per tutto decembre 1572 scudi 360.536 3|4 et per scudi 300.000 d'oro in oro che il detto Stefano gli diede lettere per Genova e Milano, cioè per Genova di scudi 200.000 et per Milano de 100.000 a Stefano Lomellino a nome di detto Paulo Grimaldo scudi 387.206¹/₄ incirca et per scudi 24.000 che detto Stefano gli diede lettere per Napoli di ms. Gioseppe de Franchi al detto Stefano in nome di esso Paulo Grimaldo scudi 25.259 li quali hanno servito per desimpegnare lo Levano et satisfare alla città di Salerno quello che già avevano pagato per il Demanio, e tutto conforme all'ordine di Sua M.tà.

Al prencipe di Salerno in virtù delli privilegî spediti da Sua M.tà fu dato la possessione della città di Salerno, Montecorbino, lo Levano, et casa di Napoli però con clausola che non si facesse pregiuditio al demanio che pretendeno queste terre.

Poi a 13 di giugno 1573 per lettera del Cardinal Granvela Vicerè in questo regno appare che Sua M.tà ordinò che havendosi dato la possessione di queste terre al Prencipe che si habbia da fare *(f. 152)* giustitia alle parti che la pretendono per un capitolo in lettera di negotî al detto Cardinale de 12 di maggio 1573.

Et quelli di Montecorbino in virtù del privilegio del Re don Hernando pretesero che non si dovesse dare la possessione delli proventi al Prencipe, et che non si comprendino alla vendita, et furono manotenuti nella loro possessione et fu detto al Prencipe che se incaminasse per via ordinaria di giustizia. Hebbe recorso da Sua

(1) Lacuna nel testo.

M.tà et ottenne che si osservassero li privilegî al Prencipe et che se la terra di Montecorbino pretendeva cosa alcuna se ne incaminasse contra il fisco come appare per lettera de 4 di febraro 1574.

Et ne essendo esseguito quanto Sua Maestà comandava nella predetta lettera ad istantia del Prencipe ordina di nuovo che lo eseguano, et non si camini per via di giuditio come parve che facessero havendo fatto solamente alla parte lo primo ordine et di più che non esseguendosi se li dia aviso della causa per poterlo provedere come si deve per lettere de 29 d'agosto '74. Poi pretese Montecorbino valersi della Prem. et detta terra per il privilegio che havessero havuto dal re predetto di demanio alla quale pretensione, et ad ogni altra che potessero havere, Sua M.tà derogò et comandò che in nessun tempo si dovesse dare disturbo, nè fastidio al Prencipe, come si vede per lettera de 3 di maggio 1575.

Et con tutto questo non effettuandosi di dare la possessione al Prencipe delli detti proventi, hebbe nuovo recorso a Sua M.tà, la quale inserendo l'ordine prima dato de 29 d'agosto dicendo essere tanto giusto et conforme a quello che se l'era promesso, ordina al marchese de Mondejar che si cumpla quello che aveva scritto al Cardinale ancor che non fussero le lettere dirette ad esso, et quando vi sia occasione, per la quale non si debbia fare che ne diano aviso, acciò si possa pigliarvi l'ordine che sia necessario, et la lettera fu de 10 d'agosto 1575.

(f. 152 t.) Al primo di settembre '75 Sua Maiestà suspende tutte le consignationi che per li assenti e cambî fatti nel regno di Spagna habbia dato così in quelli come fuora di essi, al detto giorno per un'altra cedula ancor ordina come si debba reformare, et far di nuovo conto di tutti li assenti, partiti, negotî fatti dalli 14 di novembre 1560 sino al detto giorno.

Alli 25 di luglio 1576 dechiarò poi Sua Maiestà, come voleva pagare li detti assenti et partiti. Di che se ne aggravano li negotianti, et Sua M.tà reformò quello che haveva fatto in li capituli che passò a 27 di marzo 1577, li quali capitoli furono poi dechiarati nel concerto del medio generale di 5 di decembre 1577 il quale poi è restato fermo et valido, et si essegue, et in esso è fatta mentione di tutto il fatto et partito dal primo giorno di settembre '75 per tutto detto giorno 5 di decembre.

*
* *

Hor dal discorso di queste scritture se ne inferiscono le pretensioni dell' una parte, et l'altra, et cominciando da quelle della città attrice, alle quali dandosi particolar risposta resteranno firme le ragioni del Prencipe contra essa et contra il fisco.

Primo: dice la città questo negotio essere quasi causa cognita conosciuto da Sua M.tà, poi che nelle sue lettere de 17 di febraro 1580 si dice che non fu mai sua intentione porre pregiuditio nel petitorio a detta città, ordinando se li faccia giustitia non ostante qualsivoglia privilegio, et clausole di essi che di ragione non deveno obstare, dalle quali parole vole inferire che Sua M.tà habbia tolto li privilegî et clausole di essi, fatte a beneficio del Prencipe in la vendita di detta città.

Secondo: dice la città giustamente che il demanio di essa fu fatto nell'anno 1565 dal duca d'Alcalà per contratto oneroso, et haverlo potuto fare detto Duca poichè teneva procure antecedenti a bastanza *(f. 153)* in le quali Sua M.tà si obligava haver rato quanto detto Duca contrattava sotto parola regale, et obligatione di suoi beni etiam a beneficio di quelli contrattavano con esso, et per tal causa non vi era necessaria ratificatione da Sua M tà nel sodetto demanio, come fatto da persona che teneva potestà, et tanto più perchè Sua M.tà ne hebbe notitia, et con suo ordine fu fatto come dalle lettere notate di sopra appare.

Et quando per il Prencipe si dice Sua M.tà non havere ratificato, nè voluto ratificare detto demanio, anzi espressamente derogatolo nella vendita ad esso fatta, la città replica che se Sua M.tà non ha voluto ratificarlo non era necessario per la ragion sodetta et se con le clausole della vendita al Prencipe Sua M.tà habbia derogato al demanio quelle per Sua M.tà sono state tolte et derogate per la sodetta lettera de 17 di febraro 1580.

Terzo: dice la città et fisco insieme respondendo alla vendita di detta città et terra fatta al Prencipe che quella non fu vera, ma imaginaria et simulata, perchè il prezzo di ducati 53.600 non fusse andato a beneficio del fisco, ma ritornato nell' istesso Prencipe, presupponendosi che la persona di Paolo di Grimaldo con quella del Prencipe sia medesima persona, et però apparendo che il Prencipe abbia fatto sborzare nella Thesoreria il detto prezzo, il quale per ordine di Sua M.tà sia pagato al detto Paulo, et conseguentemente all'istesso Prencipe in conto dell' assento de 20 di luglio 1572 delli ducati 800 000, chiaramente si vede il detto prezzo sborzato per il Prencipe essere ritornato in lui medesimo.

Et ancor che il Prencipe potesse dire esserli liberati per altra causa per conto di detto assento dicono la città et lo fisco almeno non esser vera l'assertione che si fa della vendita di detta città et terre quando si dice che pro bono pacis et manutentione di suoi regni tal vendita si sia fatta, poichè si vede il Prencipe esser creditore per conto del *(f. 153 t)* sodetto assento dell'anno 1566, et del terzo fatto a 20 di luglio 1572 et così il prezzo di detta città et terre pagato all' istesso Prencipe in conto di detti partiti non esser convertito in manutenzione de regni, et pro bono pacis come si asseriva.

Ultimo per far vera l'assertione in bona parte fe l'Arcivescovo di Salerno in nome di detta città in la sodetta lettera de 17 febraro 1580, in le quali diceva che in vigore della sospensione generale di primo di settembre 1575 il Prencipe non doveva conseguire quantità alcuna, o molto poca, dicono la città ed il fisco questo esser vero, poichè dalla detta sospittione *(sic)* et medio generale che seguì nell' anno 1577 già Sua M.tà ordinò che tutti li negotianti per quello che secondo la forma data nelli conti restavano creditori fussero satisfatti in quelli modi et forma che ordinava e tal satisfatione veneva ad essere il detto dì primo di settembre 1575, perchè il principe si era obligato il sodetto prezzo di scudi 128.000, che in moneta di regno sono li ducati 153.600, pagarli a Sua M.tà per tutto aprile 1578 ogni anno scudi 24.000 del primo di gennaro 1573 inanti et Sua M.tà il detto prezzo in le dette tande ordinò che dal Thesoriero si pagasse al sodetto Paolo che era la persona del Prencipe in conto dell'interesse delli ducati 800.000 che l'accomodò in 20 di luglio 1572 per che anco il Prencipe volse nell'anno '73 anticipare et sborzare tutto il prezzo in Thesoreria a Sua M.tà et così anco anticipatamente venuto ad imborzarselo in conto del partito.

Dice il fisco et la città almeno per la mittà del detto prezzo di scudi 128.000 che sono scudi 64.000 malamente il Prencipe haverselo rimborsato a causa che se il Prencipe a primo di settembre per il sodetto medio generale fu sodisfatto del sodetto assento de 2 di luglio 1572, ita che da detto dì primo di settembre 1575 in poi non li doveva più correre *(f. 154)* interesse, onde havendosi imborzato il Prencipe dal primo di settembre 1575 per tutto aprile 1578 che sono anni due, mesi otto, scudi 64.000 a conto per l'interesse di detto assento, malamente se l'ha essatto et doverli restituire una con l'interesse al fisco et in questo modo il Prencipe non restaria creditore del fisco quando la città di Salerno si facesse di demanio con Montecorbino et lo Levano se non di scudi 64.000 li quali anderiano compensati con li ducati 60.000 offerti per dette città et terre, et il fisco per lo soprapiù che sborzasse, oltre di haver le terre in demanio si pigliarebbe la casa et li sarebbe utile; queste sono in somma le ragioni della città et del fisco, alle quali brevemente et con ogni chiarezza responde il Prencipe talmente enervandoli che ogni persona può sicuramente giudicare la sua giustizia.

*
* *

Non obstante la prima ragione della città fundata nelle sodette lettere di Sua M.tà de 17 di febraio 1580, perchè quelle lettere subietticiamente furono espedite sotto assertione non vera, mentre si dice che la vendita di detta città et terre si debbia rescindere e il Prencipe in vigore della sospensione generale non rimane-

va a conseguire cosa alcuna o poca quantità; questo non è vero perchè il Prencipe come si dirà appresso, quando le dette terre si potessero fare di demanio, sarà creditore in grossa summa et da questa assertione non vera si presume Sua M.tà essere stata... (1) et quando nell'istesse lettere ordina che la città se li amministri giustizia in detto demanio nonostante li privilegi et clausole di essi che non deveno obstare, tali parole sono conditionatamente, se di ragione non deveno obstare, ma se di ragione osteranno, vole che obstino, poichè si vede che tali lettere sono lettere di giustitia, la quale non fa altro che quello la legge dispone.

Non obsta la seconda perchè ancorchè il demanio fusse eretto per il Duca d'Alcalà, nell'instrumento *(f. 154 t.)* di esso fu promessa la ratificatione di Sua M.tà, la quale è chiaro che non volse ratificarlo, nè si dica la ratificatione non essere necessaria per le procure sodette, per che dalla lettura di esse non si comprende tal potestà di poter fare simili demanî con si insolita capitolatione, per la quale causa Sua M.tà chiarisce in una lettera di... (1) non havere voluto ratificare esso contenuto.

Di più si vede che Sua M.tà, mentre vende detta città al Prencipe lo fa pro bono pacis derogando espressamente al demanio di detta città, con farli restituire il prezzo, dal che segue conclusione vera Sua M.tà haver potuto derogare il demanio etiam che fusse legitimamente fatto come non fu, tanto più perchè tal vendita fu pro bono pacis et manutentione di suoi regni, nelli quali casi la legge permette che il re possa levar la roba ad altri con pagarli il prezzo, le quali clausole così pregnanti di detta vendita non sono mai state tolte da Sua M.tà, anzi per le sue lettere espedite... (1) del '75 ordina che ad unguem se li debbiano osservare et in questo modo quando ultimamente Sua M.tà nelle sodette lettere de 17 di febraro '80 spedite dalla città, dice che se li faccia giustitia, nonostante li privilegi et clausole di essi che di ragione non deveno obstare, si ha da intendere di quelle che di ragione non obstano, acciò Sua M.tà non sia contraria a sè stessa, poichè se per lettere del '77 ordinò che detti privilegi et clausole di essi si osservassero per il Prencipe, si ha da presumere che in queste ultime lettere l'habbia voluto fare revocare, ma solamente che restino sotto la mera dispositione di ragione et essendo più che vero che il re ha potuto togliere il demanio, et che le clausole di esso obstino, non ha dubbio la vendita fatta al Prencipe dovere restare firma.

(f. 155) Non obsta la terza vana pretensione che il prezzo non sia stato converso in beneficio di Sua M.tà, ma di esso Prencipe,

---

(1) Lacuna nel testo.

perchè dalla lettura delle sodette apertamente si vede essere converso in beneficio di Sua M.tà, la quale con il Prencipe a 20 di Luglio 1572 fe due contrattationi l'una di detta città et terra et l'altra del partito di 800.000 scudi sotto nome di Paolo di Grimaldo che era persona del Prencipe.

Sua Maiestà per conto de la vendita restava creditore del Prencipe et per conto del partito restava debitore, talchè il Prencipe che per conto della compra era debitore a Sua Maestà, già li pagò effettivamente il prezzo in Thesoreria et perchè era... (1) per il sodetto partito potè Sua M.tà liberandosi del debito suo pagarlo al Prencipe seguendone l' effetto che la legge porta il Prencipe aver pagato il prezzo della compra a Sua M.tà e liberato se stesso et così la vendita restarà per fatta, et Sua M.tà mentre l'istesso danaro ha pagato al Prencipe, per un'altra causa in conto del partito haver liberato se stesso et conseguentemente gli atti esser veri et non simulati, et il prezzo esser veramente sborzato et converso in beneficio di Sua M.tà... (1) Et quando si dice l'assertione in la vendita fatta al Prencipe non sia vera come fatta pro bono pacis et manutentione regnorum perchè il prezzo sia pagato al Prencipe in conto di partiti è vanità, perchè il credito del Re dipendeva dal partito fatto del '72 et del... (1), l' uno et l'altro caminava per manotenente delli regni di Sua M.tà tanto di Fiandra et Spagna, come d'Italia, come da essi si legge.

Non obsta l'ultima ragione che havendosi a restituire al Prencipe per il fisco il prezzo, non sara di tutta la quantità, ma la seconda per la suspensione et medio generale sodetto, perchè quando a 20 di luglio '72 si fe tal vendita *(f. 155 t.)* et partito, il Prencipe promese pagare il prezzo sodetto dal primo di gennaro '73 per tutto aprile '78 a ragione di scudi 29.000 l' anno con facoltà però di poterlo anticipare, come l'anticipò per tutto decembre '73 et l'istesso prezzo nel modo anticipato Sua M.tà lo pagò all'istesso Prencipe. Se dunque tal pagamento fu finito nell' anno '73, quando poi soggionge la sospensione generale al primo di settembre 1575 non comprenderà li pagamenti già fatti, ma quelli che s'havessero a fare dal detto dì primo di settembre '75 inanzi, poi che Sua M.tà in quel giorno salda et finisce tutti li conti nell'... (1) che a quel tempo si trovano.

Di più si dice di questa pretensione qua non se ne può trattare in corte di Sua M.tà e il fisco l'ha dedutta contra il Prencipe, pretendendo lo pagamento delli scudi 64.000 et non la ricercò nè dal contratto, l'esito della quale lite si vedrá a suo tempo, ma in questo Tribunale non si può negare che il fisco in ogni

---

(1) Lacuna nel testo.

caso di evittione non li sia obbligato a restituire il prezzo effettualmente sborzato come di sopra, una con tutti danni ed interessi, et se pur fusse vera la pretendenza del fisco com'è vanità, non devria restituire secondo lui accetta li scudi 64.000 una con tutti l'interessi, li quali per non esservi deduttione di frutti o pochissima in questi anni che sono, così importariano poco meno che alcuna sola *(sic)* et saria fuora di quella speranza di recuperare dal Prencipe gli altri scudi 64.000 che in corte ha dimandato che in tutto etiam secondo la lettura et del fisco veneria ad essere un danno poco meno di ducati 250.000 et in questo modo si vede chiaramente Sua M.tà essere in grandissimo danno, et l'assertione fatta per Sua M.tà nelle lettere di 2 di febbraio 1580 essere *(f. 156)* stata tutta subiettitia come non vera et per ciò il fisco doversi contrahere da tale pretensione et avvertire che poi Sua M.tà ha derogato al demanio di Salerno con la vendita fatta al Prencipe debbia in ogni tempo mantenerla non havendo ragione nulla ditta città da se stessa a poterselo pretendere et tanto meno con aumento del fisco, il quale saria obbligato a tanto interesse.

LE VICENDE DEL VESCOVATO DI GIFFONI
NEL SECOLO XVI

In una " Informatio „ compilata verso il 1540 in difesa dei diritti delle Chiese di Salerno e di Acerno (1), è asserito che Clemente VII, più per odio verso l'arcivescovo Federico Fregoso che per accrescere il culto divino, aveva eretto nel 1531 il vescovato di Giffoni nel Regno di Napoli. E Ferdinando Ughelli, alla cui indagine sfuggì forse il documento salernitano, assicura che quel pontefice aveva voluto, con tale erezione, dare un tangibile segno della stima che aveva per il matematico giffonese Luca Gaurico (2).

Dalle risultanze degli elementi storici ambedue le tesi risultano errate. Non l'odio del pontefice verso il Fregoso, che aveva parteggiato per i francesi, nè le sollecitazioni del Gaurico avevano procurata la dignità vescovile allo " stato di Giffoni „, bensì il desiderio del marchese del Vasto e della principessa di Francavilla, i quali intendevano dare, in tal modo, maggior lustro al loro feudo.

Sorto così per interesse privato e non per giustificata esigenza del culto, il vescovato di Giffoni fu per oltre un ventennio motivo di dissidio giurisdizionale, al quale pose termine l' opera energica di restaurazione dell'arcivescovo Seripando.

* * *

Nel concistoro segreto del 2 settembre 1530 (3), su proposta di Lorenzo Pucci, cardinale dal titolo dei Santi Quattro Coronati e " ad instantiam Ill.mi Marchionis Vasti „, venne per la prima volta discussa l' erezione del vescovato di Giffoni, al quale la principessa di Francavilla assegnava 300 ducati annui di ren-

---

(1) Vedi *Appendice.*

(2) *Italia Sacra*, tomo X, 110 (ediz. Coleti, Venezia, 1721).

(3) ARCHIVIO VATICANO, *Atti Concistoriali*, vol. III, cc. 40-41.

dita e proponeva il congiunto Innico d'Avalos, monaco olivetano e vescovo di Aquino. Fu deciso pertanto " scribere super hoc prius Cesaree Maiestati et expectare consensus eius „, dovendosi privare di Giffoni la sede arcivescovile di Salerno, che la recente pace di Barcellona aveva riserbata a nomina regia (1).

Evidentemente la risposta di Carlo V dovette essere favorevole, per cui non molti mesi dopo lo stesso cardinale promotore poteva ottenerne l'erezione. L'atto di nascita del nuovo vescovato è contenuto nel seguente documento:

" Rome die VI Martij 1531 fuit consistorium in quo referente R.mo D.no Sanctorum Quatuor S. D. N. ad supplicationem Principisse de Franchavilla et Alphonsi Davalos Marchionis Vasti erexit in civitatem oppidum Jovisfani et separavit illum a diocesi Salernitana et item oppidum Gauli *(sic)* a diocesi Acernensi et erexit ecclesiam ipsius Jovisfani in cathedralem assignando ei comitatum tam Jovisfani quam Gauli pro diocesi et pro dote ipsius ecclesie erecte ducatos CCC super vectigalibus ipsius Jovisfani de consensu dicte Principisse et Marchionis dominorum temporalium ipsius loci et hoc sine preiudicio ecclesiarum Salernitane et Acernensis et quod Episcopus Jovisfani remaneat suffraganeus Archiepiscopi Salernitani, et predicte ecclesie Jovisfani sic erecte provisum fuit de persona D. Innici Episcopi Aquinatensis cum retentione alterius illarum videlicet: Aquinatensis aut Jovisfani ad sex menses tamen quibus elapsis et non dimissa Aquinatensi censeatur vacare et omnium aliorum obtentorum pro proviso „ (2).

Secondo uno storico locale, il titolo di cattedrale toccò alla antica chiesa della SS. Annunziata in Vallepiana, mentre veniva elevata a collegiata quella del casale di Gauro (3).

Innico d'Avalos non prese mai possesso della nuova sede,

---

(1) G. PAESANO, *Memorie per servire alla storia della Chiesa Salernitana.* Parte quarta. Salerno, Migliaccio, 1857, p. 181.

(2) *Atti Concistoriali*, III, c. 50.

(3) V. DE CARO, *Commentari sopra l'antico e moderno stato di Giffoni* (1787). Ms. in BIBLIOTECA NAZIONALE NAPOLI, *Cod. XIV. H. 47*, pp. 74-75. La residenza vescovile, secondo l' « Informatio », si sarebbe dovuta costruire nella località denominata Terravecchia, la quale « era l'asilo, il centro della padria, la residenza del signore dello Stato, e che gli altri casali dovevano riguardarsi come suburbicari » (DE CARO, op. cit., p. 77).

che al termine dei prescritti sei mesi venne concessa in amministrazione al cardinale Pompeo Colonna (1).

La mutilazione della diocesi di Salerno e di Acerno, private l'una di Giffoni e l'altra del casale di Gauro, non lasciò indifferenti i rispettivi amministratori. Lorenzo Gattinara per Salerno e Geronimo Olivieri per Acerno iniziarono la lunga vertenza giurisdizionale che, continuata poi dai loro successori, è sufficientemente illustrata dalla citata " Informatio ".

Non risulta per quanto tempo il cardinal Colonna conservò quell'incarico, nè quando avvenne una prima e sconosciuta soppressione del vescovato, quale si rileva dal tenore della lettera che il marchese del Vasto, nel proporre il Gaurico, scriveva il 3 giugno 1539 a Paolo III da Milano:

" Santissimo et Beatissimo Padre. Essendo per gratia di V. Santità concessa la dignità del Vescovato alla città di Gefoni... mi occorre... supplicarla, quanto più posso humilmente, resti servita far conferire il dicto Vescovato in persona del reverendo Luca Gaurico di Gefoni, persona litterata et di bone qualità, comandando che se ne li espediscano le bulle et provisioni necessarie... " (2).

Che il Gaurico poi ricevesse il proposto conferimento è comprovato dalla citazione che ne fa la ripetuta " Informatio ". Comunque più tardi, nel 1545, anche il principe di Salerno non mancava di proporre soggetti per quella sede (3), la quale, se in realtà non esisteva, anche giuridicamente era trascurata. Infatti la rendita dei 300 ducati annui, offerti dai feudatari all'atto dell'erezione, non trova conferma nelle spese del marchese del Vasto (4). La stessa curia romana, nei suoi atti ufficiali non la nomina. Cle-

---

(1) G. VAN GULIK - C. EUBEL, *Hierarchia Catholica*. Vol. III. Monasterii, ex typis Librariae Regensbergianae, 1910, p. 233.

(2) A. RONCHINI, *Luca Gaurico*. In *Atti e memorie delle Deputazioni di Storia Patria per le provincie Modenese e Parmense*, vol. VII, fasc. I (1873), p. 77; riprodotta in E. PERCOPO, *L'umanista Pomponio Gaurico e Luca Gaurico ultimo degli astrologi*, Napoli, Pierro, 1895, pp. 150-51.

(3) Lettera di Ferrante Sanseverino ad Alessandro Farnese, Salerno, 5-4 1545, cit. in H. JEDIN, *Girolamo Seripando*, Rita Verlag u. - Druckerei, Würzburg, 1937, vol. II, p. 30. n. 1.

(4) ARCHIVIO DI STATO NAPOLI, *Relevi originali della R. Camera della Sommaria*. Vol. 99, cc. 6-12; 100, cc. 16-19: rendite e pesi dei feudi del marchese del Vasto (1546).

mente VII già nel 1531, alcuni mesi dopo la concistoriale risoluzione, mostra di ignorarla perchè in una sua bolla, con la quale conferiva all'abate benedettino Alfonso de Lierta il beneficio rurale di S. Maria de Tavernola, in territorio di Giffoni, lo designa come dipendente dalla diocesi di Salerno (1). E Paolo III infine, assegnando al Gaurico un beneficio ecclesiastico nel 1535, lo chiama " clerico Salernitane diocesis „ (2), così come nel 1545, nel nominarlo vescovo di Civitate in Capitanata, lo indicherà più rettamente " clericus Acernensis „ (3).

* * *

Era in tal modo caotica la situazione del vescovato di Giffoni, tra proposte, nomine e vertenza in corso, quando nel 1554 veniva eletto alla cattedra di Salerno l'agostiniano Geronimo Seripando.

La figura energica e moderatrice di questo prelato, che alla lotta per la Controriforma diede il massimo impulso, appare in tutta la sua grandezza nella definizione della questione per il vescovato di Giffoni.

Non aveva ancora raggiunta la sua sede, quando nel luglio di quello stesso anno gli perveniva la seguente lettera del cardinal de Medici:

" Molto Reveren. Mons.re come fratello

Io Credo che V. S. Rever. sappia la separatione che fu fatta da Papa Clemente di santa memoria de la terra di Giffone da la Chiesa di Salerno, et come creò un Vescovo a la detta terra, il quale in termine di pochi mesi si morì. Onde perchè ne la detta separatione vi era una clausola che diceva sine tamen preiudicio diocesis salernitanae, Mons.r R.mo Ridolfo di bona memoria alhora Arcivescovo, si oppose a la creatione del nuovo Vescovo, et con l'auttorità sua tanto operò, che la cosa si è sopraseduta di molti anni, et fin' a tanto ch'io disposi poi Mons.r de Torres predecessore di V. S. a consentire che fusse creato un nuovo

---

(1) ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Processi della Curia del Cappellano Maggiore*, fascio 20, proc. 426 (ora distrutto). La bolla era in data 30-10-1531.

(2) A. SILVESTRI, *Una bolla inedita di Paolo III per Luca Gaurico*. In *Archivio Storico per la Provincia di Salerno*, a. III. N. S., fasc. II (1935), p. 104.

(3) VAN GULIK-EUBEL, op. cit., p. 183.

Vescovo, et ciò in favore et beneficio del R.do S.or Prevosto de Ferrari Cremonese, il quale era desiderato et chiamato dagli huomini della detta terra. Ma perchè la morte del detto Mons.or de Torres prevenne l'effetto di questo negocio, confidandomi io hora di trovar in V. S. Rever. la medema cortesia, ho voluto pregarla come fo strettamente, che faccia a me questo piacere di contentarsi de la detta nuova elettione, sì perché da li homini de la Terra è desiderata più che mai in persona del detto Prevosto, il quale è huomo di tante buone qualità, et senza alcuna exceptione, quanto si possa desiderare in ogni buon Prelato, et sì ancora perché son certificato che di ciò non può nascer preiudicio alcuno a la sua diocese di Salerno, volendo li huomini di Giffone provedere al Vescovo di 300 ducati d' entrata del lor proprio, et lasciare che li funerali, li censi, le decime, et l' altre cose simili, siano interamente riservate a la Chiesa di Salerno. Questo Prevosto oltre che è, come ho detto, persona tanto meritevole, è anche de' maggiori et più cari amici ch'io habbia in questo mondo, onde V. S. può esser certa che tutto quel che ella farà per lui io lo riputerò fatto per me proprio, et ne le resterò con eterna obligatione. Così facendo fine, a quella mi offero sempre et reccomando con tutto il core. Di Roma il XXI di luglio MDLIIII.

Di V. S. Molto Reveren.
El Car.le de Medici

(poscritto) Se questa separatione non fusse già statto fatta, io non gli ne parlaria, ma poiché è fatta e il promovendo è persona sì qualificata, et con lei pocho, o nessuno preiudicio, la pregarò ad contentarsi di quello che l'Arcivesco suo precessore per mezzo mio si contentò, et gli ne restarò obligatissimo per compensarla di maggior cosa „ (1).

La risposta del Seripando non si fece attendere a lungo. La sola esposizione dei fatti, narrati nella lettera del cardinale, era stata sufficiente a determinare nel suo animo un'avversione a tale richiesta. Il documento, per le sue convincenti argomentazioni e e per la franchezza con la quale il prelato mostra " gran repugnantia „ nell'asservire gli interessi della Chiesa alla predilezione

(1) BIBLIOTECA NAZIONALE NAPOLI, *Cod. XIII, AA-56*, cc. 50-51.

di un cardinale, è di estrema importanza e denota il carattere inflessibile del futuro legato del concilio tridentino :

" Di che V. S. R.ma me scrive per la soa de' XXI di questo – rispondeva al de Medici –, io non havevo informatione alcuna, et con mio massimo dispiacere le rispondo, che si come io sento in ogni parte dell'animo mio somma inclinatione et obligatione di servirla, come signor mio et singular benefattore in tutte le cose, che sono in libera potestà mia, così come in questa, che non tocca a me, ma risguarda alla fedeltà della admistratione di questa chiesa, la qual senza alcun mio merito tengo in governo et tutela, truovo gran repugnantia a fare ciò che V. S. R.ma tanto ardentemente me ricerca. La cagione non è posta in quel che comunemente da molti se considera, cioè nel timore del interesse et del pregiuditio proprio, perchè quanto tocca a me ogni interesse et ogni pregiuditio, quando pure ve ne fosse molto, per servir un tal signore ho a stimarlo poco o niente, tanto più che lei mi scrive, che questo non vi concorre. Ma quel che me muove, et impedisce prima, è che a queste separationi, le quali per honeste che siano, lasciano quella chiesa, dalla qual se fanno, minore et di manco giurisdittione et riputatione, sempre sono state impugnate da quei prelati, che sono stati reputati buoni, et utili alla lor chiesa, et ancor meglio informati di quel che conviene a un buon prelato, di me che a questo ministerio mi truovo nuovo et inexperto. Et lasciando stare gl'altri exempij, che V. S. R.ma può saperli molto meglio di me: io et a Roma li anni passati, et pochi giorni sono qui a Napoli, da salernitani però, ho sentito con biasmo nominare quel prelato, a tempo del quale se fe' la separatione di Campagna da Salerno, ancorché altri scusandoli dicano, che quando fu fatta era la chiesa di Salerno come vacante, et ho sentito con molta laude nominare il R.mo Ridolfi di bona memoria che havesse impedita questa de Gifoni, non ostante ch' ella fosse tentata con grandi favori,... lusinghe de chi ambiva esser vescovo de Gifoni. Come posso dunque io, Mons.or mio R.mo, non imitar coloro, che sento lodare et benedire come fedeli administratori della chiesa di Salerno, et seguir i fatti de coloro, (che per) qualche rispetto humano sono condescesi a sminuire li termini che li sono stati dati in governo et protettione? La priego per amor di Dio benedetto, et per l' amor che ogni buon padrone deve portare alla fama et alla riputatione de' suoi servi, che non

voglia astrengerme a questo. Appresso essendo la chiesa di Salerno di tanta riputatione quanta è ove è un capitolo de' canonici nobili, et sufficienti, et assai meglio instrutti di me di ciò che conviene alla riputatione di quella chiesa, non potrei io consentir a una simil cosa, senza haverne il parere et conseglio loro, et non vorrei al primo ingresso proporli una tal cosa, donde forsi in luogo di edificarli, come so debitore, li darei un grave scandolo. Oltre questo, ben so io come sta Gifoni et come sta tutto questo regno, et so certo che non solo non hanno da poter dare 300 ducati l'anno per farse il vescovo, ma a fatiga vivono, et possono rispondere a gl'antichi loro debiti. Onde temo che tra pochi mesi o anni nascerebbe lite tra 'l vescovo e 'l popolo, et forsi al vescovo toccarebbe haver il torto et restar mendico, come altre volte è accascato.

Non lascerò toccar un'altra corda, la qual non tocca a me sonarla, ma alli pari di V. S. R.ma, et però come humil suo servo humilmente glie la recordo, che la bassezza et poca stima nella qual hogidì se truova l'ordine nostro episcopale in gran parte, è nata dalla moltitudine de' vescovi et maxime in questo regno, ove ben deve V. S. R ma esser informata, in quanto numero sono cresciuti che appena se truova un vescovo che possa caminar una giornata, che non (venghi) in aliena diocese; et questi miseri tempi pare che ricerchino più presto unione che separatione.

Essendo finalmente questa chiesa a nominatione di Soa M.tà Cesarea, dalla qual io so stato nominato, come V. S. R.ma sape, non penso poter disegnar una cosa di tanto momento, se la M.tà Soa non mel comanda. Alla qual però prima che ubidisse, io sarei obligato con ogni riverenza et sogettione dire il parer mio. Et lasciando da parte li giuditij humani, – nam parum est mihi iudicari ab humano die –, temo li giuditij di Dio de' quali vedo due segni, uno del vescovo nominato dalla felice memoria di Papa Clemente, che Dio non lasciò gionger ad esser vescovo, l'altro del mio proximo predecessore al qual Dio non diede (tempo per) questo assenso che havea promesso.

Non harei usato tante parole con V. S. R.ma, se non fosse (per il) dolore che ho preso, di non haver potuto semplicemente et senza replica ubidire al desiderio di V. S. R.ma, dalla benignità della quale spero perdono. Et così quanto più humilmente

posso ne la priego che voglia scusarme appresso di se, et di buon cuore perdonarme. Di Napoli li 28 di luglio del 1554 „ (1).

E, non pago di aver in termini così precisi tolta al de Medici ogni possibilità di replica, il Seripando informava contemporaneamente in Roma il protonotario Augusto Cocciano, al quale raccomandava che non gli si facesse " torto „ e che, nella eventualità, si consigliasse con " persona experta „. Ma la franchezza della sua risposta, lungi dal procurargli risentimento, gli aveva " giovato appresso il detto R.mo „, il cui giudizio era molto favorevole al Seripando (2).

Dopo questo significativo episodio nessun tentativo risulta essere stato fatto per dar vita al vescovato di Giffoni, per cui circa dieci anni dopo il vescovo di Acerno, il secondo Olivieri, il quale pure aveva preso parte alla vertenza giurisdizionale, poteva dichiarare:

" Nui Colangelo Olivieri vescovo de Acierni facimo fede et testificamo ad tutti ad chi la presente serà presentata che lo casale de Gauro de Jefuni è subietto allo spirituale a la mensa episcopale de santo Donato de Acierni, nostra iurisdittione, ne la poxessione del quale semo stati et stamo, et lo resto de Jefuni sta subietto a lo arceviscopato de Salerno.... Datum Montecorvini die 4 Novembris 1565 „ (3).

ALFONSO SILVESTRI

---

(1) JEDIN, op. cit., vol. II, pp. 589-91; cit. da A. FAVA, *La restaurazione cattolica nella Diocesi di Salerno*, in *Rassegna Storica Salernitana*, a. II, fasc. I (1938), p. 109.

(2) Cfr. lettere del 4-8-1554, 8-8-1554 del Cocciano al Seripando, e la risposta di costui del 25-8-1554 in *Cod. XIII, AA-61*, cc. 87 v., 93 v. - 94, 99 v. e 98.

(3) ARCHIVIO DI STATO NAPOLI, *Processi della R. Camera della Sommaria*, pand. ant., vol. 256, proc. 2715 (ora distrutto).

APPENDICE

(Archivio della Mensa Arcivescovile di Salerno, Reg. I, pp. 127-32)

Die 6 martii 1531. Super nullitate Episcopatus Geophani ; quae Universitas pretendebat eligere Episcopatum sibi particularem.

INFORMATIO (1) facti in causa Salernitana nullitatis pretensi Episcopatus Gifoni pro Rev.mo Cardinali Rodulfo, et Episcopo Acernensi, contra Clerum, Communitatem, et homines dicti Oppidi et Lucam Gauricum ad dictam Ecclesiam ambientem.

Clemens Papa VII postquam Federicum Fregosum Archiepiscopum Salernitanum Ecclesia Salernitana privavit, dictaque Eclesia sic saltem de facto vacante, ob odium magis ipsius Archiepiscopi, quam ut divinum cultum augeret, ad relationem bon. mem. sanctorum quatuor *(erexit in civitatem)* oppidum Gifoni in Diocesi Salernitana exixtens et eius Ecclesiam in Catedralem, cum erectione dignitatuum, canonicatuum ceterarumque rerum necessariarum, cum separatione oppidi Gauri Acernensi Diocesis, et eiusdem assignatione in diocesi, nec non dote tricentorum ducatorum monetae super introytibus, et redditibus domini temporalis, cui Ecclesiae sic erectae fuit provisum de persona Etnici Episcopi Aquinatensis, ita tamen quod Ecclesia Aquinatensis Episcopus esse non desinat per sex menses, sine preiudicio Ecclesiae Salernitanae ac Acernensis, die 6 martii 1531.

Post vero erectionem predictam verbatenus dumtaxat factam, et huius Episcopus Aquinatensis illam ratam et gratam non habuit, nec contra cedulam super premissis expediri procuravit, nec hactenus expedite sunt.

Cumque postmodum dictae Ecclesiae Salernitanae, sic ut praemittitur vacanti, per eundem Clementem Papam Septimum Laurentius Catinarius in administratorem in temporalibus et spiritualibus, ad preces Caroli V Imperatoris, fuisset deputatus, dictus Laurentius, nec non Archidiaconus, Canonici et Capitulum Ecclesiae Salernitanae, commiserunt causam super invaliditate et nullitate dictae pretensae erectionis; ac defectu intentionis contra dictum Episcopum Aquinatensem omnesque aliorum bon. mem. Card. de Cesis, et producto mandato speciali, ad hoc obtinuerunt de-

---

(1) Trascritta nel secolo XVIII da Matteo Pastore, che l'aveva rilevata da un processo non più reperibile, è infarcita di notevoli errori ed omissioni; si riporta perciò in parte.

cerni citationem, cum inhibitione contra dictum Episcopum Aquinatensem, et illa legitime executa fuit causa devoluta.

Rev.us D. Card. Rodulfus, postquam ad praesentationem Caroli V Invictissimi Imperatoris ad dictam Ecclesiam Salernitanam fuit presentatus, et eadem Ecclesia sibi ad eius vitam fuit commendata, nolens negligere jus Ecclesiae suae, mortuo Cardinali de Cesis, pro interesse suo obtinuit commicti causam bon. mem. Cardinali de Cesarinis, coram quo pro parte Cardinalis sunt deducti articuli et examinati; et defuncto dicto Ethnico Episcopo proviso, et Lucas Gauricus ad dictum Episcopatum ambiret, citato Luca Gaurico ad dicendum contra commissionem, comparuit et dixit super huius causa nullum habere interesse

Pro preiudicio Ecclesia Salernitana et Acernensis est deductum qualiter Oppidum Gyfoni est in oculis Metropolitanae solum distans per sex miliaria a civitate. Secundo quod dictum oppidum Gyfoni non est insigne, nec muris circumdatum in una valle in diversos vicos divisum, quod est plebs perversa et seditiosa, et in dicto oppido extant monasterium S. Francisci et duo monasteria Servi Servorum, et sunt adeo vicini Metropolitanae Ecclesiae quod non indigent Episcopo. Tertio est deductum preiudicium Ecclesiae Salernitanae quod ad collationem beneficiorum, quia in dicto oppido Gyfoni sunt 30 parrochia et ultra, et decem aliae Ecclesiae rurales, et 50 alia beneficia simplicia ad collationem Archiepiscopi pro tempore spectantia; quibus omnibus Ecclesia Salernitana privaretur. Quarto Ecclesia Salernitana privaretur jure mortuorum et decimarum sinodi et visitationis, quas habet in dicta Ecclesia, quod preiudicium pecuniarum ascendit singulis annis ad valorem ducentorum ducatorum.

[Item Episcopatus Acernensis est modici valoris, et non ascendit ad ducatos 300, et locus qui ab eo disseritus est principale eius membrum (1)].

Ultimo considerandum est quod Ecclesia Acernensis habet civitatem Acernum, oppidum Gauri et casale Robellae et Acartorani, oppidum Gauri separeretur medietate totius diocesis privaretur, et duo moderni Episcopi Acernenses, -videlicet Episcopus et Coadiutor non haberent unde vivere; et propterea nuper audiens sollicitari dictam materiam Nicolaus Angelus Episcopus Acernensis coram Rev.mo Domino Cardinali Patrisiensi (?) in bon. mem. Card. Cesarinis suffecto comparuit pro suo interesse, et causam commisit et querelam exposuit.

Ideo supplicatur ut in causa tam gravi maturius consideretur maxime in regno, ubi propter tenuitatem fructuum Episcopatuum magis deberent supponi et invicem uniri, quam de novo erigi.

In huiusmodi causa primo est advertendum, quod Ecclesia

(1) In margine nell'originale.

Salernitana est de jure patronatus Imperatoris, de cuius dismembratione et preiudicio tractatur, et alias Imperator allocutus fuit bon. mem. Clementem super huiusmodi preiudicio, et Sua Sanctitas promisit nil in preiudicium facere.

Prima erectio, stantibus praemissis, reperitur absque necessitate et legitima causa facta, et propterea revocari debet...

Similiter reperitur facta absque consensu Archiepiscopi Salernitani et Episcopi Acernensis...

Preterea erectio predicta fuit facta cum dote ducatorum 300 monetae Regni super introitibus domini temporalis quae numquam assignata fuit et per consequens Communitas et homines oppidi Gifoni in ea se anidare non possunt...

[Preterea instrumentum dotationis non est factum per totam Universitatem, sed tantum per decem homines asserentes electos ab Universitate, nec constat de potestate; requiritur dos super re certa (1)].

Minus etiam de eadem Ecclesia Oppidi predicti in Catthedralem ut dicitur erecta aliquis provideri modo potest cum lite pendente super validitate et invaliditate dicte erectionis nihil innovari debeat, ut toto periodo extracto loco lite pendente, maxime quod Episcopus Aquinatensis, qui ut dicitur ad eam provisus fuit, numquam eius provisionem ratam et gratam habuit, ita quod ex eius persona non potest dici aliquid ius vacare...

[Insuper castrum Gifoni est locus desertus, sine muris et eius incolae habitant in villis separatim separatis (1)].

De preiudicio Rev. Card. Rodulfi Commendatarii dicte Ecclesie Salernitane, ac Episcopatus Acernensis creditoris, ex deductis satis clare constat de quo modo disputari non oportet, cum in primis intendamus insistere super invaliditate dictae pretensae erectionis, et ita super.

Gefunenses statuerant, ut exposuerant, eorum Episcopium et Episcopalem sedem costruere in loco ubi la terra vecchia dicitur locus munitus cum muris et turribus et castro.

---

(1) In margine nell'originale.

UNA RELAZIONE SULLA RIVOLUZIONE NAPOLETANA DEL 1647 E SULLA SPEDIZIONE DEL DUCA DI GUISA

La diplomazia gonzaghesca era abile non soltanto nel trattare i particolari e spesso delicatissimi negozi politici, ma anche nel procurarsi informazioni dettagliate e sicure sui fatti e i protagonisti del mondo politico. La ricerca diventava più accanita quando doveva orientarsi nel groviglio dei più disparati e spesso inconfessabili interessi.

Da questa visuale i carteggi esteri dell'Archivio Gonzaga non negano agli studiosi generosi frutti.

Anche quando incominciò lo sfacelo della Casa Gonzaga, vi furono ancora diplomatici insigni, degni della stupenda tradizione.

Mantova non cessò mai di essere un osservatorio di prim'ordine. Nemmeno riuscirono ad estraniarla le più tremende sventure, come il flagello del sacco del 1630, la difesa preoccupante dei suoi interessi, come al congresso di Münster di fronte alle pretese dei Sabaudi sul territorio monferrino. Continuava a sollecitare e a ricevere da ogni parte la solita abbondanza di notizie.

La rivoluzione napoletana del 1647 non poteva, quindi, passare inosservata. (1) Dalla Francia, da Genova, da Roma giungevano ragguagli.

Si sapeva che il duca di Guisa, vantando la sua discendenza angioina, mirava alla riconquista del trono avito. I soliti mestatori gli offrivano l'occasione di tentare l'impresa.

La rivoluzione napoletana era entrata nella sua seconda fase. Si prospettava all'illuso duca una situazione vantaggiosa da sfruttare a proprio favore. Egli credette e decise il suo intervento. Mantova ne veniva informata dai suoi diplomatici.

Giustiniano Priandi, definito dal Luzio l'ambasciatore-Matusalemme per la sua lunga attività diplomatica, svolta in Francia dal 1610 al 1673, il 29 novembre del 1647 scriveva da Parigi:

" L'altro hieri giunse corriero di Roma con annuncio ch'el

---

(1) v. M. SCHIPA, *Masaniello*, Bari, Laterza 1925.

Duca di Guisa si fosse imbarcato sopra alcune filucche inviategli da Napoli per trasferirsi al comando di que' popoli da' quali è stato chiamato per Generalissimo, cosa però molto perigliosa per lui et qua dubitan che non vada in mano de' Spagnoli, che saria forse manco male. „ (1)

In un altro dispaccio del 6 dicembre del Priandi si legge: " ...se ne attende ...l'arrivo colà (Napoli) del Duca di Guisa, il che sarà di grandissima contentezza agli affari d'Italia et di Lombardia particolarmente. „ (1)

Il Priandi continua ad informare:

13 dicembre – "...durano i presenti moti di Napoli, di dove giunse lunedì corriero del Duca di Guisa con nuova del suo arrivo in quella città non senza pericolo, ma con grandissimo applauso di que' popoli... „ (1)

20 dicembre – la fazione di Francia... vi havrebbe buona parte trovandosi armata per mare e per terra in Italia e massimamente su congiunture di Napoli, di dove s'ha anche nuova de' progetti del Duca di Guisa. „ (1)

Da Genova Barnaba Centurione, inviato dei Gonzaga, scriveva:

Novembre 1647 – " Delle cose di Napoli altro non vi è di certo se non la continuazione più crudele che mai dell'hostilità fra Regii e popolari con poco avanzo dell'uno e dell'altro se si può dire avanzar poco per la parte del popolo il mantenersi... „ (2)

15 dicembre – " ...io non ho di Napoli altra nuova se non che il popolo continua con la stessa pertinacia, e che il duca di Guisa fosse pentito della sua andata, che però stava procurando di unire il popolo con li Baroni: prattica che a me pare sarebbe di proffitto a francesi, ma pericolosa per chi procura di farla capire al popolo che vive con estremo odio alla nobiltà per i mali trattamenti ricevuti. Nostro Signore ponga fine a tanti mali. „ (2)

Da Roma l'agente Gio: Agostino Piazza inviava numerosi e lunghi dispacci e non mancava, quando gli si offriva l'occasione, di allegare stampe e copie di relazioni di altri.

Il 26 ottobre scriveva: " ...le miserie del Popolo di Napoli vanno aumentandosi con deplorabilissimo essempio, minacciando ogni giorno rovine, essendo la loro ribellione arrivata ad implo-

---

(1) E. XV. 3. - b. 680.
(2) E. XXI. 3. - b. 790.

rare gli aiuti delle potenze straniere, come dal Manifesto loro dato alla stampa. „ (1)

In un altro dispaccio dello stesso giorno aggiungeva: " Il Popolo di Napoli ha mandato qua tre persone in diversi giorni acciò vedano di essere ascoltate dal Papa... „ (2)

Dal dispaccio del 16 novembre si ricavano queste notizie: " Di Napoli poi scrivono le fattioni seguite di questa settimana passata al Vomero, et alla Scaffata nelle quali sono seguite grandissime stragi, se bene la fortuna ha assistito alli Regii che in essi habbino prevaluto. Con tutto questo li Popolari niente avviliti hanno attentato di minare due Posti de Spagnoli, cioè quello di S. Chiara, e l'altro di S. Lucia benche senza frutto. Ne' quartieri de' Spagnoli continua la scritta penuria di viveri non distribuendosi più di X oncie di pane per testa, e ben brutto; havendo ridotta la palata del pane da 40 oncie a 20. In Capua s' ingrossano le genti che vi s'ammassano per il partito Regio, ma li Baroni principali stanno in gran riguardo per le nuove taglie imposte dal Popolo alle loro teste, havendo accresciuta quella del Duca di Matalone a 30 mila ducati, e quella del Conte di Conversano a 20 mila con il 3° de' beni da loro posseduti. Che in Napoli continuassero le batterie de Castelli contro la città, e quelle del Popolo contro li Castelli, essendo ritirate le galere spagnole nel porto di Gaeta, e li vascelli sotto Posilippo. In questo stato di cose mercordi su le 21 hora il Duca di Ghisa accompagnato dal Sig. Ambasciatore di Francia partì di Roma alla volta di Palo, dove doveva imbarcarsi dicesi sopra felucche armate con due bergantini tutti rinforzati di remiganti per condursi in Napoli di dove quel Popolo le inviava continue instanze per dovere partire. Per strada era accompagnato da circa 100 persone a cavallo armate di 3 bocche di fuoco, divise in tre truppe, quali lo seguitaranno per servirlo in Napoli, e fra questi sono 20 persone tra officiali e capi da comando, essendo venuti alcuni di quelli che stavano al comando di Piombino, e Porto Longone. Parendo questa risolutione del Duca assai pericolosa, ha dato credito ad un'altra voce che corre, ch' egli si sia trasferito a Piombino per aspettarvi l' armata che doveva in breve comparirvi.

---

(1) E. XXV. 3. - b. 1040. Una copia del manifesto, spedita probabilmente dal Piazza, si trova in E. XXIV. 5 - b. 830.

(2) E. XXV. 3. - b. 1040.

Viene però contrastata questa opinione da' francesi che asseriscono havere il Duca pattuito 2 mila scudi col capo dei marinari che si è obligato di metterlo in Napoli dentro a 24 con haver dato per sicurtà della sua fede, e promessa cedola sottoscritta da due mercanti di Ripa. Onde con grandissima curiosità s'attende di sapere il certo di questo suo viaggio. „ (1)

Era tale la situazione di Napoli, quando vi giunse il duca di Guisa.

Egli stesso, non molto dopo il suo arrivo, inviava una sua relazione all'ambasciatore francese di Roma.

Una copia di questa relazione si conserva nell' Archivio Gonzaga. É di mano del Piazza e da lui dovette essere trasmessa a Mantova. Ma fu distratta dal suo carteggio e fu collocata in una miscellanea di scritture e stampe concernenti la Corte di Napoli. (2)

La relazione, anche se nulla o molto poco aggiunge a quanto è noto, sembra importante come conoscenza di fonte sincrona e, quasi carta di tornasole, come elemento di riscontro con le stesse memorie lasciate dal duca di Guisa.

E per questa ragione si ritiene opportuno di trascriverla integralmente.

Eccola: " Non prima di quest' hora ho voluto dar parte a V. E. dello stato, in che si trova in questa Città il Popolo, che languiva per non havere persona che l'animasse; e che facesse da dovero contro li Spagnoli diventati loro capitalissimi nemici per le cause dedotte già nel Manifesto et altre scritture per questo Popolo mandate fuori, degni veramente di essere compatiti, et aiutati in queste turbolenze per che ho voluto prima di darne parte alcuna procurare l' acquisto de' Posti e d' altro come ho fatto, secondo che appresso intenderà V. E.; havendo anche voluto prima stabilire molte cose ch'erano contrarie all' unione, et alla dispersione delli nemici, il che andarò partitamente descrivendo, acciò la Maestà Cristianissima veda quanto si va adoprando un suo fedelissimo vassallo.

Doppo l'arrivo mio in Napoli ricevuto et applaudito come vero Re gridando la gente " Viva il Duca di Ghisa „, e " la protettione di Francia „, incominciai ad ingerirmi in tutte le cose del

(1) E. XXV. 3. - b. 1040.
(2) E. XXIV. 5. - b. 830.

Popolo e vedere le forze che possedono per dare gli ordini e remedii necessarii et opportuni a debellare li loro nemici e nostri. E per prima gli dò parte che ho trovato tre fattioni nel popolo, e sono queste che descriverò l'una di più contrario parere dell'altra, e d'humori stravaganti. La prima erano le genti dell 'Olmo per insino al Mercato incorporatevi Lanzieri, Armieri, Sellaria, Calcettari, Zoccolari, Bottonari, Orefici, Argentieri, Arte della lana, Marinari, Giudeche, e Giudechella della Marina, Tessitori de Drappi, Filatori di seta girando dalla strada di Rua Catalana per la strada de' Serpenti, e tirando per li Ferravecchi, Chiodari, La Lòggia, Pianellari, Zaganellari, per insino al Mercato. Questi sono tutti d'una fattione, che passando a mostra Arte per Arte ascesero alla somma di 82 mila e 578; oltre di quelli che non havevano armi, che benche passarono a mostra, e furono ascritti ascendendo ad altri 8 mila persone, tutta volta non se ne può far capitale per essere amogliati.

L'altra fattione sono quelle genti, che tirano dalla parte di sopra come Guantari, Cocchieri, quelli che lavorano di Carozze, Mercanti di diverse sorti, Cortellinari, Dottori, Notari, e gente artegiana e civile mischiata; e tirando dalla parte di sopra dalla parte de Guantari come ho detto per Monte Oliveto, Giesu, S.ta Chiara, Smeragliate, Porta di Costantinopoli, Guardiola, Montagnola, S.ta Maria di Sanità, Capo di Monte, Le Vergini, Borgo di S. Antonio et entrando nella Città per la strada della Vicaria, e quelle strade della Nunziata, che corrispondono poi dal Vaccinaro al Mercato sono dell'altra fattione, che passati a mostra ascesero a 67 mila e 999 persone oltre gli inutili.

L'altra poi che sono gli habitanti di Porta Alba, Porto, Spirito Santo, e tirando per Porta Medìna, per il Borgo S. Potito, S.to Efremo, sopra le fosse del Grano, e parte della Montagna dove è il Vomero, Rivella, e l'altre habitationi che passarono a mostra in numero di 53 mila e 239 persone, oltre gli inutili, donne, e ragazzi.

Tutte queste tre fattioni erano in grandissimo disparere sopra il comandare, e distribuire de viveri, e le precedenze che ciascheduno quartiere pretendeva, a segno tale che giornalmente producevano, e dicevano ragioni, ch'io stesso non sapevo come deciderlo.

In quanto alla distributione de viveri si è preso espediente,

che assista o la Persona mia con li detti Personaggi delle tre fattioni, overo il mio luogotenente solo, qual' è Argentiere persona di gran giuditio, e molto sperimentata.

In quanto alle precedenze si è sopraseduto, non essendo hora tempo di deciderle; ma si è rimasto che siano tutti uguali, e chi meglio la puote fare la facci; e di già sono restati sodisfattissimi acclamando concordemente a tale temperamento " Viva il Duca di Ghisa ".

Doppo questo da me si è proceduto alla revisione de Posti, quali ho trovato, che vi tenevano gente superflua in ciascheduno d'essi, e però ne venivano a morire più del dovere nelle scaramuccie. Dove da me furono dati gli ordini necessarii con levare, et aggiongere gente secondo il bisogno.

Mi furono presentati molti Memoriali di differenze tra loro Cittadini, e per altre occorrenze a quali è stato da me proveduto al meglio si è potuto, e con loro sodisfattione.

Furono anco da me revisti tutti li pezzi d'artiglieria che sono al numero di 40 in diversi Posti, e da me fu ordinato che se ne provedessero altrettanti come si stanno fondendo pigliando per mancamento di bronzo molte campane, che sono superflue in alcune Chiese.

Fu anco da me revista la Polveraria, e dove si fanno palle d'ogni sorte, et ho trovato che la polvere lavorata non solo era a bastanza, ma di superfluo; con tutto ciò essendovi da 600 persone che travagliano in essa si è da me ordinato che continuino e medesimi lavori.

Ho revisto la monitione da bocca cosi per la gente come per la cavalleria et ho trovato esservene a bastanza per due anni continui, quand' anche di fuori non venisse sorte alcuna di viveri. Questa si conserva nella Vicaria essendo Palazzo Grande, dove li Spagnoli tenevano li delinquenti, et è capacissimo ben guardato, e custodito da grandissima quantità di gente bene armata.

Doppo fatta la revisione generale di tutti li Posti, et altre cose da me descritte di sopra, per un altro generale da me ordinato di dare si sono ristretti li Spagnoli a poca terra e se non fosse che possedono le fortezze per l'espugnatione delle quali si richiede qualche tempo, se ne potrebbono senza cercar'altro andarsene via, come spero che seguirà.

La Muraglia che tira dalla Porta Medina per insino alla Porta

del Carmine che potrà essere d'un miglio e mezzo di circuito, tutta da me è stata terrapiennata, che liberamente vi scorre la cavalleria squadronata.

Da per tutti li vicoli, capi strade, e Palazzi ci sono altissime trinciere, che non possono essere penetrate di sorte alcuna. Castello in tanto si sta battendo da 3 parti, come in un' altra mia ho dato parte a V. E.

Ho trovato che questo Popolo haveva 1800 cavalli, e questi sono stati da me accresciuti al numero d'altri mille levati da Cocchieri e Carrozzieri.

Sono stati formati da me 3 esserciti levati da Posti di Napoli come superflui d'8 mila persone per ciascuno spalleggiati da 800 cavalli quali con l' aggionta di.... sotto il comando di chi ho scritto a V. E. fanno gran progressi, e ciascuno d'essi tiene 4 cannoni per battere molti luoghi renitenti.

Questo Popolo riceveva gran danno dalla Nobiltà, e precisamente dalli Duchi di Matalone, Girifalco, Marchese del Vasto, e della Rocca Padule, Principe di Monteleone, e molt' altri signori della Lega Spagnola parte offesi dal Popolo, e parte abbruggiati per causa che impedivano li viveri ordinarii, o la communicatione delle Provincie, che ricevevano esso Popolo.

Ma doppo che uscirono gli esserciti in campagna, la Nobiltà è stata in parte debellata, et atterrita. Molti combattenti della Nobiltà passano al servitio di questo Popolo, e quasi ogni giorno se ne vedono venire ad assoldarsi.

Li Popolari vanno arrabbiati come leoni, e rapidi lupi; ben è vero che perdonano volentieri alli soldati della Nobiltà che capitano nelle loro mani; purche siano militie; ma se sono banditi, o gente di mala vita senza remissione gli ammazzano, e strascinano; et io in materia di questo particolare li lascio fare parendomi cosa da comportarsi.

Doppo l'arrivo mio in questa Città molti cavalieri essendosi dichiarati del Popolo sono venuti a servirlo oltre di quelli che si trovarono nel primo tempo ne Quartieri del Popolo, e sono necessitati d'obbedirlo, de quali lasciandone molti da parte dò parte a V. E. di quelli solo, che sono di consideratione come il Principe d' Albertino, il Marchese di S.to Vito, Ottavio Piscicello, Carlo e Duca Alfonso Brancacci, D. Gio: Battista Pignatelli, Marchese di Torrecuso, Conte di Riverno, Marchese di Colobrara,

Principe della Rocca, li signori Filomarini, li figliuoli del Presidente del Consiglio, Andrea Marchesi Principe di S. Severo, Marchese di S.to Lucito, et il Principe d'Avellino che si è dichiarato neutrale, e molti Cavalieri che si sono posti al servitio del Popolo che sono in quantità.

La Nobiltà che si era quasi avvicinata alla Città di Napoli, tant'orgoglio haveva preso, è stata poi astretta ritirarsi per molte miglia dall'uscita in campagna di detti esserciti.

Il Generalissimo Annese ha trovato maggiore ostacolo di tutti gli altri, havendo preso l'impresa della strada di Salerno, ne mai credevo che da simile persona potesse uscire tal valore, havendo discacciato li nemici per sino a Salerno pigliando tutta quella Riviera, deducendo alla divotione del Popolo quella Nobiltà, e Popoli dove al presente si ritrova con l' essercito diviso in più parti, et acquartierato non potendo tentare altre imprese per le gran pioggie. Ma non per questo manca di far scorrerie portandosi per il Sanseverinato, e procura gran viveri al Popolo, e commercii.

L'altro essercito destinato alla volta d'Avellino, la metà si è fortificato a Monte Forte, e l'altra metà per quei contorni essendosi dichiarato come ho detto il Principe d'Avellino neutrale. Però vengono portati da Pugliesi per la strada Nova, e Vecchia gran viveri al Popolo, che li accoglie allegramente oltre del pagamento che gli dà di quanto ne addimandano della robba.

L'altro essercito destinato alla volta di Capua benchè trovò certo ostacolo, come scrissi a V. E. tutta volta havendo preso Aversa, e diversi di quei luoghi nel contorno, stanno bloccando la Città di Capua, quale li giorni adietro per tema dell' Armata Francese che veniva fu alquanto sguarnita; e quella gente posta su l'Armata Spagnola che mal volentieri intendo sia andata a servirli.

Non tralascio di dirlo, che mi condussero al Thesoro Generale del Popolo, quale tengono nella Madonna Santissima del Carmine nel quale sono 2 millioni, e 300 mila scudi contanti da una parte dentro sacchetti tra oro, et argento; quali monete furono levate dal Banco della Santissima Annuntiata, oltre di 50 sacchi pieni d'argento lavorato, ch'erano ivi in pegno di diverse Persone si nobili, come particolari della Città di Napoli. Et oltre a questo una stanza piena di panni d'Arazzo, e di seta, vestiti e biancherie, che similmente stavano in pegno, con 4 cassette di

gioie, et oro lavorato, e perle di molto valore depositate, et in in pegno; il tutto compartito in tre stanze.

In altre tre stanze stanno similmente in sacchetti un millione, e 900mila scudi tra oro, et argento levati al Monte della Pietà, oltre a 37 sacchi d'argento lavorato, che sono pegni di diversi Signori e Baroni dedottine le biancherie, tapezzerie, vestiti, et altro che sono in maggior numero di quei del Banco della Santissima Annuntiata compartiti, e ben accommodati in due stanze con li loro cartelli di chi sono e che sorte di robbe con li loro libri maggiori, dove stanno notate dette robbe, denari, e pegni.

In altre due stanze stanno da 900 mila scudi del Banco di S.to Eligio, e Popolo con molt'altre robbe, argenterie, e gioie de particolari che vi stavano in pegno, che per raccontarli richiederebbono un volume, e non un foglio.

In altre due stanze vi sono li denari de Mercanti chi mille, chi 2 mila scudi, et altre cose più pretiose da loro poste in detto luogo, che veramente è una delle cose più superbe da vedere tal ricchezza, et in tanta quantità. Giuro a V. E. che nell'istessa Città di Parigi non v'è simile ricchezza; e questi m'attestano essere ciò la millesima parte della quantità delle richezze che già possedeva questo Regno.

Tutte queste stanze sono dentro l'istesso Convento del Carmine dove sta il maggior grosso del Popolo; e le chiavi di dette stanze che sono 4 per ciascheduna stanza tre ne tengono li Capi fattionarii di ciascheduna delle tre fattioni da me dette di sopra; et una n'hanno consignata a me, quale me la fecero ricevere per forza benche gli obstavi grandemente e molto; ma per non mostrare sconfidenza la ricevei.

Mi fecero vedere, e consignare la chiave del Tesoro Spirituale. Veramente è cosa molto degna da vedere tante statue d'argento, e braccia di diverse reliquie, che sono innumerabili, e che l'altra chiave la tiene il Signor Cardinale Arcivescovo, e l'altra il Popolo, che l'uno non può aprire senza l'altro.

Da me, e questo Popolo si sono fatte molte lettere amorevoli, et accarezzative a diversi Baroni, che non permettino di rovinare un Regno in dare aiuto a Spagnoli, ma che si dichiarino del Popolo, da cui saranno riputati, e stimati per più di quello che sono, e con maggiori prerogative che possedono, et honori che hanno dal Re Cattolico. Da molti, e quasi da tutti amorevolmente,

o quasi col consenso risposto di voler fare quanto Noi volemo, purche siano sicuri di possedere li proprii beni, e prerogative de Baronaggi, e senza pregiuditio della Nobiltà. Ache è stato di novo risposto per nostro ordine che lo faccino, e mettino in essecutione per che tale partito il Popolo l'abbraccia volentieri, e l' osservarà fedelmente. Per lo che si vedono venire molti Corrieri di detti Baroni spediti sì a me, come al Popolo, in segno di buona corrispondenza essendosi di ciò fatta grande allegrezza.

In un Consiglio Generale mi parve bene proporre a questo Popolo che non gli era di pregiuditio, e che sarebbe stato a proposito mandare un Ambasciatore al Duca di Matalone Capo fattionario de' nemici del Popolo, che gli dovesse rappresentare che non camini più con tanto rigore contro il Popolo, quale se ha commesso contro la su Casa qualche infamia, non è stata mera volontà del Popolo, ma ribalderia d'alcuni di quelli, che non hanno saputo quello si facessero e se in quel tempo successe la morte del fratello non era quella radunanza di Popolo; ma solo bisbiglio di gente bassa. Che perciò se Lui desisteva dalle hostilità, il Popolo gli havrebbe fatto, e concesso tutti quelli partiti, e patti che lui voleva; ma caso che lui fosse stato ostinato, ne anco havrebbe potuto fare la vendetta contro il Popolo stante che gli havrebbe destinato più gente contro per voler finire d'atterrare la sua Casa; qual propositione è stata ricevuta dal Popolo; e fu deliberato che andasse a fare questa Ambasciata il Generalissimo Annese, al quale data l'instruttione di quanto doveva fare fu dal detto Annese esseguito quanto da me, e dal Popolo li fu ordinato, mandando un trombetta avanti a dire al detto Duca quale si trattiene con le sue genti a Coperchia, che il detto Annese in nome del Popolo li voleva parlare. L'offerta fu ricevuta dal detto Duca, et havendogli il detto Annese fatta l'Ambasciata impostagli, se ne ritornò con buonissime risposte, e quasi con speranza d' aggiustamento. E sperò che aggiustato che haverò la pace del detto Duca con il Popolo che molto poco potranno più li Spagnoli contro del Popolo.

Le sette Provincie del Regno hanno mandato le Capitolationi del modo, che vogliono vivere sotto del Popolo, le quali sono state ricevute da questo Popolo con grande affetto, come anco gli Ambasciatori che le hanno loro portate. E benche vi siano molti capitoli esorbitanti; che si sono mandati indietro per non

volere il Popolo accettargli, tutta volta s'accommoderanno. E come mi sarà da questo Popolo permesso di mandarne fuori copia, subito sarà V. E. servita, di essi non havendo voluto ch' io ne mandi copia, acciò non venghino a notitia de Spagnoli, quali sarebbono ostinatissimi ad intorbidare, acciò non seguisse tale accettatione. E questo è quanto sin'hora si è fatto; e lo stato in che si trova la Città, e Popolo di Napoli.

A questo punto giorno delli 28 a hore 16 che stò spedendo il corriero quelli della Conciaria hanno attaccato il Posto di Pizzo Falcone, di S;ta Lucia del Monte con un poco di fortuna Spero che all'altro le scriverò la presa di essi.

Le soggiongo ancora, come arrivato che fui in Napoli visitai questo Eminentissimo Arcivescovo conforme stimai mio debito, quale mi restituì la visita havendolo trovato compitissimo in tutte le sue attioni; come anco in sue mani prestai il Giuramento di buon termine, e servitio di questo Popolo conforme si costumava da' suoi Comandanti. E qui all'E. V. bacio affettuosamente le mani.

Napoli li 28 Novembre 1647.„

Il duca di Guisa con l'entusiasmo pari alla fiducia credeva di potere realizzare un piano che era utopia. I suoi primi tentativi soltanto, anche se miseramente falliti, rimasero come unico onorevole ricordo della sua folle repubblica.

Ma i suoi seguaci non si rassegnarono alla sconfitta. Fra essi vi era Ippolito Pastena, il capo rivoluzionario di Salerno. In due dispacci di Gio. Agostino Piazza, l'agente gonzaghesco, si trovano sul Pastena le seguenti notizie:

" 1° agosto 1648 – In Salerno pure bollono delle torbidezze per esservi molti confidenti di Polito Pastina, che partì poi di qua Domenica mattina con tutti quelli che furono seco ritenuti prigioni. seguitato da 60 altre persone andato ad imbarcarsi sopra dell'Armata; che però vi sono state mandate alcune compagnie di cavalleria e fanteria per tenergli in freno, e si dice habbino saccheggiato i Borghi. e poi principiato a buttargli a terra per mettere in difesa quella Città, ma di questo particolare se n'attendono le certezze „.

" 15 agosto 1648 – ...il Principe Tomaso ha fatto sbarcare 2 mila persone alla volta di Salerno in luogo detto il Rio del Sale distante 2 miglia da detta Città, et essendosi unito al Pastina molte centinara di banditi del suo partito pensano rendersene ben

presto padroni, essendosi divulgato questa sera, esser venuta fellucca, che porta aviso della presa di Vietri luogo considerabile „ (1).

Ma i Francesi a Vietri subirono un immediato forte scacco. Furono costretti ad imbarcarsi frettolosamente, lasciando sul campo circa mille morti, tutti i feriti e un pezzo di cannone.

GIOVANNI PRATICÒ

(1) E. XXV. 3 - b. 1040. - Sulla rivoluzione nel Salernitano v. G. CARUCCI, *Il Masaniello Salernitano*, Salerno 1908; e A. SINNO, *Episodi ignorati della rivoluzione popolare del 1647 in Salerno*, in *Rass. Stor. Sal.*, a VI (1945), p. 64 seg. - v. inoltre: F. PINTO, *Salerno assediata dai Francesi*, Napoli, 1653, e PERASSI, *La spedizione di Tommaso di Savoia verso Salerno nel 1648 narrata in un documento di quel tempo*, in *Riv. Milit. Ital.*, 1914, disp. VII.

SULLA CONFISCA DEI BENI DI FRANCESCO COPPOLA CONTE DI SARNO

Quando, in seguito alla famosa congiura dei baroni contro re Ferrante, il conte di Sarno fu arrestato e processato, molti affari del grande finanziere ribelle rimasero sospesi. La Regia Corte, che aveva confiscato e incamerato tutti i beni di lui, come degli altri inquisiti, dovette provvedere quindi a definirne i crediti e i debiti che ancora aspettavano una sistemazione. Davvero sbalorditiva, infatti, era stata l'attività di Francesco Coppola. Le sue navi avevano percorso in lungo ed in largo il Mediterraneo per curarne gli interessi e crediti che aveva numerosi nelle terre di Levante e di Ponente; frequentissimi i suoi rapporti con Genova, ma ancora di più con paesi africani ed asiatici, con Firenze e Venezia.

Intelligente, ardito, costante, dinamico, egli aveva in sè le qualità che fatalmente lo avrebbero condotto al successo ed alla ricchezza. E la ricchezza era venuta ed in tale misura da renderlo uno degli uomini più indispensabili alla Corte e più in vista di tutto il regno, specialmente se tale invidiabile posizione veniva raffrontata con la decadenza economica dell' Italia Meridionale al tempo del dominio aragonese. Infatti, senza volerne indagare le cause – non tutte certo da attribuirsi ad errori del governo, ma senza dubbio originate anche dalle condizioni naturali del paese e dalla mancanza di una vera e durevole pace –, è indubbio che le finanze del Regno versavano in disperate condizioni. E proprio nel 1485 il conte di Sarno aveva raggiunto un'immensa ricchezza ed un' enorme potenza.

Sui motivi, quindi, che lo indussero a partecipare alla famosa congiura contro re Ferrante, proprio quando il suo astro maggiormente risplendeva, molto si è scritto: così il Volpicella (1) che trova nel timore del conte di Sarno di perdere le

---

(1) L. VOLPICELLA, *Regis Ferdinandi Primi Instructionum liber*, Napoli, 1916, p. 322.

immense ricchezze per un eventuale mutamento sovrano, nella poca stabilità del dominio aragonese, nell'invidia e diffidenza generale verso il Coppola una plausibile spiegazione; così la Schiappoli (1) che vede in questa partecipazione solo il sospetto che angustiava il conte di perdere la vita ed i beni per mano sovrana dietro istigazione del Duca di Calabria. Certamente, però, come narra anche il Porzio (2), il Coppola dovette avere nella congiura una parte preminente; e l'ira del re lo colpì insieme agli altri congiurati, ed i suoi beni furono confiscati.

Alle copiose notizie che la Schiappoli raccolse nel suo lodevole saggio, altre poche, ma speriamo non inutili, aggiungiamo ora noi, desumendole dal vol. 7° delle "Petizioni dei Relevi della Sommaria „.

E' nota la odiosa rapidità con la quale il re ordinò la confisca dei beni dei congiurati: il 13 agosto catturati, il 17 confiscati i loro beni. Pari rapidità non potè esservi nel disbrigo degli affari in corso: esso durò infatti per parecchi mesi ancora. Tuttavia tra la cattura ed il primo ordine di pagamento inoltrato dalla Regia Corte a carico di un debitore del conte di Sarno, (18 settembre 1486) (3) trascorre appena un mese! E la sentenza di morte fu confermata solo il 12 novembre. Ma molti mesi passarono tra la sentenza e la sua esecuzione, mesi necessari all'avidità di Ferrante per poter meglio, attraverso interrogatorî, chiarire gli affari dei condannati, ancora sospesi, per poter ottenere rivelazioni su eventuali ricchezze nascoste.

Ed Antonello Petrucci fu anche torturato!

Finalmente la sentenza fu eseguita l'11 maggio 1487 tra il silenzio inorridito del popolo e dei baroni. Ma già prima, come si è detto, il sovrano aveva mandato emissari per tutt'Italia, incaricati di riscuotere per conto della Regia Corte i crediti del conte di Sarno che dovevano essere assai numerosi, avendo spesso il Coppola dato in prestito danaro ai nobili ed alla Corte, per poter meglio legare a sè signori e popolo. Il re agì con incredibile ra-

---

(1) I. SCHIAPPOLI, *Il Conte di Sarno, contributo alla storia della congiura dei Baroni*, in *Arch. Stor. Nap. N. S.*, XXII, 1936, pp. 15-115.

(2) C. PORZIO, *La congiura dei Baroni del Regno di Napoli contro il re Ferdinando I*, a cura di S. D'Aloe, Napoli, 1859, p. 72.

(3) ARCHIVIO STATO NAPOLI, *Summariae Petit. Relev.*, vol. 7, fol. 126 e t°.

pidità. Anche i domestici furono fermati per ottenere da loro altre informazioni sui beni e sui denari dei congiurati.

Le descrizioni dei beni del Coppola, che varie fonti ci riportano, sono addirittura straordinarie: munizioni, verghe d'oro, interi depositi di grano, farina, avena, orzo, una quantità immensa di panni, velluti, di metalli furono trasportati a Napoli su di una lunga teoria di carri tra ali incuriosite di popolo. Il fisco non tralasciò nulla, nè poche tomola di grano o piccole quantità di fave, miglio, avena, nè le schiave del Coppola o i suoi gioielli e le sue suppellettili. Tutto venne ad impinguare le casse dello Stato. Le case che numerosissime il Coppola possedeva in Napoli furono avocate alla Corte e vendute all'asta (1) o donate a favoriti del re; delle case in Acerra, alcune furono affidate all'abbate (2); il suo magnifico palazzo venne donato dal re alla Signoria di Firenze per uso di quegli ambasciatori (3). I suoi poderi e tutti gli altri possedimenti egualmente furono devoluti alla Regia Corte. Quando poi in un secondo momento furono ritrovati i suoi libri di conti, moltissimi altolocati personaggi risultarono suoi debitori per considerevoli quantità di danaro. Non mancò Angliberto del Balzo conte di Ugento (4) che il 14 febbraio 1487 ricevette l'ordine di saldare alla Regia Corte il debito da lui contratto con il conte di Sarno e valutato a ducati 4806; nè Pasquale Diaz Garlon conte d'Alife (5), debitore per ducati 666; nè Altonso d'Avalos d'Aquino marchese di Pescara con la madre contessa di Monte Odorisio (6), debitori della Regia Corte in ducati 250. Giacchè spesso il Coppola aveva venduto grandi quantità di merci senza esigerne l'immediato pagamento, la Corte provvide a sequestrare stoffe ed armi presso coloro che non ancora si erano preoccupati di saldare i loro debiti. In tale senso è l'ordine rivolto il 7 ottobre 1486 a Floriano Miroballo (7) di restituire alla Regia Corte 299 canne

---

(1) L. VOLPICELLA, *Confisca e vendita dei beni di Antonello de Petruciis e Francesco Coppola conte di Sarno, rei di lesa maestà*, in *Arch. Stor. Nap.*, XV, 1890, pp. 647-650.

(2) SCHIAPPOLI, *o. c.*, p. 111.

(3) VOLPICELLA, *Regis Ferdinandi Primi*, etc. 324.

(4) A. S. N., *Summariae Petit. Relev.*, vol. 7, fol. 189.

(5) A. S. N., *Summariae Petit. Relev.*, vol. 7, fol. 136 t°.

(6) A. S. N., *Summariae Petit. Relev.*, vol. 7, fol. 146.

(7) A. S. N., *Summariae Petit Relev.*, vol. 7, fol. 139.

di cotone, oppure il prezzo corrispondente; egualmente il notaio Francesco di Consiglio (1) era debitore di una certa quantità di panni; Vincenzo Fontanetta (1) doveva 30 corazze nuove; Nicola de Rosa (1) 10 spade.

Furono inoltre sequestrate notevoli quantità di ferro, bombarde a coloro che le avevano ricevute dal Coppola e non le avevano ancora pagate: Angelo Bonello (1) è debitore della Regia Corte per 340 libbre di metallo, 3 caldaie di bronzo; l'università di Amalfi (2) per due bombarde e 4 maschi. Intere università, come quella di Sorrento, di Amalfi e S. Severo sono dichiarate debitrici del conte di Sarno: come l'università di Sorrento (3) per 120 ducati, l'università di S. Severo (4) per 200 carri di grano.

Nè i suoi crediti si limitavano ai confini del regno, ma si estendevano a Roma, a Firenze, a Siena, a Genova e perfino in Levante. Il banco degli Spannocchi riceve l'ordine di restituire alla R. Corte denari e gioielli ivi depositati dal Coppola (5); Filippo Strozzi e soci devono 5000 ducati d'oro affidati in loro custodia (6); Binda Tolomei da Siena (7) è invitato a pagare alla R. Corte i 315 ducati da lui dovuti al conte di Sarno; l'erede del mercante catalano Angia Ficardo (8) deve ducati 25.

Il 2 ottobre 1487 il nobile Antico Martino (9) viene mandato a Rodi a recuperare i beni che lì aveva posseduto Francesco Coppola. Ed ancora molti che avevano esatto a nome del conte di Sarno diritti e dogane, ricevono l'ordine di devolvere tali somme alla Regia Corte.

Così Pietro de Ponte (10) che aveva percepito i diritti relativi alla gabella della *platea* maggiore; così Roberto Bonifacio (11) di Napoli che aveva riscosso dall'università di Sorrento ducati 60 a

---

(1) A. S. N. *Summariae Petit. Relev.*, vol. 7, fol. 134 t°.
(2) A. S. N., *Summariae Petit. Relev.*, vol. 7, fol. 176 t°.
(3) A. S. N., *Summariae Petit Relev.*, vol. 7, fol. 175.
(4) A. S. N., *Summariae Petit. Relev.*, vol. 7, fol. 131.
(5) SCHIAPPOLI, *o. c.*, p. 113.
(6) A. S. N., *Summariae Petit. Relev.*, vol. 7, fol. 186.
(7) A. S. N., *Summariae Petit. Relev.*, vol. 7, fol. 226.
(8) A. S. N., *Summariae Petit. Relev.*, vol. 7, fol. 181 t°.
(9) VOLPICELLA, *Regis Ferdinandi Primi*, etc., pp. 165-166.
(10) A. S. N., *Summariae Petit. Relev.*, vol. 7, fol. 219.
(11) A. S. N., *Summariae Petit. Relev.*, vol. 7, fol. 235.

nome del Coppola è dichiarato debitore di altrettanti ducati verso la R. Corte.

Nè essa si preoccupò di riscuotere solamente i crediti del Coppola, ma anche di soddisfarne i debiti, debiti per la verità irrisori di fronte alle immense ricchezze dal sovrano incamerate. Così gli armigeri del conte, Antonio e Tommaso Vulcano (1) che da otto mesi non ricevevano stipendio vengono soddisfatti.

Tutti costoro, quindi, vengono invitati a comparire dinanzi a Nicola Barone presidente della Camera della Sommaria e a Gaspare de Zizo razionale della stessa Camera per discutere sui loro interessi.

Rimandando, dunque, al citato studio della Schiappoli per più ampi particolari sulla confisca dei notevolissimi beni che il Coppola possedeva, pubblichiamo in appendice, in forma riassuntiva, i nuovi documenti da noi ritrovati, che valgono a lumeggiare ancora meglio alcuni aspetti della drammatica lotta fra il baronaggio ed il Sovrano, nella quale trovarono tragica fine la vita e la fortuna di uomini che, come il Conte di Sarno, erano i rappresentanti ed i difensori di un agguerrito complesso di interessi di natura politica ed economica.

RENATA OREFICE DE ANGELIS

(1) A. S. N.. *Summariae Petit. Relev.*, vol. 7, fol. 128.

APPENDICE [1]

"Alfonsus de Davalos etc. Magnifico viro Michaeli de Afflicto regio generali thesaurario amico nostro carissimo. Significamus vobis quod hiis diebus preteritis per Regiam Maiestatem ex iustis et racionabilibus causis fuit detemptus et carceratus in Castro Novo Neapolis Franciscus Coppula de Neapoli olim comes Sarni, ob quod omnia bona sua tam mobilia quam stabilia debita et nomina debitorum sunt confiscata et acquisita dicte Regie Curie, et perquisitis scripturis dicti comitis ac habitis certis copiis instrumentorum factorum ad instantiam dicti comitis, invenimus nobilem Gasparem de Lejda mercatorem catalanum olim XII maii proximi preteriti se constituisse debitorem dicti Francisci in ducatis tricentis sexaginta duobus, tarenis II, granis X, pro precio cantariorum CCL biscottorum datorum dicto Gaspari : quam quantitatem promisit solvere per totum mensem iulii proximi preteriti, et adveniente dicto termine, nec post, dictam quantitatem solvit, et vocato dicto Gaspare de mandato et ordinacione dicte Regie Curie coram magnificis viris Nicolao Barono presidente et Gaspare de Ziczo rationali dicte Camere super huiusmodi solucione facienda de dicta quantitate, comparuit et dixit dictam quantitatem biscoctorum recepisse pro parte excellentis domini Villa Marini capitanei classis dicte Regie Maiestatis, et quia dicta quantitas debetur dicte Curie per dictum Gasparem prout supra continetur. Ea de re vobis tenore presentium officii auctoritate qua fungimur, damus et mandamus quatenus a dicto Gaspare pro parte Regie Curie exigere et percipere debeatis dictos ducatos trecentos sexagintaduos, tarenos II, grana X debitos per dictum Gasparem et de huiusmodi solutione sibi fieri mandetis et faciatis more solito debitam apodixam sibi ad cautelam omni tempore valituram, mandando earundem tenore presentium notario Nicolao de la Morte qui intervenit pro notario in dicta quantitate, quod facta vobis dicta solutione pro parte Regie Curie debeat cassare et annullare dictum instrumentum dicte quantitatis ; contrarium minime faciatis pro quanto regiam gratiam caram habetis. Datum Neapoli in eadem Camera Summarie, XVIII septembris 1486. Iulius de Scorciatis locumtenens Magni Camerarii. Nicolaus Baronus. Gaspar de Zizo, F. Coronatus magister actorum.

Assignata dicto thesaurario per Fabricium porterium qui retulit ei assignasse (*Summarie Petitiones Releviorum*, vol. 7°, f. 126 e t°).

---

(1) Riportiamo solo il primo documento per intero come esempio della stesura diplomatica dell' atto.

anno 1486

Settembre 22 — Il nobile Pietro Angelo, che aveva ricevuto dal conte di Sarno ducati 48 per l'acquisto di una schiava, è dichiarato debitore della Regia Corte per altrettanti ducati (*fol. 126 t°-127)*.

Settembre 23 — Vincenzo Carafa, che aveva ottenuto dal conte di Sarno la somma di once 19 e tarì 24 per un mutuo da lui contratto, avendo dimostrato, mediante ricevute, di avere in parte estinto il suo debito, è dichiarato debitore solo in once 3, tarì 4 e grani 10 verso la R. Corte *(fol. 127 e t°)*.

Settembre 26 — Antonio e Tommaso Vulcano, armigeri del conte di Sarno, che non erano stati pagati per 8 mesi, ma che avevano già ricevuto per mezzo del banco degli Spannocchi 75 ducati per ciascuno, sono dichiarati creditori della R. Corte per ducati 20 *(fol. 128)*

Ottobre 5 — Giacomo de Russis s'impegna a pagare al conte di Sarno i diritti relativi alla dogana di Castellamare di Stabia per il carico di una nave di proprietà di Geronimo Rignadoro di Firenze, in caso di inadempienza di quest' ultimo. Avendo il predetto Geronimo estinto solo in parte il suo debito, viene dichiarato debitore della R. Corte in ducati 208 *(fol. 130 e t°)*.

Ottobre 7 — L' università di S. Severo (Capitanata) viene dichiarata debitrice di 200 carri di grano, ricevuti dal conte di Sarno, verso la R. Corte (*fol. 131*).

Ottobre 7 — I seguenti debitori del conte di Sarno, in seguito alla confisca dei suoi beni, sono dichiarati debitori della R. Corte: Floriano Miroballo deve 299 canne di cotonina, oppure il prezzo corrispondente, calcolato in ragione di grani 16 per canna; il notaio Francesco de Consiglio tarì 7 e 1/2 depositati presso di lui per Nicola de Amerosa, come prezzo di una certa quantità di panni; Pietro di Castellammare, ducati 3, tarì 4 per un mutuo da lui contratto per la compera dell'ufficio della statera; Giovanni Comentato oncie 12; Damiano Salato, ducati 16, a saldo di ducati 66 da lui dovuti come prezzo di 200 tomola di grano; Angelo de Bigento di Sarno, ducati 5, tarì 3, grani 10 a saldo; Giacomo de Russis, ducati 15 per alcuni cantari di vino; Giovanni Solerio catalano, ducati 5, tarì 1, grani 2 a saldo del suo debito *(fol. 138, t°- 139)*.

Ottobre 10 — Petruccio Montagnano di Castellammare di Stabia, che aveva ricevuto dal conte di Sarno una certa quantità di danaro e di merci, come appare dal bilancio eseguito da Antonio de Mignano, cancelliere di detto conte, è dichiarato debitore della R. Curia di 66 ducati e grani 16, di 55 canne di *messalium*, di 10 pezze *guardanapporum* e di una certa quantità di vino valutata a 6 ducati e 2 tarì *(fol. 132-133)*.

Ottobre 11 — Elenco dei debitori del conte di Sarno, divenuti ora, in virtù del provvedimento regio che ordinava la confisca dei beni del detto conte, debitori della R Corte: Gabriele d'Afflitto di Castellammare di Stabia, deve ducati 22, tarì 3 e grani 9 come prezzo di 1000 *passaturi*, e per una certa quantità di rotoli di polvere comprati da Giacomo di Canna; Nardo de Amandi di Sarno, ducati 2 per l'adoa da pagarsi su di un suo feudo; il maestro Tommaso *ferrarius*, ducati 2 a saldo di una certa partita di ferro ricevuta, a nome del Coppola, da Nicola Castagnola; Nicola Antonio *caraczarius* (*sic*) 12 corazze nuove; Vincenzo Fontanetta, 30 corazze nuove; Nicola de Rosa, 10 spade; Carlo di Gaeta, una vela di nave ed un trinchetto; Bartolomeo siculo, due selle, tre briglie, una statera; Lorenzo Tieri, ducati 8, tarì 3 e grani 2 a saldo del suo debito; Angelo Bonello ramaio, 340 libbre di metallo, 450 libbre di metallo lavorato, 3 caldaie di bronzo del peso di 166 libbre e 25 libbre di ferro *(fol. 133 t°–134, t°)*.

Ottobre 18 — Il dottore in legge Pirro Pisanello, che aveva ricevuto dal conte di Sarno una certa quantità di canne di cotonina, è dichiarato debitore di 1044 canne di cotonina verso la R. Corte oppure del prezzo corrispondente, valutato a 18 grani per canna *(fol. 134 t°–135)*.

Ottobre 20 — Giacomo Andrea Coco, razionale della R. Camera della Sommaria, che aveva ottenuto dal conte di Sarno la somma di oncie 25, tarì 4 e grani 8, viene dichiarato debitore della stessa somma verso la R. Corte *(fol. 135, t°)*.

Ottobre 26 — Pasquale Diaz Garlon conte d'Alife, poichè aveva ricevuto in prestito dal conte di Sarno una certa somma di danaro ed aveva dimostrato, per mezzo del suo procuratore Carlo Frezza, di avere in parte soddisfatto il suo debito, viene dichiarato debitore della R. Corte per ducati 666, tarì 1 e grani 7. *(fol. 136 t°–137)*.

Novembre 3 — Gli eredi di Orlando di Barisono di Trani, che avevano ricevuto dal conte di Sarno una certa quantità di danaro, sono dichiarati debitori della R. Corte, come dal computo di Antonio de Mignano, di ducati 154 e grani 7 *(fol. 137, t°)*.

Novembre 14 — Lista dei debitori del conte di Sarno che ricevono l'ordine di soddisfare i loro debiti alla R. Corte: in Aversa: Alfonso di Sasso deve ducati 39, tarì 27 e grani 5, parte a saldo di un suo debito, e parte come prezzo di 200 tomola di grano; lo stesso insieme con gli altri suoi fratelli, eredi del notaio Renno, ducati 4, tarì 15 e 100 tomola di grano; Gregorio de Grimaldis, ducati 3, tarì 5 a saldo del suo debito; Simone Pietro di Andrea, ducati 28, tarì 5; Matteo Barnaba, ducati 26, tarì 20; Raffaele Peroscino, ebreo, ducati 14, tarì 15 per acquisto di orzo; Francesco Bardario 3000 tomola di orzo. In Capua: Giovanni Cito e i suoi eredi, devono, a saldo del loro debito, ducati 6, tarì 4, grani 4; Braccio di Capua, tarì 17, grani 10; gli eredi di Matteo di

Capua ducati 62, tarì 9, grani 13, a saldo del debito da loro contratto per acquisto di lana; Luigi di Ranaldo, ducati 33, tarì 10; Gabriele di Miano, o i suoi eredi, ducati 16; Giacomo Antonio Lancio, ducati 2, tarì 18 per un mutuo da lui contratto. In Pomigliano: Giovanni Marotta, ducati 2, tarì 15, grani 10 a saldo del suo debito. In Pianura: Dragonetto de Vanta, tarí 24, grani 10 a saldo; Nicola de Monta e socii, ducati 1, tarì 15, grani 10. In Acerra: Domenico *della Cerra*, ducati 1 In S. Pietro a Patierno: Roberto di S. Pietro, ducati 5. In Mignano: Pietro di Colella Capoderca, tarì 10. In Casandrino: Giovanni Antonio tarì 5 a saldo del suo debito. In Arzano: Silvestro Stilicoro, tarì 2, grani 7. In Melito: Diomede Fendola, tarì 10. In Casavatore: Minurzo Mormile tarì 8. In Afragola: Giovanni Grasso, ducati 1, tarì 18; il notaio Matteo Muti capitano d'Afragola, ducati 1, tarì 6. In S. Giovanni a Teduccio: Odorisio de Coffis, tarì 4. In S. Giorgio a Cremano: un certo Leone, tarì 1 e grani 15. Nel casale Arcopinto di Ponticelli: un certo Renzo, ducati 1, tarì 18, grani 6. Nei casali *Olive e Tercii:* Angelo Mancino, tarì 21. In Frattamaggiore: Andrea Durante, tarì 7, grani 15. In Mariglianella: Nicola di Rinaldo, tarì 1, grani 10. In Calvizzano: Vito Cacciapuoti, ducati 1, tarì 10. Le università di Torre Ottava, Resina e Portici devono ducati 5, tarì 1, grani 6. In Sessa: Francesco Testa, ducati 1, tarì 15, grani 8 a saldo del suo debito; Colella Fredi, ducati 1, tarì 2, grani 8; l'erede di Francesco di Marzano, ducati 1, tarì 20, grani 5. In Mondragone: Giacomo Girarda, ducati 5, tarì 24, grani 6; Giacomo Salato, ducati 13, grani 3; Nardo Amerusio, ducati 11; gli eredi di Nicola Antonio Grotta, ducati 20, tarí 9, grani 18. In Gaeta: Nicola Francesco d'Avanzo, ducati 70, tarì 14, grani 16; Gurello d' Avanzo, ducati 3, tarì 15; Giovanni Pecorone, ducati 1, tarì 1, grani 10; Nicola di Francesco d'Avanzo, ducati 61, tarì 20, grani 12; Nicola d' Avanzo, ducati 90, tarì 20 per acquisto di ferro veneto; gli eredi di Giacomo Latro, ducati 4, tarì 15, grani 10; Renzo Ricci, ducati 1, tarì 20; Cicco di Nicola d'Avanzo, ducati 16, tarì 20; Paolo Amatrato, ducati 60. In Castellammare del Volturno: Francesco Squaglia, ducati 37, tarì 2, grani 10; Paolo Sapio, ducati 85, tarì 15. *(fol. 143 t°-145).*

Novembre 18 — Alfonso d'Avalos d'Aquino marchese di Pescara, che aveva ricevuto dal conte di Sarno 50 ducati, e la madre Antonella d'Aquino, contessa di Monteodorisio, che a sua volta aveva ottenuto 200 ducati per un mutuo da contrarsi, sono dichiarati debitori della R. Corte per altrettanti ducati *(fol. 146).*

Novembre 24 — Elenco di alcuni debitori del conte di Sarno che sono divenuti, in virtù della confisca dei suoi beni, debitori della R. Corte: Centolanze de Marinis deve ducati 11, grani 10 a saldo del suo debito valutato a ducati 40; l'ebreo Vidal de Dattilo

di Venafro, ducati 6; Giacomo de Riso, ducati 2, tarì 2, grani 10 come prezzo di 4 tomola di grano; Caterina Brancaccio, ducati 12, come prezzo di 40 tomola di grano, valutati a 3 carlini per tomolo; Nicola di Serino, ducati 6, tarì 3, grani 10, a saldo del suo debito; Santolo Musillo, come fideiussore di Nicola Musillo, ducati 3; Antonio Maiorichino, ducati 2; Gazarino Pistor, ducati 9, tarì 1; Martino Pistor, ducati 6, tarì 2, grani 10; Bartolomeo di Cilento, ducati 4, tarì 3, grani 10; Galeone di Nola, ducati 2; un certo Securanza, ducati 7; Antonio Confalone di Amalfi deve restituire due muli a lui consegnati per eseguirne le selle *(fol. 150,t°-151)*.

Novembre 28 — Raffaele Pirosino, ebreo, che per acquisto di una certa quantità di orzo aveva ottenuto in prestito ducati 27, tarì 1, è dichiarato debitore della R. Corte per altrettanti ducati. *(fol. 150)*.

Dicembre 1 — Nicola Angelo de Ajello, signore della terra di Abetina (in Principato Citra), che per alcuni pagamenti fiscali della detta terra, aveva ricevuto dal conte di Sarno ducati 239, tarì 9 e grani 16, è dichiarato debitore della R. Corte per altrettanti ducati. *(fol. 152)*.

Dicembre 20 — Giovanni Pou, che aveva ottenuto dal conte di Sarno 3873 ducati, e 3 grani, avendo in parte soddisfatto il suo debito, è dichiarato debitore della R. Corte di ducati 1973 e grani 3. *(fol. 160 t°)*.

Dicembre 20 — Franzone Salato, Nicola suo figlio e i fratelli Alessandro, Giliberto e Damiano Salato di Amalfi, che, avendo come loro fideiussori, Anselmo dello Iodice, Palmerio Pisano, Cristofaro Salato, Andrea dello Bagno, avevano ricevuto dal conti di Sarno, ducati 1100, vengono ora dichiarati, mercè il provvedemento di confisca dei beni di detto conte, debitori della R. Corte in ducati 584 e grani 10, avendo già in parte soddisfatto il loro debito. *(fol. 161)*.

Dicembre 20 — Elenco dei debitori del conte di Sarno che hanno ricevuto l'ordine di soddisfare i loro debiti alla R. Corte, in seguito al provvedimento di confisca dei beni del detto conte: In Castellammare di Stabia: Petruccio Montagnano, come fideiussore di Andrea Catìffo, deve ducati 7; Tommaso Taliano, 20 sacchi oppure il prezzo corrispondente, valutato a ducati 1, tarì 3; in Cava: Paolo Costa, ducati 14; in Aversa: Gregorio de Grimaldis, per un mutuo, ducati 19; in Capua: gli eredi di Giovanni Cito, ducati 36, tarì 4 e grani 4, a saldo del loro debito; in Acerra: Domenico *de Lacerra*, per un mutuo, ducati 6; in Sessa: Nicola di Loffredo, ducati 6, tarì 2, grani 8 a saldo del suo debito; gli eredi di Francesco, figlio di Giacomo di Marzano (alias) Fusco di Sessa, ducati 10, grani 5 per una certa quantità di panni; in Mondragone: gli eredi di Giacomo Girronde, ducati 34, tarì

4, grani 16, a saldo del loro debito; gli eredi di Nardo de Amerusio, ducati 66 a saldo; gli eredi di Antonio Cicinello per un cantaro di ferro, ducati 3, tarì 1; Gabriele Fuscone, materassaio, ducati 2, grani 12. *(fol. 168 e t°).*

Dicembre 21 — I seguenti debitori del conte di Sarno, in seguito alla confisca dei suoi beni, vengono dichiarati debitori della R. Corte: Fabrizio de Bona di Pianura, anche a nome del fratello Melchiorre, deve ducati 6, grani 10 come prezzo di 9 tomola di grano; Roberto de Padula di S. Pietro, ducati 1, tari 1, grani 10 a saldo di una partita di grano ricevuta da Giacomo di Canna; Pietro de Colella di Mignano, grani 8, a saldo; Minicuccio Casabutore, tarì 4 a saldo; Giovanni Grasso di Afragola ducati 7, tarì 3; il notaio Matteo Muto, capitano di Afragola, ducati 2, tarì 3, grani 10 a saldo; Odorisio de Coffis di S. Giovanni a Teduccio, tarì 4 a saldo; Renzo di Arcopinto di Ponticelli, ducati 4, tarì 4, grani 8; Angelo Mancino di *Oliva Tercii*, tarì 2, grani 10; Vito Cacciapuoti di Calvizzano, ducati 8, come prezzo di 20 tomola di grano; Michele panettiere in Rua Catalana, ducati 9; Gabriele Agostino, ducati 38, tarì 3, grani 19 a saldo del suo debito ascendente a ducati 60, come prima rata della vendita di un bosco in Ottaviano; un certo Spagnoletta di Sarno, per un mutuo, ducati 20. *(fol. 169 e t°).*

Dicembre 22 — Essendo Nuncio, figlio ed erede di Geronimo di Vito di Castiglione, debitore del conte di Sarno per once 11, ed avendo già in parte soddisfatto il suo debito, è dichiarato debitore della R. Corte solo di ducati 38. Ma, considerata la sua povertà, Angiolillo Napolillo, cede alcuni suoi beni, siti in Montorio, alla R. Corte, perchè li venda e provveda così a saldare il debito del predetto Nuncio. *(fol. 163 t° - 164).*

Dicembre 23 — Fra Giovanni Castaldo, percettore di Molfetta, che aveva ricevuto dal conte di Sarno ducati 102 per acquisto di una certa quantità di vino, viene dichiarato debitore della R. Corte di altrettanti ducati. *(fol. 170).*

anno 1487

Gennaio 9 — I seguenti abitanti della terra di Sanseverino e sue pertinenze, debitori del conte di Sarno, vengono ora dichiarati debitori della R. Corte: Giacomo Maiorino e suo figlio Leonetto, Iasullo e Marsilio Segese, devono, per una certa quantità di vino, ducati 11, tarì 4, grani 3; Cristofaro Margino, ducati 13, grani 16; Guarente de Ansalone, ducati 3, tarì 2, grani 10; Galietto cacciatore, ducati 5; Mattuzio di Gautieri, oppure in sua vece, Guglielmo di Carotenuto, Pasquarello e Zanzarello suoi fratelli, ducati 10, grani 2; Golisio di Carotenuto, ducati 14, grani 5; Luigi di Giuliano, erede di Giacomello, ducati 30, tarì 1, grani 5; Micheletto Stellato e Giovanni di Gautieri, ducati 13, tari 1,

grani 10; Raffaele Segese, ducati 27, tarì 2, grani 10; Giacomello de Vitillo, ducati 31, tarì 4, grani 10; Frabile Segese, ducati 3, tarì 2; Pinio Pettagrino, ducati 10, tarì 2; Leonetto Martignano, ducati 2, grani 2; Alfonso Segese, ducati 35, tarì 4, grani 10; Micheletto Stellato, ducati 45, tarì 1; e tarì 2, grani 10 per le spese dell'istrumento; Alessandro de Farco, ducati 25, tarì 2, grani 10 ed in caso di inadempienza di costui, vengono dichiarati debitori per la stessa somma Pietro de Fatto, Cipriano e Marsilio Segese; Giacomo Maiorichino e Cristofaro Murchino, tarì 2, grani 10; Leonetto Martignano ed il maestro Valente di Salerno, ducati 50, tarì 2, grani 10; Stefano Segese, ducati 8, tarì 4, grani 17; Salangio de Alfieri e Maso di Aversa, ducati 4, tarì 1, grani 5; Frabile Segese, ducati 16, tarì 3, grani 2; Costantino Ferrario e *Ductulus* della Scalea, ducati 1; Pietro de Farcho, ducati 29, tarì 2, grani 15; Salvagio Guadagno, ducati 26, tarì 3, grani 15; Micheletto Stellato ed Alfonso Segese, ducati 60, tarì 2, grani 10. *(fol. 172-173,t°).*

Gennaio 19 — L'Università di Sorrento, che aveva ricevuto dal conte di Sarno per acquisto di 300 tomola di grano, 120 ducati, avendo già in parte soddisfatto il suo debito, è dichiarata debitrice della R. Corte di ducati 26, tarì 4, grani 10. *(fol. 175 e t°).*

Gennaio 20 — Filippo Strozzi e soci, che avevano ottenuto in custodia dal conte di Sarno 5000 ducati d'oro, ricevono l' ordine di devolvere alla R. Corte la predetta somma. *(fol. 186 e t°).*

Gennaio 22 — L'Università di Amalfi, che aveva ricevuto dal conte di Sarno ducati 60, tarì 4 e grani 10 per acquisto di due bombarde, 4 maschi del peso di 8 cantari e 70 rotoli è dichiarata debitrice della R. Corte per altrettanti ducati. *(fol. 176 t°).*

Febbraio 5 — L'erede del mercante catalano Angia Ficardo, che aveva ottenuto dal conte di Sarno, ducati 440, avendo in parte soddisfatto il suo debito, viene dichiarato debitore di ducati 25 e tarì 1 verso la R. Corte. *(fol. 181 t°).*

Febbraio 14 — Angliberto del Balzo, conte di Ugento, avendo ricevuto dal conte di Sarno ducati 11000 per un mutuo, è dichiarato debitore della R. Corte di ducati 4806, tarì 4, grani 1 a saldo del suo debito. (*fol. 189*).

Febbraio 14 — Si ordina a Matteo Coppola di Napoli, che aveva ricevuti dal conte di Sarno ducati 6239, grani $10^1/_2$, di devolverli alla R. Corte. *(fol. 190 e t°).*

Marzo 13 — Pietro de Ponte, che aveva esatto a nome del conte di Sarno i diritti relativi alla gabella della *platea* maggiore, viene dichiarato debitore della R. Corte di ducati 2, tarì 1, grani $17^1/_2$ *(fol. 219).*

Aprile 27 — Binda Tolomei di Siena, essendo debitore del conte di Sarno per ducati 3000, mutuati al fu Bucio Tolomeo

in ducati 315, ed ancora per ducati 1, tarì 1 come prezzo di 3 stai di olio, viene dichiarato debitore della R. Corte di ducati 316, tarì 1. *(fol. 226)*.

Maggio 29 — Elenco di alcuni debitori del conte di Sarno, divenuti debitori della R. Corte: Paolo Ursini, deve ducati 40 come prezzo di 10 sacchi e 5 canne di lana; Braccio di Capua, ducati 2, tarì 3, grani 2 a saldo del suo debito; Dragonetto de Riganti, Giovanni di Napoli e gli eredi di Bartolomeo Mangiapia, abitanti di Pianura, ducati 4, tarì 3, grani 10 come prezzo di 7 tomola di grano *(fol. 234,t°)*.

Maggio 9 — Roberto Bonifacio di Napoli, che era debitore del conte di Sarno per ducati 60, tarì 3, riscossi da alcuni fornai e dall'Universtà di Sorrento, in nome di detto conte, come prezzo di una certa quantità di grano, viene dichiarato debitore della R. Corte per altrettanti ducati *(fol. 235 e t°)*.

I CAPITOLI CONCESSI DAL FEUDATARIO DI CAMEROTA

NEL PERIODO DELLA RIVOLUZIONE DETTA DI MASANIELLO

I capitoli furono concessi da Paolo Marchese, marchese di Camerota (1), il 23 luglio 1647, in seguito a una rivolta sanguinosa di popolo (cap. 45 e 52) e confermati il giorno dopo in uno istrumento solennemente stipulato nello stesso castello, alla presenza del clero e del vicario del vescovo di Policastro. Nessun accenno, in detti capitoli, nè in altri documenti, del truce episodio tramandatoci da un contemporaneo, l'uccisione cioè degli armigeri, ai quali furono recise le teste per spedirle come trofeo a Napoli (2), ma sono certamente da comprendersi, tra gli uccisi, i difensori del castello, caduto nelle mani della popolazione. Quale il motivo della rivolta? La violazione dei privilegi, dei decreti, degli accordi, contro la quale invano si era tante volte ricorso al vicerè ed a tutti i tribunali. Il popolo vuole l'osservanza di essi, vuole ciò che è suo, il demanio (il demanio che è nostro! grida in un ricorso), i suoi diritti, il rispetto infine della personalità umana (3). Niente in detti capitoli appare di arbitrario, niente che non sia fondato, motivato o ragionato. I capitoli, redatti secondo lo stile consueto sotto forma dl supplica, in numero di 53, oltre due non accettati, furono firmati capo per capo dal marchese (fuorchè, per mancanza di spazio, come egli dichiarò, i primi tre, ma confermati, assieme agli altri nell'istrumento), e consegnati al sindaco Giovan Battista Carrano. Al castello, il giorno seguente fu presentata una copia autenticata dal cancelliere e dal notaio. Furono presentati in seguito, nel 1760, davanti al Sacro Regio

---

(1) Fratello del mastro di campo Ottavio (m. 1681), nominato, in quella rivoluzione, generale dell'artiglieria dal popolo napoletano e che passerà poi alla parte regia. CAPECELATRO, *Diario ecc., a. 1850 vol. I, pag. 178 e vol. II, pag. 42* e T. DE SANTIS, *Storia del tumulto di Napoli*, a. 1850, vol. 2, pag. 30.

(2) *Ducem sane Cammerotae, de gente Marchisia, plurium exulum satellitio ferocem, circumvenientes populari sui: caesis exulibus, quorum capita recisa Neapolim ostentui detulere, ducem ipsum captivum abduxere.* R. DE TURRI, *Dissidentis, desciscentis, receptaeque Neapolis.* Insulis 1651, pag. 305.

(3) v. così cap. delle carceri e dei servizi personali. Ma il marchese era un tipo violento. Già fin dal 1632 si era reso colpevole di omicidi e « della levata dell'epitaffio dalle carceri et assalto dentro la chiesa contro il sindaco. » Ciò da un ricorso di una vedova al vicerè. ARCHIVIO DI STATO NAPOLI, *Collaterale Partium, vol. 151, foll. 100 e 165.*

Consiglio, in un clamoroso giudizio che non fu definito, ed indi davanti alla Commissione feudale in un volume della quale (1) fu trovata una copia rilasciata dal notaio Domenico Romanelli di Camerota che è quella che pubblichiamo. Non seguono un ordine preciso, e ciò si spiega, data la concitazione e la confusione del momento. Cerchiamo di raggrupparli secondo la loro materia.

Carceri. Era la quistione più viva ed i capitoli cominciano perciò con esse. V'era un istrumento stipulato l'8 aprile 1606 e roborato da regio assenso (cap. 1) firmato dal marchese Orazio (2), in base al quale era vietato al marchese tenere carceri proprie, bastando quelle pubbliche. Il suo successore, Paolo, non solo ne aveva fatto costruire nel castello, (il tavolario Gallarano dirà (3) nel 1663 che v'era un criminale crudele), ma aveva usurpato quelle comunali, sostituendo con la sua (4) l'arma del re (cap. 2 e 10). Vi era nel possesso delle carceri, un motivo sopratutto economico, per i diritti da riscuotersi, ad es. il portello, da coloro che pernottavano (cap. 8). Ora i cittadini reclamano l'osservanza di detto istrumento. Ma vogliono qualche cosa dippiù : la separazione completa degli uomini dalle donne (cap. 3), che debbono essere assegnate dai rispettivi sindaci *in loco carceris*, e per i delitti minori nelle proprie case in stato di arresto. Umanizzato inoltre il trattamento, niente ceppi se non in caso di condanna a morte (cap. 5), nessun arresto arbitrario, ma previa citazione (cap. 37), nessuna penale agli abitanti vicino alle carceri in casa di evasione (cap. 6). L'accordo del 1606 continuò ad essere violato, il marchese ritenne carceri proprie secondo il Gallarano, e, riguardo a quelle pubbliche, ancora oggi fa mostra di sè, sulla facciata dell' antico fabbricato, il ricordo marmoreo fatto apporre dal marchese.

Servizi personali. Anche per i servizi personali si sente la protesta dei cittadini. Dichiarano (cap. 15 e 24) che non sono

---

(1) Vol. 357 n. 2197, già esistente nell' ARCHIVIO DI STATO NAPOLI, volume distrutto dalla guerra.

(2) Fu zio di Paolo, che gli succederà nel feudo nel 1626. ARCH. DI STATO NAPOLI, *Cedolari vol. 88, fol. 49 t.* Mastro di campo anche lui, fece tutte le guerre del tempo, specie quelle delle Fiandre, sotto il comando di Alessandro Farnese che lo tenne in conto. FILAMONDO, *Genio bellicoso*, biografia.

(3) In un apprezzo del feudo esistente già nel suddetto volume della Commissione feudale.

(4) V. nota 3 pag. antecedente.

angari (persone obbligate ai servizi senza alcun compenso), nè perangari (obbligate ai servizi ma con compenso), ed il marchese non può quindi comandarli. Ma ammettono d'altra parte (cap. 19) che v'è della " gente di comando „, che non può rifiutarsi " in qualsivoglia esercizi „ sotto pena però di non oltre grana due, e col preavviso di un giorno prima. E' chiaro così che v'è una classe, sia pure esigua, di cittadini che non può rifiutarsi a determinati servizi ed a certe condizioni, ed è chiaro anche che a detta classe non arrivano i benefici della rivoluzione.

Demani comunali. Era la grossa questione di questa come di tutte le università: i demani erano la proprietà del povero, non dovevano essere toccati. Il marchese invece li aveva usurpati, ed i cittadini tengono a dichiarare quali essi sono (cap. 16, 21, 23 e 38). Nessun diritto ha quindi il marchese di riscuotere la fida (diritto per il pascolo degli animali) e tanto meno di immettervi animali dei forestieri (cap. 23).

Demanio feudale. Usi civici. Ma c'era un'altra grossa quistione, l'esercizio degli usi civici su di un vastissimo territorio boscoso di natura feudale denominato Castelluccio. Il marchese l'aveva chiuso a difesa senza regio assenso, vi furono perciò continui giudizi nei vari tribunali alternati da continue transazioni. Nel 1769 la Real Camera di S. Chiara, interpellata, diede, in massima, ragione ai cittadini (1), finchè la Commissione feudale non lo dichiarò soggetto agli usi civici e quindi divisibile fra i cittadini (2). Al cap. 14 i cittadini sostengono il loro diritto relativamente agli alberi non fruttiferi.

Affitti forzosi di territori. Il marchese soleva affittare territori propri contro la volontà dei cittadini ed alle condizioni da lui volute. Nei capi 28 e 29 i cittadini protestano per la libertà delle contrattazioni e di lavoro. In ogni caso il pagamento deve essere fatto in natura, ed a decima (in ragione cioè dell' effettivo prodotto), e non in danaro.

Bagliva (l'insieme cioè dei diritti da riscuotersi per i danni arrecati dagli animali sui fondi altrui). Altra aspra lotta per il

---

(1) ARCHIVIO DI STATO NAPOLI, *Real Camera di S. Chiara, Bozze di Consulte, vol. 635, n. 2.*

(2) Sentenza 13 giugno 1810, n. 39.

possesso di essa trattandosi di cospicua fonte di entrata. In un processo agitato nel 1760 davanti alla Sommaria i cittadini sostenevano che ne erano in possesso da più centinaia di anni come dai capitoli delle leggi municipali; il marchese invece affermava che era feudale perchè compresa nella vendita del feudo fatta nel 1587 come dal quinternione 15 fol. 167 (non più esistente) (1)

V'era inoltre controversia sulla nomina di baglivi, detti anche giurati (ufficiali della corte baiulare), il marchese pretendeva eleggere persone sue. (2).

Nei capitoli non si vuole pregiudicare la questione, si viene ad un accordo, si abolisce l' affitto in corso per darlo al marchese, il quale esigerà i provventi,ma il giudice ed il mastrodatti, il quale riceverà le accuse, ed i baglivi, saranno invece nominati dall'università (cap. 11 e 12).

Diritti usurpati: a) *di piazza*. Sul diritto di piazza, cioè un tanto per cento sulle libere contrattazioni, diritto che limitava enormemente la libertà di commercio, vi fu nel 1698 una forte lite nella Camera della Sommaria con vittoria del marchese. Fu ripresa nei 1770 davanti al Sacro Regio Consiglio che confermò nello stesso anno, ed ancora nel 1784, il decreto della Sommaria (3). Nel cap. 20 nel precisare che al pagamento sono dovuti solo i forestieri non privilegiati (e quindi non i napoletani) e quando non vendono vettovaglie si trova modo di far rilevare che detto diritto appartiene ai cittadini e non al marchese.

b) *Jus panezandi*, o del forno. Era dell' università e non del marchese. Questi l' usurperà ancora. E' tra i gravami presentati davanti alla Commissione feudale (4).

Prestazioni indebite. Una capretta (cap. 33), un maiale (cap. 50), del cacio (cap. 13), ed alla nascita di eredi, esazioni a titolo di fascia, di poppatoio ed altri presenti (cap. 50) erano le somministrazioni e forniture gratuite del marchese. I cittadini chieggono ed ottengono l'abolizione.

Diritti indebitamente esatti: 1° di corriere, esazione cioè di carlini trenta per notificazione di atti giudiziari, bastando invece

---

(1) ARCHIVIO DI STATO NAPOLI, *Pandetta Corrente, fasc. 1869, n. 14849.*
(2) ARCHIVIO DI STATO NAPOLI, *Coll. Partium, vol. 145, fol. 97 t.*
(3) ARCHIVIO DI STATO NAPOLI, *Pand. Miscellanea, fasc. 101, n. 23.*
(4) Sentenza cit.

il diritto dovuto al mastrodatti (cap. 7). 2° di correria, esatto, oltre quello del danno dato, per l'entrata degli animali nei fondi del marchese. 3° ducati cinque per ogni contumacia contro il disposto del privilegio di re Alfonso (cap. 27). 4° Pagamento per la nomina del marchese a capitano a guerra (cap. 32). 5. Fida sui demani comunali (cap. 21) oltre ad altri diritti sulle carceri (cap. 8) e nella corte di giustizia, ove doveva invece affiggersi apposita tabella (pannetta, cap. 36) con l'indicazione di essi. Aboliti.

Usurpazioni di proprietà private. Il marchese si era impossessato di alcune proprietà private sotto colore di mancanza di eredi legittimi, e sviava a proprio profitto le acque dei mulini privati. Il marchese accoglie le domande fuorchè una (cap. 53, 54, 55).

Bonatenenza (esazione sul possesso dei territori burgensatici). Non fu mai pagata dai feudatari, che ricorrevano all'espediente di far passare, al momento opportuno, per feudale ciò che era burgensatico, ed il marchese non poteva fare eccezione. I cittadini sono precisi: scomputi il marchese la bonatenenza pagata dall'università per lui da quello che essa gli deve; i beni feudali poi sono soltanto quelli che risultano gravati dalla tassa dell'adoa (cap. 30).

Ufficiali del Comune. Come risulta dal cap. 18 il marchese si inframmetteva nelle elezioni dei sindaci ed eletti per mettervi persone sue. I cittadini dichiarano che i pubblici amministratori debbono essere liberamente nominati; a lui, se mai, le debite scuse.

Ufficiali della Corte. I provventi della Corte erano del marchese che aveva diritto di nominare gli ufficiali. Questi, contrariamente a decreto del Sacro Regio Consiglio (v' era stato quindi un ricorso) li sceglie tra i cittadini e non tra i forestieri. Si ottiene il rispetto alla legge ed al decreto suddetto. Per i diritti da esigersi nella Corte, v. sopra.

Ufficiali baronali. Erari. Non era simpatica la carica di erario, cioè di esattore di diritti feudali sulla natura dei quali c' era sempre controversia. Nel cap. 9 viene precisato che la carica deve essere accettata liberamente da persone che sappiano leggere e scrivere e che siano pagate.

Capitano a guerra e chiavi del paese. Il marchese aveva ottenuto l'ufficio di capitano a guerra (istituito per le incursioni e

per i banditi), allo scopo, dice un ricorso dei cittadini al vicerè, di prendersi le chiavi del paese e farvi entrare " gente forestiera e di mala vita „ (1). Nel cap. 40 i cittadini ottengono che le chiavi siano tenute invece dal sindaco ed a turno dagli altri ufficiali.

Privilegi, statuti, consuetudini ecc. Sono lo scopo principale dei capitoli, non debbono essere violati. Per la loro difesa (cap. 46) vigilerà il popolo in armi (2), il marchese stesso poi si obbligherà a pagare la somma di ducati diecimila in caso di violazione (cap. 48). Questi li conferma tutti indistintamente, salvo, come s'è visto, a violarli, ed a costringere i cittadini a rinnovare i loro giudizi (3).

ONOFRIO PASANISI

CAPITOLI

J. M. J. Die vigesimo quarto mensis Julij decime quarte indictionis millesimo sexcentesimo quatrigesimo septimo in terra Cammerote et proprie in Castro dicte terre.

Constitutus in nostri presentia etc. (4). Illustrissimus Dominus Paulus Marchesius Marchio dicte terre et Casalis Lentiscose et Cusatorum mediante Regio Assensu impetrando ab Illustrissimo et Excellentissimo huius Regni pro rege, eiusque Regio Collaterale Consilio semper salvo et riservato quatenus opus fuerit et non aliter nec alio modo, agens et interveniens ad infrascripta omnia, tam pro se eius proprio privato et principali nomine, et in solidum, quam nomine et pro parte Illustrissimi Domini D. Horatii Marchesij eius filij primogeniti (5) pro quo eius proprio nomine etc. omni futuro tempore promisit de rato, et quod presens instrumentum omniaque, et singula in eo contenta ratificabit, et acceptabit per publicum instrumentum infra dies quindecim ab hodie, et hoc in quantum ad ipsum Illustrissimum Dominum Marchionem

---

(1) ARCHIVIO DI STATO NAPOLI, *Coll. Partium, vol. 421, fol. 127.*

(2) E' evidente qui il richiamo ai capitoli di Napoli.

(3) I capitoli però non furono pel tutto inutili. Furono definitivamente aboliti tutti i diritti indebitamente esatti, le prestazioni, e quasi completamente, i servizi personali (v. sentenza Commissione feudale cit.). La lotta continuò, sul terreno economico, per il possesso delle grandi fonti di entrate, demani, bagliva ecc. come del resto per tutti i comuni, e sino all'abolizione della feudalità.

(4) Il notaio è Lucio Romanelli da Camerota.

(5) Succederà invece a Paolo il figlio Giuseppe, per refuta del padre, nel 1661, ARCHIVIO DI STATO NAPOLI, *Cedolari, vol. 89, fol. 372.*

spectat. Prefatus vero Illustrissimus Dominus Marchio sponte asseruit coram nobis et Joanne Baptista Carrano Sindico dicte terre Cammarote, Octavio Papazzo Joannis, Laurentio Palermo, Octavio Cataneo, et Paulo Anello Palermo electis Universitatis dicte terre Cammarote, et Stefano Rondinella pro Sindico Casalis Lentiscose loco Antonij Addato Sindici dicti Casalis et Domenico Grilluccio Electo Casalis predicti, et Francisco Isaja Sindico dicti Casalis Cusatorum, et Paulo de Vingello Electo Casalis predicti Cusatorum presentibus audientibus etc., dictum Illustrissimum Dominum Paulum, ut supra Marchionem eius proprijs manibus confirmasse subscribisse in fine singulorum capitum in beneficium dictarum Universitatum dicte terre Cammarote, Casalis Lentiscose, et Casalis Cusatorum et hominum ipsarum, nedum capita contenta in quadam autentica copia que in presenti instrumento describitur, cuius originale penes dictum Joannem Baptistam Carrano Sindicum dicta terre remansit prout coram nobis declaravit, verum tamen nonnulle Privilegia, et Concessiones expedita et expeditas in beneficium dictarum Universitatum, et hominum ipsarum per Serenissimos pro Regge (sic) ac per nonnullos Illustres Barones ejus predecessores dictarum Universitatum, ac diversa decreta, et Provvisiones diversorum tribunalium, et Capitula, Statuta, Consuetudines, et antico solito scripta, et non scripta, pro ut in eiusdem scripturis firmatis similiter continetur, que omnia per supradictum Sindicum Joannem Baptistam ad presens conservatur, cuius tenor dicte copie talis est videlicet.

Copia etc. All'Illustrissimo Sig. Paulo Marchese, marchese di Cammarota Lintiscosa et Cusati di detta terra. Li sindici et Eletti et homini della Terra di Cammarota et Casali, fidelissimi Vassalli di V. S. Illustrissima li fanno intendere come tengono molti privilegij Capituli Consuetudini et decreti a loro beneficio, e desiderano con buona grazia di Vostra S. Illustrissima aver la Confirmatione di quelli quatenus opus sit non aliter nec alio modo, con ordinare alli magnifici Officiali in solidum presenti e futuri, Carmelinghi et altri a chi spetta et potesse spettare, che ad unguem debbiano osservare, ed essi supplicanti, homini et Cittadini di detta terra et Casali detti Capituli, privilegi et decreti, Consuetudine scritte et non scritte, etiam contra jus, vel preter jus, iuxta sui seriem continentiam et tenorem s'intendono come nella presente supplica fossero annotate et descritti de verbo ad verbum con confirmare li sottoscritti Capi, quatenus non vi fossero alcuni inserti in detti privilegi, Statuti, Consuetudine, et decreti, con fare ratificare detta conferma dal Sig. D. Oratio Marchese suo figlio fra giorni quindeci da oggi, acciò si continui in futurum detta fedeltà, et quanto si è supplicato si degni concederlo gratisse ob amorem non aliter nec alio modo, ut Deus, etc., per la defenzione

delle cose predette si possono prendere l' arme senza intendersi avere colpato. - Il Marchese di Camarota.

In primis perche per Illustrissimo Sig. Paulo Marchese Marchese di Camarota si è preteso usurpare le carcere quale sono in virtù d'istromento di detta Terra, et Casali in loro beneficio roborato di Regio Assenso et rogato per mano di publico Notaro sotto la data dell' otto d' aprile milleseicento e sei, fatto per il quondam Illustrissimo Orazio marchese di detta Terra, si domanda che osservi detta Convenzione et come herede di detto Illustrissimo quondam Orazio Marchese.

2 - Item mentre in detto Istrumento non vi è clausola, nè condizione alcuna, si intende et si deve intendere che etiam nelle cause civili ubi venit imponenda pena mortis afflictive, vel mutilationis membri, li Carcerati debbiano stare nelle Carcere di detta Terra, che sono nella piazza pubblica, nelle Case dove si regge giustizia per la quale causa si domanda che le Carcere noviter erette dall'Illustrissimo Paulo Marchese, nuovo padrone nel suo Castello, li debbiano demolire, et sfabricare nunc tanto quelle dell' homini quanto quelle delle donne usurpate con reverentia.

3 - Item quando occorre carcerarsi alcune donne tanto di detta terra, quanto di detti Casali cioè Cusati et Lintiscose, debbiano li officiali di detta Corte farli consignare alli Sindaci di ciascheduna Università di detta Terra e Casali, etiam per causa grave ubi veniret imponenda pena corporis afflictive, in loco carceris; et in altre cause si dia loco carceris le case proprie di esse delinquente, et non si possono estrarre da detta terra e Casali, et occorrendo esaminarnosi, che sia peso del capitanio e Mastrodatti andare in detti Casali senza accesso alcuno, trattandosi in Criminalibus vel per viam inquisitionis vel denunciationis.

4 - Item che li carcerati, seu carcerandi di queste tre Università non si possano estrarre fora di detto territorio per qualsivoglia causa etiam sotto pretesto che le Carcere di detta Terra non fossero sicure, ma quelli Carcerati in dette Carcere della detta Terra nella piazza si devono tenere, et non ammovernosi da quella. - Il Marchese di Camerota.

5 - Item che detti Carcerati, seu Carcerandi non se li possa ponere ferri, ceppi, o manetti o altri restrittioni, se non doppo la condendatione di morte, et il tutto conforme la forma di detto Istromento. - Il Marchese di Camerota.

6 - Item occorrendo fuggire Carcerati dalle Carcere di detta Terra, li vicini et propinqui di dette Carcere non siano tenuti a cosa nessuna, mentre l'officiali di detta Corte stando et abitano di giorno e di notte sopra le Case di dette Carcere, et occorrendo che detti Officiali per alcuna necessità o per altre cause non stessero in dette Case, che si debbiano lasciare homo a' suoi proprie spese di detto Capitanio, ma li detti vicini e propingui

non siano tenuti a dare aggiuto et favore, eccetto che quando si aclamasse da detti Officiali o huomini di guardia in detta aclamatione, si osservi la Costitutione del Regno. - Il Marchese di Camerota.

7 - Item occorrendo venire Provvisioni della Gran Corte della Vicaria, o d'altro Tribunale, detto Illustrissimo Sig. Marchese non possa pretendere li carlini trenta per il Corriere sotto colore di trasmettere li atti, ma la copia di quelli conforme viene ordinato consignarla alle parti, habita apoca de recepto a beneficio del Mastrodatti. - Il Marchese di Camerota.

8 - Item si supplica che li Carcerati per qualsivoglia causa, così civile come criminale, non siano obligati a pagare più che grana cinque di portello, come anco quelli che sono con detta Terra, acqua, et herba, comune quando pronottarando et non pronottando, nihil, et che detto Carceriero sia Cittadino, et non forestiero nè creato di detto Illustrissimo Sig. Marchese. - Il Marchese di Camerota.

9 - Item che in caso che detto Illustrissimo Sig. Marchese eliga alcune persone per Erarij che non s'abbia da allibrare, eccetto che le Cose feudali, e non burgensatiche, volenti, et iusto salario; et che detto Erario, havendo fatto la discussione con li debitori, non sia tenuto ad altro, ma si intenda discaricare detta partita, mostrato che haverà legitime scritture, et anco li Erarij passati si debbiano discaricare dalle significatorie tutte le partite le quali appareno inesigibile, et il Salario non si abbia da essere meno di docati quattro il mese, et a quelli Erarij che hanno pagato li debba fare la quietanza, et che detti Casali non siano obligati et che non si habbiano da allibrare, eccetto che le cose correnti. - Il Marchese di Camerota,

10 - Item si supplica che detto Illustrissimo Sig. Marchese voglia esibire il pitaffio delle Carcere di detta Terra, giacchè è nostro, acciò stia per memoria affisso in dette Carcere. - Il Marchese di Camerota.

11 - Item che le Università dandone alla Corte quattro baglivi cioè la Terra, e dui il Casale di Cusati, et uno il Casale di Lentiscosa, che in tutto sono sette, la detta Corte non possa pretendere altro, et dette persone eligende si eligano da dette Università a loro arbitrio, e che detti baglivi eligendi non abbiano peso di servire dopo levata Corte eccetto che dentro detta Terra, et Territorio, et che siano persone solite, et non artigiani nè che sappiano scrivere et leggere, e volendo detti Officiali servirsi di detti baglivi, li debbiano pagare, ut Cives. - Il Marchese di Camerota.

12 - Item che li affittatori della Bagliva non abbiano peso di esigere li proventi di detta Bagliva, ma che sia peso di detto Illustrissimo Sig. Marchese, conforme è solito farsi esigere detti prov-

venti. Ma che l' Università di detta Terra habbia da eligere il Giodice, et il Mastrodatti, et le accuse si abbiano da prendere da detto Mastrodatti, et non da altra persona o affittatori, et anco detti affittatori non possono querelare come interessati, detti affittatori di detta Terra e Casali da mo' renunciano detto affitto, et non sia prejudicio di dette Università di avere pigliato detto affitto nè dette scritture le possa produrre in iudicio a suo favore, ma quelle s'intendono fatte dalli Cittadini gratiosamente et per servire detto Illustrissimo Sig. Marchese, et non alio modo. - Il Marchese di Camerota.

13 - Item che non sia obligato à detti huomini, et Cittadini di dette Università darli il Caso l' anno; et ancorche per alcuni anni se l'abbia esatto et fatto pagare et allibrarelo nelli libri dell' Erarij, s'intenda haverlo pagato gratiose, et non per obligo, ancorche apparesse fosse fatto sotto colore di fide delli suoi Territorij, quali territorij non sono stati soliti a fidare da Cittadini, cioè il Caso delle Massarie di animali. - Il Marchese di Camerota.

14 - Item che dette Università si ritrovano in possesso ita che memoria d' huomo non è in contrario del Jus acquandi et pasculandi et legnandi, purche non siano arbori fruttiferi nel Territorio di Castellucio, petunt quod manuteneantur in possessione salvis juribus. - Il Marchese di Camerota.

15 - Item che detti cittadini di detti Casali e Terra non siano astretti pigliare affitto di Territorij a seminare, stante che detti Cittadini non sono angarij nè perangarij, tanto più che non si mostrano nè si assegnano le Terre dove hanno da seminare, et mostrandosi, non siano astretti ma volentibus, et a decima. - Il Marchese di Camerota.

16 - Item come il dimanio dove si dice Marcellino è dì detta Terra et Casali, senza che detto Illustrissimo Sig. Marchese vi possa pretendere cosa alcuna, eccetto che ut alij Cives, si domanda che non si molestino dette Università in detto pacifico possesso. - Il Marchese di Camerota.

17 - Item che li Camerlinghi eligendosi da detto Illustrissimo Sig. Marchese, siano persone solite, et non persone che stiano nella Città di Napoli, etiam pro maiori parte anni, nè persone Civile siano obbligati. - Il Marchese di Camerota.

18 - Item che le dette Università, eligendo alcuni Cittadini per Sindici et Eletti al reggimento di dette Università, non possano detto Illustrissimo Sig. Marchese discrepare, ma quelle persone, elette che saranno, possono esercitare petita venia et non obtenta. - Il Marchese di Camerota.

19 - Item che occorrendo che detto Illustrissimo Sig. Marchese o suoi Ministri occorrerà comandare gente di detta Terra et Casali in qualsivoglia esercizio, in caso che non obedissero a detti Servitij, non li possa far esigere di pena, eccetto che grana due, et

che si debbiano comandare per diem antea, et pagarli ut alij Cives, et non essendo comandati per diem antea, non siano tenuti a pena, petunt quod observerentur decretum S.R.C. e questo s'intenda ad huomini, et donne solite di comando di detta Terra et Casali. - Il Marchese di Camerota.

20 - Item che la piazza delli Cittadini di detta Terra et Casali non si possa esigere né da quelli che stanno in acqua, et herba comune con detta Terra e Casali, ma si abbia da esigere lo Jus Platee tantum dalli forastieri che comprano et non portano la grassa in detta Terra e Casali, et s' intendono di quelli forestieri quali non sono privilegiati, o acqua o herba comune come di sopra. - Il Marchese di Camerota.

21 - Item che li dimanij sono di detta Terra et Casali, cioè Lo Canto, lo monte grande, Carpengo, la Mancosa, Purdelaia, Montagna grande di Burgaria, et altri dimanij, che apparessero, senza pretendere altro l' Illustrissimo Sig. Marchese ma ut alij Cives, dichiarando che occorrendo fidare animali in detto domanio detta fida è propria di detta Università competendo tantum a detto Illustrissimo Signore la sfida tantum. - Il Marchese di Camerota.

22 - Item che occorrendo affittare detto Illustrissimo Sig. Marchese li suoi Territorij a forastieri non possono pascolare nelli demanij di detta Terra et Casali, ma volendoci pascolare siano obligati fidare dalla Università di Camerota padrona di detti demanij et non di detto Signore. - Il Marchese di Camerota.

23 - Item che dette Università sono state in possessione del territorio della Pastenela ita che memoria d' huomo non è in contrario, petunt non molestari, ma che dette Università restino in loro pacifica possessione di detto territorio e non sia proibito il pascolo. - Il Marchese di Camerota.

24 - Item che l' Illustrissimo Signor Marchese non possa comandare nè fare buttare banno, che li Cittadini et huomini di detta Terra et Casali siano obbligati venire a fare mostra nella festività di S. Giovanni Battista, per non essere angarij e perangarij, nè obligati a tale servitio, nè anco siano obligati accompagnare la bandiera nella festività di S. Pietro nel Casale di Cusati, atteso per prius concorrevano per esserci il banchetto, et non per obligo, et anco quelli che sono mancati venire tanto a detta mostra, quanto ad accompagnare detta bandiera questo presente anno et per il passato, non siano tenuti a cosa nulla, petunt dignari quod non amplius molestentur. - Il Marchese di Camerota.

25 - Item che occorrendo che dalli Ministri dell' Illustrissimo Sig. Marchese si carcerassero animali dentro li suoi Territorij non possa pretendere altro che il danno appretiando da huomini esperti, et di buona fama, et non al pagamento di detti territorij ne curraria a corritori, essendo che detto Illustrissimo Sig. Marchese non

tiene difesa con Regio assenzo in detti Territorij. - Il Marchese di Camerota.

26 - Item che la detta Terra et Casali non siano tenuti a creare barricello, essendovi il Carmelingho conforme per il passato. - Il Marchese di Camerota.

27 - Item si è preteso per l'Illustrissimo Sig. Marchese cum reverentia criminaliter esigere et fare esigere docati cinque pro qualibet contumacia, petunt quod astineat etiam vigore privilegij Regis Alphonsj bone memorie fol. settimo a tergo ubi pro contumacia nihil. - Il Marchese di Camerota.

28 - Item si è preteso dall' Illustrissimo Sig. Marchese abbia affittato il territorio di Linfrischij ad alcuni Cittadini del Casale di Lintiscosa, et anco il territorio della Caianga a Cittadini di Camerota; et perche detti Cittadini non altrimenti non volontariamente per vim con riverentia hanno fatto detto affitto, e non sono angarij, petunt quod cassentur istrumenta et obligationes, et non sono molestantur. - Il Marchese di Camerota.

29 - Item di più li Cittadini di detto Casale di Lintiscosa non siano obligati a pagare vino musto per causa delle vigne perute del territorio di Linfrischi, ma detto Illustrissimo Sig. Marchese sia tenuto receverse li detti territorji con vigne perute etiam in virtù dell'istromento. - Il Marchese di Camerota.

30 - Item che detto Illustrissimo Sig. Marchese habbia in futurum pagare la bonatenenza delli beni burgensatici, et per il passato li habbia a scomputare a quello se li deve da detta Università, et li beni feudali s' intendono tantum di quelli che ni è investito nella Regia Camera et paga lo Regio Adugo et non aliter. - Il Marchese di Camerota.

31 - Item che detto Illustrissimo Sig. Marchese non si voglia inserire alle partite di panezare che si farando da detta Università, ma volendo smaltire li suoi grani, che non possa impedire alli partitarij. - Il Marchese di Camerota.

32 - Item quando detto Illustrissimo Sig. Marchese si procurasse viglietto di Capitano a guerra di dette Università, non siano obligate a cosa nulla a pagamento. - Il Marchese di Camerota.

33 - Item si pretende da detta Marchionale Corte esigere et fare esigere la crapetta dalli Cittadini et giornate dalle Masserie di detti Casali, petunt quod astineat ab illis domibus tantum, et anco non possa dare li suoi animali a guardia per forza alli suoi Cittadini. - Il Marchese di Camerota.

34 - Item come la grotta dove si dice la Calancha è propria di detta Terra, e Casali, e non della Marchionale Corte, però non molestetur. - Il Marchese di Camerota.

35 - Item che la licenza dell' arme non proibite ecc. se deb-

biano dare al magnifico Capitano di detta terra, essendo solito fannosi le ligentie dalli governatori. – Il Marchese di Camerota.

36 – Item che detto Illustrissimo Signore tenga peso fare osservare la pannetta da suoi officiali quali si farà da detta Università sculpire, o in marmo, o in carta come sarà più comodo a detta Università. – Il Marchese di Camerota.

37 – Item che dalli Ministri di detto Illustrissimo Sig. Marchese non si possa carcerare di fatto alli Cittadini, ma previa citatione. – Il Marchese di Camerota.

38 – Item come alcuni Cittadini di detti Casali si ritrovano obligati per l'istrumento allo affitto seu cenzo perpetuo di carlini trenta l' anno per una terra dimaniale loco detto Pumano dalla Corte, e stato sempre solito pascolare da detta Terra, e Casali si dimanda cassare detto istrumento ma resti dimaniale et anco più che detto istrumento non è robborato di Regio Assenzo. – Il Marchese di Camerota.

39 – Item detto Illustrissimo Sig. Marchese non possa dimandare.... per obbligo che si dovessero da Cittadini per non essere quelli obligati. – Il Marchese di Camerota.

40 – Item che le Chiave delle porte si abbiano da tenere dal Sindico et così in circolo, et continuare acciò faccia aprire, et serrare a hore comode per li Cittadini. – Il Marchese di Camerota.

41 – Item che li animali di Mastro, seu barda non si possano pigliare per forza ma quelle domandarle per diem antea; ma stando in proprij servitij non siano molestati, e quando andarando a servire si debbia pagare ut alii Cives, come anco li huomini, et donne che si trovarando alli servitij proprij non si possono comandare, et comandandone, siano quelle persone solite a detto comando, et si debbiano pagare ut alij Cives. – Il Marchese di Camerota.

42 – Item che detto Illustrissimo Sig. Marchese non faccia officiale nella sua Corte Cittadini ma forastieri, et annali, etiam servata forma del decreto del Sacro Consilio, et à respetto del Mastrodatto il quale al presente esercita, s' intenda da Settembre prossimo venturo avante, et il locotenente non possano esercitare più che giorni quindici. – Il Marchese di Camerota.

43 – Item che detto Illustrissimo Sig. Marchese debbia osservare omni futuro tempore tutti li privilegij, Statuti, Consuetudine, decreti del Sacro Regio Consilio, e Collaterale, et provisione di Vicaria, et d'ogni altro Tribunale in beneficio di dette Università, et privilegij concessi dalli Serenissimi Re etiam che fossero preter Jus et contra Jus. – Il Marchese di Camerota.

44 – Item si supplica V. S. Illustrissima fare gratia a tutti li Jnquisiti che si ritrovassero in detta Corte intendendosi di delinquenti quali son Inquisiti, et bisognandoli remissione di parte,

habbia tempo anni dieci di procurarla, intendendosi di qualsivoglia delitto conforme la Capitolatione della Città di Napoli, et la contumacia non esatta non si esiga. – Il Marchese di Camerota.

45 – Item che contradetto Populo di detta Terra et Casali non si possa procedere contra di loro per causa di detto tumulto fatto oggi ventitre del corrente Mese di Luglio del presente anno milleseicentoquarantasette dentro questa Terra et Casali con le armi, tamburro, banni, chiave di carcere, insolentie fatte a Cittadini tanto alle persone quanto alle cose, ma quelle s' intendono pigliate contro quelle persone che non hanno voluto esibire le scritture à beneficio di dette Università, et contro quelle persone, et case s' intendono pigliate dette arme, et fatti banni, et sonato tamburro, come d' ogni altra cosa con supplicarli si degni che quatenus fossero incorse in qualche pena s' intendano perdonati remessi, et agratiati nunc, et imperpetuum. – Il Marchese di Camerota.

46 – Item che a detta Terra huomini et Casali, et huomini di detti Casali li sia lecito tenere le arme alle mani per difesa di detti privilegij, decreti, ed altro, et per difenzione delli Territorij, et maxime per anni tre per l' assalto, il che Dio non voglia di Inimici, et s' intenda per dentro et fuora detta Terra e Casali. – Il Marchese di Camerota.

47 – Item si supplica per parte di Lutio Cinque si degni farli cassare l'Istrumento fatto a beneficio di Lelio Gallo per causa dell' Erariato, stante che detto Lutio ne venne assoluto dal Sacro Regio Consilio da detto peso in virtù di provisione come da me la cercamo in grazia darsi per rotto e casso detto Istrumento. – Il Marchese di Camerota.

48 – Et per osservanza delle cose predette in caso di contraventione si obligano di pagare ducati decimila per ciascheduno volta che si controvenerà in ciascheduno Capo da applicarnosi la metà al Regio Fisco, et l'altra metà alle Chiese della Terra, e Casali intendendosi il Illustrissimo Sig. Marchese et Sig. D. Oratio Marchese suoi heredi – fiat sicut petitur – Il Marchese di Camerota.

49 – Item come alcuni Cittadini di Licusati si ritrovano obligati in diverse terre di affitti di grano della Marchionale Corte dove si dice Castelluccio, et anco Santo Andrea, et perche detti Cittadini fortivamente cum reverentia hanno fatto detti affitti, lo supplicano li voglia cassare dette obliganze acciò in futurum per detti affitti non siano molestati con ordine che statim si cassino dette obliganze, et ordinare alli Erarij presenti, et futuri che non molestino detti Cittadini, et che si diano per rotti, et cassati per tutto il passato havendolo pagato, et per l' avenire non si molestino, et quelli che hanno pagato siano quietati, et quelli la vogliano restino obligati. – Il Marchese di Camerota.

50 - Item che detto Illustrissimo Sig. Marchese et suoi Eredi, e successori non possono in futurum domandare succando, nè fascia, atteso quel che l' hanno pagato per il passato se li è dato gratiosamente, e non fatto preiudicio alle Università di detta Terra, e Casali, et che detto Illustrissimo Signore, et suoi Eredi, e Successori non si possono servire di detto pagamento fatto come anco non possono domandare presenti nè il porco nè cosa nessuna da detta Terra, e Casali, ma volendono essi Cittadini remunerare detto Illustrissimo Signore, sia ex beneplacito di detti Cittadini, et a loro arbitrio et volontà darli. - Il Marchese di Camerota.

51 - Item la supplicano ancora come si ritrovano alcuni cittadini di detta Terra et Casali obligati alla Marchionale Corte per causa di delitti per via d'istromento o per obliganza, tanto in faccia di detto Illustrissimo Sig. Marchese, quanto in altra persona che non si possono domandare terze, ma havendonoli pagare terze si debbiano scomputare allo Capitale predetto, come l' Istromento di Antonio Mormore. *Cassato dal Marchese.*

52 - Item la supplicano che qualsivoglia romore, tumulto, risse, homicidij, et qualsivoglia altro inconveniente che fosse successo hoggi vintiquattro del presente Mese di Luglio milleseicento quarantasette, et precipue la morte successa in persona di Giovanni Battista di Rutolo del Casale di Licusati, come il successo del fuoio in casa di Notar Giovanni Greco et altre case, s' intendono perdonate et rimesse, e non si ne possa pigliare informatione né oggi ne mai ma che godono l'indulto generale conforme la provisione della fedelissima Città di Napoli et che per l' arme pigliate mai s'intenda fatto tumulto, nè cosa che si ne possa pigliare informatione, ma solo per defenzione della giurisditione e privilegij del populo: fiat. - Il Marchese di Camerota.

53 - Item si supplicano da parte delli figli, et Eredi del quondam Francesco Antonio Canosa tanto all' Illustrissimo Sig. Marchese quanto suoi heredi e successori che si compiacino relasciare a beneficio di detti Eredi di detto quondam Francesco Antonio da oggi avanti et in perpetuum la possessione alli Sereni con vigna olive et altri alberi fruttiferi, quale fu del detto quondam Francesco Autonio Canosa, per non competerli attione alcuna à detto Sig. Marchese, con pagandono detti heredi l'augumento et locche devono.

54 - Item si supplicano ancora dall'heredi del quondam Marcello Cinque all'Illustrissimo Sig. Marchese che voglia relasciarli tanto la porzione con vigna et altri arbori et Territorio con Casa dove si dice Bestiadi, et ancora la possessione con olive dove si dice li Sereni, che fu del quondam D. Carlo Trencia comprate da detto quondam Marcello quale detto Illustrissimo Sig. Marchese si le have pigliate sotto colore esserli recadute, il che

non è mentre ci sono heredi legitimi, e non se li devono levare ma restituire mentre pagano ed hanno sempre pagato la sonaglia che stà in detti territorij, come anco si supplica a suoi Illustrississimi heredi che in futurum non li dibiano molestare sopra detti beni, ma quelli lasciare in beneficio di essi heredi detti beni stabili, et s'intende dal mese di Ottobre avante primo venturo milleseicentoquarantasette, et cosi seguitare infuturum et imperpetuum. *Errore. Cassato dal Marchese.*

55 – Item la supplicano come dall'Illustrissimo Sig. Marchese si diverti l' acqua dal Molino delli Mormori come d'altri molini, però da oggi avante da detto Iliustrissimo Signore come da suoi heredi e successori non possono detta acqua divertire in futurum : fiat. – Il Marchese di Camerota.

Quibus omnibus sic assertis etc.

(Segue la conferma da parte del marchese).

Presentibus Iudice Iovanne Greco – Iudice Nicola Anello Addato Casalis Lentiscose – Reverendo D. Horatio Calvino Archipresbitero dicte terre – Reverendo D. Francesco Trencia Cantore – Reverendo D. Iovanne Paulo de Marco – Reverendo D. Francesco de Martino Vicario Foraneo – Reverendo D. Felice Molfese – Traquinio Cavaliero della Rocca Gloriosa – Francesco Cortolano delli Sicili – Il Sig. Capitan Giuseppe Branca – Carlo de Francesco de Napoli – Francesco Damiano di Centola.

RAPPORTI TRA PISANI AMALFITANI E CATALANI NEL SECOLO XIV

I documenti che qui presentiamo non hanno a prima vista alcuna attinenza con Pisa e con i suoi rapporti con gli Amalfitani. Tuttavia vi doveva pure essere una ragione per cui si trovassero proprio nell'Archivio di Stato di quella città. Ci siamo perciò preoccupati di trovare tale ragione, e crediamo di essere riusciti in modo plausibile.

Il fondo in cui i documenti si trovano è il Diplomatico Cappelli, che raccoglie tra l' altro le pergamene dell' antica famiglia pisana Del Mosca. Ora proprio questa famiglia ebbe larghi rapporti con Maiorca, come gli Amalfitani dei contratti in appendice. In un contratto del 1354 (1) troviamo Arrigo Del Mosca a Maiorca, dove esercita la mercatura e, come socio di un Ugolino Del Polta, padrone di una nave, promette ad un altro mercante pisano di far trasportare a Pisa della lana di S. Matteo. Poco dopo Arrigo morì e troviamo Giuliano Del Mosca a Maiorca, dove fa compilare lo inventario dei beni di lui (2); ma già poco prima troviamo lo stesso Giuliano, detto qui figlio di ser Puccio, cittadino e mercante pisano, in rapporto con quell'isola, poichè prende a nolo da un Jacopo del fu Piero Del Bugliaffo una nave chiamata S. Salvatore, esistente nel Porto Pisano, per caricarvi almeno 250 moggia di grano a misura di Talamone che dovevano essere consegnate nel porto di Maiorca a lui stesso o a chi lo rappresentasse, per un fiorino d'oro ogni moggio, da pagarsi entro 6 giorni dopo la consegna (3). Ancora: si ha un registro, in cui Matteo Del Mosca segnò i suoi acquisti di case e terre e i suoi debitori e creditori a partire dal 15 settembre 1332 (4). Ora a c. 50 t. troviamo segnato

(1) A. S. P., *Diplomatico*, Olivetani, 25 agosto 1354.
(2) A. S. P., *Diplomatico*, Cappelli, 6 settembre 1356.
(3) Ibid., 21 marzo 1356.
(4) A. S. P., fondo Cappelli-Mosca, busta 9.

il credito di 250 fiorini d'oro, che Matteo aveva con un " Guaserano Richoufo chatalano di Maioricha „ per la partecipazione ad una compagnia.

L'ultimo documento ci mostra Matteo in rapporti di affari con due delle maggiori famiglie mercantili di Pisa, poichè i fiorini furono consegnati da un Francesco Cinquini e per essi prestò garanzia Jacopo Dell'Agnello. Può essere perciò interessante una breve ricerca più approfondita sulle origini della famiglia Del Mosca, la sua condizione sociale, le sue relazioni con altre famiglie pisane, tanto più che ciò ci porterà a nuovi rilievi agli effetti dell'illustrazione dei documenti in appendice.

Il Caturegli (1) afferma che i Del Mosca appartenevano al partito raspante e colloca la famiglia tra quelle appartenenti alla borghesia di condizione più modesta, dedite al commercio e proprietarie di terre. Cita allo scopo un documento del 1354 (2), da cui risulterebbe che Colo Del Mosca avrebbe appartenuto ad una società di " merciadri „ (merciai?). A parte il fatto che il termine " merciadri „ si riferisce probabilmente al solo padre del socio Marco, proprio il documento in questione ci mostra il nostro Colo interessato nel commercio sia di terra che di mare, in rapporti, sembra, prevalenti con la Sardegna (già allora in mano aragonese) e per un capitale di 1200 fiorini, non poi per l'epoca indifferente in un solo affare. In altro contratto del 1332 troviamo " Pucho „ (Puccio?) Del Mosca e Jacopo Dell'Agnello, padroni di una nave, che la noleggiano ad Aiguemortes per trasporto di frumento a diversi Fiorentini (3).

Anche l'Ardito (4) mette i Del Mosca tra le famiglie borghesi e cita altri documenti del 1332 e 1343 in cui troviamo Giovanni e Jacopo proprietari di navi e Colo mercante, interessato attraverso il suo familiare Puccio Del Mosca da S. Gemignano col fattore in Pisa della società degli Scali di Firenze, che teneva banco nella bottega di Andrea Gambacorta.

È notevole che, a proposito di Puccio, sia detto " da S. Gemignano „. Il luogo di origine probabilmente però non si riferisce

---

(1) CATUREGLI N., *La Signoria di Giovanni Dell'Agnello*, Pisa, 1921, p. 85.
(2) A. S. P., *Diplomatico*, Cappelli, 1355, luglio 17.
(3) Ibid., 7 luglio 1332.
(4) ARDITO F., *Nobiltà popolo e signoria del Donotarico*, Cuneo 1920, p. 55-95.

a lui, ma al padre Mosca di Ventura da S. Gemignano, che troviamo spesso nel diplomatico Cappelli, a partire dal 29 gennaio 1298, data in cui era ancora in relazione di interessi coi suoi parenti di S. Gemignano. Sembra anche che questa data 1298 non sia del tutto casuale, poichè da essa comincia anche un libro (1) dello stesso Mosca, che vi segnò le sue compre di terra L'anno prima egli aveva sposato la figlia di Jacopo Dell'Agnello (2) e questa fu forse l'occasione per cui passò a Pisa da S. Gemignano. Abitò prima nella cappella dei SS. Jacopo e Damiano, poi in quella di S. Cristina, dove è ancora il palazzo Del Mosca, attiguo a quelli Dell'Agnello e Gambacorta. Mosca si trova in seguito interessato in affari di commercio con la Sardegna, particolarmente per riguardo ai cereali e alle miniere di Iglesias, e con Catalani e in rapporto con Cello Dell'Agnello, fino al 1317 (3).

Tutto ciò potrebbe dare nuovo appoggio a quanto osservavamo anni fa (4), in base a un altro documento del 1321, circa il carattere degli affari trattati dai Dell'Agnello (e qui si può aggiungere i Del Mosca), in rapporto alla loro appartenenza al partito raspante.

Troviamo cioè che si tratta di due famiglie di proprietari di navi, interessate al commercio marittimo, in rapporto con i Fiorentini e forse coi Gambacorta, tutte ragioni, che, secondo la comune concezione, avrebbero dovuto portarle ad aderire al partito bergolino.

Ma qui ci interessa in ispecial modo il fatto che i Del Mosca fossero originari di S. Gemignano, il che può far supporre rapporti tra membri della famiglia, e particolarmente Giuliano e Arrigo, e quell'Angelo " Bertifei „ da S. Gemignano, che troviamo nel nostro documento di appendice, nominato procuratore a gestire affari in Catalogna e Maiorca per i gabellotti della gabella del sale nel Principato e nella Terra di lavoro e altri mercanti napole-

---

(1) A. S. P., fondo Cappelli-Mosca, busta IX cit.

(2) A. S. P., *Diplomatico*, Cappelli, 1298 pis. 20 maggio.

(3) *Diplomatico*, Cappelli cit., 1315 febbraio 17, aprile 27, 1316, aprile 8, 13, 18 pis. maggio 10 ecc.; Cello e Lemmo Dell'Agnello si trovano tra i consoli del mare: cfr. SCHAUBE A., *Das Konsulat des Meeres in Pisa*, Leipzig, 1888, p. 305, 308.

(4) in « Bollettino Storico pisano » 1936, n. 1-2, p. 12 seg.: per errore di stampa figura al contratto la data 1371.

tani e amalfitani. La Catalogna, e particolarmente Maiorca, erano quindi un punto di incontro tra mercanti pisani ed amalfitani.

I rapporti tra i Pisani e Maiorca furono antichissimi. Al tempo della famosa spedizione delle Baleari, nel 1114, i Pisani avevano ottenuto un privilegio dal conte di Barcellona, in cui tra l'altro era loro concesso un fondaco con chiesa in Maiorca. Ripresa l'anno dopo Maiorca dai Mussulmani non per questo cessarono i rapporti commerciali, poichè si ha notizia di trattati o di ambascerie nel 1150, 1161, 1173, 1184, con condizioni amichevoli giungenti, almeno in un caso, fino alla franchigia. Rioccupata Maiorca nel 1228 o 1230 dal re d'Aragona, poco dopo, nel 1233, fu confermato il privilegio del 1114 e da allora certamente fu aperto il fondaco. Di relazioni commerciali dei Pisani coll' isola si ha poi testimonianza per tutto il sec. XIV e anche per il principio del sec. XV (1).

Secondo il Rossi-Sabatini (2) non grandi, invece, furono i rapporti diretti dei Pisani colle città della costa catalana almeno fino alla Meloria. Le sue argomentazioni non sono però del tutto convincenti e contrastano coll'opposta opinione dello Schaube (3), il quale, tra l'altro cita un documento, da cui risulta che già nel 1278 esistevano dei consoli e rettori dei Catalani in Pisa, una lettera di Pietro III d'Aragona del 1284, scritta da Valenza, in cui si parla dell'antica amicizia tra le due nazioni e un trattato del 1303 con il re di Maiorca, in cui troviamo le stesse espressioni.

Questi rapporti si concretarono negl'influssi del consolato del mare di Pisa su quelli di Valenza e Maiorca, il primo istituito nel 1283 (ma le sue consuetudini furono codificate non prima del 1336), il secondo nel 1343, e poi su quello stesso di Barcellona (4)

La controversia per la Sardegna, la conseguente guerra, con il risultato della perdita quasi completa dei possessi pisani nella isola, peggiorarono certamente i rapporti tra Pisani e Catalani. Si

---

(1) AMARI, *Diplomi arabi*, Firenze, 1863, p. XXI seg. XXVI, XXXV seg., I serie, n. 4, II serie, n. 16; LIBER MAIOLICHINUS, ed. CALISSE, Roma, 1904, p. 137, 146.

(2 ROSSI-SABATINI G., *L' espansione di Pisa nel Mediterraneo fino alla Meloria*, Firenze, 1935, p. 105 seg.

(3) SCHAUBE, op. cit., p. 240 seg.

(4) SCHAUBE, op. cit., p. 242, 246, 250.

ha notizia per esempio di danni causati dai Pisani ai mercanti e alle navi di Maiorca (1), di rappresaglie, di difficoltà causate dai governatori catalani in Sardegna ai Pisani. I consoli catalani in Pisa e, secondo il Roncioni, anche la piazza, la loggia e la chiesa, che essi avrebbero avuto a loro disposizione, furono per un certo tempo aboliti. Ma si tratta di frizioni inevitabili, cui si cercava di porre rimedio. I re D' Aragona, almeno ufficialmente, figuravano di favorire i Pisani. Il consolato fu certamente, ristabilito nel 1379 e non è probabile che la sua mancanza datasse dal 1325, anno in cui fu conclusa la guerra per la Sardegna. Il trattato stipulato nel 1379 e documenti posteriori mostrano che almeno in quest'epoca numerosi erano i Catalani in Pisa e importanti i loro interessi. Del resto i Pisani conservarono in feudo anche dopo la conquista aragonese in Sardegna le curatorie di Tregenda e Gippi e non potevano rinunciare di un tratto a tutti gl' interessi commerciali, che li legavano alla Sardegna: l'accordo era quindi forzato (2).

Poco abbiamo potuto trovare circa le merci, che si scambiavano tra Pisa da una parte, Maiorca e la Catalogna dall' altra. Nei documenti finora citati si tratta di esportazione di grano da Pisa e importazione di lana da Maiorca. In altri troviamo navi catalane e di Maiorca, usate per scambio di grano, lana e lino tra Pisa e la Sardegna (3) Secondo il Silva (4) i Catalani esportavano da Pisa specialmente ferro, legno grezzo o lavorato, stoppa cordami e prodotti tratti dalla canapa, cioè articoli prevalentemente utilizzabili nelle costruzioni navali e nella navigazione.

Non abbiamo invece notizia che i Pisani importassero sale da Maiorca, come facevano perfino i Veneziani, i quali avevano si una vasta produzione interna nelle saline di Chioggia, ma che dovevano anche rifornire un vasto mercato nel retroterra, comprendente, oltre il Veneto, anche parte dell'Emilia e della Lom-

---

(1) A. S. P., *Diplomatico*, Atti pubblici, 1353 febbraio 14, 1374 gennaio 2.

(2) TOLA, *Codex diplomaticus Sardinie*, sec. XIV, n. LV, LIX, LXII, LXXXVI, p. 721, 725 segg.; SILVA, in « Bullettino pisano d'arte e storia », Pisa, 1913, p. 121 segg.

(3) A. S. P., *Diplomatico*, Cappelli, 1298 settembre 9, 1315 maggio 3; probabilmente provengono in gran parte dalla Sardegna anche quel grano e quell'orzo che i Catalani erano autorizzati a importare a Pisa nel 1330; cfr. ROSSI-SABATINI G., *Pisa al tempo del Donoratico*, Firenze, 1938, p. 56, n. 3.

(4) op. cit., p. 128.

bardia (1). Per Pisa, benchè avesse anch' essa un mercato abbastanza vasto, almeno in Toscana, si parla solo di sale valligiano e provenzalesco (2). Benchè non risulti chiaro che cosa s' intendesse per sale valligiano, è probabile che si trattasse del sale di produzione locale delle saline di Piombino, Castiglion della Pescaia e Cagliari. Non è impossibile però che, specialmente dopo la perdita della Sardegna, anche i Pisani cominciassero a rifornirsi a Maiorca.

Dai nostri documenti di appendice risulta invece che il sale di Maiorca era esportato con una certa larghezza nel Regno di Napoli. La cosa sembra un po' strana, perchè anche il Regno aveva una sua propria produzione, piuttosto abbondante, che era anche oggetto di esportazione. L' importazione era concessa come eccezione, solo dietro permesso regio, di cui però nei nostri documenti manca notizia (3). Nel documento I troviamo poi che la importazione è fatta proprio per i fondaci di Napoli, Castellamare di Stabia, Amalfi e Salerno, che, per essere vicini alle saline delle coste tra Gaeta e Capo Miseno, non avrebbero dovuto averne bisogno; segno forse che queste saline erano meno ricche di quelle pugliesi o che davano un prodotto di qualità inferiore. Anzi per Salerno abbiamo anche altra notizia di importazione illegale di sale veneziano (4).

Larga era l'esportazione del vino greco di Calabria in Maiorca e in Catalogna, ma era generalmente fatta da navi catalane; l' intensità di questi traffici è dimostrata anche dal fatto che esistevano consoli di Maiorca a Napoli e viceconsoli a Gaeta (5). Nel nostro documento II troviamo invece che l' esportazione è fatta per mezzo di una nave di proprietà di un amalfitano e precisamente di una cocca. Ciò porterebbe a far ritenere esagerata l'opinione dell'Yver che la marina angioina fosse più che altro di cabotaggio e che le navi più grandi da carico fossero fornite in

---

(1) BAUER CL., *Venezianische Salzhandelspolitik* etc., in « Vierteljahrschrift f. soz. u. w. Geschichte », 1930, p. 285 segg.

(2) A. S. P., *Comune*, div. A, n. 218, a. 1341-1347.

(3) YVER G., *Le commerce et les marchands dans l'Italie meridionale au XIII et au XIV siècle*, Paris, 1903, n. 31, 281.

(4) YVER, op. cit., p. 281.

(5) A. S. P., *Diplomatico*, Alliata, 1293 luglio 22 (nave di Ischia); cfr. YVER, op. cit., p. 105 seg., 134, 197, 199, 219.

prevalenza da Pisa, Marsiglia e Genova (1). Ad Amalfi esisteva un cantiere navale non regio (2); si potrebbe anche supporre una maggiore floridezza dell'attività costruttiva autonoma degli Amalfitani rispetto a quella dei cantieri regi. Tuttavia il documento è posteriore al 1343, data che si ritiene l'inizio della decadenza di Amalfi; inoltre tutti gli Amalfitani, che sono nominati in esso come nel documento I, sono detti residenti a Napoli. Può darsi che ormai la prosperità degli Amalfitani non fosse tanto nella loro città d'origine, quanto nelle numerose loro colonie nelle maggiori città marittime del Regno e particolarmente in Napoli, che ormai tutte superava (3).

Similmente era forse diretto più agli Amalfitani, come persone dovunque residenti e sudditi del Regno, che ad Amalfi come città autonoma, il privilegio del 1360 con cui i Pisani confermavano loro l'esenzione da ogni dazio. E' notevole che di tale esenzenzione non si parla nel trattato del 1126 tra Pisa e Amalfi (4). Nè nell'uno nè nell'altro documento si parla di consolati. In una lettera di Innocenzo VI, pubblicata dal Coniglio (5) pare si faccia rimontare l'esenzione al tempo di Roberto d'Angiò. Questo, nel recensire l'articolo del Coniglio (6) ci fece supporre che l' esenzione fosse stata imposta dal re Roberto ai Pisani, quando, falliti gli ultimi tentativi ghibellini, si trovò arbitro in Toscana. Osservavamo anche che il richiamo all'osservanza da parte del papa nel 1362 poteva essere messo in relazione con il rinnovarsi della guerra tra Pisa e Firenze e quindi con uno spostamento della politica internazionale, che poneva di nuovo Pisa in rapporti poco amichevoli col papa e col regno di Sicilia. Però dovevamo riconoscere che nessun cenno all'esenzione si trova nel trattato del 1314 tra i Pisani e re Roberto, dove si parla genericamente di rinnovare le " amicales tractationes habilitates honores et logias in civitate pisana „ consueti ai tempi di Carlo I e II e si richiede ai Pisani di non aggravare di nuovi dazi i sudditi del Regno, ma

(1) YVER, op. cit., p. 145, 147 seg.

(2) YVER, op. cit., p. 129.

(3) YVER, op. cit., p. 168 seg., 173, 397 seg.

(4) BONAINI F., *Due carte pisano-amalfitane*, in « Archivio Storico Italiano », s. III, t. VIII, p. 1, 1868.

(5) in « Nuova rivista storica », 1941-1945, p. 110.

(6) In « Bollettino Storico Pisano », 1945-1947, p. 122 segg.

riportare le tariffe allo stato in cui erano nel 1312 (1). Osservavamo anche che da un documento del 1334 sembrava risultare che un'esenzione generale per tutto il Regno non esistesse (2). Concludevamo pertanto che si trattasse di concessioni, concordate direttamente tra Pisa ed Amalfi con la ratifica e l'appoggio del re Roberto. Il rimando a Carlo I però può far dubitare che si possa risalire all'epoca di questo re. Senonchè anche nella tregua conclusa nel 1272 tra quello e Pisa, rinnovata nel 1280, non si fa parola di Amalfi (3). Sia il Rossi- Sabatini (4), trattando specificatamente dei rapporti tra Pisa ed Amalfi, sia il Coniglio nello articolo citato, a proposito del privileglio del 1360, si limitano a commentare che esso prova la continuità dei rapporti commerciali tra le due città. Se si deve pensare ad un trattato diretto tra Pisa ed Amalfi difficilmente si può supporre che esso sia stato stipulato al tempo di re Roberto col suo beneplacito, sia perchè non sembra concepibile in quell'epoca una tale autonomia, sia perchè allora il re tendeva piuttosto a favorire il nuovo porto di Napoli. Bisogna perciò riportarsi ad un tempo, in cui meno forte fosse il potere centrale nel Regno e quindi maggiori le autonomie, presumibilmente al periodo compreso tra la caduta della dinastia normanna e l'affermarsi della politica assolutistica di Federico II. Ora ci può aiutare una osservazione del Rossi-Sabatini in altra sua opera (5): al tempo di ottone IV furono particolarmente vive le relazioni tra Pisa e le città marittime campane che favorivano lo stesso imperatore, tanto che proprio in questo periodo, precisamente nel 1214, figura un trattato tra Pisa e Gaeta (6). Gli Angioini si sarebbero limitati a continuare ad esigere la concessione speciale fatta dai Pisani, probabilmente in origine come contropartita di altre straordinarie concessioni degli Amalfitani, ma ormai senza più il valore di un favore speciale alla città, ma con quello di un beneficio generale per il Regno, nel quale i

---

(1) DAL BORGO F., *Diplomi pisani* , 1765, p. 222 segg.

(2) CONGEDO U., *Due episodi della storia repubblicana di Pisa*, Lecce, 1896, p. 136 in nota.

(3) YVER, op. cit., p. 228 seg.

(4) *Relazioni tra Pisa ed Amalfi nel Medio Evo*, in « Miscellanea per la celebrazione di Amalfi imperiale », p. 15 dell'estr.

(5) *L'espansione*, cit., pag. 71.

(6) MURATORI, *Antiquitates*, IV, 393.

mercanti amalfitani erano presenti un pò dovunque ci fossero buoni affari da concludere. La lettera di Innocenzo VI è scritta si a favore degli Amalfitani, ma „ consideratione carissimorum in Christo filiorum nostrorum Ludovici regis et Johanne regine Sicilie.... quorum sudditi sunt " La stessa esenzione di gabelle godevano ab antiquo a Pisa i mercanti di Ischia (1).

Se non è dimostrabile l' esistenza di consolati ad Amalfi e Pisa tutelanti le reciproche relazioni commerciali, sembra in ogni modo dai documenti citati abbastanza dimostrata l' intensità degli scambi tra i cittadini delle due città. Del resto Amalfitani e Pisani avevano ben occasione di incontrarsi altrove. E' dimostrata l'esistenza di consolati pisani a Napoli fin dal sec. XIII (2) e nel Principato, cioè a Salerno, almeno al principio del sec. XIV (3), non potendosi dare molta importanza alla testimonianza di un cronista che già nell'871 ben 2000 toscani, evidentemente in maggioranza Pisani, avrebbero dimorato a Salerno, perchè può anche trattarsi di una presenza occasionale nel porto (4). Anche la sopra detta esportazione del vino greco di Calabria può aver dato luogo a larghi rapporti con gli Amalfitani, come con i Catalani. I Pisani stessi per sè o per il loro retroterra furono forti importatori di tali vini (5). Si può ammettere o che navi amalfitane e catalane trasportassero questa merce a Pisa o viceversa che navi pisane la abbiano acquistata da mercanti amalfitani e poi trasportata a Pisa o a Maiorca o in Catalogna.

Questa frequenza di rapporti tra Pisa, Amalfi, Maiorca e la Catalogna può essere interessante anche per riguardo ad un altro problema. E' noto che la Tavola di Amalfi comprende alcune rubriche e precisamente quelle 59-62, che sono traduzione letterale di quelle 27, 28, 32-34 del regolamento per il consolato del mare di Valenza ed è anche noto che si hanno molte analogie tra la legislazione amalfitana a quella di Messina, che, a sua volta presenta stretti rapporti con la legislazione di Valenza e Barcel-

---

(1) YVER, op. cit., p. 170.

(2) YVER, op. cit., p. 227 segg.; SCHAUBE, op. cit., p. 210 seg.

(3) SCHAUBE, op. cit., p. 159.

(4) ROSSI-SABATINI, *L'espansione*, p. 44.

(5) YVER, op. cit., p. 105; LUZZATTO, op. cit. p. 122 (dai libri di commercio dei Peruzzi); A. S. P., *Comune*, divis. A, n. 117, c. 166.

lona. Si é supposto che le norme catalane siano state introdotte nella Tavola solo nel sec. XV, quando gli Aragonesi giunsero al dominio anche del regno di Sicilia o che la Tavola sia largamente tributaria del consolato di Messina. Da altri si è, all' opposto, pensato che gli statuti del consolato di Messina siano stati tributari della Tavola di Amalfi, la cui origine risalirebbe ai tempi della maggior floridezza della città nei secoli IX–XI. Comunque si risolvano tali questioni tutti concordano nell'ammettere che la Tavola ci è giunta in una redazione tarda del sec. XVI o prima metá del XVII e che, accanto a norme antichissime, contiene norme introdotte posteriormente.

Ora tra i passi, di cui è più discutibile l'antichità, si hanno quelli, in cui si parla di consoli e quelli, che riguardano l' arruolamento " ad soldum „ dei marinai. I passi che riguardano i consoli possono essere variamente interpretati, ma alcuni, e proprio quelli che sembrano di origine più recente, si riferiscono a funzioni analoghe a quelle che altrove avevano i consoli del mare, se anche non si trovi mai la parola " Maris „ nè allusione ad un'autonomia corporativa di mercanti di mare. Uno di questi, il cap. 50, comprende anche disposizioni sull'arruolamento " ad soldum „ le quali si contrappongono a quelle sul contratto di colonna, che sembra più antico e peculiare di Amalfi, mentre in quello abbiamo analogia con tutte le altre legislazioni marittime del Tirreno, e particolarmente con quelle di Messina, di Pisa e di Valenza (1)

Se ricordiamo quanto si è accennato intorno alla probabile influenza pisana sul consolato di Valenza, se aggiungiamo che larghi furono anche i rapporti tra Pisa e Messina (2), si può ammettere che, senza pensare ad un'introduzione tarda di interi capitoli o singoli passi al tempo del dominio aragonese, si possa trattare di influenze anteriori nel sec. XIV ed anche nel XIII, in rapporto all'intensità delle relazioni tra le città marittime del Mediterraneo in generale e in particolare tra Pisa, Amalfi e le città della costa catalana e delle Baleari.

MARIO LUZZATTO

---

(1) SCHAUBE, op. cit., p. 276 seg.; BOGNETTI G. P., *La funzione di Amalfi* ecc., in « Atti del convegno di diritto marittimo medioevale di Amalfi », I, Napoli, 1934, p. 56 seg.; ANNECCHINO A., *Il contratto di arruolamento nella tavola di Amalfi*, ibid., p. 309 seg.; SENIGAGLIA L. A., *La tabula di Amalfi ed il consolato di mare di Messina*, Napoli, 1940.

(2) SCHAUBE, op. cit., p. 154, 159 seg., 208.

APPENDICE

I.

1353, febbraio 12, Napoli

Nomina di procuratore per gestione di affari in Catalogna e Maiorca

ARCHIVIO DI STATO IN PISA, *Diplomatico*, Cappelli.

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Jesu Christi. Anno ab incarnatione eius millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio regnantibus serenissimis dominis nostris domino Ludovico rege et domina Johanna Dei Gratia Jerusalem et Sicilie ducatus Apulie et principatus Capue Provincie et Forcalquerii ac Pedemontis comitibus regnorum dicti domini regis anno quinto prefate autem domine regine anno undecimo feliciter amen die duodecimo mensis februarii sexte indictionis Neapoli.

Nos Symon Rapicanus de Lictera civis neapolitanus per provincias Terre Laboris et comitatus Molisi ac Principatus citra ultraque serras Montorii iudex ad contractus Nicolaus de Miro de loco Francarum per provincias Terre Laboris et comitatus Molisii ac Principatus citra ultraque serras Montorii terre Bari et Ydronti puplicus regia et reginali autoritate notarius et subscripti testes ad hoc spetialiter vocati et rogati presenti scripto puplico fatemur atque testamur quod prescripto die in nostra presentia constituti nobiles et sapientes viri dominus Boffulus Brancatius miles Johannes Artamonus cabelloti cabelle salis Principatus et Terre Laboris dominus Angelus Gattula miles neapolitani cives Pandonus Sartayus Johannes de Cantono de Concha Amalfie Colucius de Aflicto de Scala et Vitulus Paulillus de Tubulo ducatus Amalfie mercatores Neapoli commorantes sponte coram nobis fecerunt constituerunt eorum et cuiuslibet ipsorum verum et legitimum procuratorem ac certum et indubitatum nuntium specialem et prout et sicut melius et efficacius dici intelligi et censeri potest atque valet et debet cum omni plenitudine potestatis discretum virum Angelum Bertifei de Santo Gemeniano ibidem presentem et onus procurationis ipsius in se voluntarie subscipientem ad eundum et conferendum se procuratorio nomine quo supra ad partes Catalonie et Maioricarum et cuiuslibet ipsarum et inibi petendum et recipiendum omnes et singulas pecunie et rerum quarumlibet aliarum cuiuscumque vocabuli appellatione distintarum quamtitates ab omnibus et singulis personis et patronis quorumcunque vassellorum maritimorum cuiuscumque conditionis et status

existant illam et illas eisdem constituentibus vel aliquibus seu alicui eorumdem dare et exhibere debentibus hinc attenus et de cetero in futurum quacumque occasione voce vel causa et tam cum cautelis et scripturis aliis puplicis et privatis quam sine et proinde requirendum protestandum et denunciandum et penam quam libet incusandum quietandum absolvendum et liberandum ac pactum et finem de ulterius non petendo faciendum instrumenta et scripturas cassandum et cassari mandandum et faciendum, item ad eundem (1) procuratorio nomine quo supra in dictis partibus vel aliqua earundem insimul vel partes centenaria mensurarum cafisorum salis trecenta a quacumque persona seu quibuscumque personis illa vendere volenti seu volentibus pro eo silicet pretio et pretiis quo et quibus ipsi procuratori videbitur et placuerit assignanda quidem ipsis constituentibus vel alicui eorumdem per vendetores illorum in fundicis salis Neapolis Castri maris de Stabia Amalfie vel Salerni vel aliquibus seu aliquo eorumdem et pretium et pretia illorum solvi promittendum et conveniendum per eosdem contituentes in civitate Neapoli statim cum sal ipsum fuerit in aliquo ex predictis locis Neapolis Castri Maris de Stabia Amalfie vel Salerni; et si forte emptionem dicti salis modo premisso ipse procurator facere non valeret cum personis iamdictis liceat ipsi procuratori autoritate procurationis presentis de pecunia ipsorum constituentium sistente atque futura per manus ipsius procuratoris emere omnem et quamlibet quantitatem salis in partibus antedictis vel aliqua ipsarum pretio et pretiis quo et quibus ipsi procuratori melius visum erit et pretium et pretia huiusmodi integraliter persolvendum venditori seu venditoribus salis eiusdem et subsequenter sal ipsum mittendum per mare cum quocumque vassello maritimo eisdem constituentibus ad fundicos supradictos vel aliquos seu aliquem eorumden ad ipsorum constituentium risicum periculum et fortunam Dei maris et gentium et proinde quemcumque seu quodcumque vassella seu vassellum maritimum conducendum et naulizandum iuxta ipsius procuratoris provisionem et beneplacitum voluntatis vel aliter quodcumque vassellum maritimum unum vel plura emendum procuratorio nomine antedicto pro huiusmodi sale deferendo ad fundacos supradictos; et si ex predictis modis sal haberi non posset modo aliquo ex nunc constituentes ipsi dederunt et concesserunt eidem procuratori eorum plenam licentiam et omnimodam potestatem omnem et quamlibet pecuniam ipsorum constituentium que ad manus ipsius procuratoris pervenerit implicandi in quibuscumque rebus seu mercibus iuxta ipsius procuratoris provisionem et illas deferendi vel mittendi eisdem constituentibus ad civitatem Neapolis sub risicu et acadimenti (2) constituentium eorumdem liceatque etiam

(1) Così nel testo, forse per *emendum*.

(2) Così sembra nel testo, che non è chiaro in questo punto, perchè evanido.

ipsi procuratori autoritate procurationis presentis revocare Johannem Caudam ab omni procuratione sibi commissa ab olim per eosdem constituentes vel aliquos seu aliquem eorumdem et interdicendum ei quod de negotiis et factis ipsorum constituentium vel alicuius ipsorum se de cetero nullatenus intromittat; quascumque quidem cautelas puplicas pro premissis ac singulis et quolibet necessarias et oportunas cuiuscumque generis sint cum debitis obligationibus penarum adiectionibus partis promissionibus renunciationibus iuramentis et aliis sollepnitatibus oportunis faciendum ac fieri rogandum et concedendum petendum etiam et recipiendum procuratorio nomine antedicto et ipsos constituentes ac eorum et cuiuslibet ipsorum heredum et bona proinde obligandum in quocumque contractu et obligatione et si necesse fuerit et eidem procuratori videbitur et placuerit pro eisdem constituentibus vel aliquo eorumdem in iudicio comparendum agendum et defendendum in omni curia et coram quocumque iudice et magistratu ordinario vel extraordinario delegato aut subdelegato dato et dando civilem vel criminalem iurisdictionem habente libellum seu libellos et petitiones quaslibet alias propterea dandum et recipiendum litem seu lites contestandum sacramentum calupnie et de veritate dicenda et cuiuslibet alterius generis iuramentum in animam ipsorum constituentium et cuiuslibet eorumdem prestandum ponendum articulandum exiciepiendum probandum reprobandum instrumenta scripturas et probationes quaslibet alias producendum et productas seu producendas ex averso reprobandum crimina et defectus opponendum debitum seu debita declarandum iudicem seu iudices eligendum et recusandum suspectos de loco conveniendum et reconveniendum beneficium restitutionis in integrum implorandum principaliter et incidenter sententiam seu sententias tam interlocutorias quam diffinitivas pro et contra audiendum et ab ea seu eis et quolibet alio gravamine si necesse fuerit appellandum et appellationem ipsam prosequendum procuratorem unum vel plures ad causas tam tam (1) ante litem contestatam quam post loco sui substituendum et omnia alia et singula amplius faciendum in premissis et circa premissa ac singulis et quolibet premissorum que eidem procuratori proinde necessaria et expedentia videbuntur et que quilibet verus et legitimus procurator plena et omnimoda potestate et autoritate suffultus facere posset atque valet et debet et que ipsimet constituentes facere possent et deberent si hiis presentialiter interessent etiam si talia fuerint que mandatum exigerent propterea specialem nullo pretermisso obsistente promictentes et fideiubentes dicto (1) constituentes pro predicto procuratore eorum et quolibet substituendo iamdicto se ratum gratum atque acceptum habere et firmum tenere

(1) Così nel testo.

perpetuo totum id ac quitquid et quantum per predictum procuratorem eorum et alium substituendum iamdictum in predictis et circa premissa actum et procuratum fuerit sive gestum sub ypoteca et obligatione omnium bonorum suorum et cuiuslibet eorumdem presentium et futurorum dicto videlicet procuratori pro se ipso apud nos prefatos notarium et testes et michi prefato notario tamquam persone publice officio puplico pro parte et nomine omnium quorum et cuius inde interest et poterit interesse apud predictos iudicem et testes promissionem fideiuxionem ypotecam et obligationem easdem in solidum recipientibus et legittime stipulantibus a constituetibus supradictis et quolibet eorumdem. In quorum omnium testimonium et predicti procuratoris et omnium aliorum quorum et cuius inde interest et potest interesse certitudinem et cautelam factum est exemplum presens puplicum procurationis instrumentum per manus mei notarii supradicti signo meo solito signatum sub scriptionibus mei prefati iudicis et nostrum sub scriptorum testium subscriptionibus roboratum. Quod scripsi ego predictus notarius Nicolaus qui premissis omuibus rogatus interfui et meo consueto signo signavi ac arrasi superius ubi legitur crimina et defectus opponendum non vicio set quia scribendo casualiter erravi. (S. N.)

(S. N.) Ego Symon Rapicanus qui supra iudex ad contractus subscrips.

(S. N.) Ego notarius Nicolaus Puldencus de Neapoli predi ctis me subscripsi.

II.

1353, maggio 19, Napoli.

Contratto di nolo per una nave amalfitana che doveva caricare merci a Sorrento, Tropea e Malorca

ARCHIVIO DI STATO IN PISA, *Diplomatico*, Cappelli.

(C) In nomine domini nostri Jesu Christi amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio regnantibus serenissimis dominis nostris domino Ludovico rege et domina Johanna regina Dei gratia Jerusalem et Sicilia ducatus Apulie et principatus Capue Province et Forcalquerii ac Pedemontis comitibus regnorum vero predicti domini regis anno quinto prefateque domine regine anno undecimo feliciter amen die nonodecimo mensis maii sexte indictionis Neapoli.

Nos Symon Rapicanus de Littera civis neapolitanus per provincias Terre Laboris et comitatus Molisii ac Principatus citra ultraque serras Montorii iudex ad contractus Antonius de Regina de Neapoli puplicus per totum regnum Sicilie notarius et testes

subscripti ad hoc specialiter vocati et rogati presenti scripto publico fatemur atque testamur quod prescripto die in nostra presencia constitutis Cuchulus Paulillus de Concha Amalfie dominus et patronus unius cocche vocate Sanctus Salvator nunc in portu Neapolis existens sicut dixit sponte predictam coccham naulithavit nobilibus viris domino Boffulo Brancaccio militi et Johanni Archamono de Neapoli ibidem presentibus et conducentibus pro se ipsis in viagium Maioricarum sub pactis et conventionibus infrascriptis videlicet quod promisit dictus patronus incontinenti velificare et recedere de dicto portu Neapolis cum dicta sua coccha et recto viagio accedere ad portum seu plagiam Surrenti et inibi elevare stivam vegetum de mena centumquadraginta et ipsa stivo onerata statim abinde velificare et recedere et recto viagio accedere ad portum Tropee et inibi exonerare stivam ipsam et infra dies octo applicuitionem ipsius cocche ibidem immediate sequentes onerare et oneratas habere in predicta coccha nomine ipsorum conductorum predictas vegetes de mena centumquadraginta plenas vino rubeo de Tropea, ad rationem videlicet de florenis de auro tribus et medio bonis et iusti ponderis ac boni et electi auri et recti cunei civitatis Florentie pro naulo cuiuslibet vegetum predictarum, solvendo naulo ipso eidem patrono in civitate Maioricarum infra dies octo exonerationem ipsius cocche de presenti viagio in dictum portum Maioricarum immediate sequentes, et in tota prosecutione dicti viagii habere predictam coccham diligenter et bene stagnam reperatam guarnitam et fornitam affiso corredo et marenariis oportunis; et diligenter et bene custodire et salvare iuxta suum posse huiusmodi onus et integre emendare eisdem conductoribus vel eorum alteri totum illud quod de predictis vegetibus et vino perditum vel devastatum fuerit in prosecutione dicti viagii culpa vel malitia aut mala custodia dicti patroni vel marenariorum et personarum aliarum dicte cocche aut aliter occasione ipsius coche non stagne non reperate non guarnite et non fornite diligenter et bene ut superius est expressum. Et e contra predicti dominus Boffulus et Johannes premissa ratificantes sponte promiserunt et se solenniter et in solidum obligaverunt eidem patrono stipulanti predictam stivam dare et datam habere in dicta plagia Surrenti incontinenti cum dicta coccha applicuerit ibidem et deinde predictum onus dare et datum in dicto portu Tropee infra dies octo iamdictos et subsequenter predictum naulum dare et solvere vel dari et solvi facere in civitate Maioricarum infra dies octo iamdictos ut superius est expressum. Et amplius promisit ipse patronus non onerare seu onerari facere in dicta coccha aliquam vegetem seu carratellum plenam seu plenum vino latino vel grecum alterius cuiusvis persone nisi tantummodo corratellum pro nauclerio ipsius cocche. Et amplius ipse patronus vendidit et vendicionis nomine dare convenit predictis domino Boffulo et Johanni magistris cabelle salis Principatus et Terre Laboris ibidem pre-

sentibus et ementibus nomine dicte cabelle certenaria quartinorum salis quinque de certo et usque in sex ad voluntatem ipsius Cuchuli ad quartinum iustum Neapolis mensurandum prout consuetum est ad rationem videlicet de unciis septem et tarenis quindecim in carlinis de argento gillatis bonis et iusti ponderis per unciam computatis per centenarium, quam quantitatem salis propromisit ipse patronus deferre cum dicta coccha de presenti viagio et illam assignare eisdem magistris in fundico salis Neapoli in eius reditu de presenti suo viagio pacifice et quiete iusto tamen impedimento cessante. Et dicti dominus Boffulus et Johannes promiserunt in solidum statim recepto dicto sale dare et solvere eidem patrono pretium salis predicti quia sic inter ipsos coram nobis stetit per pactum et conventionem solemnem. Pro quibus omnibus et singulis supradictis per eosdem contrahentes sibi ad invicem firmiter attendendis et inviolabiliter observandis prout ad quemlibet ipsorum exinde spectare et pertinere dignoscitur iuxta declarationes pretactas et contra ea vel ipsorum aliquod non faciendo vel veniendo de iure vel de facto in iudicio vel extra iudicium predicti contrahentes prohinde obligaverunt se sibi ad invicem ac eorum et cuiuslibet ipsorum heredes et bona omnia et singula stabilia et mobilia presentia et futura hinc inde vicissim solemni stipulatione interveniente ad penam et sub penam unciarum auri viginti solvenda pro medietate scilicet ipsius pene a quolibet ipsorum contrahencium contraveniente et predicta omnia et singula ad se ut premictitur spectantia et pertinentia non servante seu nolente servare si et quociens contrafiet curie regie et reginali vel alteri cuicumque curie in qua de premissis vel aliquo premissorum reclamatio forte fiet, pro quarum cuiuslibet curiarum ipsarum parte ego prefatus notarius tamquam persona puplica apud predictos iudices et testes eamdem medietatem dicte pene recepi et stipulatus fui legitime a quolibet contraheutium predictorum, et pro reliqua eiusdem pene medietate illi ex ipsis contrahentibus contra quem exinde forte fiet a dicto contraveniente similiter persolvenda cum integra refectione dampnorum et expensarum ac interesse litis et extra litem que fierent propterea quoquomodo, et pena ipsa semel et pluries commissa et exacta vel non exacta aut generose remissa presens instrumentum cum contentis in eo plenam semper obtineat roboris firmitatem. Et renunciaverunt predicti contrahentes sibi adinvicem coram nobis super premissis ex certa eorum scientia voluntarie et expresse exceptioni doli mali vi metus et infactum et rei predicto et subscripto modo non sic geste privilegio fori impetrato et impetrando legi prohibenti penam in contractibus in fraudem usurarum apponi commicti exigi et exposci condictioni indebite sine causa et ob causam et ex iniusta nulla et turpi causa beneficio restitutionis in integrum et generaliter omnibus aliis iuribus canonicis et civilibus quibus contra premissa vel aliquod premissorum iri

vel fieri posset et specialiter iuri per quod generales renuntiationes impugnantur et iuri etiam dicenti renunciationem ipsam non valere certiorati ante renunciationem ipsam ut dixerunt de exceptionibus et aliis juribus supradictis et effectibus eorumdem. Et iuraverunt predicti contrahentes sibi adinvicem coram nobis ad sancta Dei Evangelia corporaliter tacta predicta omnia et singula esse vera et se ipsa sibi adinvicem firmiter attendere et inviolabiliter obserrare ut superius est expressum. In quorum omnium testimonium et predictorum contrahentium et cuiuslibet ipsorum et omnium aliorum quorum et cuius in inde interest et poterit interesse certitudinem et cautelam de premissis facta sunt duo puplica instrumenta per munus mei notarii supradicti signo meo solito signata subscriptionibus mei prefati iudicis et notariorum subscriptorum testium roborata unum videlicet ipsorum predictis conductoribus pro eorum et cuiuslibet ipsorum cautela traditum et presens prefato patrono pro sui cautela similiter assignatum. Que scripsi ego prefatus notarius Antonius qui premissis omnibus rogatus interfui ipsaque meo solito signo signavi. (S. N.)

(S. J.) Ego Symon Rapicanus qui supra iudex ac contractus subscripsi.

(S. N.) Ego notarius Jacobus Torniatus de Neapoli testes subscripsi.

(S. N.) Ego Johannes de Ebulo de Neapoli notarius testes subscripsi.

(S. N.) Ego Ciccus Scalensis de Neapoli notarius testes subscripsi.

NOTIZIE PER LA STORIA DI LAURITO E DELLA FAMIGLIA MONFORTE (1344-1770)

Il recente acquisto di un gruppo di 22 pergamene dei secoli XIV–XVII fatto dall'Archivio di Stato di Napoli, ci permette di offrire alcuni particolari interessanti Laurito, piccolo centro del Salernitano, in diocesi di Capaccio, e la sua storia feudale prima come suffeudo concesso dai Sanseverino, conti di Marsico e Lauria, ai Monforte, indi come ducato autonomo di questi ultimi.

Dal contenuto dei singoli documenti, di cui riportiamo un ampio regesto, si rileva anzitutto l'ininterrotto rapporto di dipendenza dei Monforte dai Sanseverino come suffeudatari fino al secolo XVII e precisamente fino a quando Filippo IV di Spagna, il 15 ottobre 1644, concede il titolo di duca di Laurito a Giovanni Battista Monforte, (1) l'applicazione dello *ius langobardorum* nella successiva divisione della terra e lo sviluppo della successione, talvolta contrastato e che, integrato da altre fonti archivistiche, è stato da noi ricostruito fino al secolo XVIII.

Nel 1344 (2) i Signori del casale si chiamano ancora di Laurito nelle persone di Ruggero e del nipote Iaquinuccio, mentre nel 1352 i Monforte sono già indicati onomasticamente come feudatarî, con Giovanni Monforte detto di Laurito, che tiene il casale in feudo nobile per metà del servizio militare, e a cui si rivolge Tommaso di Sanseverino, (3) conte di Marsico per stabilire i contributi finanziari ai quali è obbligato il suffeudo. La morte di Giovanni, avvenuta nel 1381, provoca delle discordie tra Matteo di Monforte, suo fratello, che governa il feudo per le ragioni che ora spiegheremo, e Francesco di Sanseverino, conte di Lauria. Poichè dei tre figli di Giovanni il primogenito Antonio era morto,

---

(1) ARCH. DI SIMANCAS, *Secretarias Provinciales* - vol 203, fol. 352.

(2) ARCH. ST. NAPOLI - *Pergamene di Laurito*, n. 1.

(3) A. S. N. *Perg. di Laurito*, n. 2.

il secondogenito Giovanni Nicola era stato ritenuto incapace alla successione e Giovannello, figlio di quest' ultimo era deceduto in età infantile, il Sanseverino si era ripreso il casale e lo aveva assegnato al fratello Luigi Sanseverino, da cui in seguito lo aveva ricomprato. Matteo di Monforte, nella sua qualità di zio paterno dei mancati feudatari legittimi, appoggiandosi al diritto longobardo vigente per la successione feudale, si appellò al Parlamento convocato da Carlo III di Durazzo agli inizi del regno ed ebbe riconosciuto dal giurista Bartolomeo Arcamone i suoi diritti alla successione nel casale. Il Sanseverino, anzi, con il consenso della moglie Caterina di Celano, glielo dona ricevendone in cambio 100 once a soddisfazione degli obblighi feudali (1). Dieci anni dopo il feudo è diviso in due parti e l' amministrazione feudale è frazionata in due rami dei Monforte, come può seguirsi nelle vicende della complicata successione di Tommaso che nel testamento rogato nel 1390 lasciava quali eredi i figli Antonello e Giovannella sotto la tutela del cugino Matteo per una parte del casale, mentre per l'altra parte si avanzano nel 1391 i diritti di Biancuccia Mercatante, vedova di Tommaso e rimaritata ad Antonio Pellegrino di Diano, che riguardano non solo Laurito, ma anche la successione nel castello di Torraca sempre suffeudo dei Sanseverino (2). Questo castello passò poi (1397) nelle mani di Matteo, quale tutore dei nipoti, per la vendita fattagli da Biancuccia, a conclusione delle controversie (3).

All'inizio del sec. XV il casale di Laurito comincia ad acquistare una prima autonomia fiscale in virtù del privilegio di re Ladislao del 18 nov. 1404 (4) (confermato in seguito da Giovanna II nel 1427) (5) che lo libera dalla dipendenza delle sovvenzioni, collette etc. dal castello di Cuccaro : l'amministrazione feudale è divisa in due rami dei Monforte : nel 1407 una metà è intestata a Nicola Monforte alias di Laurito, l' altrà metà a Francesco Monforte alias di Laurito. Nel 1413 gli uomini del casale prestano l' *assecuratto* a Giacomo o Iacobello, primogenito del de-

(1) A. S. N., *Perg. di Laurito* n. 3.
(2) A. S. N., *Perg. di Laurito* n. 4, 5, 6, 7.
(3) A. S. N., *Perg. di Laurito* n. 18, 8.
(4) A. S. N., *Perg. di Laurito* n. 14.
(5) A. S. N., *Perg. di Laurito* n. 14.

funto Francesco, il quale, non essendo ancora maggiorenne presterà l'omaggio feudale alla R. Corte " iure francorum „ quando avrà raggiunto la maggiore età. Per ora la sua tutela dal re Ladislao è affidata allo zio Masello di Laurito che è anche tutore di Mazzeo di Monforte, fratello di Giacomo (1). Lo stesso Masello è sempre tutore di entrambi all'atto della vendita della metà del casale a Guglielmo di S. Barbato di S. Severino per soddisfare i diritti dotali di Perna Bigotta, madre dei due pupilli (2). E' interessante rilevare come nell'*assecuratio* prestata a Guglielmo di S. Barbato sono elencati nominativamente tutti i vassalli nel seguente ordine " *Nomina vero et cognomina ipsorum vassallorum et hominum ipsius terre sive casalis Laureti sunt hec videlicet: Notarius Cirillus de Porta tam nomine suo quam sindicus et sindicario nomine et pro parte infrascriptorum hominum videlicet: Guillelmo de Campora, Perrecta de Genuyse, Rogerio Comite, Masello Mariosa, Perrecta de Florencia, Iacobo de Stabili, Joanne de Perrecta, Pascarello de Alferio, Gentili Panpano, Dominico Villano, Loysio de Casella, Petro Gallo, Nicolao de Montorio, Cirillo Vassallo, Iohanne Laviano, Petro de Salva, Francisco de Leo, Petro Cirracho, Iohanne de Calagna, Roberto Ferrario, Nicolao de Leo, Cirillono de Leo, Iohanne de Leo, Marzano de Calagna, Iohanne Scallono, Masello de Neapoli, Iohanne de Iannocta, Petro de Dilica, Iohanne de... ezo, Iohanne Mariosa, Petro de Parisi, Iohanne Marioso, Petro comiti, Riccardo de Proprio, Cicco de Sansa, Alexandro Salomono, Maffeo Mauro; Iacobo de Armilini.... Goffrido de Paladino, Riccardo de Luca, Guillelmo de Ristayno Panza, Rogerio de Leo, Iohanne Marrioso, Iohanne Pampano, Speranza de Antolino, Petro de Perrecta...., Iohanne de Banduczo, Iohanne de Blasio, Iacobo de Adobato, Iohanne eius filio, Cola de Bisticho, Salvatore de Bonadia, herede Antonii Mauri, Iohanne de Marco, Maffeo Mauro, Milillo de Simeone, herede Iohannis Comperati, heredes Iohannis de Bonadia, Riccardo de Luca, Iohanne Pampano, Iohanne de Marco, Nicolao Spironza et Iohanne de Gentili* „.

Dal rinnovo dell'investitura fattagli successivamente nel 1438 da Francesco di Sanseverino, e nel 1454 da Margherita, contessa

---

(1) A. S. N., *Perg. di Laurito* n. 11 e 12.
(2) A. S. N., *Perg. di Laurito* n.° 13.

di Capaccio, fino al 1472 Jacobello è sempre feudatario della metà del casale, anzi in un istrum. del 1472 è di nuovo indicato *Jacobellus de Laurito* (1).

All'inizio del sec. XVI il feudo è ancora diviso; nel 1509 Sigismondo di Laurito (2) è signore di una parte della terra; dal 1528 al 1533 barone del casale è Ferdinando di Monforte (3), mentre è sempre diviso perchè nel 1539 una Camilla Vitello paga il relevio per l'altra metà (4). Scipione Monforte nel 1560 è sempre signore della metà del casale (5), e alla sua morte, avvenuta il 5 aprile 1575, il feudo è tenuto dal figlio Ferrante fino al 5 ottobre 1613 (6). Alla morte di questi, erede è il figlio primogenito Scipione che appare intestatario del feudo fino al 1626 (7), perchè dopo si apprende dalle carte feudali che il secondogenito Giovan Battista Monforte sostenendo che il primogenito Scipione nello stesso anno è professo nella religione Gerosolimitana, ottiene che l'intestazione del feudo venga a lui trasferita e gli sia addebitato il pagamento del relevio (8). Ciò avviene il 26 giugno 1643 e un anno dopo, come è noto, nella sua persona viene intestato il ducato di Laurito. Alla morte di Giovan Battista (16 nov. 1676) Laurito passa ad Oronzo di Monforte, suo figlio, cui succede dal 1696 al 1740 Ferdinando Oronzo (9), indi fino al 24 febbr. 1770 (10) è intestatario Domenico Leopoldo Monforte, cui succedono Simone e Almerico secondogenito, che per consenso del fratello primogenito ottiene il ducato.

Le pergamene sono 22, mentre con i transunti si rintracciano 29 regesti e più precisamente 11 del sec. XIV di cui 9 istrumenti, un privilegio baronale, un privilegio regio; 11 del sec. XV, cioè 5 privilegi regi, 2 baronali e 4 istrumenti, 6 del sec. XVI con 3 privilegi vicereali e 3 istrumenti e un privilegio vicereale del

---

(1) A. S. N., *Perg. di Laurito*, n. 15 e 16.
(2) A. S. N., *Perg. di Laurito*, n. 17.
(3) A. S. N., *Perg. di Laurito*, n. 18, 19, 20.
(4) A. S. N., *Significatorie del relevi*, vol. 4, fol. 99 t.
(5) A. S. N., *Perg. di Laurito*, n. 21.
(6) A. S. N., *Significatorie dei relevi*, vol. 21, fol. 74 t.
(7) A. S. N., *Significatorie del relevi*, vol. 221, fol. 77 t.
(8) A. S. N., *Cedolario* n. 88, fol. 191.
(9) A. S. N., *Cedolario* n. 94, fol. 348.
(10) A. S. N., *Cedolario* n. 95, fol. 657 t.°-660.

sec. XVII. Tutte in discreto stato di conservazione, esse offrono l'opportunità di fare alcune osservazioni sui diplomi baronali. In particolare notiamo, come anche nella forma della *lictera*, si seguiva la traccia della cancelleria regia; *lictera clausa* infatti può definirsi l'ordine di Tommaso Sanseverino, conte di Marsico, che si apre con il destinatario in caso vocativo e il verbo dispositivo che enunciando l' esecuzione della volontà dell' autore, intreccia brevemente nella fraseologia diplomatica il motivo originario dell'atto. La data è solo topica con il giorno, mese e indizione: *Iusticiarie miles et familiaris dilecte: volumus et mandamus vobis expresse ut de valore annuo casalis Laureti pertinenciarum terre nostre Cucculi diligenter et sollicite inquiratis et si valor medietatis annui redditus excesserit uncias octo, id quod excesserit a viro nobile Johanne Monforte dicto de Laureto domino ipsius casalis recipias pro iure relevii ad quod tenetur curie nostre prestare; dictas enim uncias octo jam recepimus ab eo in Camera nostra. Si vero non excedit ipsa medietas dictas octo uncias, ipsum ulterius non molestetis, facientes assecurationem sibi prestari ut debetur a suis vassallis dicti casalis, postquam recepitis alia (sic) uncias ultra dictas uncias octo si inveneritis excedere medietatem dicti valoris. Et si non iuvenieris excedere valorem unciarum, ipsum assecurari. Datum Dyani, die primo novembris, sexte indictionis*„ (1).

La forma comune del privilegio hanno invece il diploma di Margherita di Sanseverino e quello transuntato di Francesco. All' *intitulatio* segue la forma generica dell'indirizzo al destinatario "*Universis et singulis*„ l'esposto che riporta il transunto e lo conferma nella *dispositio*, l' annunzio dell' apposizione del sigillo a complemento della rogazione... *munitum et subscriptione nostri comitis proprie manus roboratum*„. La data è completa in tutti i suoi elementi, mentre particolare importanza assumono le sottoscrizioni degli altri Sanseverino interessati al contenuto del privilegio (2). Nel diploma transuntato di Francesco Sanseverino è riportata alla fine dell'escatocollo la sottoscrizione dell'autore ..*proprie manus roboratum Comes Laurie etc. Manu propria*„.

Tra gli originali del sec. XIV redatti in minuscola gotica no-

(1) A. S. N., *Perg. di Laurito*, n. 2.
(2) A. S. N., *Perg. di Laurito*, n. 15.

tarile gli istrumenti, e in gotica corsiva cancelleresca i privilegi, ricordiamo l'uso dello stile dell'incarnazione fiorentino nei due istrum. del 25 marzo 1391, la sottoscrizione autografa del giurista Bartolomeo Arcamone (1) e la curiosa testimonianza dell'analfabetismo medioevale delle persone più autorevoli del casale quale il giudice annuale sempre "*yditota o inlicteratus*„ documentato anche per il sec. XVI.

Si nota in fine la consuetudine dello *ius langobardorum* vigente per i diritti dotali e le questioni patrimoniali tra i coniugi.

IOLE MAZZOLENI

(1) A. S. N., *Perg. di Laurito*, n. 3.

Regesto delle pergamene di Laurito

I

1344, 24 gennaio, XII, Marsico
Giovanna I d' Angiò r. a. II

Iacquinuccio di Laurito, nipote di Ruggero di Laurito, signore di detta terra, in cambio della dote di 45 once di oro e tarì 7 portatagli dalla moglie Giovanna figlia del nobile Matteo *de domino Raone* del casale di Laurito, le costituisce il dodario in 24 once d' oro e 10 tarì.

Giud. Riccardo del giudice Tommaso di Marsico, not. Gugliemo di Notar Giovanni di Marsico.
Perg. n° 1.

II

(1352) 1° novembre, VI - Diano.

Tommaso di Sanseverino, conte di Marsico, ordina ad Andrea de Castelluccia, giustiziere e vicario della baronia di Laurito e delle terre di Cuccaro e S. Severino di Camerota, di accertare se il valore della metà dell' annuo reddito del casale di Laurito supera le 8 once, già pagate a lui dal feudatario Giovanni Monforte, detto di Laurito, e in caso affermativo, riscuoterne il superfluo quale diritto di relevio. (v. n° 3).

Transuntato il 1352, 6 novembre VI Laurito.
Perg. n. 2.

III

1352, 6 novembre, VI, Laurito
Ludovico e Giovanna d' Angiò re a. IV e X.

Andrea de Castelluccia, giustiziere e Vicario della baronia di Laurito e delle terre di Cuccaro e S. Severino di Camerota, eseguita l'inchiesta sulla metà dell'annuo reddito di Laurito, ordinata da Tommaso Sanseverino il 1 novembre dello stesso anno, (v. n° 2) e assodato che il reddito oscilla secondo le stagioni sulle 10 once, avendo il feudatario Giovanni di Monforte pagate già 8 once al Sanseverino, si fà consegnare le altre due once per la Corte e lo

immette nel possesso del feudo, facendogli prestare *l'assecuratio* dai vassalli.

Giud. an. Tranchedo del giudice. Tranchedi di Cuccaro, not. Angelo *Fernorus* o *Sernorus* di Positano.

Perg. n° 2.

IV

1381 ..... VI, Napoli
Carlo III d' A. – Durazzo a. I.

Francesco di Sanseverino, conte di Lauria e signore di Cuccaro, viene a transazione con Matteo di Monforte fratello del defunto Giovanni che deteneva in feudo nobile dal Sanseverino per metà del servizio militare il casale di Laurito in Principato Citra: alla morte di Giovanni, essendo il suo primogenito Antonio morto, Giovanni Nicola secondogenito ritenuto incapace, Giovannello figlio di Giovanni, morto in età infantile, il Sanseverino si era ripreso il casale e contro le pretese di Matteo di Monforte lo aveva dato al fratello Luigi di Sanseverino da cui poi in seguito lo aveva ricomprato. Presentatisi i due contendenti al parlamento convocato da Carlo III ed esposti i rispettivi diritti davanti al giureconsulto Bartolomeo Arcamone, quest'ultimo riconosce il diritto di Matteo quale zio paterno alla successione di Laurito e il Sanseverino con il consenso di Caterina de Celano, sua moglie glielo dona, ricevendone in cambio 100 once in carlini di argento a risoluzione degli obblighi feudali.

Giud. Pasquale di Costantino di Napoli, not. Nicola Faro di Napoli.

C'e la *notitia testium* e la sottoscrizione + *Ego dominus Bartholomeus Arcamonus juris civilis professor testis interful et subscripsi.*

Perg. n° 3.

V

1390, 28 settembre, XIV
Laurito – Lodovico II d' A. re a. VI.

Tommaso di Monforte, signore di Laurito, fà testamento e nomina suoi eredi i figli Antonello e Giovannella sotto la tutela del cugino Matteo finchè in minore età, con l' obbligo per Antonello di maritare convenientemente la sorella all' età giusta e per la figlia che ottenuta la dote di paraggio rinunzi ai beni paterni a favore dei suddetti Antonello e Matteo; chiede di esser sepolto nella chiesa di S. Giovanni di Laurito e lascia altre disposizioni minori.

Giud. an. Ruggero di Leonardo di Calogna di Laurito not. Giovanni di not. Angelo di Cuccaro.

Perg. n. 4.

VI

1391, 19 febbraio, XIV, Diano
Luigi II d' A. re a. VII.

Biancuccia figlia del fu Andrea Mercatante di Castelluccia e moglie di Antonello Pellegrino di Diano, nomina Maso Valente di Diano suo procuratore per vendere la metà del castello di Torraca in Principato Citra a Matteo di Laurito.

Giud. an. Romano di maestro Marino d'Eustasio di Diano, not. Antonio Priore di Diano; trans. il 1391, 25 marzo (v. n. 7).
Perg. n° 5.

VII

1392 (1391) 25 marzo, XIV - Rocca Gloriosa
Luigi II d' A. re a. VII.

Maso Valente di Diano, procuratore di Biancuccia vedova di Tommaso di Laurito vende a Matteo di Laurito, procuratore di Antonello e Giovannella di Monforte, la metà del castello di Torraca, in Principato Citra, che Biancuccia aveva in comune con Antonello, figlio del suo primo marito e che teneva in feudo da Francesco Sanseverino, e altri beni burgensatici e feudali ivi, per il prezzo di 30 once.

È usato lo stile dell' incarnazione fiorentino. Giud. an. *ydiota* Guglielmotto de Sabino di Rocca Gloriosa, not. Giovanni de Caro.
Perg. n° 5.

VIII

1392 (1391) 25 marzo, IV (sic) (XIV), Rocca Gloriosa
Luigi II d'A. a. VII.

Transunto del precedente istrumento, rogato dal notaio Donato " *magistri Gratiani* „ e dal giudice Romano " *magistri Marini* „ del 14(00), 10 luglio, VIII.

Perg. n° 6.

IX

1391, 25 novembre, XIV (sic) Torraca
Ludovico II d'A re a. VII.

Matteo Signore di Laurito, quale tutore di Antonello e Giovannella, figli del defunto milite Tomaso di Monforte, signore di

Laurito e suo esecutore testamentario, fà fare l'inventario di tutti i preziosi, oggetti e beni del defunto, a garanzia della sua tutela.

Giud. an. Nicola Mainone (?) di Torraca, not. Nicola Lombardo di Turturella.

Perg. n°. 7.

X

1397, 4 ottobre, VI, Napoli

Luigi II d'A. re a. XIV

Luigi II d'A., a richiesta di Matteo di Monforte tutore di Giovannella e Antonello, figli del fu Tommaso di Monforte e di Biancuccia Mercatante, gli concede assenso e conferma per la vendita della metà del castello di Torraca nelle pertinenze di Policastro e Turturella fattagli da Biancuccia che lo teneva in feudo dal conte di Lauria, verso il quale si devono sempre rispettare gli obblighi feudali.

Priv. transuntato il 1528, 14 apr. Laurito a richiesta di Ferdinando Monforte (v. n. 24).

Perg. n° 18.

XI

1397, 13 ottobre, VI, Napoli

Luigi II d'Angió re a. XIV

Sorta contesa tra Antonio Pellegrino di Diano, marito di Iancuccia (Biancuccia), già moglie del fu Tommaso di Monforte, e Matteo di Monforte, tutore e balio di Antonello e Giovannella, figli ed eredi del defunto Tommaso per le doti di Biancuccia, consistenti in metà del castello di Torraca, in vari beni mobili ed immobili, nel *morgincap* costituitole da Tommaso, e nella quarta, i contendenti vengono ad uno accordo per salvaguardare i diritti dei pupilli, avendo arbitri della contesa il vescovo di Policastro per Matteo e il milite Roberto de Pantaleone per Antonio Pellegrino.

Giud. a contr. Antonio de Stabile di Napoli, not. Antonio de Turri di Napoli.

Perg. n° 8.

XII

1404, 18 novembre, XIII, Napoli

Ladislao re a. XVIII

Re Ladislao separa il casale di Laurito dal distretto di Cuccaro cui era annesso *ab antiquis temporibus* liberando gli uomini

del casale dall'obbligo delle sovvenzioni, collette, etc. con Cuccaro.

Priv. rogato da Nicola Mozzapede di Aquila. Trans. in priv. di Giovanna II del 1427, 5 settembre VI, Aversa (v. n. 19).
Perg. n° 14.

XIII

1407, 3 aprile, XV – Laurito
Ladislao re a. XXI.

Nicola Monteforte alias di Laurito, signore della metà del casale e Francesco Monteforte alias di Laurito, signore dell' altra metà si dividono di mutuo accordo un *hospicium* che possedevano in comune in località *plathea publica.*

Giud. an. *ydiota* Giovanni di Lauria di Laurito, not. Tancredo di Sanseverino dl Cammarota.
Perg. n° 9.

XIV

1407, 3 aprile, XV – Laurito
Ladislao re a. XXI

Duplicato del precedente.

Perg. n° 10.

XV

1413, 20 novembre, VII – Napoli
Ladislao re a. XXVII.

Re Ladislao concede a Masello di Laurito il baliato e la tutela di Mazeo e Giacomo di Laurito figli del defunto Francesco di Laurito e di Perna Bigotta, per la rinunzia fattane dalla suddetta Perna e da Mattia de Morra, vedova del nobile Matteo di Laurito, ava dei pupilli, coll'obbligo prima di iniziare la tutela di prestare il giuramento di fedeltà al capitano di Policastro, dare cauzione e compilare tre inventari dei beni mobili e immobili da amministrare.

Priv. rogato da Bernardo Zurlo di Napoli, conte di Montoro logoteta e protonotario.
Perg. n° 11.

XVI

1413, 26 novembre, VII – Napoli
Ladislao re a. XXVII

Re Ladislao ordina al capitano di Policastro in Principato

Citra di far prestare l'*assecuratio* feudale dai vassalli della metà del casale di Laurito spettante a Jacobello, figlio primogenito del defunto Francesco di Laurito che lo tiene *jure francorum* sotto la tutela dello zio paterno Masello, rimandando la prestazione dell'omaggio feudale alla R. Corte quando Jacobello sarà maggiorenne.

Perg. n° 12.

XVII

1414, 17 novembre, VIII - Napoli
Giovanna II r. a. I.

Giovanna II ordina al nobile Corrado *Curialis* di S. Severino di immettere Guglielmo di S. Barbato di S. Severino nel possesso della metà del casale di Laurito già vendutogli con r. assenso da Masello di Laurito tutore di Mazeo e Giacomo di Laurito per once 70 (al fine di soddisfare i diritti dotali di Perna Bigotta di Sala, vedova del fu Francesco di Laurito e madre dei suddetti pupilli) e di fargli prestare l'*assecuratio* dai vassalli.

Priv. rogato da Bernardo Zurlo di Napoli - Transuntato a richiesta di Guglielmo di S. Barbato e di Corrado *Curialis* in istrum. del 1414, 8 dic. VIII, Laurito per il not. Benuto di Notar Prisciano di Rocca Gloriosa. (v. n° 18).

Perg. n° 13.

XVIII

1414, 8 dicembre, VIII - Laurito.
Giovanna II regina a. I.

Guglielmo di S. Barbato, presente Corrado *Curialis* di S. Severino, in esecuzione al priv. di Giovanna II del 1414, 17 novembre (v. n° 17) prende possesso della metà del casale di Laurito e riceve l'*assecuratio* dai vassalli.

Giud. an. ydiota Giacomo de Stabile di Laurito, not. Benuto di not. Prisciano di Rocca Gloriosa.

Perg. n° 13.

XIX

1427, 5 settembre, VI, Aversa.
Giovanna II r. a. XIV

Giovanna II conferma agli uomini di Laurito la separazione del casale dal distretto di Cuccaro loro concessa da re Ladislao con priv. del 1404, 18 nov. (v. n° 12).

Firma autografa di Giovanna.

Perg. n° 14.

XX

1438, 24 ottobre, II, Rocca Gloriosa.

Francesco di Sanseverino, conte di Lauria e signore di Cuccaro conferma a Jacobello di Monforte la concessione della metà del casale di Laurito sotto il servizio feudale *unius ensis*.

Trans. il 1454, 1° gennaio (v. n. 21).
Perg. n° 15.

XXI

1454, 1 gennaio, II, Padula.

Margherita di Sanseverino, contessa di Capaccio, madre e balia di Gaspare di Sanseverino, conte di Capaccio e della baronia di Laurino e Cuccaro, conferma a Giacobello di Monforte, suo suffeudatario in feudo nobile la metà del castello di Laurito già datogli da Francesco di Sanseverino nel 1438, 24 ottobre (v. n° 20) e gli rinnova l'investitura.

Confermano e sottoscrivono il diploma baronale: Gaspare di Sanseverino, Antonello di Sanseverino, conte di Capaccio, Guglielmo di Sanseverino, conte di Capaccio.
Perg. n° 15.

XXII

1472, 17 aprile, V, Santarsenio (Diano),

Jacobello de lo Laurito, signore del casale Sant'Arsenio vende la metà di alcuni animali suini a Nicola Barrile di detta terra.

Giud. an. *idiota* Giovannello Cilento di Sant'Arsenio, not. Petrello Curchio di Polla.
Perg. n° 16.

XXIII

1509, 1(8) maggio, XII, Cicerale (Cilento)
Ferdinando d'A. re di Sicilia a. VI.

Filippo Antonio de Vicariis di Monteforte, a nome di Antonio de Vicariis barone di Monteforte, fa completare l'istrumento concernente la dote e gli assegni dotali stipulato per il matrimonio di Ippolita figlia di Antonio con Sigismondo di Laurito, signore di una parte di detta terra e di Cuccari, rimasto incompiuto per la morte del notaio rogatario Domenico Paladino di Cicereale.

Giud. an. Leonardo Corrente di Cicereale, not. Scipione de *Tarazola* di Casal... nelle pertinenze di Marzano.
Perg. n° 17.

XXIV

1528, 18 aprile, I, Laurito.

Ferdinando di Monforte barone e utile signore di Laurito fà transuntare il priv. di Luigi II d'A. del 1397, 4 ottobre (v. n. 10) concernente l'assenso dato alla vendita della metà del castello la Torraca fatta da Biancuccia Mercatante a favore di Matteo di Monforte.

Giud. an. e *inlitteratus* Luca Romando di Laurito, not. Antonio de Girelle di Montano.
Perg. n° 18.

XXV

1531, 22 luglio, IV, Laurito
Carlo e Giovanna d'Ar. re di Sicilia C. a. XVI

Troiana Unis di Napoli, moglie *iure romano vivente* di Ferdinando di Monforte dà in affitto a Giacomo Giletto, Marco de Luca, Tomaso de lo Duca di casal Poderia nelle pertinenze di S. Severino un territorio in San Severino detto *fode nudo*, per 4 anni, con l'obbligo di corrisponderle l' ultimo anno 46 tomola d'orzo.

Giud. an. *inlcteratus* Antonio de Firmo de Servo di Laurito, not. Antonio Girello di Montano.
Perg. n° 19.

XXVI

1529, 25 ottobre, Napoli

Il Vicerè Pompeo card. Colonna, a nome dell' imperatore Carlo V, concede a Ferdinando di Monforte indulto e remissione del delitto di lesa maestà.

Trans. il 1533, 30 maggio (v° n. 27).
Perg. n° 20.

XXVII

1533, 30 maggio, Napoli

Il vicerè D. Pietro di Toledo conferma l'indulto e la remissione del delitto di lesa maestà concesso a Ferdinando di Monforte da Carlo V con priv. vicereale del 25 ott. 1529. (v. n. 26).

Perg. n. 20.

XXVIII

1560, 20 dicembre, Napoli

Il vicerè duca di Alcalà ordina al r. commissario Pietro Antonio Albertino di Napoli di far prestare il dovuto omaggio feudale a Scipione Monforte di Napoli dagli uomini della metà del casale di Laurito.

Perg. n. 21.

XXIX

1638, 14 luglio, Napoli

Il vicerè Filippo de Guzman, duca di Medina, concede il r. assenso alla vendita dei casali di Montana e Massicelle in Principato Citra fatta *sub hasta* per ordine del Sacro Regio Consiglio a favore di Giovan Battista Monforte, signore di Laurito.

Perg. n. 22.

L'ARCHIVIO DELLA CURIA ARCIVESCOVILE DI SALERNO

II.

UN *CHARTULARIUM ECCLESIAE SALERNITANAE* DEL SEC. XVII (*)

La pubblicazione del regesto di questo *Chartularium* potrebbe sembrare superflua, trattandosi di copie e non di documenti originali.

Non è così. Questo *Chartularium*, per quanto oggi si conosca, costituisce la raccolta più completa dei documenti della Chiesa Salernitana. Tentativi non ne sono mancati, a cominciare dal *Chartularium Ecclesiae Salernitanae*, piccolo codice pergamenaceo del sec. XII (1) che raccolse appena 20 documenti, per arrivare al Paesano, che molti ne pubblicò nelle sue *Memorie da servire alla Storia della Chiesa Salernitana* (1846-57) ed al Carucci che recentemente (1931-50) non pochi ne ha inseriti nel suo *Codice Diplomatico Salernitano.* Ma, purtroppo, il nostro *Chartularium.* non è stato direttamente molto conosciuto ed assai meno utilizzato

È quello che si è verificato anche per l' archivio della Curia Arcivescovile di Salerno. Tutti dissero e sanno che esso è stato variamente devastato, ma quanto a utilizzare il poco o molto che vi è rimasto, non pare che abbia trovato fortuna anche tra gli studiosi più vicini di casa.

Il Di Meo, per esempio, tanto noto e così benemerito da poter essere considerato, sia pure con un tantino di esagerazione,

---

(*) La prima parte di questo lavoro fu pubblicata in questa stessa *Rass. Stor. Sal.*, a. VI (1945) pp. 248 344.

(1) Era in possesso del prof. F. Patetta. Da una cortese comunicazione di S. Em. il Card. G. Mercati, Bibliotecario di S. R. C. (6 maggio 1946) appresi che il Patetta lasciò alla Vaticana la sua collezione di manoscritti, pergamene ed autografi. C'è da ritenere che anche il *Chartularium* oggi si trovi in quella Biblioteca.

il Muratori del nostro Mezzogiorno, pur avendo scritto i suoi *Annali Critico-Diplomatici* a Pagani, a pochi chilometri da Salerno, e vi avesse impiegato sei lustri (I, *Prefaz.* IX), non ricorda un solo documento, se non sbaglio, per diretto riferimento al nostro archivio: li riporta dal Baronio, dall'Ughelli, dal Muratori, li cerca nell'archivio della Badia di Cava, mai in quello di Salerno.

Uno studioso recente, scrivendo in questa stessa città e sull'organo, per dir così ufficiale, degli studi storici ed archivistici salernitani, non so in base a quale fonte d'informazione, scrisse che i processi relativi al patronato Solimena sulla chiesa di *S. Maria de Alimundo* " che si conservavano nell'archivio arcivescovile di Salerno, furono distrutti da un incendio " (1) Una informazione più diretta gli avrebbe procurato il piacere di consultare quegli originali dal 1462 in poi, così come ha fatto in questi mesi un altro studioso salernitano.

La medesima osservazione potrebbe valere anche per altri scrittori salernitani, non escluso lo stesso Gaspare Mosca; il quale, se avesse consultato e utilizzato meglio il nostro archivio, egli che per giunta ne era il titolare, avrebbe eliminato, senza molta fatica, non pochi errori ed incertezze nel suo pur pregevole *De Salernitanae Ecclesiae Episcopis et Archiepiscopis Catalogus* (1594).

Similmente, degnissimi di ogni elogio, la fatica e l'amore posti da Carlo Carucci, che da solo e con grandi sacrifici volle dare a Salerno un *Codice Diplomatico* per i secc. XIII e XIV; ma, purtroppo, egli non poteva fare opera completa, com'era nei suoi desideri. Testè, Leopoldo Cassese ha pubblicato *Le pergamene del Monastero di S. Giorgio in Salerno;* egli stesso ne ha notato le lacune (p. 306), e se io lo avessi preceduto con questa pubblicazione, egli certamente sarebbe stato più completo.

Contribuire pertanto a rendere più agevole una maggiore compiutezza nella raccolta e nella pubblicazione dei documenti relativa alla nostra così movimentata storia, sia pure attraverso la indicazione di copie, che peraltro presentino ogni garenzia di autenticità, non è nè vano nè superfluo. Molti originali sono andati perduti, molti sono dispersi; il mio lavoro vuole essere un modesto contributo almeno alla ricostruzione ideale di quel patrimonio

---

(1) G. SOLIMENA, *Origini, armi, feudi e Giuspatronati dei Solimena di Salerno* in *Archivio Storico della Prov. di Salerno*, a. I (1921) pag. 150.

documentario del *ditissimum tabularium Ecclesiae Salernitanae* (KEHR, 341).

A questo punto potrebbe affiorare, quasi inavvertita, la facile deplorazione per il modo come sono stati tenuti e custoditi gli archivi ecclesiastici. Questione grossa e complessa, che, a sfiorarla, mi porterebbe fuori del presente discorso. Ma per serena obbiettività, devo ricordare che ogni sforzo si fece, e con ammirevole insistenza, affinchè l'archivio della Curia Arcivescovile fosse ben tenuto e custodito. Cito due soli esempi, assai degni di ricordo.

L'arcivescovo Marsilio Colonna, nelle sue Costituzioni Sinodali (1579) dettò un vero regolamento di archivio, che nulla ha da invidiare alle norme più recenti della tecnica. Avendolo trovato *fere collapsum ac negligenter retentum*, lo restaurò *quanta maiore fieri potuit diligentia*, ed ingiunse l' uso della doppia chiave, una presso il notaio di Curia, l'altra presso uuo dei suoi segretari, per la maggiore sicurezza dei documenti. Prescrisse che *ogni anno* dovevano collocarsi in archivio tutti gli atti compilati in curia, e, norma assai preziosa, *non quidem per pagellas separatas, sed invicem consuta ac in codicis modum redacta*, cosa che anche oggi sarebbe desiderabile nei migliori archivi statali. Volle che i documenti fossero collocati e distribuiti per materia (bollari, benefici, ss. visite, ecc.); che di essi venissero redatti ed aggiornati gl' inventari; che non si fosse tratto fuori alcun documento, se non per grave causa, col permesso dell'arcivescovo, *ed innanzi al notaio ed ai testimoni*.

Così tali norme fossero state sempre religiosamente rispettate !

Uguali leggi il medesimo arcivescovo impose per l' archivio capitolare, aggiungendo la sanzione della multa di 25 ducati, *si Capitulum negligens fuerit*. (1).

---

(1) Un uomo che aveva dettate norme così sagge per la custodia dei documenti avrebbe dovuto, conseguentemente, impedirne l'esodo. Invece si ritiene che proprio il card. Marsilio Colonna – è appena credibile ! - abbia portato a Roma molti documenti e codici di Salerno, per es. il *Chronicon* di Romualdo Guarna. Anche Giacinto Carucci, nel suo *Ippolito di Pastina*, p. 17 n. 2, scrive : « I privilegi che, attraverso dei secoli, seppe il popolo meritare, furono moltissimi, i cui titoli, *la maggior parte, furono portati via dal card M. Colonna*. Il Baronio li cita esistenti nella Vaticana ». Tanto poco vale una norma, se non è osservata e fatta osservare ! Il Carucci però non ricorda alcuna fonte di tale notizia.

Un secolo più tardi, 1697 e segg., Mons. Bonaventura Poerio, dopo aver invano esperimentato il lavoro di alcuni " *huomini periti che lo [archivio] riconfusero di nuovo e disperando di poter condurre a fine opera sì malagevole, l'abbandonarono* „, si prodigò per l'archivio, sino a lavorarvi personalmente con molti canonici (1); ne ampliò i locali, e quando tutto fu in ordine, ne diede " regolare consegna all' archivista subalterno D. Saverio Barrese, il quale – dice il Pastore nella sua *Platea*, p. 226 – ne deve render conto non solo all'arcivescovo, ma al sig. Primicerio D. Antonio Pinto, conforme se ne vede la ricevuta ed obbligo di detto D. Saverio, ecc. „ Quando poi lo stesso Barrese fu confermato nell'ufficio di archivista con bolla del vicario capitolare D. Francesco De Vicariis del 6 marzo 1738, quando già egli, come si legge nella bolla, era archivista da 26 anni, gli venne ingiunto *ut nemini ab archivio praedicto originales processus, et scripturas cuiuslibet materiae concernentes absque expressa nostra licentia extrahere audeas, et si hanc licentiam aliquis habuerit, apocam de recepto confici curas a persona ecclesiastica vel probato viro, imo nec ab archivio praefato scripturas cuiusvis generis exemples nec cuiquam legendas exhibeas nisi de dicta nostra licentia ac tua manu et sub oculis tuis* (Reg. *Patenti* p. 111).

* * *

E veniamo al nostro *Chartularium*.

E' il primo di una collezione di 49 registri, rilegati con copertura in pergamena, cm. 33 × 23. Erano 53, oggi ne mancano

(1) v. *Platea* di Matteo Pastore, p. 225 L'autore della *Platea*, notaio apostolico inscritto nell'Archivio Romano, fu nominato cancelliere della curia arciv. dopo la morte del sac. Agnello Giardullo, con bolla di Mons. Fabrizio de Capua del I Marzo 1734. A questa data, come si legge nella medesima bolla, egli era già da 20 anni notaio della Curia; promosso cancelliere, diveniva capo dei notai e scrittori della medesima. A causa della sua infermità fu obbligato dall' arciv. Casimiro Rossi, nel 1758, a lasciare l'ufficio, ma in sede vacante, il vicario capitolare D. Girolamo De Vicariis, con bolla dell' 8 Gennaio 1759, lo reintegrò nell' ufficio.

In questi anni, come si rileva dalle bolle arcivescovili, la cancelleria, oltre al suo titolare, aveva al servizio altri cinque sacerdoti o chierici come notai e scrittori, anche per la redazione degli atti del Trib. Eccl. (v. Reg. Patenti an. 1731-1802).

quattro e precisamente IX, X, LII, LIII. Il Kehr (l. c. 342) ne dà mancanti solo due, il III ed il LIII, ma nell'ultima visita che egli fece al nostro archivio, nel 1937, dovette ricredersi.

Ritengo che la collezione debba la sua origine, appunto, alla norma impartita dall'arciv. Marsilio Colonna che gli atti e le scritture dovevano essere collocate in archivio *non per pagellas, sed invicem consuta ac in codicis modum redacta.*

Il registro di cui mi occupo oggi consta di 936 pagine, originariamente 950, come si deduce dalla loro numerazione. Infatti da pag. 925, si va a pag. 940: i soliti ...amatori di antichità vi hanno strappate sette carte (14 pp.) e ne sono ancora visibili le tracce.

La carta è filogranata e di ottima consistenza, tuttora ben conservata, fabbricata facilmente nelle locali cartiere di Amalfi. L' inchiostro ha resistito benissimo all'azione del tempo; la scrittura è corsiva tondeggiante, non priva di eleganza e di ornati.

*
* *

Quale data deve assegnarsi al registro?

Il Kehr (l. c., 343) lo fa risalire al sec. XVI, senz'altra precisazione. Ma dall'esame di alcune note marginali del medesimo registro, che ci mettono sulle tracce dello scrittore di esso, e da altri elementi di cui farò cenno, ritengo che non si possa assegnare una data molto anteriore al 1650.

A p. 432, in calce alla trascrizione di un documento del 1242, si legge: *Hoc originale fuit donatum mihi Julio Ruggio a Rev. P. Priore S. Mariae Matris Domini, et inde per me ipsum donatum et repositum Rev. Archivio Ecclesiae Salernitanae penes quem* (sic) *extat.* Il carattere di questa nota, sebbene assai meno accurato e quasi con maggiore speditezza condotto, mi pare sia il medesimo di quello dello scrittore dei documenti, il quale, se il mio rilievo fosse esatto, sarebbe il sig. Giulio Ruggi, raccoglitore paziente di notizie salernitane. In tale persuasione mi ha indotto la collazione del nostro con i manoscritti certamente del Ruggi, conservati nella Biblioteca Provinciale di Salerno (s. s.) e nella Bibliot. Capit. annessa al museo del Duomo: *In festivitate et translatione SS. Virginum et Martirum Archelais, Tecle et Susannae* (sc. I. I).

Riconosco che nei due manoscritti esaminati, il carattere non

ha l'eleganza, l'accuratezza e la vistosità che sono rilevanti nel nostro registro, ma, oltre a tener presente che per l'esame dei caratteri valgono meglio le caratteristiche particolari delle lettere che l'andamento generale della scrittura, le differenze che si riscontrano e che non si vogliono sottovalutare, potrebbero avere la loro spiegazione, ammettendo che il Ruggi abbia trascritto in giovanile età i nostri documenti ed in età più inoltrata gli altri.

A p. 88 poi una nota marginale ci informa: *Questo originale* (doc. del 1310) *scritto in bergameno fù* (sic) *donato dal q. S. Giulio Ruggio all'Ill.mo Col.mo Savelli arciv. ciò fusse stato riposto nello Arch. Archiep come seguì nel giorno 26 Marzo 1651 in Salerno: D.G.R. fil.*, (d. Giovanni Ruggio figlio).

Il card. Sabellio fu arciv. di Salerno dal 1642 al 1658, e se la trascrizione del documento non avvenne contemporaneamente alla donazione, come potrebbe dedursi dall'autentica appostavi dal notaio D'Alessio in calce alla copia, non dovette essere di molto anteriore al 1651.

E' certo peraltro che, se anche voglia attribuirsi ad altro scriba la trascrizione dei documenti, che è tutta di unica mano, non si può escludere che a tale laboriosa fatica dovette presiedere la direzione del Ruggi, o almeno la sua assistenza, giacchè a tutti i documenti appose note marginali dichiarative, ciò che è una caratteristica tutta particolare dei suoi manoscritti già ricordati.

Altro argomento per l'assegnazione del registro alla prima metà del sec. XVII è l'autentica dei documenti, scritta di propria mano dal notaio D'Alessio: questi per ogni copia attesta di averne fatta collazione con l'originale, di averla trovata conforme, quindi, in fede, si firma: *Ego Joseph de Alexio Salernitanus, publicus Apostolica auctoritate Notarius et in archivio Romano descriptus, ac Archivarius dictae Rev. Çuriae Archiep. hic me subscripsi, et meo solito signo quo utor signavi requisitus.*

Matteo Pastore, notaio di Curia, come ho già innanzi accennato dal 1714, scrisse verso il 1715 la sua Platea "*dopo 17 anni*" dalla venuta (1697) a Salerno di Mons. Poerio, e, nel descrivere quello che si era fatto per il riordinamento dell'archivio (pp. 225 e ss.), pone bene in rilievo che a tale lavoro contribuì "*il quondam Giuseppe D'Alessio, il quale benchè con la sua negligenza fusse stato non poco causa della detta confusione per il tempo che fu Mastrodatti, inabilitato poi per l'infermità al detto officio, colla*

sua attenzione e assistenza cooperò molto alla buona ordinanza del medesmo (archivio)„. Dunque, il D'Alessio viveva certamente nel 1697, quando venne arcivescovo a Salerno Mons. Poerio; e molto facilmente viveva anche nei primi del settecento, giacchè non è troppo probabile che l'arcivescovo avesse intrapreso il riordinamento dell'archivio nei primi tre anni del suo ministero episcopale. Ci doveva essere ben altro da fare...

Ora, se D'Alessio era vivo ai primi anni del settecento ed è proprio lui che ha collazionato ed autenticato volta per volta le copie *manu propria*, è evidente che il registro non può farsi risalire molto prima del 1650.

Finalmente, anche dalla serie dei vescovi salernitani pubblicata nel nostro registro e scritta dalla stessa mano di tutti gli altri documenti, si ha la conferma di tale data, poichè la serie si arresta all'arciv. Gregorio Carafa, che venne a Salerno nel 1664.

*
* *

Quale il valore del *Chartularium?*

L'intera collezione dei registri fu detta di *gran pregio* dal Kehr (l. c.), ma il primo è di inestimabile valore. In esso sono trascritti integralmente e con grande accuratezza, salvo qua e là qualche errore dovuto a lettura poco sicura, circa 200 documenti, di cui 41 bolle pontificie e oltre 20 diplomi di principi e imperatori dall'841 al 1650: 4 anteriori al 1000, 25 del sec. XI, 25 del XII, 54 del XIII e gli altri dei secoli successivi.

La raccolta ha scopo prevalentemente documentario, in quanto si mirò a trascrivere il maggior numero di documenti che interessavano la chiesa di Salerno e che erano un po' dispersi nei vari archivi di enti e di privati; ma ritengo che non fu escluso anche lo scopo giuridico, a cautela dei diritti e dei possedimenti della medesima chiesa. E' noto che, nel medioevo, era frequente l'uso di insinuare o di inserire in nuovi strumenti documenti più antichi, che il tempo veniva logorando, affinchè i titoli di possesso non andassero perduti. Perciò alla compilazione del registro dovette precedere qualche monito o invito generale ad esibire quei documenti che erano in mano di enti o di privati. Così si spiega come molti documenti fu possibile rintracciarli presso famiglie private, Santomango, Fierro, Pinto, Ruggi ecc. e presso le comu-

nità religiose, e così ci diamo ragione della mancanza di qualsiasi ordine cronologico nella trascrizione.

L'autenticità dei documenti è incontestabile. A parte l'autentica, per dir così *legale* del notaio, ci è di sicura garanzia la collazione che anche oggi può farsi di buon numero di queste copie con gli originali fortunatamente ancora conservati.

*
* *

Notizie e riti della Chiesa Salernitana.

Ma oltre ai documenti, il registro ci fornisce interessanti notizie sulla chiesa salernitana; ne do un breve accenno.

pp. 1-21 : si descrivono alcuni riti particolari *In festo felicis translationis Beati Matthaei Apostoli et Evangelistae.* Si comincia col descrivere il corteo in cui sfilano i chierici, i cappellani degli abbati e dei vescovi *cum croccis* (specie di ampia cappa ancora in uso dei prelati nei cortei papali), seguono, con mitra e cappa di seta, gli abbati di S. M. Materdomini, S. Leonardo, S. Salvatore al Terminio, S. M. di Tubenna, S. M. de Vetro, S. Prisco, S. Stefano di Marsico, S. Pietro di Eboli; vengono poi i canonici presbiteri, con mitra, quindi i canonici diaconi, cui tengono dietro i vescovi di Sarno, Acerno, Nusco, Marsico, e, preceduto dalla croce di oro senz'asta, l'Arcivescovo che ha alla sua destra il vescovo di Capaccio ed alla sinistra quello di Policastro. Alla porta dei leoni, prima porta del duomo, l'arcivescovo siede in trono e riceve l'omaggio degli Ebrei, *qui laudes Archiepiscopo consuetas decantent*, quindi gli porgono a baciare il Libro della Legge (Vecchio Testamento) e subito dopo l'arcivescovo si reca all'altare e dà inizio alla Messa. Particolari caratteristiche sono : l'arcivescovo ascolta il canto del vangelo e dice il Credo in Sede Romana *ex parte meridiei*, allo stesso posto riceve le oblate, sume il Sangue di Nostro Signore *cum calamo*, eccetto nella messa in *Coena Domini*, nella quale deve servirsi del calice. Gli stessi riti devono osservarsi nelle principali solennità dell'anno, come Natale, Pasqua ecc.

Per la medesima festa della Traslazione di S. Matteo, si accenna all'ufficio prescritto per tale ricorrenza dall'arciv. Alfano ed alle vigilie da cantarsi. Si enumerano le parrocchie obbligate a portare *arbores* (una specie di trofei floreali), gli abbati ed i ve-

scovi obbligati ad intervenire, l'ordine col quale, subito dopo la festa, dovevano svolgersi i pellegrinaggi della città per la visita *ad limina Apostolica*. Salerno, per tale visita era distinta in tre quartieri, *Montis*, *Veterensium*, *Portaenovae*. Dopo quelli della città seguivano i pellegrinaggi di tutte le parrocchie della diocesi col seguente ordine: Eboli, Campagna, Olevano, Montecorvino, Sanseverino, S. Giorgio, Montoro, Forino, Serino, Ogliara, Foria di Salerno, Giffoni, Nocera. Per tutti questi pellegrinaggi doveva essere celebrata la messa all'altare maggiore della basilica superiore, eccetto per quelli di Olevano e Montecorvino, per i quali la messa doveva essere celebrata nella basilica inferiore, *et hoc habent, quia sunt homines ecclesiae* (erano vassalli della chiesa di Salerno).

Altri particolari interessanti sono la pratica di una seconda quaresima dalla festa di S. Martino al Natale con l'osservanza del digiuno nella *secunda, quarta et sexta feria*, e il canto di 12 lezioni (le profezie?), prima della benedizione del cereo nel sabato santo, delle quali otto in latino e quattro in greco.

Si chiude questa parte del registro, ricordando gli altari, le reliquie ed i corpi dei santi custoditi nella basilica inferiore, ed i brani della S. Scrittura da leggersi nell'ufficio di Settembre.

Il notaio d'Alessio, che appone anche a queste pagine la sua autentica, attesta che la copia " inter coetera „ (perchè sono brani staccati) è stata esemplata " *ut iacet a libro in carta pergamena scripto nuncupato Lo Scrupulario seu Directorio Officii secundum veterem Ecclesiae Salernitanae consuetudinem quod conservatur in hoc Archivio Metropolitanae Ecclesiae etc.* „.

Questo codice membranaceo, purtroppo, non esiste più, almeno nell'archivio della Metropolitana, e doveva constare, giusta i richiami che ne fa il copista, di non meno di 150 pp., ed essere anteriore al 1264, perchè nell'elenco delle feste ricordate non era inclusa quella del *Corpus Domini*, evidentemente non ancora istituita.

pp. 21-24: *Nomina haec sunt Praelatorum.*

É un elenco dei vescovi ed arcivescovi di Salerno, privo di qualsiasi indicazione cronologica; si arresta, come già ho detto innanzi, a Gregorio Carafa. Da altra mano, più recente, furono aggiunti i nomi degli arcivescovi Alvarez, Passarelli, De Ostos,

Poerio. Il copista conclude, dicendo " *numero sunt 80* „; in realtà sono 79.

Mentre questo elenco non indica alcuna fonte, a. p. 313 ne è trascritto un secondo dalle Costituzioni Sinodali del card. M. Marsilio Colonna, con qualche discordanza di nomi dal primo.

p. 186: *Parrocchie Civitatis Salerni an. 1503.*

Ne sono elencate le seguenti 28: S. Salvatore, S. Massimo, S. Bartolomeo de Coriariis, S. M. de l' Ulmo, S. M. de la Lama, S. Eufromo, S. Gramatio, S. M. delli Barbuti, S. Matteo piccolo, S. Andrea de Lavina, S. Giovanni de li Greci, S. Angelo de li Veteresi, S. Michele Arc., S. Pietro de le Femine, S. Trifomena, S. Vito Maggiore, S. Maria de capo piazza, S. Lucia, S. Gregorio, S. Pietro de Grisontis, SS. Apostoli, S. M. de Portanova, S. M. delle Donne, S. Giovanni de Cannabariis, S. M. de Ortomagno, S. Giovanni delle capre, S. Pietro a Maiella, S. Maria de Portosalvo *prope ecclesiam et Commendam S. Joannis equitum Hierosolimitanorum extra moenia, nunc reducta in monasterium Carmelitanorum excalceatorum dictorum de S. Theresia.*

pp. 169-172: *Super iurisdictione quam habet Archiep. Salernit. in Nuceria.* E' un indice di 14 documenti (solo accennati) dal 1121 al 1509, per provare la giurisdizione dell'arciv. di Salerno sulla città di Nocera.

pp. 615-621: *Elenco delle chiese* (n. 52), dei monasteri (n. 29), degli oratorii (n. 8) della città, e delle chiese (n. 15) della Foria di Salerno, corrispondenti alle odierne chiese parrocchiali di quelle contrade.

Questi miei brevi cenni adombrano appena l' inestimabile pregio del nostro manoscritto che, per il decoro della Chiesa Salernitana e nell' interesse degli studiosi, meriterebbe l' onore e la fatica di una integrale pubblicazione.

Esprimo la mia affettuosa gratitudine al prof. Leopoldo Cassese, per gl' illuminati suggerimenti favoritimi, ed ai proff. Sinno e Colombis per la cortesia usatami nelle consultazioni alla Biblioteca Provinciale di Salerno.

Salerno, 26 Aprile 1951.

ANTONIO BALDUCCI

BIBLIOGRAFIA

1) BALDUCCI A., *Archivio della Curia Arcivescovile di Salerno - I - Regesto delle pergamene*, in *Rass. Stor. Sal.*, a. VI (1945), pp. 248-344.

2) CARUCCI C., *Codice Diplomatico Salernitano del secc. XIII e XIV* voll. 3, Subiaco 1931-1934; il 3° vol. Salerno, s. a.

3) CARUCCI G, *Ippolito di Pastina, il Masaniello salernitano*, Salerno 1909.

4) CASSESE L., *Pergamene del Monastero benedettino di S. Giorgio* (1038-1698), Salerno 1950.

5) COLONNA MARSILIO, *Constitutiones editae in dioecesana synodo*, Neapoli, 1580.

6) DI MEO A., *Annali critico diplomatici della mezzana età*, Napoli, 1795-1819.

7) GALIANI A. *Montoro nella Storia e nel Folklore*, Montoro, Rivellini, 1947.

8) KEHR P. F., *Regesta Pontificum Romanorum. Italia Sacra*, vol. VIII, Berolini. 1935.

9) MAZZOLENI B., *Pergamene di Monasteri soppressi di Salerno*, Napoli, 1934.

10) MUSCA G., *De salernitanae ecclesiae episcopis et archiepiscopis catalogus*, Neapoli 1594.

11) PAESANO G., *Memorie per servire alla storia della Chiesa salernitana*, voll. 4, Salerno, 1846-1857.

12) PENNACCHINI L. E., *Pergamene salernitane* (1008-1784) Salerno 1941.

13) PIRRI P., *Il Duomo di Amalfi*, Roma 1941.

14) POUPARDIN R., *Etude sur la diplomatique des princes lombards de Bénévent, de Capoue et de Salerne*, in *Melanges d'Archéologie et d'histoire*, a. XXI (1901).

15) RESCIGNO M., *Materdomini. Storia di un Santuario*, Salerno, 1950.

16) SCHIPA M., *Storia del Principato longobardo di Salerno*, in *Arch. Stor. Nap.*, a. XII (1887).

17) UGHELLI F., *Italia sacra*, Venetiis, Coleti, 1721, t. VII.

MANOSCRITTI

Chartularium Ecclesiae Salernitanae (sec. XII) Trascrizione a cura di L. CASSESE sull'apografo del sec. XVI della Vallicelliana, conservata nell'Arch. Arciv. di Salerno.

Scritture concernenti le reliquie delle tre Sante Vergini e Martiri Archelaa, Tecla e Susanna - Museo del Duomo di Salerno.

Miscellanea di manoscritti RUGGI, in Biblioteca Prov.le Salerno.

PASTORE M., *Platea della Chiesa Salernitana*, in Arch. della Curia Arciv., pp. 1060.

REGESTO

Per rendere più agevole la consultazione del *Chartularium*, elenco i documenti in ordine cronologico, indicando, in calce a ciascun regesto, la pagina in cui il documento è trascritto.

Ho ritenuto utile riferire il luogo dove era conservato l'originale, quando fu redatta la copia, e, nei casi in cui ho potuto compiere l'accertamento, vi ho aggiunta la notizia, se esso si conservi tuttora *in loco*, oppure manchi. La lettera (M) indica appunto quando il documento non si trova più nel posto indicato dal nostro copista.

I

(841, Agosto, IV Ind. - Salerno) 1179, Marzo, XII Ind. - Salerno

Transunto del privilegio di Siconolfo, principe dei Longobardi, che, ad istanza del conte Grimoaldo, concede ad Alone (Ayo) vescovo di Salerno, il monastero di S. Pietro di Palazzo, S. Maria di Nocera con i rispettivi possedimenti, i mulini presso il fiume Irno.

Ragemprando, not. del privilegio; Giov. not. del transunto. Arcivescovo di Salerno Romualdo, rappresentato da Sebastiano, abbate della chiesa di S. Gramazio.

p. 353 — *Orig. Arch. Curia* - Edd. MURATORI, *Diss.* 34, col. 77, PAESANO, II, 217; cfr. SCHIPA, 740; DI MEO; IV, 41, BALDUCCI, p. 14.

II

982, Aprile 19, X Ind. - Taranto

L'imperatore Ottone conferma alla chiesa di Salerno ed al suo vescovo Giovanni tutte le donazioni fatte dal principe Gisulfo e dalla moglie Gemma dal fiume Tusciano al Sele.

Giovanni cancelliere per Pietro vescovo ed arcicancelliere.

p. 907 — *Orig. Arch. Curia.* v. Reg. BALDUCCI, 15. Edd. MURATORI, *Diss.* V, I, 329; PAESANO, I, 78; cfr. SCHIPA, 750 il quale ha XIV kalend. cioè 18 Apr.; KEHR, 345; DI MEO, VI, 171.

III

(992, Gennaio, I Ind.) 1326, Luglio 3, IX Ind. - Salerno

Transunto di uno strumento di donazione sotto il principe Guaimario, gennaio I Ind. (già pubblicato innanzi al giudice Ro-

mualdo, nel marzo 1105, XIII indiz. ad istanza di Dauferio, arcidiacono, medico ed abbate di S. M. de Alimundo) fatta dai conti Maio, Adelmo, Madelmo e Guaimario, fratelli, in favore della chiesa di S. M. de Alimundo, da loro fondata e delle chiese di S. Nicola e di S. Eustasio.

Oltre ai beni stabili donavano gli arredi per la chiesa e tra essi: " *omelia maiorem unam, commune unum, rotulum impetinatum unum, da benedicere cereum, psalterium monasteriale unum, medicinale unum, himnarium unum, cruce maiorem cum argento factam et gemme, crux alia minor cum auro cum gemme et alia cruce de cristano, scriniolum de ebore, cum gemme crostate de argento etc.* ".

Giud. del transunto Ruggiero Scattaretica; not. Simone di Monteforte.

p. 227 — *Orig. Arch. Curia*, cfr. BALDUCCI, p. 15, UGHELLI, VII, 398.

IV

992, 9° an. Princip. Johannis et 4° Princip. Guaimarii eius fil., Giugno, V Ind. - Salerno

Amato, arciv. di Salerno, preso consiglio con Pietro, diacono, con l'arciprete e gli altri chierici della chiesa di Salerno e col suo notaio ed avvocato, Romualdo, concede al conte Pietro, figlio del fu Adalferio, che aveva costruita la ch. di S. Maria oltre il fiume Irno, l'esenzione della medesima chiesa da ogni giurisdizione dell'arciv. di Salerno.

Scritto per mano di Aghenardo, notaio

Con l'arciv. Amato sottoscrivono Dauferio Arcidiacono e abb. della Cappella del Palazzo, ed altri quattro.

p. 511 — *Orig. in S. Giorgio*, (M) cfr. CASSESE, o. c., 306, Edd. UGHELLI, VII, 366 il quale ha *Inghenardo not.* così pure PAESANO, I, 84.

V

(1010) Anno 22° Princip. Guaimario - Luglio, VIII Ind. - Salerno.

Privilegio di Guaimario, *Longobardorum gentis princeps*, che, aderendo alle preghiere di Porpora, sua moglie, dona alla chiesa di S. Michele Arcangelo sita *in Monte qui dicitur Aureo a super flubio Tusciano, in quo vir venerabilis dominus Cennamus episcopus preesse videtur* le terre del s. palazzo di Dolecaria oltre il fiume Sele, in località *Pirritello*, delle quali si descrive la natura ed il confine.

Scritto per mano di Romualdo, nel s. palazzo.

pag. 508 — *Orig. Archiv. Capit.* (M) Edd. MURATORI, *Diss.*, V, I 319; cfr. DI MEO, VII, p. 17, incerto per la data se 1010 o 1040 e dubbioso dell'auten-

ticità; SCHIPA, 752; POUPARDIN, 174; per l'ubicazione della Chiesa di S. Michele cfr. BALDUCCI, 17, 73; GALIANI, 29; PAESANO, I, 91.

VI

(1053 an. 11° del princ. Gisulfo, Novembre, VI Ind. - Salerno)
1335, Agosto 12, III Ind. - Salerno.

Transunto del privilegio di Gisulfo, che, a preghiera della madre Ottavia, concede ai conti Gaiferio ed Alberto ed ai diletti parenti suoi, figli del conte Adalferio, la chiesa di S. Marco a Porta Rotese in Salerno con tutti i suoi possedimenti.

Not. del privilegio, Arripoaldo abbate e scriba del s. Palazzo.

Il transunto è redatto innanzi ai giudici Malgerio Scotto e Filippo de Mattia di Salerno dal notaio LANDOLFO DE MIRANDA ad istanza del nob. Matteo della Porta, prof. di diritto civile e consigliere del re, per procurat. Riccardo Marchese di Salerno, a rivendica del diritto di patronato sulla chiesa di S. Marco.

pag. 609 — *Orig. in Arch. Curia.* (M).

VII

1252, Maggio, X Ind. - Salerno.

L'Arciv. Cesario, a tutela dei diritti della chiesa di Salerno, fa transuntare e ripubblicare, per mano del not. Giacomo, innanzi ai giudici Romualdo e Landolfo, i seguenti privilegi:

(1042) 5° an. pr. Gisulfo, agosto, X Ind. - Salerno.

Gisulfo II conferma all'arciv. Amato il possesso del casale Cosentino ed i tenimenti di Dolecaria, Pressano oltre il Sele, Petta, Licignano, Olevano, S. Vittore, Scalcinati con tutte le loro pertinenze.

Giovanni, not. del s. Palazzo.

(1058) 16° an. pr. Gisulfo, Novembre, XI Ind. - Salerno.

Gisulfo II concede agli abitanti di Olevano, vassalli della Mensa Arciv., di poter costruire mulini presso il fiume Tusciano di poter far legna nelle terre della Mensa, di poter dare libera, mente le loro figlie in matrimonio a chi volessero ed altri diritti.

Liutprando, levita e scriba del s. Palazzo.

1248, Luglio 24, VI Ind. - Casale S. Gervasio.

Federico II conferma all'arciv. Cesario il possesso di Olevano, *donec inter Nos et Sanctam Romanam Ecclesiam Matrem Nostram pax et concordia reformetur.*

pag. 712 — *Orig. Archiv. Capit.* Orig. del priv. del 1058 in Arch. Cur.

dove si conserva altro trans. del priv. del 1042 in data 1286, cfr. BALDUCCI, 16 e seg. PAESANO, I, 105. Per il not. Liutprando cfr. POUPARDIN, 175. SCHIPA, p. 759 assegna al primo priv. di Gisulfo la data 1046-1047 senza darne ragione, ma la X Ind. cade al 1042.

VIII

(1060, Febbraio, XIII Ind. - Salerno)
1178, Luglio, XI Ind. - Salerno.

Strumento, nel quale ad istanza dell'arciv. Romualdo II, si ripubblica il privilegio del principe Gisulfo (dato nell' an. 18° del suo principato) che concedeva all'arciv. Alfano una terra con case del S. Palazzo presso la piazza del mercato in Salerno ed il diritto di aprire macelli nella stessa città con esenzione dal dazio.

Scritto per *Areprando* levita e scriba del S. Palazzo.

Giovanni, notaio del transunto.

pag. 921 — *Origin nell'Arch. Cur.* cfr. BALDUCCI, 17 dove lo scrittore è *Liutprando*, levita ecc; SCHIPA 764 cita il docum. dal Reg. LIII della Mensa Arciv. ora perduto. v. BALDUCCI 9.

IX

1012, Giugno 16, X Ind. - Roma.

Bolla pontificia *Quia vestri accepti beneficii* del Pp. Sergio IV che conferma all'arciv. Michele tutti i beni e diritti della chiesa Salernitana, l'uso del pallio ed il privilegio di poter consacrare i vescovi di Pesto, Conza, Acerenza, Nola, Cosenza, Bisignano, Malvito.

Ser. per man. di Stefano not. e scr. del pal. Laterano nel m. di Luglio X ind. Dat. XV id. iulii per m. di Gregorio vesc. di Porto e bibliot. della S. A. il 16 giugno, ind. X.

pag. 289 — *Orig. Arch. Capit.* (M) Edd. UGHELLI, VII, 377, PAESANO, I, 92, il quale afferma che il docum. *si conserva nell'Arch. della Mensa Arciv.* (lo stesso si rileva dall'ind. Cavallo 1794 v. BALDUCCI, 6), mentre il not. D'ALESSIO, che autenticò la copia del Reg. I, dice che l'orig. era in arch. Capit. Il KEHR 347 scrive *Scrip. p. m. Johannis scrin. S. R. E. in m. iun.* e *Dat. 15 Kal. iul.* v. ivi per altri riferimenti. Noto che il Pp. Sergio IV era morto il 12 Maggio 1012. Il doc. è trascritto anche in Reg. II, 1, *Scr. per m. Joannis ep. et bibliot. S. R. E.* e nel *Chartul. Eccl. Salernit.* p. 3 e seg., *Scr. per m. Joan.*

X

1022, Maggio 31, V Ind. - Troia.

L'Imperatore Enrico II conferma all'arciv. Amato tutte le donazioni fatte da Gisulfo alla chiesa di Salerno, sia in città che

fuori, dal fiume Tusciano al Sele, *seu in Comitatu Capuaci et Dulicaria et in ceteris locis iam dicte Ecclesie pertinentibus..... Insuper concedimus castrum Olibani..... quod a Grimoaldo et Alfano germanis iniuste invasum est.* Inoltre si accorda il diritto di istituire a Salerno cinque macellai per la vendita delle carni e di amministrare la giustizia su tutti i diocesani Viene restituito in particolare ad Amato tutto ciò che contro il diritto, dopo la morte del Vescovo Pietro, era stato sottratto alla ch. Salernitana dal vescovo Giovanni *qui inordinate eandem tenuit Sedem*, dichiarando nulla qualunque scrittura di lui *eo quod contra canonicam auctoritatem suam deseruit sedem et ad aliam accessit.*

Teodorico Cancelliere in sostit. di Eborardo vesc. e arcicancell. notaio.

pag. 910 — *Orig. in Arch. Capit.* (M); oggi trovasi presso pastificio Rinaldo e C. in Salerno. Edd. MURATORI, *Diss.* V, I, 331, PAESANO, I, 96, che afferma conservarsi *originalmente nell'archivio arcivescovile* (evidentemente confonde l'arch. arciv. col capitolare); cfr. DI MEO, VII, 86; SCHIPA, 754; KEHR, 349.

XI

1047, Febbraio 18, XV Ind. - Salerno.

Bolla Pontificia: " *Quotiens ita contingit* „ Clemente II conferma la nomina fatto dal clero e dal popolo e dal principe Guaimario di Giovanni, vescovo di Pesto, ad Arciv. di Salerno. Il medesimo papa gli conferma la facoltà di ordinare e consacrare i vescovi di Pesto, Conza, Nola, Malvito (odierno S. Marco), Acerenza, Bisignano, e Cosenza.

Scritta per mano di Giov. not. del Laterano, dat. per m. di Pietro diac. bibl. e canc. S. A.

pag. 280 — *Orig. Arch. Capit.* La bolla è datata da Salerno, dove trovavasi in quei giorni Clemente. Edd. UGHELLI, 378 dal Baronio, *Ann.*; PAESANO, I 107 dal Reg. II Mens. Arciv.; cfr. DI MEO, VII, 283, KEHR, 349 ove v. altri riferim. bibliografici. Trascr. anche nel Reg. II, 4 e nel *Chartul. Eccl. Saler.* p. 10 e segg.

XII

1051, Luglio 22, IV Ind. - (Salerno ?).

Bolla Pontificia: *Officium sacerdotale assumere.* Leone IX conferma all'arciv. Giovanni ed alla ch. di Salerno, ove sono venerati i corpi di S. Matteo e del s. m. Fortunato, tutte le concessioni degli imperatori, re e principi; e concede a Giov. il potere di ordinare e consacrare i vescovi a lui soggetti, cioè quelli di Pesto, Nola, Conza, Cosenza, Bisignano, Acerenza e inoltre di ordinare e consacrare Vescovi *per congruentia loca secundum*

Regulam Sanctorum Patruum in ipsa integritate Salernitani Archiepiscopatus, et non habeant potestatem Successores Nostri in cunctis predictis Episcopatibus.... Episcopos consecrare.

Dat. per m. di Federico diac. S. A. S. bibliot. e canc. invece di Ermanno Arciv. di Colonia e arcican.

pag. 286 — *Orig. in Arch. Cur.* (M) E' questa una delle pergamene che purtroppo sarebbe emigrata, senza il fermo del Sen. P. FEDELE; v. BALDUCCI p. 6. Oggi trovasi Arch. di Stato, Salerno. Edd. UGHELLI dal Baronio, t. XI. 179, 379, PAESANO, I, 110 n., PENNACCHINI, 27; cfr. DI MEO, VII, 316 che sostiene la data della bolla in Salerno, KEHR, 350. Leone IX avrebbe celebrato in Salerno un sinodo contro i Simoniaci, ivi p. 9. Trascr. nel *Chartul. Eccl. Saler.* p. 12 e seg.

XIII

(1054?) Tertio decimo an. Pr. Gisulfi - Aprile - VII Ind. Salerno.

Il chlerico Giaquinto, in presenza dell'arciv. Giovanni, concede a Desiderio di Nocera, figlio di Ferrando, una terra nella stessa città, presso la ch. di S. Maria, appartenente alla diocesi di Salerno, affinchè la coltivi e corrisponda all'arcivescovo il quinto del prodotto.

Sottoscrivono i notai Giovanni e Truppoaldo.

pag. 752 — *orig. Arch. Capit.* Il PAESANO, (I, 112) dice che il docum. era nell'arch. di Curia. Oggi esso è nell'arch. di Stato di Salerno. Edd. PENNACCHINI, 30. Vi sono parecchie varianti, tra le altre quella della data che nel nostro registro è «*Tertio decimo an· Principis d.ni n.ri Gisulfi*», nel PENNACCHINI è «*quintodecimo*». La settima indizione cadeva nel 1054.

XIV

1058, Marzo 24, IV Ind. - Roma.

Bolla " *Officium sacerdotale* ". Stefano IX ripete la bolla di Leone del 1051, confermando alla chiesa di Salerno tutti i privilegi concessi da imperatori, re e principi con tutte le parrocchie come ai tempi di Amato, primo arciv. e di Grimoaldo e dei loro successori; conferma pure ad Alfano la facoltà di consacrare i Vescovi di Pesto, Conza, Nola, Cosenza, Bisignano, Malvito, Policastro, Marsico, Martirano, Cassano e di ordinare vescovi in altri luoghi della diocesi di Salerno, eccetto la chiesa di S. Michele Arcangelo " *in Monte auro, sotto Campanea* ".

Dat. p. Umberto di Silva Candida, bibliot. e cancell. S. A. a d. Pp. Stephano X, ind. XI.

pag. 294 — *Orig. Arch. Capit.* (M) cfr. UGHELLI, 382, PAESANO, I, 115; KEHR 350, *Chartul. Sal. Eccl.* p. 14 e seg.

Per la ch. di S. Mich. in Monte aureo, v. sopra doc. n. V.

In questa come nella b. di Leone IX del 1051 si fa menzione del solo corpo di S. Fortunato M, non degli altri due, cioè Gaio ed Ante.

XV

(1058) an. 17° pr. Gisulfo, Maggio, XI Ind. - Salerno

Privilegio di Gisulfo, che ad istanza dell'arciv. Alfano e per intercessione della madre Gemma, conferma alla ch. di Salerno il possesso della ch. di S. Vito m. situata presso la piazza verso Porta Elina, dove si fa il mercato, e inoltre tutte le concessioni fatte da imperatori e principi, la facoltà di aprire in tutti i possedimenti dell' episcopio botteghe *et plancas* ecc. con diritto allo esercizio di ogni mercatura ed ai censi, portatico, plateatico, soliti a corrispondersi al fisco.

Liutprando, levita e scriba del S. Palazzo.

pag. 914 — *Orig. Arch. Cur.;* v. BALDUCCI, p. 17. Edd. MURATORI, *Diss.* V, I, 325, PAESANO (assai erronea) I, 115 i quali dovettero copiarla appunto da questo Reg. che non dà l'intero nome del not. ma ha... *prandum* come i due autori riportano. Sull'orig. si legge tuttora chiaramente *Liutprandum.* Cfr. SCHIPA, 763, DI MEO, VII, 397 che cambia in *Aceprando* il n. del not.

Il nostro copista del Reg. ha così descritto il sigillo del privil. *Adsunt bina sigilla crocea, unum ex parte, scripta cum effigie Principis cum corona in eius capite et cum dextera manu et brachio erecto cum sceptro, ex parte sinistra adest ramus cum Mundo et ramis quercus et circumcirca sigillum litteris malusculis* « Gisulfus Princeps ». *Ex altera vero parte adest manus cum digito mundi flexo et utrisque partibus sunt duo stella* (sic) *et circumcirca litteris malusculis,* « Gisulfus Princeps ».

XVI

1068 - Salerno.

Bolla *Notum sit omnibus.* Alessandro II, nel sinodo celebrato a Melfi il 1 Agosto del sesto an. del suo pontificato, aveva scomunicato Guglielmo Normanno, figlio di Tancredi, fratello di Roberto Guiscardo, per aver usurpato molti possedimenti della ch. di Salerno. Essendo venuto il pontefice in questa città e raccolto clero e popolo, Guglielmo si sottomette ed il papa restituisce ad Alfano il possesso di S. Pietro de Toro, S. Vito al Sele, la ch. di S. Michele Arc. *quae sita est in cripta Montis qui dicitur aureus,* Olevano, il Lago maggiore e le cose del Tusciano, di Lama, di Rivo alto, di Asa, Picentino, Giffoni, Salsanico, Forino, Anguillaro e Prato.

La bolla è sottoscritta dal Pp. Aless. II, da Giov. card. Tusculano, da Ildebrando arcidiacano della S. R. C. e da Ambrogio vesc. di Terracina e Ugo arciv. di Otranto.

pag. 327 — *Orig. Arch. Capit.* (M) Edd. UGHELLI, 383; cfr. PAESANO, I,

122, DI MEO VIII, 69, KEHR, 351. Mi pare difficile datare la bolla al 1067 come fanno il DI MEO ed il KHER (ag. sett.) giacche il sesto an. del Pontificato scadeva al 1 ottob. 1067. Il nostro copista ha 1068 e così UGHELLI. Trascr. nel *Chartul. Eccl. Salernit. p. 20 e seg.*

XVII

1073.

Breve " *Dominus et Antecessor* „ di Gregorio VII ai confratelli e coepiscopi R. di Sant'Angelo, A. di Monteverde, E. di Muro ed agli abbati e clero e popolo di Conza. Gregorio VII conferma la costituzione di Pp. Alessandro II che dichiara la chiesa di Conza suffraganea di Salerno, al cui arciv. Alfano essa deve prestare ubbidienza e non all'aspirante " *Inuanum* „ (sic) il quale non potrà avere nè quella nè altra chiesa.

pag. 292 — *Orig. Arch. Capit.* KEHR, p. 352 lo colloca in data 1073-1085; legge « *Alonem* » al posto di *Inuanum*, con parecchie varianti nel testo. Lo stesso in *Chart. Eccl. Sal.* 22. Ignoto all'UGHELLI ed al PAESANO.

XVIII

(*1073*) *31° an. Princ. Gisulfo, Maggio X Ind. - Salerno.*

Il chierico Giaquinto, con licenza dell' Arciv Alfano, fitta a Giovanni Boccavitelli, figlio di Sergio, l'intero *lago maggiore*, di proprietà dell'arcivescovado, fuori Salerno, al di là del Tusciano, presso il mare, col diritto di pesca, a condizione che ogni volta che Giovanni eserciterà tale diritto, ne dia avviso all'arciv. il quale manderà un suo incaricato per l'esazione del canone pattuito in un terzo di pesce pescato, e con riserva di poter comprare anche altro pesce a un prezzo inferiore a quello degli altri compratori

Sicone, conte e giudice; Grimoaldo not.

pag. 941 — *Orig. Arch. Capt.* (M); oggi presso l'Arch. di Stato di Salerno, fa parte del complesso di documenti acquistati da P. FEDELE cfr. BALDUCCI, 6. Edd. PENNACCHINI, 40. Tanto il nostro copista che il PENNACCHINI pongono il docum. in data 1073, ma il 31° an. di GISULFO cade al 1072, così come l'ind. X.

XIX

1079, an. 22° pres. Alfano, Marzo. II Ind. - Salerno.

Alfano, arciv. di Salerno, concede in enfiteusi a Giovanni, chierico, a Calociurio e a Pietro di Olevano le terre in contrada Scalceati, presso il fiume Tusciano.

Scr. per m. di Giov. chierico.

pag. 834 — *Orig. Arch. Capit.* Altro orig. in arch. Curia, cfr. BALDUCCI, 18.

XX

1079, Settembre, II Ind.

Testamento di Landone, figlio di Giovanni, il quale istituisce erede di una vigna in località *Suricturie vici Acerentino* la chiesa di S. Michele Arcangelo *constructa in Suricturie locum rini palonda dicitur*, di cui era abbate Landone, nominando garante di tale sua volontà Teodorando, figlio del fu Ferrante.

Rigirlo, chierico e notaio.

pag. 516 — *Orig. Monast. S. Giorgio.* (M) anche nella collez. presso Arch. Stato di Salerno, cfr. CASSESE, 306, il quale dà per smarriti due docum. uno ricordato dal DI MEO, VIII, 184 ed il nostro, mentre si tratta del medesimo documento. Il Di Meo scrive « *S. Michele Arc. di Paduletta* ». Con le stesse note trovasi nell'Arch. Cur. un testam. del medesimo Landone ; qui però il not. è Giovanni. cfr. BALDUCCI, 18.

XXI

(1080, Ottobre, IV Ind.)
1252. Maggio, I Ind. - Salerno.

Ad istanza dell'arciv. Cesario, viene pubblicato il privilegio di Roberto Guiscardo, il quale confermava all'arciv. Alfano tutti i possedimenti della chiesa di Salerno ed in particolare Olevano, Liciniano, la ch. di S. Angelo di Monte d'oro, Cosentino, la ch. di S. Giorgio dello stesso casale, Salzano, S. Vittore, Scalcinato, Dolicaria, Pressano, Petta, S. Vito al Sele, Campolongo, le terre di Fasana, il lago maggiore e le grotte del litorale del Tusciano, il castello di Battipaglia, le selve di Laurito, Celenzano e tutte le terre della Foria di Salerno.

Privilegio scritto per mano di Giovanni. Notaio del transunto, Giacomo Dardano. Come testimoni dello strumento firmano i *vescovi* Benvenuto di Capaccio, Giovanni di Policastro, Giovanni di Marsico, Luca di Nusco, Giov. di Sarno, Nicola di Acerno.

pag. 684 — *Orig. Arch. Caplt.* (M) Trovasi nell'archivio della Curia cfr. BALDUCCI, 15 ed è inserito anche in altro strumento del 1266 ad istanza dello Arciv. MATTEO DELLA PORTA (v. n. seg.). Edd. UGHELLI, 389, PAESANO, I, 136, PENNACCHINI, 46 ha solo frammenti con notevoli varianti.

L'indiz. IV cade al 1081.

XXII

(1080. Ottobre, IV Ind.)
1266, Giugno, IX Ind. - Salerno.

Lo stesso diploma di cui al n. preced. ad istanza dell' Arciv. Matteo della Porta ripubblicato innanzi al giudice Matteo di Donnapenta, scr. per not. Filippo.

pag. 704 — *Orig. Arch. Capit.* (M) È in Arch. Curia cfr. BALDUCCI, 19 nn. 22 e 23

XXIII

1080 - Ottobre - IV Ind.

Privilegio di Roberto Guiscardo che dona all'arciv. Alfano *locum quod dicitur Castellum de Comite quod modo ipsi curti nostrae iure pertinet, cum hominibus, terris et vineis, Ecclesiisque et cum omnibus quae illic habemus, et cum omnibus quae homines illius loci modo habent vel habituri erunt.*

Notaio Ursone.

pag. 736 — *Orig. Arch. Curia* (M). il copista attribuisce erroneamente questo privilegio al Duca Ruggiero.

XXIV

1085, Ottobre, IX Ind. - (Salerno)

Giovanni, prete e custode della ch. di S. Sofia in Salerno, con i testimoni Alfonso prete e custode di S. Massimo, Pietro pr. e custode di S. Marco presso Porta Rotese, Mansone ch. e primicerio della medesima ch., Pietro pr. e cust. di S. Gramazio e Mauro pr. di S. Sofia, innanzi al conte e giudice Sicone attestano che Giovanni fabbroferraio, figlio del q. Rodecisio, e Isa sua moglie, figlia del q. Maraldo, avevano donato con riserva di usufrutto alla ch. di S. Sofia, di cui era ab. Muscano, i loro beni in Saragnano e Pellezzano.

Giovanni notaio.

pag 221 — *Orig. Arch. S. Giorgio*, ora in Arch. di Stato Salerno. Edd. UGHELLI, 391, CASSESE, 57, i quali giustamente leggono *Alphanus* invece di *Alphonsus*, come per errore scrive il nostro copista. DI MEO, VIII, 252 ricorda il documento e aggiunge ad « Alfano custode di S. Massimo (ora eletto Arcivescovo) »; cfr. anche per un accenno SCHIPA, 217.

Di questo docum. il nostro Reg. ha una seconda copia a pag. 224, dove si legge *Alphanus* e non *Alphonsus*.

XXV

1089, Luglio, XII Ind. - (Salerno)

Il duca Ruggiero, figlio di Roberto Guiscardo, dona all'Arciv. Alfano ed alla chiesa di Salerno l'intera terra denominata *Prato dominico* e conferma tutti i privilegi accordati alla medesima chiesa dai principi predecessori.

Landolfo notaio; sottoscritto dal duca Ruggiero, da Guaimario, conte di Capaccio e Pagano di Fiorenza.

pag. 855 — *Orig. Arch. Capit.* ora in quello di Curia cfr. BALDUCCI, 19. Edd. MURATORI, Diss. V; PAESANO II 15. Cfr. DI MEO VIII 305.

XXVI

1090, Giugno, XIII Ind. – Castello di Muro

Il conte Roberto, figlio del conte Guglielmo, accedendo alle preghiere della consorte Gilia, col consenso del duca Ruggiero, conferma all'arciv. Alfano II il possesso delle terre di Liciniano, S. Pietro di Toro, Petta, il porto del Sele, la ch. di S. Vito ed altre terre presso Eboli, che già furono concesse alla ch. di Salerno da Gisulfo II, principe della gente Longobarda e del Principato di Salerno. Inoltre concede alcune decime in Eboli che spettavano al Conte.

Giovanni, notaio di Muro.

pag. 689 — *Orig. Arch. Caplt.* ora in Arch. di Stato Salerno. Una nota marginale del copista confonde questo conte Roberto con Roberto Guiscardo. Edd. MURATORI *Diss.* V, Paesano, II, 18, PENNACCHINI, 51. Cfr. DI MEO, VIII, 316.

XXVII

(1092, Agosto) – Salerno

Urbano II, presenti i vescovi Bubaldo di Sabina, Giovanni di Tuscolo, Brunone di Segni, e l'arciv. Rangerio di Reggio ed altri molti chierici e laici, dopo aver ascoltate le lagnanze dell' Arciv. Alfano contro il duca Ruggiero, il quale contro i sacri canoni aveva sottratto alla ch. di Salerno la ch. di S. Maria de Domno dalla quale aveva anche espulso l'arciprete G. canonicamente eletto e vi aveva immesso L., ordina al duca, che difendeva la consuetudine longobarda, di restituire all' arciv. di Salerno S. M. de Domno e tutte le altre chiese arbitrariamente sottratte.

Sottoscrivono i vescovi nominati (ad eccezione di Brunone di Segni) e Azo suddiac.

pag. 317 — *Orig. Arch. Curia.* Trascr. in *Chart. Eccl. Salern.* p. 26. Il doc. é inserito in un unico strumento con gli altri due del Mag. 1098 e dell'Ag. 1099 v. nn. XXX e XXXIII innanzi ai notai RAINALDO VASSALLO ch. napolet. NICOLA BANCOLA prete Salernit. e MASELLO MANCO ch. napolet. e canon. di Salerno. Il copista non ha apposta la data al doc. cfr KEHR 253, BALDUCCI, 20. Edd. PAESANO, II, 39, Il KEHR ha *Ubaldo* e non Bubaldo; similmente Paesano legge Nicola *Brentola* e non Bancola.

XXVIII

(1094, Maggio, II Ind.) – 1187, Marzo, V Ind. – Salerno

Avanti al giudice Landolfo, si sono presentati il not. Alferio, figlio del q. Lupeno, ed il sacerdote Giovanni cappellano dell'arciv.

Nicola. Letto il testamento di Sicone, conte e giudice, figlio del conte Godeno, che istituiva erede dei suoi beni il figlio Bertagario col peso di cento soldi di oro della moneta salernitana da erogarsi ai poveri, ai preti ed a luoghi pii con riserva di usufrutto per sè e, dopo la sua morte, per Sichelgaita sua moglie, il notaio Alferio dichiara che, essendo morto Bertagario senza figli, i beni passarono alle sorelle dalle quali, per diritto successorio, vennero a lui e giacchè tra gli altri beni, vi era il Monastero di S. Maria delle Monache presso Porta Rotese in Salerno, egli cede all'Arciv. Nicola la terza parte del Monastero a sè spettante, con tutte le sue pertinenze.

Not. del testam. Grimoaldo, dello strumento, Pietro.

pag. 449 — *Orig. Arch. Capit.* (M) Edd. UGHELLI, 415. cfr. DI MEO, VIII, 388 e XI 16, PAESANO, II, 46.

XXIX

1095, Luglio, III Ind.

Strumento col quale Sicone, che fu visconte di Campagna, figlio del q. Sicone, dopo aver dichiarato di aver donato all'arciv. Alfano la chiesa della SS. Trinità da lui fondata in Campagna, con strumento del passato marzo per not. Grimoaldo, confermando tale donazione, dona anche alla medesima chiesa ed all' arciv. di Salerno, tutti i suoi beni mobili ed immobili con riserva di usufrutto. A morte di Sicone, si estinguerà il diritto di usufrutto, ma il figlio di lui Ursone dovrà essere il rettore della chiesa.

Grimoaldo giudice, Alfano notaio.

p. 188 — *Orig.* presentato al not. G. D'ALESSIO e dopo la copia restituito; ora in Arch. Cur. cfr. BALDUCCI, 20.

XXX

1098, Maggio, VII Ind. - Roma.

Bolla " *Quia Monasterio SS. Trinitatis* „. Urbano II, dopo aver ricordato di aver sottratto alla giurisdizione dell' Arciv. di Salerno il monast. della SS. Trinità ed aver concesso all'ab. Pietro di poter ricevere la benedizione solo dalla Ch. Romana, ora, visti i privilegi accordati dai suoi predecessori alla Ch. di Salerno, cioè che tutte le chiese e monasteri esistenti o da costruirsi, sia in Salerno che fuori, dovessero essere soggetti a questa medesima chiesa, dichiara surretizio il privilegio accordato ad istanza dell'ab. Pietro e reintegra nei suoi diritti la ch. di Salerno.

pag. 315 — *Orig. Arch. Cur.* cfr. BALDUCCI, 20. L'an. corrispondente alla VII ind. è 1099. Edd. UGHELLI, 393, PAESANO, II, 36. Cfr. DI MEO, IX, 44, KEHR, 356; *Chartul. Eccl. Salernit.*, 28.

La bolla con la quale URBANO II concedeva all' ab. Pietro l' esenzione dall'arc. ALFANO è del genn. 1092 ed è trascritta nel Reg, II, 7 dell'*Arch. Cur.*

XXXI

1098, Giugno, VI Ind. - Salerno

Strumento in cui viene inserito e confermato, depositandolo sull'altare di S. Matteo, presenti l'arciv. Alfano, Giovanni Piper e Urso de Chiranna col clero e popolo, un privilegio del mese di maggio 1098 col quale il conte Roberto, figlio di Guglielmo, e Gilia sua moglie donavano alla Ch. della B.M.V. e di S. Matteo la terra di *Rivo Petroso* e la chiesa di S. Giorgio presso il casale Cosentino con tutte le sue pertinenze e con tutti gli uomini *censiles* e loro figli e possedimenti.

Giovanni e Grimoaldo, giudici; Alfano, notaio.

pag. 707 — *Orig· Arch. Capit.* (M.) Edd. MURATORI *Diss.* V; PAESANO II 54 il cui testo presenta molte varianti. Cfr. un transunto del 1257 pubblicato da PENNACCHINI, 155 e segg, DI MEO, IX, 53. Altra copia del medesimo privilegio di Roberto è riportata a pag. 748 del n. Reg.

XXXII

1098, Luglio 20, VI Ind. - Salerno.

Bolla "*Singulare semper*„ Urbano II conferisce all' arciv. Alfano ed ai suoi successori la dignità primaziale sulle chiese *Acheruntina e Compsana.* Nella bolla si ricorda che Salerno è decorata del corpo di S. Matteo e dei corpi dei martiri Fortunato, Gaio ed Ante; è benemerita per aver accolto Gregorio VII, di cui si legge un magnifico elogio, e per l'aiuto che Roberto ed il figlio Ruggiero hanno dato alla Chiesa ed anche ad Urbano.

Giov. diac. card. di S. R. C.

pag. 309 — *Orig. Arch. Cur.* Edd. BARONIO, Ann. 1099 c. 38, UGHELLI 393, PAESANO. II, 51, cfr. KEHR p. 354, DI MEO, IX, 44, BALDUCCI, p. 20 e seg. Vi è altra copia della med. bolla a pag. 950 dello stesso Reg. I.

XXXIII

1099, Agosto 6, VI Ind. - Salerno.

Bolla *Notum vobis.* Urbano II notifica al popolo di Salerno che avendo l'Arciv. Alfano deplorato le sottrazioni fatte alla ch. di Salerno dall'ab. Pietro della SS. Trinità di Cava, presenti i vescovi Oddone di Ostia, Gerardo di Fondi, Alberto card. di S. Paolo, egli dichiara che ciò è avvenuto perchè ignorava i privilegi della ch. Salernitana e che sarà fatta giustizia.

pag. 316 — *Orig. Arch. Cur.* Edd. PAESANO, II, 38. cfr. KEHR, 356 il quale legge *Gontardo* e non Gerardo, come il PAESANO e il nostro copista; BALDUCCI 20; *Chartul. Eccl. Sal.*, 28.

XXXIV

(1103. an. 18 duc. Rug. Maggio, XI Ind. - Salerno)
1161, ottobre, X Ind. - Salerno.

Innanzi al giudice Guaiferio, Giovanni presbitero della ch. di Salerno per parte dell'arciv. Romualdo fa pubblicare il diploma del duca Ruggiero, il quale in suffragio di Roberto e di Sichelgaita, suoi genitori e per la salvezza sua e della moglie Ala, concede e dona in perpetuo all'arciv. Alfano ed alla ch. di S. Matteo le decime del porto di Salerno. Scr. per m. del notaio Giovanni Berti.

Notaio Matteo.

pag. 918 — *Orig. Arch. Capit*, ora in arch. Curia cfr. BALDUCCI, 22.

XXXV

1121, Ottobre, XIV Ind. - (Salerno).

Privilegio del duca Guglielmo, figlio ed erede del duca Ruggiero, che conferma e concede all'arciv. Romualdo ed alla ch. di Salerno la *giudaica* della medesima città con tutti i giudei che ad essa appartengono o apparterranno, eccetto quelli provenienti da luoghi soggetti al duca. Si precisa che i giudei dovranno prestare all'arciv. quelle servitù e pagare quei dazi che erano soliti pagare al duca, con esclusiva per loro di determinati lavori, della macellazione. ecc.

Giovanni, notaio. Sottoscrive Guglielmo, duca.

pag. 904 — *Orig. Arch. Capit.* (M), ora presso l'Arch. St. Salerno. Edd. PAESANO, II, 71, PENNACCHNI, 57 che hanno indiz. XV.

XXXVI

1127, Luglio, V Ind. - (Salerno).

Il duca Guglielmo, figlio di Ruggiero, dona e conferma all'arciv. Romualdo ed alla ch. di Salerno le terre, vigne, arbosti, giardini fuori la città nelle località *locubia e felline ubi pratum et cirbaricia dicitur*, chiamate *Pastina* con tutti gli abitanti. Conferma inoltre alla medesima chiesa tutte le donazioni fatte da Ruggiero suo padre con tutte le gabelle e decime in suo favore.

Idelprando notaio. Sottoscrive Guglielmo duca.

pag. 858 — *Orig. Arch. Curia.* Edd. PAESANO, II, 73 che ha not. *Ildeprando.* Cfr. UGHELLI, 397, BALDUCCI, 23.

XXXVII

1131, Gennaio 30 - Benevento.

Bolla *Fili, serenitas tua.* Anacleto II (antipapa) dopo aver inutilmente ammonito Roberto, principe di Capua, a presentare le ragioni ed i titoli per cui aveva sottratto la ch. di S. Prisco di Nocera alla chiesa di Salerno, riconosce il buon diritto di questa alla giurisdizione su S. Prisco e la restituisce all'arciv. Romualdo.

Sottoscrive Anacleto.

P. m. di Sassone pr. card. e canc. di S. R. C.

pag. 323 — *Orig. Archiv. Capit.* (M) cfr. KEHR 358.

XXXVIII

1140, Maggio, IV Ind. - (Salerno).

Guglielmo, arciv. di Salerno, *audita fama et cognita religione Monasterii S. Marie Montisvirginis ubi aqua Columbi dicitur,* di sua piena volontà e del Capitolo, aderendo alle preghiere di Enrico, signore di Sanseverino, concede ad Alberico, abate del nominato Monastero, la chiesa di S. Andrea in territorio di Sanseverino con tutti i beni che lo stesso Enrico aveva donato alla chiesa *in tuitu Monasterii,* la esime dalla giurisdizione arcivescovile ed accorda ai monaci il diritto del Cimitero e della sepoltura, salvo il peso di 4 tareni della moneta Salernitana nel mese di marzo e la quarta delle decime da pagarsi dal Priore di S. Andrea alla chiesa di Salerno.

Scr. per m. del giudice e not. di Sanseverino.

Sottoscr. l'arciv. Guglielmo, Enrico ed i testi.

pag. 237 — *Orig. nell'Arch. del Monast. Montevergine di Salerno.*

XXXIX

1141, Marzo, IV Ind. - (Salerno).

Nicola, figlio di Guglielmo, conte del Principato, conferma e concede all'arciv. Guglielmo le terre e le selve in Eboli ove sorge la chiesa di S. *Pietro de Toro, nunc diruta,* presso il fiume Sele con tutte le sue appartenenze.

Tacerdo notaio. Segno di croce del conte Nicola e sottoscrizione di 23 testimoni.

pag. 776 — *Orig. Arch. Capit.,* ora in arch. Curia. Edd. PAESANO, II, 115 che ha *Taspido* not. e solo 6 testim. Cfr. UGHELLI, 398: *Zaspido* not., BALDUCCI, 25.

XL

1151, Ottobre, XV Ind. - Salerno

Sentenza di Pietro, protoiudice, e dei giudici Giovanni, Alfano, Pietro, Salerno con la quale si conferma quanto era stato definito nell'anno precedente dal re Guglielmo innanzi alla curia radunata nel palazzo Terraceno, (Salerno) che cioè Landolfo, figlio del conte Ademario, dovesse restituire all'Arciv. Guglielmo ed ai suoi sacerdoti le chiese di S. Pietro, S Lorenzo, S. Matteo in Nocera con le terre ad esse appartenenti, che erano state invase da Landolfo.

Landolfo, notaio.

pag. 355 — *Orig. Arch. Curia;* cfr. BALDUCCI, 27. Edd. MURATORI, *Antiq. Ital., diss.* 63. Cfr. PAESANO, II, p. 130.

XLI

1159, Novembre, VIII Ind. - Salerno

Strumento di concessione di una vecchia casa diruta con terra nella Giudaica di Salerno per restauri e migliorie tra Pietro, camerario dell'arciv. Romualdo II, e l'ebreo Salomone per conto del suocero Elia, per il censo annuo di 16 tareni della moneta Salernitana. Dopo 19 anni, casa e terreno migliorati dovevano tornare all'Arcivescovo.

Giovanni, giudice, e Landolfo, notaio.

pag. 66 — *Orig. Arch. Monast. S. Giorgio* (M) cfr. CASSESE, 306, DI MEO, X 252.

XLII

1160, Aprile, VIII Ind. - (Salerno)

Convenzione tra Giovanni, abate del monastero di S. Maria fuori della città di Salerno, *in Consanis finibus ubi ad Ilicem dicitur*, in rappresentanza del monastero di S. Clemente, soggetto a quello di S. Maria e costruito fuori Salerno presso Porta Rotese, e Donna Cecilia, abbadessa del monastero di S. Giorgio nella medesima città per la costruzione di un mulino ed acquedotto per gli usi del mulino, presso il fiume Tusciano.

Bartolomeo, notaio.

p. 519 — *Orig. nel mon. di S. Giorgio.* (M) cfr. CASSESE, 306; DI MEO, X; 258.

XLIII

1163, Giugno, XI Ind. - Salerno

Ersacio, gran Camerario di Puglia e di Terra di Lavoro, presenti i giudici, Matteo e Tiurpalobel, dona all' ospedale costruito

fuori Salerno, presso il ruscello chiamato *Faustino*, e presso la chiesa di S. Lorenzo, la terra di sua proprietà in località *Verniano*, presso la chiesa di S. Eustasio, per soccorrere i poveri ed i bisognosi.

Grimoaldo, notaio.

pag. 477 — *Orig. Arch. Capit.* ora in arch. Curia, cfr. BALDUCCI, 29. Edd. UGHELLI, 406, accennato da PAESANO, II, 162. il quale scrive « *innanzi ai giudici Matteo Truppoaldo e Gisolfo* »; DI MEO, X, 280. Una postilla del copista dice: *Supponimus quod ospitale praedictum erat in plano S. Laurentii et proprie illud Cruciferorum quod ad presens retinet nomen S. Petri ad Camarellas tanquam suppressum sub An. D 1653 per Bullam Innocentii X Pont Max. quem reductus fuit in Commendam* ».

Segue a pag. 481 un breve cenno delle vicende dell' Ospedale dei Crociferi trasformato in Commenda dal 1551 al 1653.

XLIV

1167, Luglio, XV Ind. - Palermo

Guglielmo, re di Sicilia e duca delle Puglie e del princ. di Capua (an. 2°) insieme a sua madre Margherita, a domanda dell'Arciv. Romualdo, affinchè non manchi ai sacerdoti il necessario sostentamento e possano liberamente attendere al sacro servizio, dona e concede in perpetuo alla ch. di S. Matteo Montecorvino con tutti gli uomini ed i suoi possedimenti.

Scr. per m. del not. Giovanni; dat. per m. di Stefano, cancell. reg.

pag. 826 — *Orig. Arch. Capit.* ora in arch. Curia, cfr. BALDUCCI, 29. Edd. PAESANO, II, 175 che lo riporta dal transunto di cui al n. che segue.

XLV

(1167, Luglio, XV Ind. - Palermo).
1286, Giugno 16, an. 4 del Pp. Onorio IV. - Napoli.

Transunto del precedente diploma di Guglielmo, redatto innanzi al legato Apost. Gerardo, vescovo di Sabina e baiulo del Regno di Sicilia ed a Roberto, conte di Attrebaten (d'Artois).

pag. 820 — *Orig. Arch. Capit.* (M).

XLVI

1168, Marzo 14, II Ind. - Benevento.

Bolla *Licet Nobis*. Alessandro III conferma all'arciv. Romualdo tutti i possedimenti e privilegi concessi alla ch. di Salerno dai pontefici, re, principi ecc; conferma principalmente i suffraganei

di Capaccio, Policastro, Marsico, Nusco, Acerno, Sarno con le abbazie di S. Stefano de Marsico, S. Pietro di Eboli, S. M. de Tubenna, s. Prisco di Nocera, S. Maria de Vetro, S. Salvatore de Cellaria; nella città di Salerno il monast. di S. Giorgio, di S. Maria, di S. Michele Arc. fuori della città, di S. Leone, S. M. delle Grazie, S. Cataldo di Campagna, S. Giov. di Busandola, S. Nazario di Dolecaria, le chiese di S. Lorenzo di Altavilla, di S. Pietro de Toro, di S. Vito al Sele, S. Giovanni di Montorio, S. Maria di Nocera con tutte le loro pertinenze Conferma gli arcipretati di Campagna, Eboli, Olevano, Montecorvino, Giffoni, Ogliara, Sanseverino, Montoro, Forino, Serino, Nocera ecc. ed il privilegio della mitra, secondo l'uso antico, ai canonici e diaconi della ch. di Salerno.

Sottoscrivono il Papa e 15 cardinali. Dat. per m. di Graziano suddiac di S. R. C. e not.

pag. 358 — *Orig. Arch. Cur.*, cfr. BALDUCCI, 30 e 99 (dove la data è *II Kalend.* Martii), KEHR, 358. Edd. PAESANO, II, 176. La II ind. cade al 1169.

XLVII

1168, Luglio, I Ind. - (Montecorvino).

Roberto, ab. di S. Gregorio, e fratello e procuratore dell'arciv. Romualdo, fatta la donazione di Montecorvino dal re Guglielmo (an. 1167 v. n. XLIV) a favore dell'arciv. e della chiesa di S. Matteo, si reca a Montecorvino ed innanzi ai giudici Ademario, Pietro e Guiscardo convoca i principali del luogo nella chiesa di S. Martino, per conoscere quali servizi erano soliti prestare in *Campodominico*. Ottiene dichiarazione giurata che alcuni dovevano mietere per due giorni, altri dovevano seminare ecc.

Giovanni, chierico e notaio.

pag. 823 — *Orig. Arch. Capit.* ora in arch. Curia, cfr. BALDUCCI, 30.

XLVIII

1170, Marzo, III Ind. - (Salerno).

Giovanni, diacono di Salerno, figlio di Gualferio, per mandato dell'arciv. Romualdo, concede in feudo, innanzi al giudice Landolfo, tre pezze di terra in Nocera, contrada *Episcopio*, a Tommaso Tramontano, detto Campanino. Nello strumento si descrivono i confini dei terreni e si stabiliscono le corrisposte annue da prestarsi all'arciv. Romualdo.

Giovanni, notaio.

pag. 756 — *Orig. Arch. Capit.* ora in arch. Curia; cfr. BALDUCCI, 31.

XLIX

1172, Novembre, VI Ind. – Salerno.

Bolla dell'arciv. Romualdo II, *Ex debito pastoralis officii*, il quale concede a Fr. Pietro di fondare la chiesa della B. Vergine nel luogo detto *a la fratta* (S. M. Materdomini di Nocera) e di erigervi un monastero, nel quale si possa osservare la regola di S. Benedetto, a condizione che l'elezione dell' abate sia fatta col permesso dell'Arcivescovo, dal quale l'ab. eletto dovrà ricevere la benedizione e cui dovrà prestare giuramento, e tutti gli anni obbedienza come fanno i vescovi suffraganei e gli altri abati.

pag. 215 — *Orig. in arch. Curia*, così afferma il not. G. D'ALESSIO nella sua autentica, ma una nota marginale coeva avverte che l' orig. si conservava presso l'arch. del Monast. di Materdomini e che solo una copia vi era nello arch. della ch. salernitana. Notizie della bolla in PAESANO, II, 184 dal DI MEO e in RESCIGNO, 82.

Il copista descrive il sigillo plumb. della bolla: nel retto « *R. Archiepiscopus* », nel verso l'immagine di S. Matteo con la leg. « *S. Mattheus* ».

L

1177..... Venezia.

Bolla "*Monet Nos*„ Alessandro III concede all'arciv. Romualdo il diritto di innalzare la croce innanzi a sè per tutta la provincia ecclesiastica, in segno di gratitudine per i servizi prestati nei torbidi tempi attraversati dalla Chiesa. Si allude alla lotta tra Alessandro III e Federico Barbarossa.

Sottoscrivono Alessandro ed altri cardinali, dei quali si legge il nome di tre soli, attestando il copista che la pergamena era corrosa.

pag. 375 — *Orig. in Arch. Curia*, dove è scritto *Aprile* 1177, cfr. BALDUCCI, 32. Il KEHR, p. 359 la ricorda invece sotto la data *21 luglio*. Edd. UGHELLI, 402, PAESANO, II, 207.

LI

1179, Maggio, XII Ind.

Fulco, priore dell'ospedale di Capua, con i suoi confratelli riconosce che l'Arciv. Romualdo, spinto dalla carità verso i poveri e dalle raccomandazioni del Pp. Alessandro, concesse all'ospedale di Gerusalemme, la chiesa di S. Tommaso Martire, che il conte Roberto di Caserta edificò in Montoro, con tutte le sue pertinenze. S'impegna perciò a non esercitare in tale chiesa funzioni parrocchiali ed a recarsi personalmente, o per procuratore, a Salerno

alla traslazione di S. Matteo, per offrire all'arcivescovo come cattedratico quattro tareni e due candele di quattro libbre di cera.

Sottoscrivono: Fulco priore dell' Osped. di Capua, Leonardo fr. dell'Ospedale, Fr. Giovanni de Alifia.

pag. 483 — *Orig. Arch. Capit.* ora in arch. Curia. Cfr. KEHR, 359 BALDUCCI, 33. Una nota marginale identifica erroneamente l'ospedale di Gerusalemme con quello dei Crociferi di S. Pietro in Camerellis. v. doc. n. XLIII.

LII

1182, VII Kal. Octob., I Ind. - Velletri.

Bolla "*Licet Nobis* „ con la quale Lucio III conferma all'arciv. Nicola ed ai suoi successori i privilegi e possedimenti concessi da papi e principi ed elenca le diocesi, le abbazie, i monasteri e le chiese soggetti a Salerno.

Sottoscrivono il Pp. Lucio e 11 cardinali. Dat. per m. di Ugo notaio della S. C. R.

pag. 303 — Edd. MOSCA, 31, PAESANO, II, 229; cfr. UGHELLI, 409, KEHR, VIII, p. 360, BALDUCCI, p. 33.

Il notaio D'ALESSIO afferma che l'orig. è nell' arch. di Curia; il KEHR l. c., scrive che l'orig. nell'arch. Capitolare « *nunc desideratur* » invece è una delle pochissime bolle pontificie ivi conservate alla devastazione di questo arch. In quello di Curia la bolla è inserita in un transunto del 1427.

Un rilievo importante da non trascurarsi è che il KEHR afferma che in questa bolla di Lucio III sarebbero stati aumentati i possedimenti della ch. Salernitana. Scrive infatti a p. 360 « *additis quibusdam novis possessionibus (abbatia S. Mariae de Vetro, abb. S. Salvatoris de Cellaria, eccl. S. Mariae de Nucerla et archipresbyteratibus Campaniae, Ebuli, Montiscorvini etc.)* ». Non è esatto: tutti questi possedimenti erano già elencati nella bolla di Alessandro III del 1169, come è evidente dal testo originale della bolla che tuttora si conserva nell'Arch. della Curia e da me pubblicata a pag. 99 del *Reg. delle Pergam. della Cur. Arciv.*

LIII

1182, Dicembre, I Ind. - (Salerno).

Strumento di concessione in enfiteusi di una terra con orto e vigneto in contrada *Cloiano* in Salerno data dall' arciv. Nicola al calzolaio Ruggiero, il di cui padre, Guaimario, già tale enfiteusi aveva ottenuto dall'arciv. Romualdo II.

Landolfo giudice.

pag. 29 — *Orig. nel Monast. di S. Giorgio* (M) cfr. CASSESE, 306.

LIV

1183, Aprile, I Ind. (Salerno).

Matteo di Aiello, vicecancelliere del re Guglielmo, commutata la chiesa di S. Giovanni de Busanula, appartenente al figlio Nicola, arciv. di Salerno, con l'altra di S. Maria *in vico S. Triphomenae* fondata dallo stesso Matteo, erige in S. Giovanni l'ospedale per i poveri e gli ammalati.

Giovanni de Cicala, notaio.

Sottoscrive Matteo vicecancelliere del re.

pag. 232 — *Orig. Arch. Capit.*, oggi in arch. Curia cfr. BALDUCCI, 33, Edd. UGHELLI, 408 che dice perduto l'orig.; PAESANO, II, 226 che asserisce l'orig. conservarsi nell'arch. della Badia di Cava, KEHR, 361, DI MEO, X, 421.

LV

1183, Settembre, II Ind.

Eno, ab. della ch. di S. Lorenzo in Eboli, innanzi al giudice di Olevano, Pietro, e presenti il can. Bartolomeo Mazariente e Gualterio Timegistro, baiulo e familiare dell'arciv. Nicola, dona al medesimo arcivescovo tutti i suoi beni mobili ed immobili, con riserva di usufrutto.

Scr. per m. di Dario suddiacono.

p. 73 — *Orig. Arch. Curia*, cfr. BALDUCCI, 34 ove si riscontrano delle varianti.

LVI

1184, Agosto, II Ind. - (Salerno)

Strumento di affitto per dieci anni per miglioria di alcuni terreni in località *Lo Scalcinato* in Salerno di pertinenza dell'arcivescovado, tra il suddiacono Gualtiero, camerario e baiulo dell'arciv. Nicola, e Pietro, detto *Scazzavenno*, con corrisposta annua di vino ed altri frutti.

Landolfo, giudice, e Giovanni, notaio.

pag. 63 — *Orig. nel Monast. di S. Giorgio*, ora in arch. Curia. Cfr. BALDUCCI, 34 e CASSESE, 306.

LVII

1187, Novembre, VI Ind. - (Olevano)

Innanzi al giudice Pietro, al quale è commessa la giurisdizione di Olevano, Gualtiero, maestro e baiulo della casa dell'arciv. Nicola, fa raccogliere la testimonianza di alcuni uomini di Olevano che il tenimento di Campolongo apparteneva all'arciv. di Salerno e che al tempo dell'arciv. Romualdo, questi fece cacciare da tale

località tutti gli animali dei monasteri di S. Benedetto e della SS. Trinità di Cava.

Dario, suddiacono e notaio.

pag. 738 — *Orig. Arch. Curia* (M).

LVIII

1190..... (Giugno, VIII Ind. - Palermo)

Privilegio di Trancredi, re di Sicilia e del ducato di Puglia e del principato Capuano, che, ad istanza dell'arciv. Nicola, concede alla chiesa di Salerno di riscuotere integralmente le rendite *de Tincta et Celendra*. L'arcivescovo, in cambio, cede al fisco le rendite che la medesima chiesa percepiva in Salerno e Tusciano con alcune botteghe di cui una nella piazza maggiore della città.

Parmense notaio. Dat. per m. di Matteo vice cancelliere.

pag. 925 — *Orig. in Arch. Curia.*: cfr. BALDUCCI, 34. Edd. PAESANO, II, 240.

Di questo docum. nel nostro Registro vi è trascritta solo una parte; il rimanente con altri fogli in cui erano trascritti altri documenti furono strappati. v. sopra *Prefazione*.

LIX

1193, Agosto, XI Ind. - Salerno.

Bolla arcivescovile " *Ad officii nostri* ". Nicola II, arcivescovo di Salerno, prende sotto la sua protezione il monastero di S. Leonardo dell' ordine dei Cistercensi, costruito *in loco Liciniano*; si riserva il diritto della benedizione dei nuovi abati e di designarlo quando i monaci non si accordassero fra loro nella votazione canonica per l'elezione, ed un canone annuo di due libbre di cera come segno di soggezione.

pag. 569. — *Orig. in Arch. Cur.*: cfr. BALDUCCI, 35, PAESANO, II, 260, DI MEO, XI, 73. Edd. UGHELLI; 410.

Una nota, in calce della copia della bolla, ricorda che la Chiesa di S. Leonardo fu costruita *in cacumine montis in loco Liciniano* e che, per tale costruzione, Giovanni, chierico della ch. di Salerno, figlio del giudice Pietro, aveva donato, nel 1175, tutti i suoi beni all'arciv. Romualdo.

LX

(1197, Giugno, XV Ind.)
1234, Maggio, VI Ind. - Salerno.

Innanzi al giudice Landolfo, Pellegrino, cappellano del monastero di S. Giorgio, *intra civitatem Salernitanam intus veteres muros*,

cui presiede l'abadessa Aloara, presenta per la ripubblicazione un istrumento, redatto innanzi al giudice Giovanni nel settimo an. dell'imperatore Enrico, col quale istrum. Rainaldo de Ripa, figlio del q. Teodario, in soddisfazione di alcuni debiti dona a Sichelgaita, sua moglie, i diritti che egli aveva *de fasciis caulium* nella piazza di Salerno, al mercato delle erbe, e gli uomini censili. Avendo in seguito Sichelgaita donato tutto questo al monast. di S. Giorgio, a cautela del diritto, si ripubblica lo strumento.

Matteo, notaio.

pag. 465 — *Orig. Monast. S. Giorgio*, ora Arch. di Stato di Salerno. Edd. CASSESE, 96, CARUCCI, I, 179.

LXI

1202, Gennaio, VI Ind. - Salerno.

Strumento di transazione tra Gualtiero, camerario della chiesa Salernitana, procuratore dell'arciv. Nicola, e Matteo Oliviero e sua madre Graffia per il possesso di una metà di un mulino con orto adiacente, in località S. Eustachio.

Matteo, Giudice.

pag. 60 — *Orig. Arch. Curia* (M).

LXII

1206, Gennaio 18 - Roma.

Breve "*Solet annuere*„ di Innocenzo III che conferma all'arciv. Nicola II Piscicelli di poter innalzare innanzi a sè la croce per tutta la provincia Ecclesiastica.

pag. 284 — *Orig. Arch. Capit.* ora arch. Curia, cfr. BALDUCCI, 36.

LXIII

1207, Gennaio 18 - Roma.

Bolla "*Justis petentium*„. Innocenzo III conferma all'arciv. Nicola tutti i privilegi, possedimenti ed altri beni, concessi dai suoi predecessori e dai principi alla chiesa di Salerno, ed elenca le diocesi, abbazie, monasteri e chiese dipendenti.

Sono esattamente gli stessi possedimenti e diritti elencati nelle bolle di Aless. III (1168) e di Lucio III (1182) v. nn. XLVI e LII.

pag. 299 — *Orig. Arch. Capit.* (M) Edd. PAESANO, II, 301, CARUCCI, I, 69.

LXIV

1207, Luglio, V Ind. - Salerno.

D. Maria, abadessa del monast. di S. Giorgio, col consenso delle sue monache ed alla loro presenza e di altri molti, dà l'in-

vestitura della ch. di S. Menna, edificata fuori Salerno in località *Busandola* al presbitero Giacomo mediante la consegna di un libro. Il monastero s' impegna a corrispondere a Giacomo otto some annue di mosto puro, e questi darà al monast. una parte delle oblazioni dei fedeli a Natale e a Pasqua, ed un tareno nella festa di S. Menna.

Giovanni protoiudice e Alfano not. e avvoc.

pag. 459 — *Orig. Monast. S. Giorgio.* (M) cfr. CASSESE, 306. Edd. UGHELLI, 417, CARUCCI, I, 77.

LXV

1212, Agosto, XV Ind. – (Salerno).

Innanzi al giudice Matteo si presenta Giovanni detto Parilillo, presbitero cardinale della ch. di Salerno, il quale esibisce una lettera dell'arciv. Nicola d'Aiello ed un' altra del fratello di lui, conte Riccardo, data da Olevano l'ultimo di luglio XV ind., nelle quali è dichiarata la volontà del conte sulle donazioni da lui fatte delle rendite dei macelli e di altri beni alla Frateria della ch. di Salerno.

Essendo infatti sorto dissenso sulla divisione di tali rendite tra i sacerdoti che dovevano tutti i giorni prestare servizio e celebrare la messa a S. Matteo per il conte e gli altri, Giovanni chiedeva al giudice Matteo la ripubblicazione delle due lettere in un regolare strumento, perchè da quelle lettere appariva evidente che i sacerdoti che portavano il peso della messa quotidiana, sia che le rendite aumentassero, sia che diminuissero, dovessero percepire annualmente due once di oro e due tareni della moneta di Sicilia e che solo il resto delle rendite, se vi fosse stato, doveva distribuirsi fra gli altri.

Il giudice Matteo fa redigere lo strumento ad Alfano, notaio ed avvocato.

pag. 808 — *Orig. Arch. Capit.*

Il docum. fu *solo in parte* pubblicato dall'UGHELLI 413 e ai nostri giorni riportato dal Carucci, C. D. I., 100 e seg. Difatti l' UGHELLI dichiara che la copia che ebbe dal Vesc. di Ascoli, « *nonnullis in locis mancum est et mutilum* » ib. 412 Anche in vari nomi si riscontrano varianti; così per es. UGHELLI ha Joan. q. d. *Sorizillus*, invece del nostro *Parilillus*; Mat. *Murtazza*, invece di *Mistazza*; Tom. *de Aquilia*, invece di *de Apulia*, ecc.

Cenni del docum. in PAESANO, II, 273, anch'egli riporta da UGHELLI, cfr. DI MEO, XI, 73.

LXVI

1213, Novembre, II Ind.

Nicola, figlio di Pietro, detto Battipaglia e sua moglie Mabilia vendono a Guglielmo, camerario dell'arciv. Nicola, per il prezzo

di due once di oro del peso salernitano, alcune terre in Castelluccio presso Battipaglia, e precisamente dove il conte Maroaldo eresse un castello.

Giudici Luca, Giovanni, Matteo. Pietro, notaio.

pag. 663 — *Orig. Arch. Curia* (M)

LXVII

1215, Febbraio 6, III Ind. - Laterano.

Bolla "*Licet Nobis*". Innocenzo III conferma all'arciv. Nicola tutti i possedimenti e la giurisdizione sulle chiese, monasteri ecc. come nelle bolle di Alessandro III e Lucio III.

Tommaso, suddiac. e notaio, eletto Arcivescovo di Napoli.

Sottoscrivono Innocenzo e 16 card.

pag. 363 *Orig. Arch. Curia*: cfr. BALDUCCI, 37. Edd. PAESANO, II, 301, ma assegna la data « *XV Kal. Februar.* » cioè 18 gennaio, mentre la n. cop. ha « *VIII Id. Febr.* ».

LXVIII

1216, Giugno, IV Ind. - Messina.

Privilegio di Costanza, regina dei Romani e di Sicilia. Costanza, accogliendo le preghiere del conte Riccardo d'Aiello, fratello dell'arciv. Nicola, dona e concede alla ch. di Salerno tutti i diritti che la curia regia aveva alle decime *platearum et pancarum* ed ai pascoli in Eboli, confermando tutti i possedimenti che l'arciv. aveva nella stessa città.

Per m. di Aldovino, notaio.

pag. 780 — *Orig. Arch. Curia.* (M) Vi si conserva solo un transunto redatto innanzi a Gerardo vesc: di Sabina e leg. ap. nel dicembre 1287. cfr. BALDUCCI, 38. Edd. CARUCCI, I, 108.

LXIX

1216, Novembre 5, V Ind. - Laterano.

Bolla Pontificia: "*Monet Nos*". Onorio III concede all'arciv. di Salerno Nicola ed ai suoi successori il diritto di far innalzare la croce innanzi a sè per tutta la provincia ecclesiastica.

Sottoscrive Onorio con 17 cardinali.

Dat. per m. di Raniero di S. Frediano, vicecancell. di S.R.C.

pag. 264 — *Orig. Arch. Capit.* ora in arch. Curia. cfr. BALDUCCI, 38.

LXX

(1218, Aprile 6, VI Ind. - Roma).

1124-1125. Apr. VIII Id. - Laterano

Breve pontificio col quale Onorio III esime l'arciv. di Salerno dal prestare il giuramento di calunnia.

pag. 321 — *Orig. Arch. Curia.* cfr. BALDUCCI, 23. Edd. PAESANO, II, 79. Per la data erronea assegnata dal nostro copista e quindi dal PAESANO cfr. KEHR, 357, n. 41 in nota e BALDUCCI, 23, n. 39.

LXXI

1219, Luglio, VII Ind. - Amalfi.

Sentenza di Costantino, vescovo di Scala e di Matteo Arcidiacono di Amalfi, assente il terzo giudice Stefano, priore di S. Pietro di Amalfi, delegati della S. Sede, nella lite tra l'arciv. Nicola e Ruggiero, vescovo di Avellino, il quale pretendeva la giurisdizione su Serino.

Nella sentenza, favorevole all'arciv. di Salerno, è detto che già la controversia sorta tra l'arciv. di Benevento e quello di Salerno per il possesso di Forino e di Serino, era stata decisa in favore di Salerno da Desiderio, cardinale di S. R. C. e ab. di Montecassino, delegato della S. Sede.

Sottoscrivono i giudici e Pandolfo not. di Amalfi.

pag. 403 — *Orig. Arch. Capit.* ora in arch. Curia: cfr. BALDUCCI, 38, KEHR, 353, ove si registra la sentenza di DESIDERIO tra il 1076-1085.

LXXII

1220, Febbraio, IX Ind. - Capua.

Privilegio di Federico II che ad istanza del vescovo di Passavia, prende sotto la sua protezione la ch. di Salerno e conferma all'arciv. Nicola ed alla chiesa Salernitana tutti i possedimenti, immunità, esenzioni e patronati accordati dai principi alla medesima chiesa, esonerandola dalla dogana e altri oneri.

Petrone da Venafro, notaio.

pag. 878 — *Orig. Arch. Curia.* cfr. BALDUCCI, 39. Edd. PAESANO, II, 316 dal transunto redatto innanzi a Gerardo Vesc. di Sabina, leg. apost. (v. n. CVIII), CARUCCI, I, 131 e segg. (v. le mie osservazioni a questa trascrizione in BALDUCCI, 40).

LXXIII

1220, Giugno 30, VIII Ind. - Ulma.

Privilegio di Federico II che, ad istanza del capitolo di Salerno, conferma in perpetuo alla medesima chiesa le donazioni *plancarum macellariorum cum domibus* ecc. fattele dal conte Riccardo di Aiello. v sopra n. LXV.

pag. 870 — *Orig. Arch. Capit.* ove si è conservato sino ai tempi del PAESANO, oggi (M). Edd. PAESANO, II, 314, CARUCCI, I, 128.

LXXIV

1220, Ottobre, IX Ind.

Transunto del privilegio di Federico II in data *Ulma, 3 luglio, Vsss snd.* col quale l'imperatore confermava all'arciv. Nicola tutti i diritti e possessioni che la ch. di Salerno aveva in Eboli e territorio, in particolare le decime dei banchi e delle piazze, della Tinta e Calendra, il mulino di Albasenda col suo acquedotto.

Il docum. fu transuntato innanzi ai giudici Luca e Giovanni nell'atrio della ch. di S. Marco in Eboli, presenti Gualterio ab. di S. Pietro, l'arciprete e tutto il clero di Eboli, ad istanza dell'ab. Pietro, chierico e nunzio dell'arciv. Nicola.

Pietro, notaio. Il transunto per la fedele trascrizione viene firmato anche dai notai Stefano Mazza, Andrea Aversano, Giacomo Dardano, tutti di Salerno.

pag. 782 — *Orig. Arch. Capit.* (M) Edd. CARUCCI, I, 130, il quale trascrive cosí con diversa punteggiatura la frase *presentibus etiam Gualterio Ven. abb., S. Petri archipresbytero, et toto clero.* Parrebbe quindi che la indicaz. *S. Petri* andrebbe con *archipresb.*, mentre dal nostro cop. Gualterio era ab. di S. Pietro.

LXXV

(1223), 1233, Marzo, XI Ind.

Innanzi al giudice Giovanni e presenti D. Giov. della Porta, d. Ruggiero Porcastello, D. Pietro Piscardo, chierici e rettori della ch. di Salerno, con altri sacerdoti, Guglielmo ven. abb. del monast. di S. Pietro, riconoscendo che Giov. de Marchisio e Marcaldello Porcario erano della giurisdizione della ch. di Salerno, li restituisce alla medesima ch., per mezzo dei nominati procuratori, con tutti i loro figli e rispettive mogli.

Pietro, notaio.

pag. 767 — *Orig. Arch. Curia.* cfr. BALDUCCI, 41. Edd. CARUCCI, I, 141. Il nostro copista erroneamente ha trascritto la data Millesimo ducentesimo *trigesimo tertio*, mentre poi ha aggiunto *tertio anno D. N. Friderici.... et decimo anno D. N. Henrici.*

LXXVI

1227, Maggio 7, XI Ind. - Laterano.

Bolla " *Monet Nos* ". Gregorio IX conferma all'arciv. Cesario il privilegio dei Pp. Alessandro III ed Onorio III di poter innalzare la croce innanzi a sè per tutta la provincia ecclesiastica.

Maestro Sinibaldo, uditore del Pp. per le lettere. Sottoscrivono Gregorio e 13 cardinali.

pag. 372 — *Orig. Arch. Cur.* cfr. BALDUCCI, 42. Edd. PAESANO II 330 che lo riporta in data *VI nonas Mail*, seguìto in ciò dal Carucci, I, 147: il n. Reg. ha *Nonis Mail.* Forse la confusione è sorta dallo scambio di data col documento che qui segue pure di Gregorio IX, e che è in data VI *idus mail.*

LXXVII

1227, Maggio 10, (VI Id. maii), XV, Ind. - Salerno.

Bolla pontificia *Licet Nobis.* Gregorio IX conferma all'arciv. Cesario e suoi successori tutti i diritti e possedimenti della ch. di Salerno, così come nelle bolle di Alessandro III, Lucio III e Innocenzo III (v. nn. XLVI, LII, LXIII)

Sottoscrive Gregorio con 13 cardinali. Dat. per m. del maestro Sinibaldo, uditore per le lettere *contradictarum.*

pag. 368 — *Orig. Arch- Curia* cfr. BALDUCCI, 42. Edd. PAESANO, II, 332.

LXXVIII

1228, Settembre, II Ind. - (Salerno).

Innanzi ai giudici Simone e Guglielmo, maestro Bernardo canonico e procuratore della ch. di Salerno, avendo compiuto una inchiesta sui beni della medesima chiesa in Campagna, e ricevutane testimonianza giurata dall' arciprete Eustasio e da altri sei sacerdoti, a cautela ne fa redigere strumento, dal notaio Bartolomeo.

Le chiese dipendenti da Salerno sono: S. Angelo de Furano, S. Agata, S. Nicodemo, detta volgarmente del S. Medico, S. Nicola di Cappellaina, S. M. di Ariano. La collazione di queste chiese spettava all'Arciv. ed il Capitolo di Salerno vi esigeva la quarta dei vivi e dei morti. Inoltre: S. Damiano, S. Lorenzo, S. Nicola, S. Martino, S. Luca, S. Matteo, S. Nicola *de pullensibus*, S. Bartolomeo, S. Andrea, S. Arcangelo, S M. de Iudeca, S. Salvatore, SS. Trinità, S. Gennaro, S. Elia, S. Giovanni, S. M. di Avigliano, S. Antonio, S. Biagio, S. Eustasio *de pullecta*, S. Angelo *de pullecta*, S. Lorenzo *de Carpella*, S. Marco, S. Lucia, S. Nicola

de Ariano, S. M. *de Furano*, S. Stefano, S. Nicola tutte e due *de Furano*, S. Silvestro, S. Pietro *de daulo* di giurisdizione di S. Cataldo, tenuta dai Frati Teutonici. Seguono i censi da corrispondersi alla ch. di Salerno da varie persone ed enti.

pag. 758 — *Orig. Arch. Curia* cfr. BALDUCCI, 43. Edd. PAESANO, II, 336, riportato con parecchi errori di lettura per es. legge S. Angelo *de Furino* invece di *de Furano*, *S. Guimede*, invece di *S. Nicomede*, ecc. Item, CARUCCI, I, 150.

LXXIX

1232, Luglio, V. Ind. - (Salerno).

Dopo la costituzione promulgata in Melfi con la quale Federico II ordinava il rinnovo ed il riconoscimento dei documenti redatti in nome di Ottone IV e di altri invasori, la Frateria di Salerno, per mezzo di Matteo, detto di Donnamareca, chierico dell'arcivescovado e suo procuratore, fa riconoscere innanzi al giudice Matteo ed ai testimoni Matteo Cavaselice, Giovanni Castellomata e Matteo Pinto, pubblico notaio di Salerno, lo strumento di donazione (riportato integralmente) fatta alla frateria dal Conte Riccardo di Aiello nel luglio 1193 (v. n. LXV).

Lo strum. di ricognizione è redatto da Tommaso not. di Salerno " *remotis per me nomine et tempore hostis dicti domini nostri Sereniss. Imperatoris, et invasoris regni eiusdem* ".

pag. 898 — *Orig. Arch. Capit.* Edd. CARUCCI, I, 166.

LXXX

1234, Marzo, VII Ind. - Salerno.

D. Aloara, abadessa del monastero di S. Giorgio in Salerno, col consenso delle sue monache, alla presenza del giudice Landolfo e dei testimoni, investe della chiesa di S. Angelo *in plano montis* il chierico Alfano, figlio di Palermo detto Serraluro, con tutte le terre ed orticelli nei pressi della medessima chiesa e nelle località *Pastorano*, *Forni* vicino ai *Monticelli*.

Alfano dovrà curare il culto quotidiano in S. Angelo, percepirà tutti i frutti delle terre e corrisponderà al monastero, in riconoscimento del suo dominio sulla chiesa ed i suoi beni, *quatuor blatas* (oblatas?) due a Pasqua e due a Natale.

Matteo, notaio.

pag. 462 — *Orig. Monast. S. Giorgio* (M) cfr. CASSESE, 306.

LXXXI

1235, Febbraio, IX Ind. - Salerno.

Strumento col quale Azzopardo, figlio di Filippo de Bucco, innanzi al giudice Matteo ed ai testimoni Matteo Guarna e Matteo Pinto notaio di Salerno, concede alle monache del monastero di S. Spirito, dell'ordine di S. Damiano, il diritto di poter far passare sul terreno di sua proprietà un acquedotto per gli usi del monastero, allora in parte costruito.

Matteo Pinto, notaio di Salerno.

pag. 471 — *Orig. Arch. Monast. S. Michele*, ora in arch. Curia. cfr. BALDUCCI, p. 82. Edd. PAESANO, II, 57 e seg.

LXXXII

1238, Maggio, XI Ind. - Salerno.

Alla presenza dell'arciv. Cesario, del giudice Matteo e dei testimoni Romualdo Castellomata, Matteo Guarna e l' avvocato Romualdo, Giovanni Pizzacarolo, chierico e diacono della ch. di Salerno e ab di S. Nicola della Fontana, concede a Gerardo f. di Ursone detto di Donna Gezza, in rappresentanza della ch. di S. Francesco *in plano montis* presso la ch. di S. Maria detta di Radolfo, di poter derivare l'acqua che sorge nella terra di S. Nicola per gli usi della ch. di S. Francesco, con riserva di poter impiantare bagni pubblici!

Giovanni, notaio.

pag. 241 — *Orig. Arch. ch. S. Francesco del PP. Conventuall.*
Edd. UGHELLI, 419 e, da questi, PAESANO, II, 349, CARUCCI, I, 191.

LXXXIII

1242, Settembre, I Ind. - Salerno.

Andrea de Cicala, capitano imperiale e maestro di giustizia, Simone, Roberto de Tocco e Riccardo di Teano, giudici imperiali, avendo fatto inquirere per mandato imperiale sul diritto di proprietà sul pantano di Sarno, località S. Marciano, ed essendo risultato che esso fosse presentemente di proprietà del demanio imperiale, pure riconoscono che il diritto a quella terra spetta al Monastero di S. Maria Materdomini, in base ad un privilegio di concessione del conte Oddone, riconosciuto e confermato dall'imperatore.

Presente l'avv. della Curia Imper. Maestro Andrea da Capua.

Genuino, notaio della corte imp.

pag. 430 — *Orig. Arch. Capit.* al quale pervenne per dono fatto a D. GIULIO RUGGI dal Priore del Monast. di S. M. Materdomini, come si legge in calce alla copia del docum. Reg. I, p. 432.

LXXXIV

1244, Gennaio, III Ind. - Foggia.

Nella controversia tra l'arciv. di Salerno, rappresentato dal procuratore Ruggiero Porcastrella, ed i figli del q. giudice Pietro di Eboli, rappresentati dal procuratore Petruccio, sull'appartenenza di un mulino in contrada *Albescenda* in Eboli, i giudici imperiali Enrico di Tocco, Roffredo da S. Germano, Guglielmo de Ulma, Giovanni de Marturano , dopo arver contestata la lite e ascoltate le ragioni esposte dall'una e dall' altra parte, condannano Nicoletto di S. Germano, nuovo procuratore dei figli del giudice Pietro, a restituire il mulino a Ruggiero, procurat. dell' Arcivescovo.

Scr. per m. di Pietro da Caserta, not. imper.

pag. 765 — *Orig. Arch. Capitol.* Edd. PAESANO, II, 352, CARUCCI, I, 216.

LXXXV

1247-48, an. V. Pont. Inn. IV, Ottobre 12, IV Ind. - Lione

Bolla pontificia *Vacantibus amori celestium.* Innocenzo IV concede al monastero di S. Spirito dell' ordine di S. Damiano, in Salerno l'esenzione dal foro, in modo che nessuna autorità possa convenire in giudizio il monastero, senza il permesso dei superiori dell'ordine.

pag. 457 — *Orig. nell'arch. di S. Michele.* Edd. PAESANO III 62 erroneamente datandolo *IV Kal. octob.* mentre è IV id. octob., in ciò seguito dal CARUCCI, I, 226 (per errore tipografico *Vocantibus* invece di *Vacantibus*), esatta la data in Mazzoleni 11.

LXXXVI

1248, Agosto 23 - Lione.

Bolla " *Dum quoties* „ Innocenzo IV, ad eliminare incertezze ed ansietà, concede al monastero dell'ordine di S. Damiano (clarisse) di poter osservare la regola di recente corretta e riformata.

pag. 456 — *Orig. Monast. S. Michele* (M) tanto fra quelle conservate nell'arch. del Capitolo (v. MAZZOLENI, o. c.)) che fra le altre conservate in quello di Curia (v. BALDUCCI, o. c.).

LXXXVII

1251, Gennaio, IX Ind. - Salerno.

Nel palazzo arcivescovile, alla presenza dell' arciv. Cesario, viene pubblicato il testamento di Federico II in data 17 dicembre (sabato) 1250, IX Ind. In esso tra le altre disposizioni vi è quella che vengano restaurate tutte le chiese danneggiate e siano ad

esse restituiti tutti quei beni di cui erano state private dagli officiali imperiali.

Giudici: Filippo, Matteo, Romualdo, Filippo. Tommaso, notaio di Salerno.

pag. 884 — *Orig. Arch. Curia* (M) Edd. PAESANO, II, 360, CARUCCI, I, 241 pubblica solo la parte dispositiva della pubblicaz. omettendo il testamento.

LXXXVIII

1251, Maggio, IX Ind. - Salerno.

Il marchese Bertoldo di Hohemburg, signore di Sanseverino, capitano in Salerno ecc., ad istanza dell'arciv. Cesario, ed in esecuzione del testamento di Federico II, ordina la restituzione alla chiesa di Salerno di Castelluccio di Battipaglia con tutte le sue pertinenze, già usurpato dal conte Marcoaldo.

Stefano, notaio di Salerno.

pag. 674 — *Orig. in Arch. Curia*, cfr. BALDUCCI, 44. Edd. CARUCCI, I, 244, brani in PAESANO, II, 372.

LXXXIX

1251, Giugno, IX Ind. - Salerno.

Strumento col quale l'arciv. Cesario nomina custode e castellano di Castelluccio presso Battipaglia con tutte le pertinenze Malgerio signore di Santo Magno, suo vassallo, figlio di Filippo di Malgerio detto *de Cripta*. Allo stesso viene affidata la procura per l'esazione delle rendite di Castelluccio e dei suoi abitanti e delle grotte sul litorale presso il fiume Tusciano, affinché egli provveda alla custodia ed alle altre necessità del castello, ed al Cappellano che officia nella cappella del luogo, con riserva del *lago maggiore* che sarà amministrato direttamente dall'arcivescovo.

Giudici Matteo e Filippo.

Giacomo, notaio di Salerno.

pag. 680 - *Orig. Arch. Curia*, cfr. BALDUCCI, 45.

XC

1251, Luglio, IX Ind. - Acerra.

Privilegio di Manfredi, figlio dell'imperatore Federico, principe di Taranto, ecc. il quale, ad istanza dell' arciv. Cesario, conferma a lui ed alla chiesa di Salerno la restituzione fatta, per mezzo del marchese di Hohemburg, del territorio di Battipaglia, oltre il Tusciano, dove il conte Marcoaldo, al tempo delle ostilità, aveva

di propria iniziativa costruito il castello detto Castelluccio. Ciò per facoltà concessa dal padre Federico, nel suo testamento.

Dat. per Rodolfo de Podiobonisi, not. della r. curia.

pag. 661 — *Orig. Arch. Capit.* Edd. PAESANO, II, 373, che afferma che il docum. si conserva nell'arch. di Curia, CARUCCI, I, 251.

XCI

1251, Luglio, IX Ind. - Salerno.

Ad istanza dell'arciv. Cesario, innanzi ai giudici Matteo e Maestro Matteo, viene ripubblicato, per le opportune notificazioni giuridiche alle parti interessate, lo strumento del maggio 1251 col quale il marchese Bertoldo di Hohemburg, signore di Sanseverino e capitano di Salerno, in esecuzione degli ordini di Manfredi principe di Taranto e balio del re Corrado, restituisce alla chiesa di Salerno Castelluccio con tutte le sue pertinenze, già usurpato dal conte Marcoaldo, durante le ostilità (v. n. LXXXVIII).

Giacomo Dardano, notaio di Salerno.

pag. 665 — *Orig. Arch. Capit.* ora in arch. Cur. cfr. BALDUCCI 45.

XCII

1252 - Maggio, 21 - Aquara.

Nella vertenza sorta tra la Curia Arcivescovile di Salerno, rappresentata dal procuratore Tregisio de Laurino, e Nicola Cito, sindaco del casale di Cosentino per parte del medesimo casale, il giustiziere Rainaldo de Guasto, esaminati i documenti esibiti dalle due parti, si pronunzia per la netta distinzione dei due casali Cosentino e Sicignano, dichiarando che il primo appartiene alla Chiesa di Salerno ed è del tutto libero dalle servitù che Sicignano deve prestare ai suoi signori.

Notaio Matteo di Rinaldo di Roccapiemonte.

pag. 742 — *Orig. Arch. Capit.* ora in quello di Curia, cfr. BALDUCCI, 46 Edd. CARUCCI, I, 258.

XCIII

1252, Agosto, X Ind. - Salerno.

Strumento nel quale, ad istanza dell' Arciv. Cesario, viene trascritto e pubblicato il privilegio di Nicola conte del Principato dell'an. 1141 col quale si concedevano all'Arciv. Guglielmo alcune terre in Eboli, comprese tra il Sele ed il castello con la chiesa di Pietro de Toro.

Giacomo, notaio di Salerno, innanzi ai giudici Rainaldo e Landolfo.

pag. 771 — *Orig. Arch. Capit.* (M).

XCIV

1253. Maggio 22. XI Ind. Amalfi.

L'ab. Giacomo del Giudice ed il presb. Andrea de Ligore, calarii della ch. maggiore di Amalfi, innanzi ai giudici Pisano, Cosma de Guizone e Andrea Bemba, chiedono che venga trascritto e pubblicato a cautela della ch. Amalfitana, il pubblico strumento dell'11 ottobre 1208, XII ind. col quale il Card. Pietro del tit. presbiterale di S. Marcello, figlio di Landolfo, figlio di Mansone, figlio di Giovanni Capuano, figlio di Landone, conte di Prata, consegnava in presenza di Matteo, arciv. di Amalfi, il *Corpo di S. Andrea* ap. da Pietro portato da Costantinopoli e donato ad Amalfi, sua città natale. Nello strumento viene stabilito che di tutte le oblazioni fatte in onore del Santo si dovessero fare quattro parti, una a favore dell'arcivescovo, due al clero, e la quarta a beneficio dei poveri.

Lo strumento fu scritto per mano di maestro Fortunato, curiale e pubblico notaio di Amalfi, in tre esemplari, sottoscritti dai giudici e nove testimoni.

Lo strumento in cui è inserito quello della traslazione di S. Andrea, è redatto dal not. di Amalfi, Tommaso, e sottocritto dai tre giudici e da 30 testimoni.

pag. 488 — *Orig. Arch. Capit.* di Amalfi. Edd. UGHELLI, 206, PIRRI, 135; ambedue riportano il solo strumento inserito, ma differiscono tra loro nei nomi dei testimoni sottocritti, che sono anche diversi da quelli riportati nella nostra copia.

XCV

1253, Giugno, XI Ind. - Salerno.

Matteo Rassica, avendo a proprie spese edificata in Giovi una chiesa in onore di Tutti i Santi, la cui prima pietra fu benedetta da Nicola, vescovo di Acerno, e avendo riservato a sè ed alla moglie il diritto di patronato e di usufrutto della vigna adiacente alla chiesa, vuole che in questa risieda stabilmente un sacerdote per mantenervi il culto ed esclude che la medesima chiesa possa essere data in abazia o beneficio ad alcuno che non risieda. Dichiara inoltre che i diritti sulla chiesa, dopo la morte sua e della moglie, saranno devoluti a Cesario, arcivescovo di

Salerno. Il quale permetterà l'erezione del battistero e del cimitero quando la chiesa, avrà una plebe almeno di dieci maschi (?) salvo il diritto della chiesa di Salerno e delle altre confinanti con quella di Tutti i Santi.

Sottoscrivono Matteo giudice, l'arciv. Cesario e 5 testimoni. Giacomo, not. di Salerno.

pag. 530 — *Orig. Arch. Capitol.* ora in arch. Curia, cfr. BALDUCCI, 46

XCVI

1255, Maggio 22, XIII Ind. - Napoli.

Bolla Pontificia *Cum universis.* Alessandro IV conferma allo arciv. ed alla ch. di Salerno tutti i diritti, privilegi e possedimenti conferiti dai suoi predecessori e dagli imperatori, re e principi; in particolare i seguenti: 36 once di oro in Salerno, le decime reali di Castelluccio, Pastena, Felline, Foria di Salerno, del Tusciano, del Sele, le rendite dei banchi e delle piazze e pascoli di Eboli, 3 tareni di oro da ogni sacerdote e la quarta dei vivi e dei morti in tutta la diocesi, tutta la Giudaica di Salerno e tutti i giudei col diritto della *Tincta* e *Celendra,* dello scannaggio, potestà di accordare ai giudei il permesso di uccidere i loro animali, rendita di tutto l'olio portato in città, i vassalli della città e gli uomini censili di Nocera, Montoro, Eboli e degli altri luoghi della diocesi, il tenimento di Persano, il mulino Albiscenda di Eboli, il porto del Sele con tutte le sue rendite, le selve di Eboli, il lago Maggiore, le grotte del Tusciano, le case, le botteghe, i i bagni, i molini, ecc. in città; inoltre i beni di S. Lorenzo di Altavilla, S. Nazario, S. Cataldo di Campagna, S. Pietro di Toro, S. Vito al Sele, S. M. de fatula, S. M. Mag. e S. M. di Sicone di Nocerà, S. Giovanni di Montoro, *S. Angelo de Monte aureo de Licliniano* con tutte le terre e possedimenti. Seguono quindi gli arcipresbiterati elencati nelle altre bolle pontificie, le abazie di S Stef. de Marsico, S, Pietro di Eboli, S. M. de Tubenna, S. M. de Vetro, S. Salvatore de Cellaria, S. Prisco di Nocera, S. M. Materdomini, S. Leonardo, S. Maria La Nova, poi i monasteri in Salerno, S. Giorgio, S. Maria, S. Michele, S. Leone, S. Liberatore, S. Spirito, S. M. Maddalena delle suore penitenti, S. Lorenzo. E' confermato l'uso del pallio, la giurisd. metropolitana, i suffraganei ecc.

Sottoscrivono Alessandro Pp. e 7 cardinali. Dat. p. m. di Guglielmo di maestro Salerno Parmense, vicecancelliere di S. R. C.

pag 378 — *Orig. Arch. Curia* cfr. BALDUCCI, 47. Edd. in parte PAESANO, II, 383.

XCVII

1256, Marzo, XIV Ind. - Salerno.

Bolla arcivescovile. L'arciv. Cesario, col consenso del Capitolo, stabilisce che ai sacerdoti che per turno settimanale cantano la Messa all'altare di S. Matteo nella basilica inferiore e si prestano nell'ufficio pastorale, venga corrisposto in perpetuo pane e vino dalla Mensa Arciv. così come si corrispondeva a chi celebrava all'altare maggiore superiore. La bolla è sottoscritta dallo arciv. e da 29 canonici.

Giovanni, notaio.

E' descritto il sigillo che nel verso porta l'immag. di S. Matteo e nel retto quella di Cesario.

pag. 25 — *Orig. Arch. Capit.*

XCVIII

1259, Gennaio, III Ind. - (Salerno).

Innanzi al giudice Filippo e presenti i testimoni Matteo Della Selice, Petrone Marangio e Petrone Pappacarbone, Giacomo, detto Buccapuzzolo, chierico della ch. di Salerno, ab. di S. Aniello, e procuratore del demanio dell'arciv. Cesario, fitta alcuni fabbricati nella Giudaica di Salerno all'ebreo Fadalo figlio di David.

Filippo, notaio.

pag. 33 — *Orig. Arch. Curia* (M).

XCIX

(1260)-1262, Gennaio, VI Ind. - Salerno.

Bolla *Ad decorem sponse*. L'arciv. Cesario conferma l'istituzione fatta dai suoi predecessori Guglielmo, Romualdo, e Nicola di due primiceri per la direzione del coro, di un diacono, suddiacono e accoliti per il servizio settimanale delle Messe e delle altre funzioni, di un arcisacrista per la custodia degli arredi e di due sacristi per la chiesa superiore e di uno per la cripta per preparare l'occorrente per le sacre funzioni. I sacristi dovevano dormire presso la cripta per la maggiore sicurezza del sacro luogo. L'Arcivescovo provvede al vitto dei suddetti sacerdoti e chierici e si descrivono i cibi assegnati nei vari giorni e nei dì solenni. Per il vitto degli altri ministri provvederà la Curia. Sarà eletto anche un maestro per la scuola dei chierici poveri. Si prescrivono anniversari per Gregorio VII, Roberto Guiscardo e figlio, ecc.

Giovanni, notaio.

Sottoscrivono Cesario e sei testimoni.

pag. 42 — *Orig. Arch. Curia* (M) vi è solo un transunto del 1293, cfr. BALDUCCI, 47. Edd. PAESANO, II, 391, un sunto in CARUCCI, I, 292. Il copista segna erroneamente questa bolla con la data del 1262, mentre iu una seconda copia, nello stesso Reg. I, pp. 110-126, in margine (all'inizio) segna 1262, in fine trascrive bene millesimo ducentesimo *sexagesimo*.

In calce di questa seconda copia, il not. D' ALESSIO attesta che l'orig. (forse era in doppio, uno per l'arciv. e l'altro per il capitolo) trovasi in arch. Capitolare.

C

1260, Agosto, III Ind. - Salerno.

Innanzi ai giudici Matteo e Filippo, nel palazzo arciv. di Salerno, Cesario, arcivescovo, presenta una lettera di Federico II, datata da S. Germano il 20 luglio III ind. (1260) con la quale l'imperatore riconosce il diritto della ch. salernitana al possesso di Olevano ed avendo cessato di custodîre il castello fr. Ermanno, maestro dell'ospedale di S. M. dei Teutoni in Gerusalemme, vuole che Cesario provveda a nominare un custode fedele all'imperatore, finchè, tornata la pace e la concordia tra imperatore e chiesa, Olevano non venga restituito a Cesario.

Filippo, notaio, redige il transunto.

p. 838 — *Orig. Arch. Curia.* cfr. BALDUCCI, 47. Edd. PAESANO, II, 402. Altro docum. in relazione a questo edd. CARUCCI, I, 232.

CI

1261, Maggio 1, IV Ind. - Salerno.

Bolla arciv. *Iustis petentium desideriis.* L'arciv. Cesario con la presente bolla conferma che il monast. *di S. M. Materdomini*, fondato con licenza dell'arciv. Romualdo, dovrà rimanere sempre soggetto all'arciv. di Salerno, debba pagare perciò il censo annuo di due candele di due lib. di cera, che l'elezione dell'Abate dovrà essere autorizzata dal medesimo arciv. dal quale l'eletto dovrà ricevere la benedizione e quindi prestare giuramento di fedeltà alla ch. di Salerno.

Nel documento è ricordata la consacrazione della chiesa fatta con l'assistenza dei vescovi Giovanni di Sarno, G. *Capitaneum*, M. *Lubrensen* (forse Massalubrense) e G. *Frequentanum* (forse letti e trascritti erroneamente) e che i monaci vestivano l'abito bianco di Montevergine, ma seguivano l'ufficio della Badia di Cava.

Sottoscrivono Cesario arciv., l'ab. Tommaso di Donna Penta, poi i quattro canonici diaconi della ch. di Salerno, quindi Fr. Giovanni ab. del monast. di S. M. Materdomini, Bartolomeo priore del med. monast. poi cinque canonici presbiteri, Fr. Bernardo sacrista,

Fr. Pace, preposito, e Fr. Santoro monaco, tutti del monast. di S. M. Materdomini.

Corrado, notaio.

pag. 173 — *Orig. Arch. Curia* cfr. BALDUCCI, 47.

CII

1265, Marzo, VIII Ind. – Salerno.

Il notaio Aniello Rocco di Salerno attesta (*la dichiarazione non porta alcuna data*) che in uno strumento in pergamena in data 1265 in possesso del Marchese di Guardiabruna D Antonio Solimena di Salerno, patrono della ch. di S. M. Alimundo, presso la via del monast. di S. Lorenzo, redatto innanzi al giudice Matteo Calvello ad istanza di Nicola, presbitero della R. Cappella di S. Pietro a Corte ed ab. di S M. de Alimundo, per not. Giovanni di Salerno, è inserito altro istrumento del 1124 transuntato ad istanza dell'arcidiacono e medico Dauferio, ab. di S. M. de Alimundo, nel quale è detto che i conti germani Maione, Madelmo, Adelmo, e Guaimario, figli del conte Guaiferio, edificarono una chiesa in onore della *S. V. Maria*, dotandola di arredi e di beni stabili e tra gli altri di una terra presso il fiume *Lirino*, vicino al monumento detto *Fuso*, ed edificarono anche le chiese di *S. Eustasio* e di *S. Nicola*, dotandole di arredi e beni stabili.

pag. 443 — *Orig. Arch. Curia* (M) vi è però un transunto del 1326, per not. Simone di Monteforte, in cui è trascritto il docum. dell'erez. delle chiese nominate del genn. 992. Cfr. BALDUCCI, 15, UGHELLI, 398.

CIII

1266, Agosto 15, domenica, IX Ind. – Salerno.

Alla presenza dei giudici Matteo di Donnapenta, maestro Matteo di Donno Musco, Guglielmo Scillato, Matteo di Gregorio e Giovanni Capograsso, l'ab. Giov. di Donna Penta, proc. della frateria della ch. di Salerno, esibisce le lettere di re Carlo dello ultimo di maggio dello stesso anno, con le quali si ordinava a Leone, castaldo della Terra di Lavoro, di reintegrare la frateria del Capit. di Salerno del diritto sulle macellazioni, (concesso dal conte Riccardo di Aiello e revocato dall'imperatore Federico), le cui rendite dovevano servire per il sostentamento dei sacerdoti che celebravano in S. Matteo in suffragio dei defunti del conte. Vi è inserita nello strum. altra lettera sullo stesso argomento inviata dal castaldo a Stefano Mazza suo amico da Melfi il 28 luglio dello stesso anno.

Filippo, notaio.

pag. 861 — *Orig. Arch. Captt.* nel quale si riscontrano varianti nel testo ed anche nella data che è *mense iunio.* Edd. PAESANO dal n. Reg. III, 8, e quindi CARUCCI, I, 324.

CIV

1267, Settembre, XI Ind. - Salerno.

Sorta controversia tra maestro Bartolomeo del Giudice f. q. Matteo, e Marco Sirraca di Giovanni, abate della ch. di S. Paolo de Palearia, sul diritto di patronato sulla medesima chiesa, Bartolomeo, per l'intervento di consanguinei ed amici, riconosce il diritto dell'ab. Marco e rinunzia per sè e suoi eredi a qualsiasi eventuale diritto, impegnandosi a rispettare l'esclusività di diritto dell'ab. Marco.

Giudice Matteo Calvello; Nicola, notaio.

pag. 426 — *Orig. Arch. S. M della Porta del PP. Domenicani.*
Edd. UGHELLI, 421.

CV

1277, Maggio, V Ind. - Salerno.

Il Capitolo di Salerno, in sede vacante, concede ai padri Domenicani la facoltà di far consacrare la loro chiesa di S. Maria de Porta, allora edificata sul luogo ove sorgeva la chiesa di S. Paolo de Palearia, dall'Arciv. Giovanni di Siponto, *qui nunc praesens aderat in civitate Salerni;* dal vescovo Luca di Acerno e da Giov. vesc. di Sarno, a condizione che rimanga nel suo vigore il privilegio dell'arciv. Matteo della Porta con le clausole ivi apposte, che viene integralmente inserito in questo strumento. Giudici Giovanni Capograsso e Alessandro Scillato.

Filippo, not. di Salerno.

L'Arciv. Matteo della Porta, nel mese di marzo 1272, *ob amorem praecipuum quem habemus ad ven. virum fratrem Thomam de Aquino, patrem et magistrum nostrum* „ concesse ai domenicani la chiesa di S. Paolo de Palearia con tutte le sue adiacenze, orti, casaleni, affinchè avessero costruito in Salerno la chiesa ed il convento.

pag. 433 — *Orig. Arch. S. M. de Porta* dei Domenicani.
Edd. UGHELLI, 420 e 422, PAESANO, III, 17 e 41, CARUCCI, I, 406 ove è trascritto solo il doc. del 1272.

CVI

1279, Gennaio 28, VIII Ind. - Salerno.

Avendo i padri Domenicani ricevuto nella loro chiesa il cadavere di Tommaso d'Aquino, morto in Salerno nella casa di D. Ruggiero di Sanseverino, conte di Marsico, contro i patti già in-

tervenuti fra Capitolo di Salerno e padri Domenicani, viene rinnovata la convenzione che i padri non accoglieranno nella loro chiesa alcun cadavere, senza previo permesso del Capitolo, e, intanto, si decide che il Capitolo farà le esequie di D. Tommaso d'Aquino e poi il cadavere potrà avere sepoltura nella chiesa dei domenicani.

Giudice Riccardo Aversano.

Filippo, notaio.

pag. 413 — *Orig. Arch. S. M. della Porta dei Domenicani.*

CVII

1283, Marzo, XI Ind. - Salerno.

Innanzi al giudice Pandolfo Capograsso ed alle monache del monast. di S. Giorgio cui presiede l' ab. D. Leonarda, Petrone, presbitero della ch. di S. Menna di proprietà del monastero, col consenso della badessa e delle monache, concede a Biscardo Russo e suoi eredi per 19 anni il possesso di terre e case godute da Petrone ma che Biscardo rivendicava a sè per diritto successorio. Con tale convenzione Biscardo s'impegnava a corrispondere annualmente a Petrone sei tareni di oro della moneta di Sicilia. Trascorsi i 19 anni, il contratto doveva essere rinnovato ancora per altri 19 anni e poi Biscardo era libero di disporre dei beni, riservato in caso di vendita il diritto di prelazione al monastero.

Filippo, notaio.

pag. 597 — *Orig. Monast. S. Giorgio.* Edd. CASSESE 117.

CVIII

1287, Novembre 25, I Ind. (Sede Apostolica vacante) Napoli.

Transunto innanzi a Gerardo, vescovo di Sabina, legato della Sede Apost. e baiulo del regno di Sicilia, del diploma di Federico II, dat. a Capua nel febbraio 1221, IX ind., il quale, ad istanza del vescovo di Passavia, conferma all'arciv. Nicola di Salerno, i diritti e possedimenti della medesima chiesa: le decime sulle rendite del demanio in Salerno, le decime in Eboli, la Giudaica di Salerno, Castelluccio di Battipaglia, Liciniano con la ch. di S. Michele Arc. *Montis aurei*, Cosentino con la ch. di S. Giorgio, S. Vittore, Salvanico, Scalcinati, ecc.

Scr. per Petrone, notaio.

pag. 872 — *Orig. Arch. Capit.* ora in arch. Curia cfr. BALDUCCI, 39 anche per il nome del vescovo di Passavia. Edd. PAESANO, II, 316, CARUCCI, I, 131.

CIX

1289, Gennaio 27, III Ind. – Salerno.

Sorta una vertenza tra l'arciv. Matteo della Porta ed il Capitolo di Salerno col convento dei frati minori di S. Nicola della Palma sul diritto *funerandi et sepulture* nella loro chiesa, il capitolo di Salerno con procura del 5 gennaio 1289 dà mandato al nuovo arciv. Filippo di venire ad una convenzione coi frati. Ciò che avviene innanzi al giudice Gualferio della Porta, presenti lo arciv. Filippo ed i frati del convento a ciò autorizzati da fr. Nicola da Salerno, ministro provinciale di Terra di Lavoro. Si conviene che i frati possano seppellire nella loro ch. quelli che colà elessero la loro sepoltura, che i sacramenti dovessero essere amministrati al moribondo dai canonici, che questi dovessero accompagnare il cadavere a S. Nicola e quindi ritirarsi, che essi dovessero far suonare le campane durante le esequie, e solo in caso di rifiuto dei canonici, i frati avrebbero potuto sostituirsi in tutto.

Fra i testimoni della convenzione vi sono i vescovi Pagano di Policastro e Giovanni di Marsico.

Francesco Dardano, notaio.

pag. 204 — *Orig.* presso il Conv. dei Conventuali di S. Franc. in Salerno.

CX

1289, Gennaio 29, III Ind. – Salerno.

Convenzione, innanzi al giudice Matteo Della Porta.

L'Arciv. Filippo ed il Capitolo di Salerno concedono ai frati Predicatori di poter seppellire nella loro chiesa i cadaveri dei fedeli che in vita elessero come chiesa funerante quella dei domenicani, alle stesse condizioni di cui nel docum. precedente.

Allo strumento fu presente Pagano, vescovo di Policastro.

Tommaso Dardano, notaio.

pag. 247 — *Orig. Arch. PP. Domenicani di S. M. della Porta*, altro esemplare arch. Curia cfr. BALDUCCI, 48.

CXI

1289, Luglio 23, II Ind. – Napoli.

Lettere di Carlo II con le quali si dichiara che, col mandato commesso a Matteo Capuano di Amalfi di affidare la custodia di Olevano a Giacomo de Bursone, non si è avuta nè si ha alcuna volontà di disturbare in qualsiasi modo i diritti che l'arciv. di Salerno (*D. Guglielmus*, secondo questo documento) ha su quel castello, e che quindi tale custodia non dovrà arrecare alcun pregiudizio alla chiesa Salernitana.

pag. 836 — *Orig. in Arch. Capit.* cfr. CARUCCI, II, 192. v. per queste vicende PAESANO, III, 92.

Non pare che Guglielmo fosse già arciv. di Salerno, in questo anno; vedi bolla di elezione di Guglielmo al n. CXV, an. 1298.

CXII

1290, Novembre 16, giovedì, IV Ind. - (Ravello).

Tolomeo, vescovo di Ravello, avendo emessa una sentenza per ordine di Bernardo, vescovo Prenestino e legato della Sede Ap. nella lite tra i naturali di Olevano e l' Arciv. Filippo, sulla esclusività, spettante alla ch. di Salerno, del diritto di gestire trappeti in quel territorio per la macina delle ulive; avendo i rappresentanti di Olevano dichiarato di non voler obbedire e di voler difendere *armata manu et per violentiam* i loro diritti, Tolomeo intima al sindaco di dare esecuzione alla sentenza.

Sottoscrive fr. Tolomeo, vescovo di Ravello.

Bartolomeo Baracolo, notaio e can. di Ravello.

pag. 844 — *Orig. Arch. Capit.* (M), ora presso Arch. di St. Salerno. Edd. PENNACCHINI, 172. Altro esemplare arch. Curia cfr. BALDUCCI, 49.

CXIII

(1291) Dicembre 3, an. 3° Pontif. Nicola IV - Capua.

Bernardo, vescovo Prenestino e delegato della S. Ap. ad istanza dell'Arciv. Filippo, conferma la sentenza emanata dal vescovo di Ravello, per mandato della S. Sede, con la quale veniva confermato che nessuno in Olevano poteva aprire trappeti per la produzione dell'olio, ma che tutti dovevano servirsi delle macine della Mensa arcivescovile.

pag. 721 — *Orig. Arch. Capit.* (M) ora in arch. di Stato di Salerno. Edd. PAESANO, III, 82, PENNACCHINI, 178. Questi lo pone in data 1290, ma il 3° an. del pontificato di Nicola tV cade nel 1291, essendo stato egli eletto Pp. il 22 febbraio 1288.

CXIV

1295, Marzo 10, VIII Ind. - Roma.

Avendo la regia Curia preso in custodia, ad istanza dell'arciv. Filippo, Olevano per tutto il tempo delle ostilità, Carlo II ordina a Carlo suo primognito, Re di Ungheria e suo vicario nel regno di Sicilia, di non far molestare sotto pretesto di tale custodia, l'arcivescovo nel possesso dei suoi diritti nè sulla riscossione delle rendite a lui dovute dai suoi vassalli.

Data p. Bartolomeo da Capua, protonotario e vice Gran Razionale.

pag. 718 — *Orig. Arch. Capit.* Edd. CARUCCI, II, 413.

CXV

1298, Ottobre 3 - Roma.

Bolla Pontificia; " *Summi providentia* „ indirizzata (insolito) a tutti i vassalli della chiesa Salernitana. Bonifacio VIII, morto Filippo Minutolo, aveva eletto arciv. di Salerno Pietro, cancelliere di Carlo, re di Sicilia; ma avendo egli rinunziato, elegge Guglielmo de Godonio, cancelliere del duca Roberto di Calabria.

pag. 164 — *Orig. Arch. Curia*, cfr. BALDUCCI, 50. Edd. PAESANO, III, 113.

CXVI

1299, Aprile 2, XII Ind. - Napoli.

Carlo II, re di Sicilia, ecc. ordina a Filippo de Tuziaco, signore di Eboli, che gli ufficiali regi non molestino Guglielmo, arciv. di Salerno, nella riscossione delle decime e nell' esercizio dei suoi diritti sulle piazze e nella piana di Eboli, sotto pena di pagare il doppio delle decime dovute e di rifare l' arcivescovo dei danni.

Bartolomeo da Capua, protonotario del regno.

pag. 784 — *Orig. Arch. Capit.* (M), ora in Arch. di Stato Salerno. Edd. PAESANO, III, 116, PENNACCHINI, 180.

CXVII

1307, Agosto 2, V Ind. - Salerno.

Bolla arcivescovile. Bernardo, " *electus, consecratus Salernitanus* „. ordina che nella festa di Tutti i Santi, ogni anno ed in perpetuo, si debba pagare ai chierici della ch. Salernitana un pranzo, come si suole negli altri giorni festivi stabiliti dai suoi predecessori.

Nella bolla si ricorda che per tali pranzi, dalle rendite della mensa arcivescovile. si doveva corrispondere mezzo tareno ai chierici *de choro*, cinque grana per quelli *de stallo*, due grana e mezzo per gli altri *de scannello*.

pag. 141 — *Orig. Arch. Capit.*

CXVIII

1309, Aprile 16, VII Ind. -- Salerno.

Innanzi al giudice Matteo Coppola.

Convenzione tra il Capitolo di Salerno, con l'intervento di Giovanni de Ruggiero, eletto Arcivescovo in seguito alla morte di Filippo Minutolo, ed i frati Agostiniani. I quali, avendo ricevuto dal Capitolo l'area per la costruzione del convento e della chiesa *in maritima*, dove vi era la chiesa di S. Angelo a mare, s'impegnano di osservare, quanto allo *ius funeris*, le convenzioni già stabilite tra Capitolo, frati Minori e Domenicani di Salerno.

Strumento sottoscritto da Giov. de Ruggiero, eletto arciv. e da 19 canonici.

Matteo Dardano, notaio di Salerno.

pag. 575 — *Orig. presso gli Agostiniani.* Per l'arciv. Giovanni De Ruggiero, v. doc. n. CXX.

CXIX

1310, Agosto 23, VIII Ind. - Salerno.

Innanzi ai giudici Giacomo Protoiudice e Nicola Cicalese, si stipula una convenzione con la quale Tommaso de Mattia, canonico di Salerno, figlio del giudice Nicola, col consenso di Giovanni de Ruggiero, eletto arcivescovo e del capitolo, si impegna a ricostruire la ch. di S. Croce (della quale esistevano solo alcuni ruderi), soggetta alla ch. di S. Andrea de Pontellis, ed a dotarla delle terre in località *Aladicina* e degli arredi che sono elencati, affinchè se ne eriga una rettoria esente, con stabile residenza di un rettore, il quale dovrà corrispondere annualmente, nella festa della S. Croce, un tareno al rettore di S. Andrea ed una libbra di cera a Tommaso de Mattia.

Pandolfo Dardano, notaio. Sottoscrivono i due giudici e dieci testimoni·

pag. 75 — *Originale Arch. Curia* con diversa data - Marzo 23 - e qualche variante. cfr. BALDUCCI, 51. Edd. PAESANO, III, 144.

CXX

1310, Ottobre 14 - In prioratu de Girnisello prope Malansanam.

Bolla Pontificia. " *Summi Providentia Principis* ".

Clemente V, in seguito alla morte dell'arciv. Bernardo, avendo il Capitolo di Salerno, con voti discordi, eletti Arciv. della medesima città Francesco Carazio, parigino, e Giovanni de Ruggiero, salernitano, ambedue canonici del medesimo Capitolo, ac-

cetta la rinunzia di Francesco, dichiara decaduto Ruggiero ed elegge Arciv. di Salerno Isanzio " *archiepiscopum Laudensem* „. Ma morto costui nella Sede Apostolica, elegge Giulio Roberto de Sabolio, riservando alla Sede Apostolica per il futuro l'elezione dell'Arcivescovo.

pag. 37 — *Orig. Arch. Capit.* (M), ora nell' archivio di Stato di Salerno. Edd. PAESANO, III, 138, PENNACCHINI, 183: ambedue riportano la bolla in data 1309, PAESANO il 15 ottobre. MOSCA reca la data 1310. La bolla dice « *Pontificatus N. an. V* ». MOSCA e il n. copista hanno contati gli anni dall' elezione (5 luglio), mentre dovevano contarli dalla incoronazione (14 Nov. 1305). Quindi l'an. 5° cade al 1309. PAESANO, seguito da PENNACCHINI, ha In prioratu *de Grausello* prope *Malausanam* vasionensis dioc. (forse *Vivariensis*, Viviers suffrag. di Avignone). Similmente « archiep. *Laudensem* » forse dev'essere Laudunen, oggi unita a Soissons. UGHELLI ha *Lundensem* in Dacia, p. 429, Lunda

CXXI

1312, Marzo 3, X Ind. - Salerno.

Matteo Santacroce e Arnaldo Bosco, vicarii generali dello arciv. Roberto, concedono la facoltà a Matteo, abate del monastero di S. M. Materdomini, di costruire una chiesa in onore della Madonna in Campagna, località *la strada*, di poterla officiare col diritto della sepoltura.

pag. 202 — *Orig. Arch. Curia* (M).

CXXII

1318, Giugno 21, I Ind. - Palermo.

L'arciv. Onofrio, avendo dovuto pagare i diritti di dogana per una certa quantità di vino e di olio venduta a Palermo, vi manda come suo nunzio Nicola de Dato, affinchè faccia pubblicare in quella città le lettere, inviate all'arciv. in data 17 giugno dello stesso anno dal re Federico d'Aragona, con le quali si ingiungeva ai gabellieri della Dogana di mare di Palermo di non molestare lo arciv. di Salerno, perchè la ch. Salernitana godeva del privilegio dell'esenzione dalle gabelle, accordato dall'imper. Federico II.

Nicola de Dato, difatti, fa pubblicare le lettere, innanzi al giudice Nicola de Cripta per m. del not. Bartolomeo de Citella.

pag. 892 — *Orig. Arch. Capit*, Edd. PAESANO, III, 161; cfr. BALDUCCI, p. 52.

CXXIII

1321, Agosto 6, IV Ind. - Salerno.

L'Abate di S. Pietro di Eboli si rifiutava di prestare giuramento all'arciv. di Salerno come suffraganeo, e di dare al Capitolo il pranzo secondo le consuetudini. Convocato il Capitolo e

presente il giudice Matteo Greco, Elia Fabro, vicario Generale dell'arciv. Arnaldo, invita l'abate all' osservanza delle consuetudini. L'ab. si dichiara pronto a prestare giuramento, ma si rifiuta di dare il pranzo, perchè egli non ha ricevuto la benedizione di Ab. nella ch. salernitana, ma in Curia Romana; finisce quindi col dichiararsi pronto a rispettare la consuetudine del pranzo, se si provi che esista una vera consuetudine. Fatto un esame sommario con giuramento dei più anziani dei canonici, l'ab. accetta anche di dare il pranzo.

Lo strumento è redatto dal not. Andrea Dardano.

pag. 148 — *Orig. Arch. Capit.* (M).

CXXIV

1323, Giugno 10, VI Ind. - Nocera.

L'arcivescovo Arnaldo ratifica e conferma tutti gli atti amministrativi compiuti in Nocera dal suo vicario generale Guglielmo di Giovanni, arciprete di Cantairaco (?) *Petragonien diocesis*, ed in particolare la permuta di due terre, una presso il borgo, la seconda in località Corbaia, con l'altra *in loco qui dicitur a lavinata.*

Notaio Giovanni Airone *de fractis clericus Caietanae diocesis.*

pag. 754 — *Orig. Arch. Cap.* Edd. PAESANO, III, 184, il quale però legge « *Guglielmum Joannis archipresbyterum de Thautayra Petragoricensem dictum vicarium generalum etc* ». Questo documento e il precedente hanno la loro importanza perchè precisano la data in cui Arnaldo (in Ughelli *Amaldus* p. 429) resse la chiesa di Salerno, mentre il *Mosca* lo colloca al 1349.

CXXV

1327, Novembre 17, XI Ind. - Salerno.

Il giudice Giacomo de Ursone, a cautela del diritto di patronato, spettante a sè ed ai suoi fratelli, sulla chiesa di S. Nicola a Caniano, fa pubblicare innanzi al giudice Matteo Scillato un documento del giugno 1175, III Ind. nel quale era inserita la dichiarazione dell'arciv. Grimoaldo nel 16° an. del principe Guaimario, (1004) con la quale l'arciv. avendo vista la nuova chiesa di S. Nicola a Caniano, presso il fiume Picentino, *ubi vico Amalphitanorum vocant*, eretta e dotata dal conte Pietro, figlio del q. giudice Pietro Conte, concede a costui il diritto di patronato per sè e suoi eredi su detta chiesa.

Notaio Filippo Dardano.

pag. 584 — *Orig. Arch. Curia* (M).

CXXVI

1331, Novembre 3, XV Ind. - Salerno.

Bolla arcivescovile *Pium est:* Urso, arciv. di Salerno, aggiunge il giorno della festa di S. Girolamo, in cui egli fu consacrato arcivescovo di Salerno, agli altri giorni, nei quali secondo la consuetudine della chiesa salernitana, la mensa arcivescovile doveva dare il pranzo al capitolo ed agli altri chierici della medesima chiesa.

pag. 143 = *Orig. Arch. Capit.*

CXXVII

1347, Settembre 17, I Ind. - Napoli.

La Regina Giovanna, in seguito ad una petizione del capitolo di Salerno, che fra l'altro lamentava che fosse stato nominato rettore di S. M. Maggiore in Nocera un sacerdote famigliare di Michele de Canton, Mastro Razionale della Regia Curia, dopo aver nominata una commissione per l'esame dei documenti, approva la relazione della commissione e dichiara che la ch. di S. M. Maggiore in Nocera appartiene di diritto alla ch. di Salerno.
Dat. per m. di Matteo della Porta, salernitano, prof. di diritto Civile, Razionale e luogotenente della R. Curia.

pag. 393 = *Orig. Arch. Curia*, cfr. BALDUCCI; p. 55. Edd. PAESANO, III, 266.

CXXVIII

1353, Agosto 19, VI Ind. - Napoli.

Ludovico re e Giovanna Regina, in seguito all' istanza dello arciv. Bernardo, fatti esaminare i documenti necessarii, ordinano a tutti i gabelloti e collettori delle rendite, di pagare ogni anno, a presentazione delle presenti lettere, all'arciv. di Salerno ed ai suoi successori, 36 once di oro dalle entrate del fisco.

pag. 761 = *Orig. Arch. Capit.* ora in arch. Cur. cfr. BALDUCCI, p. 55.

CXXIX

1356, Agosto 18, IX Ind. - Salerno.

Convenzione tra i nobili Tommaso, Guglielmo e Landolfo Pinto, fratelli, figli del cavaliere Giovanni Pinto e di Giovanna della Porta, ed il priore del convento di S. Agostino in Salerno fr. Antonio de Pantuliano, con la quale si consentiva la costruzione

di una cappella in onore di S. Giov. Batt. presso l'altare maggiore di S. Agostino ed i fratelli si obbligavano a versare al priore venti once di oro della moneta di Sicilia per la celebrazione in perpetuo di una messa quotidiana in suffragio dei loro genitori, ed a fornire la cappella degli arredi necessari e che vengono elencati in questa stessa convenzione.

Corrado Marescalco, notaio di Salerno.

pag. 523 — *Orig* presso il can. Annibale Pinto, ora in arch. Curia cfr. BALDUCCI, p. 56.

CXXX

1360, Giugno 22 - Avignone.

Bolla Pontif. *Petitio venerabilis*. Nicola de Catania, chierico napoletano, in forza di lettere apostoliche surretizie al Vescovo di Nola, si era fatto immettere da questi nel possesso della ch. di S. M. Maggiore in Nocera. L'arciv. Bertrando appellò al Pp. Innocenzo VI, il quale dopo un processo sommario, chiusosi con sentenza emessa dal suo uditore Simone de Subilia in favore della ch. di Salerno, commette al vescovo di Lettere, all'ab. di S. Benedetto in Salerno ed al Decano della ch. di Amalfi di dare esecuzione alla sentenza dell'uditore apostolico, rimettendo l'arciv. Bertrando nel pieno possesso della ch. di S. M. Maggiore e dei suoi beni.

Sottoscrive Giovanni de Seduno.

pag. 384 — *Orig. Arch. Curia*, cfr. BALDUCCI, p. 56. Edd. PAESANO, III, p. 290.

CXXXI

(1364), Gennaio 15 (XVIII kal Febr) an 2° del Pontif. Urbano V - Avignone.

Bolla Pontificia: " *Romani Pontificis* „. Urbano V, dopo aver accennato al diritto riservato alla S. Sede per la provvista dei vescovadi, essendo vacata la sede di Salerno per trasferimento dell'arciv. Bernardo alla chiesa Ebrodunense, (Embrum - Francia), elegge arcivescovo di Salerno il suddiacono Guglielmo, preposito della chiesa di Aix (Francia) " *Aquensis* „ diocesi confinante con quella di Embrum. " *Joannes Mercerii* „.

pag. 134 — *Orig.* presso il sig. Diego Santomango. La bolla è diretta « *Dilectis filiis universis Vassallis Ecclesiae Salernitanae* » *v. num. seg.*

CXXXII

1364, Gennaio 15 (XVIII Kal Febr. Pontificatus N. an. 2°) Avignone.

Bolla " *Romani Pontificis* „ come al num. precedente, con la quale viene nominato arcivescovo di Salerno il suddiacono Guglielmo, preposto della chiesa di Aix.

pag. 138 = *Orig. Arch. Capit.* Il testo ha qualche variante da quello del n. prec. La bolla è diretta « *Dilectis Filiis Electo Civitatis et Diocesis Salernitanae* ».

Datum Avinionen, XVIII Kal. Feb., Pontif. nostri an. 2. pro M. De Chasties G. Garini.

Nell'orig. si legge *dilectis filiis Clero etc.* non già *Electo*. R. RUGGI, che come dissi in prefazione, postillò le bolle del I Reg. assegna la bolla a Urbano VI nel 1380, con errore evidentissimo. Come è noto, questo papa non risiedette mai in Avignone, dove la bolla fu emessa. Si tratta invece di Urbano V, eletto nel 1362, che risiedette per cinque anni in Avignone. Il nome dell'arciv. è Bertrando come si legge nell'originale, non già Bernardo cfr. UGHELLI, 432. Edd. PAESANO, III, 294.

CXXXIII

1364, Luglio 30, II Ind. - Napoli.

La regina Giovanna ordina ai stratigoti di Salerno che non permettano, sotto pretesto di fortificazioni della città, di far danneggiare il convento di S. M. della Porta dei padri domenicani e molto meno che esso venga distrutto.

Tommaso de Bufalis da Messina, gran maestro razionale della R. Curia.

pag. 421 = *Orig.* presso PP. Domenicani di S. M. della Porta.

CXXXIV

1365, Febbraio 10 - Avignone.

Bolla " *Summi dispositione* „. Urbano V avendo trasferito l'ab. Placido dal monastero di S. Prisco di Nocera dell'ordine dei Benedettini a quello di S. Maria di Positano in dioc. di Amalfi, nomina abate di S Prisco Filippo Catalani, monaco del monastero di S. Ilario " *Vetassin* (?) *diocesis* „.

pag. 390 — *Orig. Arch. Curia*, cfr. BALDUCCI, p. 57. Edd. PAESANO, III, 301, il quale trascrive *de Catala* invece di Catalani e *Carcassonensis diocesis*, invece della trascrizione, certo errata, del n. copista « *vetassin* ».

CXXXV

1366, Maggio 2, IV Ind. - Salerno.

Bolla arciv. *Circa divini cultus*. L'arciv. Guglielmo, annuendo alla istanza del capitolo di Salerno, permette che venga edificata *nell'ala meridiana* della chiesa cattedrale, *inter portam per quam egreditur ad fratariam dictae nostrae Ecclesiae et sepulcrum q. Archidiaconi Maze*, una cappella in onore della SS. Trinità con una camera sottoposta, per sepoltura dei canonici.

pag. 199 — *Orig. Arch. Curia.* (M). Edd. PAESANO, III, 303, il quale, invece di *per quam egreditur ad fratariam*, ha *ad Pratariam*, riporta la bolla in data *10* maggio. Certo per errore di trascrizione il n. copista ha pontificatus Sanctissimi D. N. Urbani div. prov. Papae *quarti*, invece di *quinti*.

CXXXVI

1367, Dicembre 2, VI Ind.

Filippo, imperatore di Costantinopoli, despota di Acaia e principe di Taranto, in seguito alle istanze dell'arciv. Guglielmo per rivendicare il diritto della ch. di Salerno alle decime *baiulationis Plateae et Plancarum, Tinctae et Celendrae, ac de omni nutrimine animalium* in Eboli, giusta le lettere del re Carlo, da Napoli per m. di Bartolomeo di Capua del 3 aprile 1299, ordina a tutti i baiuli e gabelloti di Eboli di pagare ogni anno all' arciv. di Salerno dieci once di oro, secondo la convenzione fatta con l'ab. Francesco Plaianese di Napoli, procuratore dell' arciv. Guglielmo, con pubblico strumento del 18 Novembre 1367 in Salerno, innanzi al giudice Pietro Iennarini ed al not. Giacomo Protoiudice.

pag. 786 — *Orig. Arch. Capit.* Per le lettere di Carlo II cfr. PAESANO, III, 115; v. doc. n. CXVI.

CXXXVII

1371, Aprile 20, IX Ind. - Salerno.

Guglielmo, arciv. di Salerno, concede a Petrarca *de Emptio*, di Olevano, vassallo della chiesa salernitana, che egli ed i suoi discendenti in linea maschile possano tenere nella loro casa un trappeto per la molitura delle olive e che inoltre possano portare per la macinazione al mulino della mensa arcivescovile in Olevano, grano, orzo ed altre vettovaglie, senza corrisponsione di alcun diritto. Petrarca, in riconoscimento del dominio della mensa arcivescovile, dovrà, ogni anno, portare due libbra di cera nella festa della Traslazione di S. Matteo.

pag. 841 — *Orig. Arch. Capit.* ora in arch. Curia. cfr. BALDUCCI, p. 57. Edd, PAESANO, III, 306.

CXXXVIII

1392, Giugno 23, XV Ind. - Salerno.

Filippo Grillo, vicario generale della sede vacante di Salerno, conferisce la rettoria della chiesa di S. Biagio in Lanzara al monaco Francesco da Lucera del monastero di Materdomini, rimuovendo in pari tempo dalla medesima rettoria il monaco Gregorio Filiamundo del medesimo monastero e dichiarando decaduti da qualsiasi diritto sulla rettoria Giovanni de Vitolo e Antonio Cesario da Lucera che avevano aderito all'antipapa.

pag. 181 — *Orig. Arch. Capit.*

CXXXIX

1402, Maggio 1, X Ind. - Salerno.

L'arciv. Bartolomeo, in riconoscimento dei servizi resi alla chiesa di Salerno da Corrado di Manfredo, vassallo di Olevano, gli concede in feudo una terra seminativa con querce ed olivi in Eboli, località Castelluccio, presso i beni delle chiese di S. Pietro e di S. Maria della stessa città, col canone annuo di due libbra di cera nella festa della Traslazione di S. Matteo.

pag. 769 — *Orig. Arch. Capit.* ora in arch. Curia. cfr. BALDUCCI, 58. Edd. PAESANO, III. 324. Erroneamente una nota marginale aggiunge a Bartolomeo il cogn. di Piscicelli.

CXL

(1404), Ottobre 21, XV Ind. - Salerno

La regina Margherita Durazzo, dona alla chiesa della SS. Annunziata in Salerno tre pezzi di terreno adiacenti alla medesima chiesa: il primo *iuxta murum Speronis in littore moris* di canne 11×14 perchè se ne faccia un giardino, l'altro sito a lato della chiesa presso le case del monastero di Cava di canne 3×5 per la costruzione della sagrestia; il terzo di fronte alla chiesa fino all'Ospedale situato *prope maritimum et litus maris, via publica mediante*, e questo doveva rimanere libero da qualsiasi costruzione per la chiesa o per privati.

Di tale donazione viene investito Gerardo Selvaggio *de Janua*, procuratore della chiesa stessa.

pag. 245 — *Orig. Arch.* della chiesa dell'Annunziata in Salerno. Il docum. non reca l'indicazione dell'anno, che è aggiunta dall'annotatore Ruggi.

CXLI

1410, Settembre 10 - Gaeta.

Bolla pontificia " *In ea per quae* ". Gregorio XII commette a Giovanni, vescovo di Muro, di esaminare le ragioni esposte da Antonello e Paolo de Fusco sul loro diritto alla metà delle entrate sul castello di Olevano, appartenente all'Arcivescovo di Salerno, concesso loro dal re Ladislao in cambio delle mille once di carlini d'argento dai due fratelli dati al re, per gli stipendi delle milizie del reame ed in aiuto della chiesa romana.

Il Papa vuole che se la concessione del re Ladislao è riconosciuta vera, i fratelli de Fusco, nonostante ogni diritto della chiesa salernitana, godano di tale concessione per sè e loro discendenti.

pag. 723 — *Orig. Arch. Capit.* ora in arch. Curia. cfr. BALDUCCI, 58, Edd. PAESANO, III, 326.

CXLII

1412, Aprile 4, V Ind.
In Castro novo nostro S. Benedicti de Salerno

La regina Margherita di Durazzo, coll'assenso di suo figlio, re Ladislao, dona alla Cappella di S. Giovanni Battista nella cattedrale di Salerno il feudo ed il casale di Sirignano, nel territorio di Sanseverino, già di proprietà del cav. Francesco Sirignano di Salerno, affinche le rendite siano assegnate a quattro sacerdoti, che dovranno essere canonici, i quali insieme ad un suddiacono e ad un acolito dovranno prestare servizio quotidiano in detta cappella. Nel caso che l'arcivescovo ed il capitolo non osserveranno le condizioni apposte alla donazione, il feudo ed il casale passeranno *ipso facto* all'Ospedale della chiesa dell'Annunziata in Salerno.

Della donazione sono investiti Francesco Scattaretica e Gregorio Impernato, procuratori della cappella di S. Giov. Batt.

Dato per Matteo Pulderico di Napoli, giureconsulto e giudice.

Sottoscrive Margherita *manu propria.*

pag. 546 — *Orig. Arch. Capit.* Edd. PAESANO, III, 329.

CXLIII

1412, Ottobre 24, VI Ind. - Salerno.

Innanzi alla curia che amministra la giustizia presso la cappella di S. Pietro a Corte ed al giudice Gregorio Impernato, l'ab.

Domenico Catenaccio, camerario dell'arciv. Bartolomeo, fa pubblicare il privilegio di Gisulfo II che nel quinto anno del suo principato (1042) confermava ad Amato, arciv. di Salerno, il possesso di Olevano, S. Vittore, Cosentino, Liciniano, Scalceati, Petta oltre il fiume Sele ecc.

Notaio Matteo d'Aulisio di Salerno.

pag. 850 — *Orig. Arch. Capit.* Per il priv. di GISULFO, v. n. VII; cfr. BALDUCCI, p. 16, PAESANO, I, 105, SCHIPA, 760; il quale fissa la data del privilegio di GISULFO tra il 1046-1047.

CXLIV

1413, Dicembre 31, VI Ind. - Castelnuovo di Napoli.

I canonici Sabatino Curiale, Angelo de Martino, Nicola Brencola, procuratori del capitolo di Salerno, avendo comprato, per 28 once di carlini d'argento, il diritto di scannaggio o del coltello in Salerno, a Portanova e Pastena, da Giovannella de Vitale vedova del q. Coluccio Rassica e da Mattia Greco, esecutore testamentario del medesimo Coluccio, (il quale godeva di tale diritto in feudo dalla regia Curia), avevano chiesta l'approvazione sovrana al loro contratto.

Il re Ladislao con le presenti lettere approva e conferma il contratto, però giacchè il diritto di riscossione di tale gabella era una concessione feudale della regia Curia che ora passava *ad manus mortuas*, egli impone al Capitolo che tre volte all'anno si celebrino anniversari per la regina Margherita sua madre, nella cappella di S. Giov. Batt. *quae est in sinistro latere altaris maioris ecclesiae.*

pag. 866 — *Orig. Arch. Capit.*

CXLV

1417, Settembre 26, XI Ind. - Napoli.

Privilegio della regina Giovanna II, che, a domanda dell'arcivescovo di Salerno, conferma al medesimo ed alla sua chiesa il possesso della terra di Montecorvino, *sitam in provincia Principatus Citra, serras Montorii, cum Castro, seu fortellitio, hominibus, vaxallis, vaxallorumque reditibus, censibus, servitiis, domibus, possessionibus, vineis, olivetis, iardenis, baiulatione, banco iustitiae ac cum mero mixtoque imperio et gladii potestate etc.*

Datum Neapoli per magnificum virum Franciscum Zurulo de Neapoli, comitem Montis auri, logoteta e protonotario del regno.

pag. 827 — *Orig. Arch. Capit.* PAESANO, III, 345, pubblica un transunto dell'ottobre 1417. cfr. UGHELLI, 434) BALDUCCI, 59.

CXLVI

1418, Gennaio 22, XI Ind. - Napoli.

Privilegio della regina Giovanna II, che concede all'arciv. Nicola ed ai suoi successori la facoltà di costituire nel casale di S. Vittore presso Giffoni un suo vicario per l'esercizio dei diritti temporali, così come lo aveva in Montecorvino, *qui vicarius habeat et habere debeat merum et mixtum imperium cum gladii potestate... potestatem assumendi in dicto vicariatus officio aliquem iurisperitum pro iudice et assessore, et aliquem probum virum pro actorum notario, idoneos, sufficientes, fideles atque legales in casibus opportunis.* La regina sottraeva in pari tempo tutti gli abitanti del casale dalla giurisdizione dei suoi capitani e vicegerenti.

Dato per maestro Francesco Zurolo (il manoscritto porta *Iuculum*) di Napoli, conte Montis Aurei e protonotario del Regno.

pag. 698 — *Orig. Arch. Capit.* ora in arch. Curia, cfr. BALDUCCI, p. 60. Edd. PAESANO, III, 351.

CXLVII

1421, Aprile 21 - Roma.

Bolla pontificia " *In supremae dignitatis* ": Martino V, in vista della esiguità delle rendite del Capitolo di Salerno, (400 fiorini di oro), autorizza l'arciv. Nicola ad unire e incorporare al capitolo quei benefici con cura o senza cura di anime, necessari a migliorare le condizioni economiche delle dignità e dei canonici, sino a raggiungere il valore di cento docati di oro annualmente.

pag. 275 — *Orig. Arch. Curia* (M).

CXLVIII

1426, Ottobre 25, V Ind. - In regali castro Aversae.

La regina Giovanna II, avendo conosciuto che Giovannello Coppola di Salerno e Francesco Gaiano di Sanseverino avevano usurpati i diritti della cappella di S. Giovanni Batt., nella cattedrale di Salerno, sul feudo e casale di Saragnano, esigendone per proprio conto le rendite, con lettere del 31 luglio 1426, delega il conte Giorgio di Alamania ad istituire giudizio sommario ed a pronunciare relativa sentenza contro gli illeggittimi occupatori del feudo. Giorgio de Alemania eseguisce il mandato e condanna gli usupartori alla restituzione del feudo e dei frutti percepiti dal 1 Agosto dell'anno precedente alla cappella di S. Giovanni.

Di che si redige strumento per mano del notaio Giovanni Donato Galla di Salerno.

pag. 625 — *Orig. Arch. Cur.* cfr. BALDUCCI, 61, UGHELLI, 433. Edd. PAESANO, III, 415.

CXLIX

1441, Marzo 8, (Octavo Id. Mart.) Pontif. an. X - Firenze.

Bolla Pontificia: " Apostolatus officium „ al clero della città e diocesi di Salerno.

Eugenio IV, essendo morto l'arcivescovo Nicola, nomina successore all'arcivescovado di Salerno Barnaba Orsini " *in minoribus ordinibus dumtaxat constitutus* „.

pag. 155. — *Orig. Arch. Curia.* cfr. BALDUCCI, 62, PAESANO, IV, 3, UGHELLI, 435, che la riporta erroneamente in data 7 *Kalend. Mail.* Similmente il nostro amanuense ha datato questa bolla e le due seguenti con l'anno 1448; l'errore è dipeso dall'aver unito l' « *octavo* Id. Mart. » alla frase « Anno... *Millesimo quadringentesimo* » ricavandone perciò 1448. Il decimo anno del pontificato di Eugenio IV termina proprio l'11 marzo 1441; d'altra parte questo papa, nel marzo 1448, era già morto da circa 13 mesi. Il Mosca porta l'elezione di Barnaba al 1443; l'originale, esistente nell'Arch. di Curia, porta evidentemente la data *Millesimo quadrigentesimo quadragesimo.*

CL

1441, Marzo 8 - Firenze.

E' la medesima bolla di Eugenio IV, di cui al numero precedente, diretta a Barnaba eletto arcivescovo di Salerno

pag. 158 — *Orig. Arch. Curia* (M).

CLI

1441, Marzo 8 - Firenze.

La medesima bolla dei due numeri precedenti, diretta a tutti i Suffraganei dell'arcivescovo di Salerno.

Anche per questi due documenti valgono le osservazioni fatte sulla data al n. CXLIX, infatti il copista incorre nel medesimo errore ivi segnalato.

pag. 160 — *Orig. Arch. Curia* (M).

CLII

1442, Agosto 4, (Prid. Non. Aug.) - Firenze.

Breve ap. " *Licet is* „: Eugenio IV, tenuto presente che la chiesa ed il convento di S. M. della Porta dei PP. Domenicani

in Salerno, *tum propter ipsius paupertatem, tum ob diuturnas guerrarum calamitates, et diversas ac miserabiles mutationes, quae civitatem Salernitanam et vicina ipsius loca graviter afflixerunt*, hanno bisogno di aiuti per la riparazione degli edifici, per gli arredi, ecc, concede in perpetuo l'indulgenza di sette anni e sette quarantene a quanti, dai primi ai secondi vespri della festa di S. Tommaso d'Aquino visiteranno la chiesa e faranno qualche elemosina per i suoi restauri.

Cincius gratis (sic) de mandato D. N. PP.

pag. 417 — *Orig. Arch.* S. M. della Porta dei Domenicani.

CLIII

1447, Agosto 18, X Ind. Viterbo,
" apud ecclesiam S. Mattei in Simia "

Bolla arcivescovile: L'arcivescovo Barnaba, essendo morto Benedetto " *de Bocca La porta* " di Eboli, rettore delle chiese di S. Lorenzo in Pizzolano di Sanseverino, di S Maria de Intro e di S. Eustachio in Eboli, conferisce le medesime chiese con le rispettive rendite al nipote chierico, Antonio Russo del q. Gaspare, " *bonae indolis et actum ad studia litterarum* ". Dà mandato a D. Riccardo De Martino di immetterlo nel possesso delle predette rettorie.

pag. 70 — *Orig. Arch. Curia.* (M). Edd. PAESANO, IV, 6, il quale invece di *S. Mattei in Simia*,, come è scritto dal nostro am. ha « *S. Mat. Insunsa* » seguito in tale lettura dal PENNACCHINI p. 200 che vi appone un (?)

CLIV

1449, Luglio 1, VII Ind. " In nostris fel. castris apud Andrettam "

Privilegio del re Ferdinando, che conferma a Nicola, arciv. di Salerno, l'antico diritto, sempre confermato ai predecessori, di tenere nel mese di settembre la fiera nella piazza di S. Lorenzo.

Dat. per Caietanum Comitem Fundorum, locothetam etc.
Rex Ferdinandus.

pag. 605 — *Orig. Arch. Capit.*

CLV

1451, Dicembre 9, XV Ind. - Napoli.

Strumento della sentenza arbitrale emanata la stesso giorno dal conte Onorato Gaetano, logoteta e protonotario del regno, con assenso del re Alfonso d'Aragona nella lite sull'appartenenza di

Olevano, tra Nicola, arcivescovo di Salerno, ed i fratelli Paoluccio ed Enrichetto de Fusco fu Antonio. Le parti, di mutuo accordo, nominarono arbitro amichevole il detto conte e questi, esaminati i documenti, decise che Olevano apparteneva alla chiesa di Salerno ed al suo arcivescovo, al quale doveva essere consegnato. L'arcivescovo però doveva pagare ai fratelli De Fusco 4300 docati con le modalità stabilite nella sentenza.

Lo strumento fu redatto innanzi al giudice Giacomo Ramolo di Napoli ed al notaio Battista De Clavellis.

Tra i testimoni sottoscrive, Ranaldo, Arcivescovo di Napoli.

pag. 726 — *Orig. Arch. Capit.* ora in quello di Curia. cfr. BALDUCCI, 63. Edd. PAESANO, IV, 9.

CLVI

1452, 8 Marzo, XV Ind. – Salerno.

Relazione di processo per commissione data dal Pp. Nicolò V, con bolla " *In eminenti sedis* „ del 13 Gennnio 1451, a Nicola vescovo di Acerno. Il quale, sentiti tutti gli interessati ed il vescovo di Ravello, commendatario della badia di S. Maria di Erchie, unisce ed incorpora la medesima badia con tutti i suoi beni alla Mensa Arcivescovile di Salerno, la quale era gravata da una pensione a Latino presbit. Card. del titolo dei SS. Giov. e Paolo, ed a causa delle guerre ed altre calamità era ridotta in misere condizioni D'altra parte la badia di Erchie era priva di monaci e nessuno voleva abitarvi a causa delle continue incursioni dei pirati.

Riccardo De Clusis, notaio di Salerno.

pag. 555 — *Orig. Arch. Capit.* ora in arch. Curia, cfr. BALDUCCI, 62 e seg. Edd. PAESANO, IV, 23.

CLVII

1453, Maggio 5, Roma.

Bolla pontificia " *Votis humilium* „: Nicolò V, ad istanza delle monache provenienti da vari monasteri che si erano raccolte in quello di S. Maria Maddalena, con la presente bolla diretta al canonico salernitano Galferio Marchese, autorizza le medesime religiose a professare e vivere sotto la regola di S. Benedetto.

In una nota, apposta in calce al documento, si ricorda che il Monastero di Donne Monache della Maddalena viene chiamato in altri documenti " *S. Maria de Domino Sicone* „ perchè edificato e dotato da questo principe.

pag. 445 — *Orig. Arch. Monast. S. M. Maddalena.*

CLVIII

1460, Agosto 7, Dalla Reggia e dall'accampamento di fronte a Castellam. di Stabia.

Giovanni, primogenito di Renato, re di Sicilia e luogotenente dello stesso regno, conferma all'arciv. Nicola il possesso di Montecorvino, Olevano, S. Vittore, con tutte le franchigie e immunità concesse dai re predecessori.

Sottoscrive Giovanni Palamede, vicario.

pag. 694 — *Orig. Arch. Capit.* (M). Edd. PAESANO, IV, 39, il quale dice che il docum. si trovava nell'arch. della Mensa; oggi trovasi presso l'archivio di Stato di Salerno. La sottoscrizione dal medesimo PAESANO è data nei seguenti termini « *Visa palamedes vita* », invece di *vicar.* Edd. PENNACCHINI 202.

CLIX

1460, Agosto 20, " In regiis paternis castris contra Cavam ".

Privilegio di Giovanni, figlio di Renato, che conferma all'arciv. Nicola il diritto di tenere la fiera di settembre in onore di S. Matteo, nella piazza di S. Lorenzo in Salerno, *extra muros civitatis.* Firmato: *Ioannes rex.*

pag. 603 — *Orig. Arch. Capit.*

CLX

1467, Dicembre 29 - Napoli.

Ferdinando, re di Sicilia, ecc. conferma all'arciv. di Salerno i possedimenti, diritti, franchigie ecc. che la chiesa salernitana godeva nella città ed in Eboli, Montecorvino, Olevano, ordinando che nessuna molestia venga arrecata agli arcivescovi nell'esercizio di tali diritti.

Dat. per Onorato D'Aragona e Gaetano conte di Fondi.
Ferdinandus rex.

pag. 789 — *Orig. Arch. Capit.*

CLXI

1471, Agosto 30, Pontif. an. 1 - Roma.

Bolla Pontificia: " *Hodie Ecclesiae* ". Sisto IV, morto l'arcivescovo Nicola IV Piscicelli, elegge arciv. di Salerno Pietro Guglielmo de Rocca.

pag. 164 — *Orig. Arch. Curia*, cfr. BALDUCCI, 64. Edd. PAESANO, IV, 73 il quale erroneamente riporta la bolla in data 1473. Oltre che nell'originale,

si legge chiaramente 1471, anche dall'anno I del pontificato di Sisto IV, si deduce l'esattezza di questa medesima data, egli infatti fu incoronato il 25 Agosto 1471.

CLXII

1489, Agosto 22 - Napoli.

La chiesa di Salerno ed i monasteri di S. Benedetto e di S. Pietro in Camarellis, e le famiglie nobili De Ruggiero, Capograsso e Ruggi avevano protestato presso il re per le pretese di Francesco di Aiello, il quale, sostenendo di essere succeduto nel diritto dell'uso della spiaggia accordato da Ludovico e Giovanna al suo avo Matteo Della Porta, aveva costruito un muro ed alcune botteghe sulla spiaggia di Salerno, ove, nel mese di settembre, ha luogo il mercato.

Il re Ferdinando dà mandato al suo uditore Corrado che, esaminate con sollecitudine ed in forma estragiudiziale, le ragioni di ambo le parti, decida in nome del Re, ordinando allo strategota ed agli altri ufficiali di far eseguire e rispettare tale decisione, a tutela degli eventuali diritti della chiesa di S. Matteo, dei monasteri e del demanio.

Dato per Giovanni Pontano, regio cancelliere.

pag. 657 — *Orig. Arch. Capit.* ora in arch. Curia: cfr. BALDUCCI, 66.

CLXIII

(1500) 1506, Luglio 15 ? an. 8 Pontif. - Roma.

Bolla Pontificia " *Hodie Ecclesia* „ diretta al Capitolo di Salerno, con la quale Alessandro VI, in seguito alla morte di Ottaviano, nomina suo successore all'arcivescovado di Salerno Giovanni (de Vera, spagnuolo).

pag. 146 — *Orig. Arch. Capit.* La data segnata dal nostro amanuense è del tutto errata. L'UGHELLI (436) e PAESANO (IV 117) riportano l'elezione di questo arciv. in data 4 luglio 1500 che coincide bene con l'anno 8° del pontificato di Alessandro VI (morto già nel 1503). Nel docum. che segue troviamo già nel 1503 Nicola Boerio, vicario gen. dell'arciv. Giovanni.

CLXIV

1503, Novembre 7, VII Ind. - Salerno.

Bolla arcivescovile. Nicola Boerio, vicario generale dell'arciv. di Salerno Giovanni Cardinale presbitero del tit. di S. Balbina, conferisce la metà delle cappelle di S. Pietro di Cetara e di S. Nicola, eretta nella chiesa di S. Pietro dello stesso paese, a D.

Fiorenzo Cimino di Cetara, in seguito alla morte del cappellano d. Evangelista Iemini.

Le due cappelle per metà appartenevano alla badia di S. Maria di Erchie, unita alla archidiocesi di Salerno nel 1452. v. n. CLVI.

L. Aurofino, maestro di atti.

pag. 503 — *Orig. Arch. Capit.* ora in arch. Curia; cfr. BALDUCCI, 67. Edd. PAESANO IV, 125, il quale trascrive « *Jenulni* » invece di *Jemini* del nostro amanuense.

CLXV

1507, Marzo 26 - Napoli.

Ferdinando di Aragona ordina a tutte le autorità del regno al di qua del faro di accogliere, proteggere e dare l'aiuto del braccio secolare al domenicano Fra Barnaba da Salerno, del convento di S. Domenico Mag. di Napoli, nominato dalla S. Sede inquisitore generale per l'eresia, nel regno, sotto pena per i negligenti di tremila docati di oro da versarsi all'erario.

Come si legge nello stesso documento si trattava del " *detestabile crimen maleficiorum, sortilegiorum, divinationum, superstitionum magorum atque magarum, praestigiorum et eorum qui Chrismate et Oleo Sancto et aliis sacramentis abutuntur* ".

Dat. per Giovanni Ruiz de Calceno.

pag. 255 — *Orig. Arch.* S. M. della Porta dei Domenicani di Salerno.

CLXVI

1507, Maggio 5, an. 4 del Pontif. - Roma.

Bolla Pontificia " *Summi dispositione* ": Giulio II, essendo morto il card. Giovanni del tit. di S. Balbina, arcivescovo di Salerno, nomina il successore in persona di Federico Fregoso, rettore della chiesa parrocchiale di S. Michele della dioc. di Mantova " *secretarium nostrum, de nobili genere ex utroque parente procreatum, familiarem nostrum, continuum commensalem, in minoribus ordinibus constitutum, litterarum scientia praeditum* ".

pag. 812 — *Orig. Arch. Curia* (M) Edd. PAESANO IV, 140 il quale pur riportando nel testo « *tertio Nonas Maii* » assegna la data al 4 invece che al 5 (3° nonas) Maggio. Cfr. UGHELLI, 436. Al documento seguono le lettere di esecutorietà della bolla nel regno, date da Ferdinando d'Aragona il 23 Marzo 1509.

CLXVII

1509, Marzo 7, XII Ind. - Salerno.

Contratto fra Nicola, Tommaso e Matteo de Ruggiero con Vincenzo de Rogata e Luca Romano, pittori di Salerno, ai quali

si commissionava un quadro di S. Nicola, da collocarsi nella cappella di patronato della famiglia de Ruggiero, nella cattedrale di Salerno, per il prezzo di 50 docati in carlini di argento.

Innanzi al giudice Salvatore Cafaro di Salerno ed al notaio Giovanni Barbarito della stessa città.

pag. 218 — *Orig.* presso Antonio Fierro.

CLXVIII

1509, Ottobre 29, - Salerno.

Marina d'Aragona, principessa di Salerno, esegue un legato testamentario del marito Roberto II Sanseverino, principe di Salerno, il quale dispose di voler essere sepolto con l'abito di S. Francesco nella cappella di S. Giovanni Battista della chiesa di S. Matteo in Salerno, dove già era stato sepolto il suo avo Roberto I, e che in detta cappella si dovesse celebrare in perpetuo una messa quotidiana, fissandone l'elemosina in dodici docati annui, da prelevarsi dalle entrate della dogana, oltre ad un docato per far ardere una lampada alla stessa cappella.

Sottoscrivono " *Marina la sventurata* principissa de Salerno ", Giov. Cola de Vicariis e Paolo Bertone segret.

pag. 536 — *Orig. Arch. Curia* (M). Cfr. UGHELLI, 437 e PAESANO, IV, 139 in nota, il quale rileva la notizia del docum. dall'UGHELLI, e siccome questi la desume dalla conferma fattane da Ferdinando Sanseverino il 1 Novembre 1529 (v. docum. n. CLXXII), e non già dalla esecuzione del legato fatta da Marina nel 1509, così il PAESANO ritiene la notizia data dall'UGHELLI priva di autenticità, perchè, egli scrive, Marina erà già morta nel 1511 e conseguentemente non poteva eseguire legati nel 1529. Come bisogna essere cauti ad inficiare l'autenticità di un documento!

Invece, Marina in realtà eseguì il legato il 29 ottobre 1509, che fu poi confermato nel 1511 da Ferdinando D'Aragona e nel 1529 da Ferdinando Sanseverino. L'UGHELLI prese dal docum. di quest'ultima conferma la notizia del legato, unendo il nome di Marina alla data del 1529, quando lei era morta da parecchi anni.

CLXIX

1510.

Estratto dalla *S. Visita* fatta da D. Ottavio de Castiello, vicario e luogotenente generale di Mons. Federigo Fregosio, arciv. di Salerno, mentre questi risiedeva, per incarico di Pp. Giulio II, alla custodia del castello di Bologna.

Sono descritti i titoli degli altari della cripta e della basilica superiore con tutti gli oggetti preziosi appartenenti alla chiesa.

Si ricorda in particolare la *manna* che scaturiva dalle sacre

reliquie dell'Apostolo: " In altare maius (sic), Sub Corpus (soccorpo o cripta) cancella argentea cum clave opportuna; item catena argentea cum coppa et vase argenteo, ubi defluit *manna*, et cum cruce argentea, *et praedictum manna excurrit e corpore B. Matthaei ad modum liquoris cum magna totius populi admiratione* „.

pagg. 501-507 —

CLXX

1511, Giugno 25 - Castelnuovo di Napoli.

Raimondo de Cardona, vicerè e luogotenente generale di Ferdinando d'Aragona, conferma e dà il suo assenso a quanto fu stabilito per il legato alla cappella di S. Giov. nel testamento di Roberto II Sanseverino - (v. documento n. CLXVIII).

pag. 542 — *Orig. Arch. Curia* (M).

CLXXII

1528, Gennaio 7 - Orvieto.

Bolla Pontificia: " *Cum sicut Nobis* „. Clemente VII conferma tutti i privilegi, donazioni, esenzioni della chiesa di Salerno non contrari ai sacri canoni concessi dai Romani Pontefici, dai re ed altri principi secolari, " *mandantes* venerabilibus fratribus Archiepiscopo Amalphitano, et Episcopo Cavensi, et dilecto filio Primicerio Ecclesiae Neapolitanae quatenus ipsi, vel duo, aut unus eorum, per se vel alium, seu alios... praesidio assistentes faciant... praedictorum (sic) pacifice gaudere „.

pag. 261 — *Orig. Arch. Capit.* (M). Questa bolla fu emessa a tutela dei diritti della chiesa di Salerno, il cui Arcivescovo Fregosio era tenuto lontano e l'amministrazione delle rendite era affidata a vicari nominati dalla S. Sede. Cfr. UGHELLI, 437, PAESANO, IV, 147.

CLXXII

1529, Novembre 1 - Salerno.

Ferdinando Sanseverino, principe di Salerno, duca di Villaformosa, e signore di Eboli, conferma quanto è stabilito nei documenti nn. CLXVIII e CLXX.

Sottoscrivono Ferdinando, principe di Salerno e Giov. Cola de Vicariis.

pag. 541 — *Orig. Arch. Curia* (M).

CLXXIII

(1533 ?)

Informatio facti. In causa Salernitana Nullitatis pretensionis Episcopatus Gifoni pro Rev.mo Cardinali Rodulfo, et Episcopo Acernensi, contra Clerum communitatis et homines dicti oppidi, et Lucam Gauricum ad dictam ecclesiam ambientem.

Memoria a favore del Card. Rodolfo, arciv. di Salerno, e del Vescovo di Acerno, contro l'erezione di Giffoni a cattedrale, fatta da Clemente VII su relazione del Card. dei Santi Quattro Coronati, con distacco del paese di Gauro, della diocesi di Acerno, e nomina del Vescovo di Giffoni in persona di Eneco vescovo di Aquino.

Nella memoria si ricorda che Clemente VII, dopo aver privato Federico Fregosio dell' arcivescovado di Salerno, più per odio contro costui che per necessità di culto, aveva eretto in diocesi il territorio di Giffoni e che i Giffonesi avevano stabilito di costruire il palazzo del vescovo nella località *Terravecchla*, munita di mura e torri col castello. L'erezione della diocesi di Giffoni sarebbe avvenuta nel Concistoro del 6 Marzo 1531. (Il nostro amanuense, per evidente errore scrive 1631).

pagg. 127-133 — *Orig. Arch. Curia* (M). La memoria dal nostro copista è posta sotto la data 6 marzo 1531 (data del Concistoro), ma è chiaro che la causa dovette aver luogo dopo l'erezione della diocesi e sotto l' Arcivescovo Rodolfo che fu nominato nel 1533. Cfr. UGHELLI, 437.

CLXXIV

1559, Marzo 10, II Ind. - Napoli.

Ferdinando d'Avalos di Aquino, marchese di Pescara, di Vasto Aimone, ecc. Gran Camerario del regno di Sicilia, ordina a tutti i governatori e uditori del regno, che venga eseguito il decreto del 4 marzo 1559, provocato dall'arciv. Girolamo Seripando contro il Fisco, col quale fu deciso che sulle rendite della mensa arcivescovile non dovevano gravare i salari da corrispondersi ai castellani di Olevano e di Montecorvino.

Il decreto porta le firme di Paolo de Magnanis, e di Giov. Paolo Crispo maestro d'atti.

pag. 720 — *Orig. Arch. Capit.* ora in arch. Curia. Cfr. BALDUCCI, 71. Edd. PAESANO, IV, 153.

CLXXV

1565, Novembre 3, VIII Ind. - Roma.

Le monache del monastero di S. Maria Maddalena di Salerno, viventi sotto la regola di S. Benedetto, avevano fatto ricorso alla

S. Sede contro le ingiunzioni dell' arcivescovo per una clausura più completa che interdiceva alle monache alcuni ministeri tradizionali nella loro comunità. Alessandro Riario, protonotario apostolico e Uditore Generale della Camera Apostolica, ammonisce tutte le autorità e l'arcivescovo, affinchè le monache non vengano molestate nell' uso dei loro diritti.

pag. 268 — *Orig.* nel monastero di *S. M. Maddalena.* Il documento ha relazione con i decreti emanati nel 1564 e 65 dall'Arciv. Gaspare Cervantes, il quale in esecuzione dei decreti del Concilio di Trento, chiusosi un anno prima, aveva dato tassative norme affinchè i monasteri di monache osservassero la legge della clausura senza alcuna eccezione. Cfr. PAESANO, IV, 306 e segg. Le monache di S. M. Maddalena resistettero, in forza delle loro particolari consuetudini.

Esempio tipico di quello che costò alla Chiesa l' applicazione della legislazione conciliare!

CLXXVI

1566, Febbraio 9 - Salerno

Sigismondo Capograsso, arcidiacono e vicario generale di Salerno, nella causa tra Landolfo e Matteo di Santomango, ambedue aspiranti per diritto di patronato famigliare alla parrocchia di S. Matteo ad Offiano nel comune di S. Mango, emette sentenza a favore di Landolfo - Matteo appella al Tribunale Superiore.

Prospero Vivaldo, notaio dell'archivio della Curia di Salerno.

pag. 191 — *Orig. Arch. Curia* (M).

CLXXVII

1566.

Promemoria in cui sono elencati i titoli di possesso che lo arcivescovo di Salerno ha su Montecorvino e Olevano, contro le pretese della regia Curia. I documenti vanno dal privilegio di Gisulfo (an. 5) al 1506 - Oltre ai documenti si accenna anche a pitture, insegne e stemmi arcivescovili esistenti nelle due terre, e tra gli altri ricordi vi è il seguente: " *In ecclesia Salernitana est cona altaris vetustissimi, in qua depicta est Translatio corporis B. Matthaei Apostoli ibi reconditi, et in dicta cona sunt depicti imperatores, reges, et principes qui dotaverunt dictam ecclesiam habentes tabellam in manibus cum litteris exprimentibus donationem per eos factam. Inter quos est Gisulfus princeps Longobardorum qui habet tabellam dicentem " Ego dono castrum Olibani „ et W (Guglielmus) rex qui habet etiam tabellam dicentem " Et ego dono castrum Montis Corbini „.*

pag. 794-804 — *Originali Arch. Curia.*

CLXXVIII

1571, Marzo 3 - Napoli

Nella causa pendente tra l'arcivescovo di Salerno e l' università e gli abitanti di Olevano e il monastero di S. Maria di Costantinopoli per il diritto di aprire trappeti per la produzione dell'olio, il regio consigliere e commissario delegato Ludovico Quadra, dopo aver fissato con decreto del 24 febbraio dello stesso anno un termine perentorio, affinchè le parti presentino le loro prove, ordina agli ufficiali regi di Olevano di mantenere l'arcivescovo di Salerno, pendente la lite, nel possesso del diritto esclusivo di avere trappeti per la molitura delle olive, permettendo eccezionalmente al prenominato monastero di avere un trappeto, solo per uso delle olive di loro proprietà.

pag. 945 — Il docum. è scritto di altra mano e non reca in calce la solita autentica del not. G. D'Alessio.

CLXXIX

1588, Febbraio 1 - Madrid.

In seguito ad abusi, l'arciv. Marsilio Colonna aveva provocato l'intervento del re a tutela del diritto della chiesa di Salerno per la fiera di S. Matteo, in settembre. Il re di Spagna con le presenti lettere, ordina al vicerè di Napoli che non permetta di trasferire la fiera dalla piazza di S. Lorenzo, ove la chiesa di Salerno possiede molte botteghe e fondachi, in altro posto.

pag. 623 — *L'originale negli atti di Archivio.* Il docum. è scritto in spagnuolo e sottoscritto dal re col visto del Card. Toleto ed altri.

CLXXX

1592-1627 -

Compendio dei documenti riguardanti la giurisdizione dello arcivescovo di Salerno sulla chiesa e monastero di S. Maria Materdomini, contro le pretese del vescovo di Nocera.

I documenti, appena accennati, vanno dal 1172 al 1605.

Segue una memoria a sostegno della giurisdizione del vescovo di Nocera sulla chiesa di S. M. Maggiore del 1626.

pagg. 331-352 — Estratto dagli atti in *Arch. Curia.*

CLXXXI

1602, Giugno 17 - Roma

Bolla pontificia " *Ad cumulum* ". Clemente VIII, vacata la sede vescovile di Nocera dei Pagani per morte di Sulpizio, comunica la nomina del nuovo vescovo suffraganeo Simone, all'arciv. di Salerno.

pag. 325 — *Orig. Arch. Capit.*

CLXXXII

1625, Giugno 9 - Roma.

Bolla pontificia " *Divina disponente clementia* ". Urbano VIII, a presentazione di Filippo, re di Spagna e di Napoli, elegge arcivescovo di Salerno, per morte del Card. Lucio Sanseverino, il Card. Gabriele Tresio Paniacqua, del titolo di S. Bartolomeo in Isola.

pag. 92 — *Orig. Arch. Curia* (M). L'UGHELLI (444) erroneamente assegna la data di elezione di questo Arciv. al 9 maggio, attribuendogli il titolo cardinalizio di S. Pancrazio.

CLXXXIII

1629, Gennaio 28, an. 7° del Pont. - Roma.

Bolla pontificia " *Romani Pontificis* ": Urbano VIII, avendo trasferito alla chiesa di Malaga in Spagna il Card. Gabriele Tresio Paniacqua, elegge arcivescovo di Salerno il card. Giulio Sabello del tit. di S. Sabina, presentato per tale nomina da Filippo, re di Spagna e di Napoli.

pag. 101 — *Orig. Arch. Curia.* (M). L'UGHELLI p. 444 pone la bolla in data 28 gennaio 1630, e veramente quest'anno fu il settimo del pontificato di Urbano VIII, essendo stato egli incoronato il 29 novembre 1623. Una nota marginale in calce alla bolla dà notizia che questo Arcivescovo prese possesso canonico della diocesi il 3 febbraio 1630 per procura data al can. Giov. Battista Villani, allora vicario capitolare.

CLXXXIV

1642, Settembre 16, an. 20° Pontif. - Roma.

Bolla pontificia " *Cum nobis nuper* ". Urbano VIII, in seguito alla nomina fatta da Filippo re di Spagna e di Napoli, cui per privilegio apostolico spetta tale diritto, elegge arcivescovo di Salerno Fabrizio Sabello.

pag. 89 — Orig. *Arch. Curia.* (M) UGHELLI p. 444 dà la data 15 settembre. Note marginali riferiscono che Fabrizio Sabello nominò suo procuratore per il possesso della diocesi Giulio Pepolo, e che il medesimo Arcivescovo morì quasi improvvisamente in Roma l'ultimo giorno di carnevale del 1659

CLXXXV

(1630 - 1658).

Memoria a favore del Card. Sabello, arcivescovo di Salerno, il quale si oppone alla esecuzione della vendita, fatta dalla Regia Corte, della terra di Montecorvino.

pag. 817 — Senza data, nè si rileva dal nostro registro se l'opposizione sia stata fatta dal card. Giulio o da Fabrizio Sabello; anche questi fu creato cardinale da Innocenzo X.

CLXXXVI

1650, Febbraio 15 - Salerno

Breve lettera di ragguaglio del Carmelitano fr. Timoteo Follario sulla istituzione del convento dei Carmelitani in Salerno, avvenuta nel 1598 ad opera dell'arciv. Mario Bolognino *in plano S. Laurentii*, il quale donò ai religiosi la chiesa del santo, dopo averla restaurata ed abbellita a proprie spese.

pag. 568 — Non vi è autentica del notaio D'Alessio.

I MONTI FRUMENTARI
E L'ISTITUZIONE DEI MONTI PECUNIARI
NEL PRINCIPATO CITERIORE

Il regno di Ferdinando II si iniziava sotto lietissimi auspici: una linfa rinnovatrice di sopite energie sembrava riprendesse a scorrere nel vecchio tronco del Reame del Sud. Rinverdivano le speranze e nuovo vigore prendevano i propositi di coloro che dal nuovo Sovrano venivano chiamati, dopo anni di oscurità e di silenzio, a dare alla cosa pubblica il contributo di quella esperienza che sotto i Re francesi avevano acquistata.

Le molte promesse e l'accorta politica di conciliazione di Ferdinando si avviavano a riavvicinare la Monarchia alla parte tecnicamente più preparata della Nazione e determinavano nel paese un'ansia di cose nuove. In un siffatto clima fiorivan progetti di rinnovamento e miglioramento, che investivano gli aspetti più complessi della vita nazionale.

All'agricoltura, che da tempo si dibatteva in frequenti periodiche crisi, si rivolgevano particolarmente le cure del Sovrano e dei suoi collaboratori.

Tra le provvidenze volte appunto a migliorare lo stato generale delle campagne, una particolare menzione può ben meritare l'istituzione dei Monti Pecuniari, il primo dei quali fu creato nel Comune di Melfi con decreto dell'11 maggio 1833.

Il Ministro dell'Interno, Nicola Santangelo, che di questa nuova istituzione era stato l'ideatore e il propugnatore, nel comunicare le sue osservazioni sul progetto di regolamento (1) sottoposto al suo esame dall'Intendente di Basilicata (2), non nascon-

---

(1) Il testo definitivo fu sanzionato con R. D. 1 febbraio 1834: vedi *Collezione delle Leggi e de' Decreti Reali del Regno delle Due Sicilie*, Napoli, Stamperia Reale, a. 1834, I, p. 39 e segg.

(2) ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI (d'ora in poi indicato ASN): *Ministero dell'Interno, Inventario II*, fascio 925, Melfi: L'Intendente di Basilicata al Ministro, 24 agosto 1833.

deva la propria fiducia in una rapida diffusione dei nuovi enti nelle altre provincie del Regno (1). In realtà, a somiglianza di quanto era avvenuto in Melfi, altri Comuni furono successivamente forniti di Monti Pecuniari.

Non volendo lasciar sotto silenzio un argomento che qualche interesse può destare e che finora, a quanto ci risulta, è stato quasi del tutto trascurato, cercheremo di illuminare gli aspetti fondamentali e di mettere a fuoco quei caratteri della nuova istituzione che possono dar spunto a qualche considerazione di carattere propriamente storico.

Mossi non solo dal desiderio di partecipare alla compilazione di questo fascicolo della "*Rassegna*", che la Società di Storia Patria di Salerno ha voluto con generosa signorilità offrire alla collaborazione degli Archivisti d'Italia, ma anche lusingati dalla speranza di dare un contributo scientifico di qualche interesse, faremo oggetto della nostra indagine in modo speciale i Monti Pecuniari del Principato Citeriore e ciò soprattutto per la peculiare conformazione di questa provincia, nella quale all'industrioso e progredito distretto di Salerno si contrapponevano gli agricoli e turbolenti distretti del Vallo, Sala e Campagna, che tanta parte ebbero nei moti politici succedutisi nel Regno fino al 1860 (2).

I Monti Pecuniari, specialmente nel Principato Citeriore, furono assai presto considerati come mezzo adatto a sollevare le condizioni generali dell'agricoltura e a concedere ai ceti contadini quel minimo respiro che valesse a toglierli dallo stato di estrema esasperazione che aveva raggiunto il massimo nel periodo tra il 1828 e il 1848 fino ad esplodere in manifestazioni di cupa violenza (3),

---

(1) ASN: *Ivi:* Il Min. all'Int., 31 agosto 1833.

(2) Sull'industrializzazione del Salernitano e le classi sociali dell'intera provincia vedi: L. CASSESE, *Contadini e operai del Salernitano nei moti del '48*, in *Rassegna Storica Salernitana*, IX (1948); del medesimo, *La Borghesia salernitana nei moti del '48*, in *Archivio Storico per le Provincie Napoletane*, N. S., a. XXXI, Napoli, 1947-49, p. 394 e sgg.; M. L. ROTONDO, *Saggio politico sulla popolazione e le pubbliche contribuzioni del Regno delle Due Sicilie di qua dal Faro*, Napoli, 1834, p. 398 e sgg.; G. A. LAURIA, *La valle dell'Irno e le sue industrie*, in *Pollorama pittoresco*, I, (1836-37), n. 46; e inoltre: A S S(alerno): *Registro delle Deliberazioni dei Consigli Generali della Provincia del Principato Citeriore*, anno 1846.

(3) Sul carattere anarchico-comunistico dei moti contadini del '48, oltre a G. MASSARI, *I casi di Napoli dal 29 febbraio in poi*, Torino, 1849, p. 115;

le quali, se in un primo momento eran state sedate perchè ancora disorganizzate e caotiche, lasciavano temere più gravi sommovimenti qualora non si fosse provveduto in qualche modo a sollevare dall'estrema indigenza una massa di individui i quali formavano, specie appunto nei distretti di Sala, Vallo e Campagna, il grosso delle popolazioni (1).

Istituzioni che si prefiggevano lo scopo di soccorrere i contadini bisognosi non eran nuove nel Reame, ove proprio nel 1830 si contavano circa settecento Monti Frumentari, il cui fine era quello di anticipare con modico interesse le sementi ai coloni (2).

Sia qui concesso intrattenerci alquanto su questi istituti poichè da essi trassero direttamente le proprie origini i Monti Pecuniari. La creazione dei Monti Pecuniari fu infatti il risultato della trasformazione dei compiti propri dei Frumentari in relazione alle esigenze dell'economia agraria meridionale nella prima metà dell'ottocento.

N. NISCO, *Gli ultimi trentasei anni del Reame di Napoli*, vol. II, p. 156 e sgg., Napoli, 1889; G. DE RUGGIERO, *Il pensiero politico meridionale nei secoli XVIII e XIX*, Bari, Laterza, 1922, p. 251 e sgg.; G. MONDAINI, *I moti politici del '48 e la setta dell'Unità Italiana in Basilicata*, Roma 1902, p. 69 e sgg., A. GENOINO, *I moti comunisti del 1848 nel Regno di Napoli*, in *Atti e memorie del XXVII Congresso Nazionale per la Storia del Risorgimento*, Milano, 1948, pp. 253-54; *Agitazioni operaie e moti comunisti nel Salernitano il 1848*, in *Samnium, IV*, aprile e giugno 1931, n. 2, p. 28; vedasi anche *Archivio Storico per le Provincie Napoletane*, N. S., a. XXXI, Napoli, 1947-49, particolarmente i saggi di DEMARCO, PISCITELLI, CASSESE, LUCARELLI, PEDIO. Sull'origine e il significato del termine « comunismo » pei moti salernitani del '48, opportuna la precisazione in L. CASSESE, *Contadini e operai del Salernitano nei moti del '48*, in *Rassegna Storica Salernitana*, IX (1948) p. 46.

(1) Sulla popolazione delle regioni del Reame e sua distribuzione per arti: DE SANCTIS, *Stato della popolazione del Regno di Napoli*, s. d. (1844). Per il Principato Citeriore nel 1832 contro 82.313 possidenti stavano 392.698 abitanti non abbienti e a questi ultimi ritengo doversi aggiungere un buon numero di coloni che solitamente venivano classificati nelle categorie dei possidenti per tenere appezzamenti di terreno a colonia parziale. Inoltre 17.217 erano gli individui indicati come mendichi: cfr. ROTONDO, *Saggio politico sulla popolazione e le pubbliche contribuzioni del Regno delle Due Sicilie di qua dal Faro*, cit., p. 2 e sgg. Per il numero complessivo degli abitanti nel 1855, suddivisi per distretto, v. *Giornale dell'Intendenza del Principato Citeriore*, a. 1856, n. 23.

(2) Sui Monti Frumentari in genere vedi: G. FORTUNATO, *I Monti Frumentari nelle Provincie Napoletane*, già in *Rassegna Settimanale*, 21 marzo

Il Monte Frumentario, di cui si ha più antica e certa notizia, risale al 1624 e fu opera d'un benefico testatore di Volturara Apula, Michele Ajasso, il quale legò ai coloni di quel Comune una dote in fondi urbani perchè la rendita fosse volta a uso di semente per i contadini bisognosi.

L'iniziativa della creazione di siffatti enti e la responsabilità della loro amministrazione furono assunte dalla Chiesa per volontà del cardinale Orsini, il quale fece compilare e approvare, per un Monte istituito in diocesi di Benevento nel 1694, un regolamento che, ristampato nel 1720, servì di base a quello dei Monti, che, per impulso dell'Orsini medesimo, salito al soglio pontificio nel 1724 (1), sorsero ben presto numerosi nel Reame oltre che nello Stato della Chiesa.

In forza al Concordato del 1741 la vigilanza sui Monti Frumentari fu affidata al Tribunale Misto (2) e alla Deputazione della Real Giurisdizione (3). Da tale momento ebbe inizio il graduale

---

1880 e ora in *Il Mezzogiorno e lo Stato Italiano*, Bari, Laterza, 1911, vol. I, p. 38 e sgg., nonchè: *Discorso pronunciato nella tornata del 15 giugno 1880 della Camera del Deputati*, ora ugualmente in *Il Mezzogiorno etc.*, p. 31 e sgg.

Vedi inoltre: *I Monti Frumentari del Reali Dominî di qua dal Faro*, in *Annali Civili del Regno delle Due Sicilie*, Tip. R. Ministero di Stato degli Affari Interni, anno 1839, fascic. XXXIX, p. 65 e sgg.; DURINI, *Alcuni incoraggiamenti all'agricoltura*, *ivi*, a. 1841, LIII, p. 34; e del medesimo: *I Monti Frumentari del Regno di Napoli*, *ivi*, a. 1842, LX, p. 79 e sgg.

Notizie frammentarie in M. BAFFI, *Repertori degli antichi atti governativi*, Napoli, 1851, I, p. 169.

(1) Vedi: G. SALVIOLI, *Storia del Diritto Italiano*, ed 8ª, Torino, 1921, p. 480; cfr. FORTUNATO, *I Monti Frumentari etc.*, p. 40.

(2) Costituito per l'esecuzione del Concordato, suo carico era l'ispezione superiore a tutti i Luoghi Pii Laicali e Misti; le sue attribuzioni specifiche riguardavano soprattutto le controversie disciplinari, i conti e gli stati discussi; era composto da un Presidente eletto dal Papa su tre ecclesiastici proposti dal Re, da due consiglieri ecclesiastici, meridionali di nascita, scelti dal Papa, e da due altri consiglieri laici nominati dal Re tra « persone togate ». Il Tribunale aveva inoltre un suo Segretario. Fu abolito nel 1806. Cfr. G. M. GALANTI, *Della descrizione geografica e politica delle Due Sicilie*, Napoli, 1793, vol. I., pp. 404 405.

(3) Creata col nome di Commissario della R. Giurisdizione per risolvere taluni conflitti di giurisdizione sorti tra la Curia Romana e la Corte di Spagna sotto Filippo II, ebbe speciale importanza per esserle stata affidata l'applicazione nel Vicereame dei Decreti del Concilio di Trento. Il Galanti dice che

passaggio della istituzione dall'amministrazione ecclesiastica a quella laica. È questo un fatto di fondamentale importanza poichè al posto dei " massari „ solitamente scelti tra ecclesiastici o da ecclesiastici, furono chiamati per la prima volta all'amministrazione dei Monti quei rappresentanti del ceto dei galantuomini i quali, prestando a prezzo di lauti compensi l'ausilio dei loro cavilli ora ai feudatari ora alle popolazioni soggette, appunto in quel tempo andavano rafforzando a danno degli uni e delle altre le proprie posizioni.

I galantuomini, introducendo nell'amministrazione dei Monti Frumentari sistemi vessatori e di rapina, furono causa del decadimento e quasi dello sfacelo dell'istituzione (1).

Il Tribunale Misto, particolarmente sensibile agli interessi dei borghesi, cominciò la sua attività imponendo una tassa di quindici carlini per ciascun Monte, provvedimento questo che nocque moltissimo all' istituzione.

Nel 1781 Ferdinando IV dovette constatare che " dei cinquecenti e più „ Monti Frumentari eran " molti interamente mancanti, moltissimi deteriorati, quasi tutti amministrati malamente „ e avendo egli a cuore " un'opera assolutamente diretta al sollievo dei ceti più utili allo Stato „ resi " poveri e malviventi dall' avidita insaziabile di pochi intesi soltanto al proprio interesse „ determinò il diretto intervento dello Stato nella amministrazione dei Monti. Con la Prammatica del 17 ottobre 1781 si creò, pertanto, la Cassa del Monte Frumentario del Regno; a questo nuovo ente si destinarono per fondo duc. 120.000 di cui metà da trarsi dai frutti delle chiese e benefici vacanti di regia collazione o di regio patronato e dagli spogli dei vescovati di regio patronato, e l' altra metà da costituirsi mediante prestiti forniti dai sette Banchi. Alla prammatica fecero seguito le istruzioni del 1° gennaio 1782. Il

---

poco onorevole fu la sua attività finchè « non acquistò un poco di tuono » « tra le mani del presidente Argento »; « fu poi riordinata dal celebre Marchese Fragianni ». « Aveva il governo economico sulla parte ecclesiastica del Regno e il suo principale dovere era d'invigilare che l' autorità del Re non fosse in tali materie offesa e pregiudicata.... » (GALANTI, *op. cit.*, I, p. 400).

(1) « Governati da uomini poco teneri del pubblico bene giunsero a segno che per la maggior parte solo in carta esistevano e con voce di uso chiamavansi Monti Cartolari »: *Annali Civili etc.*, 1839, XXXIX, p. 66. Cfr. FORTUNATO, *I Monti Frumentari etc.*, p. 40.

provvedimento, per quanto sollecitato soprattutto dagli agricoltori pugliesi, non mancava di audacia tanto da suscitare discussioni intorno alla sua opportunità. Tuttavia, confortato dal favore della classe più colta e progredita, il Monte Frumentario o Colonna Frumentaria del Regno ebbe pratica attuazione nello stesso 1782 (1).

La soppressione dei Monasteri calabresi e l'incameramento dei loro beni a seguito del terremoto del 1783 più che del nuovo Ente tornarono a vantaggio della borghesia, la quale seppe ingerirsi profondamente nell' amministrazione della Cassa Sacra e dei Monti Frumentari locali (2).

Al tramonto del sec. XVIII e all'alba del XIX i grandi rivolgimenti politici spazzarono via le antiche istituzioni: abolito il Tribunale Misto e incamerato il capitale della Cassa del Monte Frumentario, i Monti comunali più facilmente furon preda degli speculatori.

Il Governo murattiano affidò l'alta sorveglianza degli enti di beneficenza, nel cui novero rientravano i Monti di ogni genere, al Ministero dell' Interno; le funzioni di tutela e vigilanza dirette furono conferite ai Consigli Generali degli Ospizi mentre dell'amministrazione furono incaricate speciali commissioni comunali (3).

Ma il Decennio Francese non fu il periodo più adatto alla restaurazione del Monti Frumentari: la borghesia, che assurgeva proprio allora al rango di classe preminente e che vedeva riconosciuti su un piano giuridico quei vantaggi che era riuscita a conquistarsi durante tutto il Settecento, non era certo disposta a cedere l'amministrazione dei Monti Frumentari, mediante la quale poteva mantenere il controllo sulle plebi agricole, nè il Governo aveva intenzione alcuna di dispiacerle.

Restaurata la Monarchia dei Borboni, venne pubblicato il

---

(1) Una « Nota » del 19 aprile 1782 ci informa di una « Memoria » trasmessa da Domenico Terlizzi de Feudis « per sciogliere ogni dubbio per la sicurezza che si vuole per quei corpi che dovranno impiegare le somme a formare il fondo » « del Monte o sia Colonna Frumentaria ». Il Terlizzi, come afferma nella Memoria, già da tempo si era applicato allo studio del problema e aveva avanzato alcune proposte nel 1760 e nel 1766 (ASN: *Min. Esteri*, f. 4615, Marzo-Aprile 1782).

(2) Sulle condizioni della Calabria in quel tempo vedi: N. CORTESE, *La Calabria Ulteriore alla fine del sec. XVIII*, Napoli, 1921.

(3) R. D. 16 ottobre 1809 e istruzioni ministeriali del 15 marzo 1812.

R. D. 1° febbraio 1816 che dettava norme in materia di beneficenza, e, a seguito del Concordato del 1818, furono redatte le istruzioni ministeriali del 20 marzo 1820 nelle quali, all'art. 2, si faceva esplicita menzione dei Monti Frumentari, i quali venivano catalogati tra gli stabilimenti di beneficenza e luoghi pii laicali rientranti sotto la giurisdizione del Consiglio Generale degli Ospizi delle rispettive provincie.

Con decreto del 29 dicembre 1826 si stabilirono infine le norme regolamentari dei Monti Frumentari, a modifica e perfezionamento di talune istruzioni d'ordine generale già redatte il 2 luglio 1819. Le nuove disposizioni specificavano che la carica di amministratore, resa triennale, doveva considerarsi " peso civico " e pubblico ufficio; del buon andamento dei Monti venivan chiamati direttamente responsabili i singoli membri dei consigli decurionali; si prescriveva inoltre che i bilanci o stati discussi dovevano essere sindacati dalle Intendenze e i conti esaminati e approvati dal Consiglio degli Ospizi, capitolo per capitolo.

Si allontanava il ricordo della ventata rivoluzionaria del '21 ma il Governo nulla trascurava per rendere sempre più pieno il suo controllo sull'attività dei gruppi borghesi.

Venne inoltre aperta, con rescritto speciale, una campagna volta a restaurare tutti gli antichi Monti scomparsi dal 1781 e a restituire ai medesimi i loro capitali.

Ferdinando II trovò quest'opera di restaurazione appena iniziata. Non sfuggiva al Governo del nuovo Re l'alto valore dei Monti Frumentari, che, se ben amministrati, avrebbero potuto giovare al miglioramento dell'agricoltura: si proseguì, pertanto, con rinnovato vigore nell'opera di riordinamento.

Condotte a fine le indagini negli archivi dello Stato e dei Comuni, e riveduti i vecchi conti, furono emesse intimazioni alle passate amministrazioni per le quali in molti casi bisognò procedere a sequestri ed espropriazioni coattive in danno dei debitori o dei loro eredi (1).

Il risultato di questa energica campagna di restaurazione fu

---

(1) Vedi A S N: *Ministero dell'Interno, Inv.* II, f. 600, Terra di Lavoro; per la provincia di Principato Citeriore ricordiamo tra le più interessanti la lunga e complessa questione tra il Monte di Bravigliano e gli eredi di Pasquale Albano, e la pratica relativa al Monte di Bellosguardo (ASN: *Min. Int.*, II, f. 601).

soddisfacente: di fronte a 698 Monti Frumentari forniti di un capitale di tomoli 140.404 del 1830, si ebbero nel 1839 ben 804 Monti con capitale di tomoli 199.554. Tale aumento poteva considerarsi anche più notevole di quanto le cifre indicassero tenuto conto che, per ottenere una migliore amministrazione, in molti casi si era addivenuto alla fusione di due o più enti in uno (1). Inoltre, mentre nel 1830 i vecchi crediti ammontavano a tomoli 110.872, nel 1839, per i recuperi conseguiti, eran scesi a tomoli 66.168. Nello stesso 1839 si potevano catalogare definitivamente i crediti inesigibili, che risultavano per un ammontare di 4050 tomoli, e i cui debitori non eran più in alcun modo perseguibili.

Questa lodevolissima opera di riordinamento, se aveva dato nuova vita a un istituto che non poteva non contribuire al miglioramento dell'agricoltura, aveva al tempo stesso messo in luce la singolare attività dei vecchi e nuovi amministratori, i quali, in linea di massima, eran rappresentanti dei locali ceti borghesi: contro gran numero di borghesi erano spedite le intimazioni per recuperare i crediti dei Monti Frumentari (2) e ancora nel 1847 l' Intendente Spaccaforno era costretto, nel discorso inaugurale del Consiglio Generale di Principato Citeriore, a denunziare la disonestà dei galantuomini che nell'amministrazione dei Monti Frumentari si appropriavano sfacciatamente del " patrimonio dei poveri „ (3).

Dei metodi e delle finalità propri di codesti amministratori ci fornisce un'idea precisa una lettera che nel settembre del 1826 lo Intendente di Basilicata si vide costretto a indirizzare al Ministro dell'Interno (4). Premesso che la penuria del raccolto aveva in quell'anno determinato una gravissima crisi e posto i contadini nella impossibilità di restituire il grano a suo tempo ottenuto dai Monti Frumentari, il solerte Intendente si lamentava per la vera-

---

(1) Ricordiamo tra l' altro che dei 140 Monti di Abruzzo Citeriore se ne fecero 73: cfr. *Annali Civili etc.*, 1839, XXXIX, p. 69.

(2) Nel 1837, per esempio, si era proceduto all'espropriazione forzata « di diversi fondi per ragioni di significatorie » contro un borghese ex amministratore del Monte di S. Marco la Catola in Capitanata a estinzione di un debito di ben 700 ducati; nel 1838, sempre per lo stesso Monte, si emettevano intimazioni contro altri esponenti della borghesia locale (ASN: *Min. Int.*, II, f. 924, S. Marco la Catola).

(3) Vedi *Giornale dell'Intendenza del Principato Citeriore*, a. 1847, p. VI e sgg.

(4) A S N: *Min. Int.*, II, f. 616, Basilicata: L'Int. al Min., 16 settembre 1826.

mente eccessiva e quanto mai sospetta " premura degli amministratori di esigere in quell'anno, sì scarso, quelle quantità che nonostante il rescritto della fondazione dei Monti e gli ordini circolari istantemente promossi in ogni anno dal Consiglio Generale, non avevano curato per l'addietro di esigere „; denunziava pure essere tanto zelo dovuto unicamente " a fine di speculazione atteso che si prevedeva un elevamento di prezzo e maggiori ricerche per lo fallimento generale „; aggiungeva inoltre che gli amministratori erano andati a scovare eredi di antichissimi debitori proprio in quell'anno e " li straziavano con coazioni e trapazzi „

In realtà i galantuomini, sostituitisi agli antichi feudatari nell'usurpazione delle terre demaniali, non solo avevano contribuito con ogni mezzo a render vane le operazioni di quotizzazione ma erano riusciti a metter le mani sui Monti Frumentari per meglio tener sotto il proprio avido controllo le masse rurali. Queste infatti, resi inattivi i Monti Frumentari, dovevan ricorrere ai galantuomini che, unici possessori di capitali liquidi, al momento del raccolto avevano potuto incettare il grano per prestarlo a usura al sopraggiungere della stagione della semina.

Un simile stato di cose non giovava certamente al buon andamento dei lavori agricoli. Il Governo di Ferdinando, che, come abbiamo detto, non si iniziava con intendimenti contrari al ceto medio, più che colpire in genere la borghesia volle a principio, promuovendo la riorganizzazione dei Monti Frumentari, compiere opera moralizzatrice e rigeneratrice dell'economia nazionale.

Non appena però la situazione dei Monti Frumentari fu stabilizzata e i loro capitali da " cartolari „ si mutarono in reali, fu constatato che la loro attività non era tanto proficua quanto si era sperato. I Monti Frumentari non potevano far fronte alle nuove esigenze se non sostenuti da qualche nuovo ente che più si adattasse ai principî della moderna economia.

I galantuomini, costretti a far buon viso all'operato del Governo, prima che fosse stato troppo tardi avevan preso le loro precauzioni. Innanzi tutto, nonostante il rescritto del 1826, i decurionati avevano possibilità di ingerirsi più del consentito nell'amministrazione dei Monti, ovvero, peccando dell'eccesso opposto, continuavano a lasciare senza controllo gli amministratori (1).

---

(1) Nel 1837 ci si accorse che il Sindaco di Scapoli, in Terra di Lavoro,

Ma quel che importa tener presente è che, in linea di massima, il numero dei coloni proprietari di piccoli appezzamenti e veramente bisognosi di aiuti in sementi non poteva dirsi notevole. Dopo la singolare messa in atto delle leggi eversive e demaniali (1), profittando della particolare situazione derivatane, i galantuomini erano facilmente riusciti a introdurre e diffondere massimamente la così detta " colonia parziale ". Un punto fondamentale di codesta particolare forma di conduttura agraria consisteva nell'impegno contrattuale assunto dal padrone di fornire lui e lui soltanto le sementi al tempo della semina. Da ciò derivava come logica conseguenza che, dovendo il contadino attendere la semente dal padrone, non poteva ricorrere al Monte Frumentario, il cui capitale restava inattivo fino a che, per non vederlo andare a male, le autorità competenti erano costrette a distribuirlo a quegli unici che potevano e volevano ottenerlo, ai proprietari cioè, i quali a loro volta lo passavano ai contadini a un tasso di interesse naturalmente assai maggiorato (2).

---

era solito sottrarre grano al Monte Frumentario e che gli amministratori commettevano ogni sorta di irregolarità (ASN: *Min. Int.*, II, f. 599: L'Int. al Min., 6 dicembre 1837). Per la provincia del 1° Abbruzzo Ultra ricordiamo tra l'altro che, a parere di quell'Intendente, i deputati del Monte Frumentario di Colpagnano presso Civitella del Tronto « operavano a loro talento e qualche volta capricciosamente » essendo privi del controllo del Sindaco *(ivi*, f. 926, Colpagnano presso Civitella del Tronto: L' Int. al Min., 2 maggio 1842).

(1) Della vasta bibliografia relativa alla quanto mai complessa questione demaniale che tanta importanza ha nella storia del Mezzogiorno, ricordiamo per i precedenti storici: G. CASSANDRO, *Storia delle terre comunali e degli usi civici nell'Italia Meridionale*, Bari, Laterza, 1943; D. WINSPEARE, *Storia degli abusi feudali*, a cura del Masucci, ed 2ª, Napoli, Regina, 1883; A. PERRELLA, *L'eversione della Feudalità nel Napoletano*, Campobasso, 1910. Vedi inoltre: R. TRIFONE, *Feudi e Demani*, Milano, 1909; G. FORTUNATO, *La questione demaniale nell'Italia Meridionale*, in *Rassegna Settimanale*, 2 novembre 1879 e ora in *Il Mezzogiorno e lo Stato Italiano cit.*, p. 78; E. CASELLI, *La ripartizione dei demani nel Mezzogiorno*, in *Nuova Antologia*, 1900, p. 630 e sgg.

(2) In una « Nota » ministeriale del 1848 si legge, a proposito della precaria situazione in cui si sarebbe trovato il Monte Frumentario istituito in S. Giorgio, nel Principato Citra, che « il moggiatico del Comune pertinente ai ricchi proprietari, era ristretto e il numero dei bracciali maggiore; che i coloni non mancavano di riserbarsi pria di tutto la semenza proporzionata ai fondi che coltivavano, ed in mancanza veniva loro anticipata da' proprietari medesimi, nè così facilmente per condotta di coltura adottavano semenze non sperimentate giusto l'inveterato sistema; che il grano da acquistarsi in duc. 300

Nè per quei pochi coloni che lavoravano sul proprio la situazione era diversa: l'estrema miseria in cui giacevano non permetteva loro di affrontare i pesi d'una sistematica coltura, in quanto per coltivare la terra non basta avere le sementi ma son necessari capitali, anche piccoli, per provvedere alle spese di conduttura e ai bisogni quotidiani. Pur ottenendo i semi dai Monti Frumentari, i piccoli proprietari contadini per le spese di conduttura eran facile preda degli usurai. Il Barone Durini nel 1842 doveva constatare che i contadini, ai quali i Monti Frumentari prestavano grano da semina, erano talmente oppressi dai quotidiani bisogni che ne seminavano solo una piccola parte, conservando il rimanente per il proprio sostentamento (1). D'altra parte, come il Durini medesimo osserva, i contadini spesso rifiutavano il grano dei Monti non fidandosi della sua qualità; tale grano infatti non sempre era veramente adatto a semina o per non essere stato a suo tempo ben selezionato o per essere andato a male nei depositi, che, nella maggior parte dei casi, molto lasciavano a desiderare in fatto di igiene e attrezzatura (2).

Al Ministero competente giungevano continui rapporti in cui

---

sarebbe quindi rimasto certamente indistribuito correndo il rischio di marcire.... » (ASN: *Agricoltura Industria e Commercio*, f. 1, Principato Citer., 5 (8): Nota pel Consiglio di Stato, s. d.). In proposito vedi anche: *Ivi*, 7 (21): L'Int. al Min., 12 dicembre 1848.

(1) DURINI, *I Monti Frumentari del Regno di Napoli*, in *Annali Civili etc.*, 1842, XL, p. 81.

(2) DURINI, *loc. cit.* Per ciò che riguarda il pessimo stato delle attrezzature e dei magazzini, dal verbale di deliberazioni decurionali di Sessa Cilento apprendiamo che il grano di quel deposito « veniva roso dai topi e portato via dalle formiche con considerevole perdita del Monte » (ASN: *Agric. etc.*, f. 1, Princ. Citer., 14 (14): Delib. Decur., 31 gennaio 1855). Altra deliberazione decurionale del Comune di Casaletto ci informa « dell'angustia del magazzino del Monte [del rione di Battaglia], senza speranza di potersi dilatare « (*Ivi*, f. cit., Princ. Citer., 17 (20): Delib. Decur., 8 settembre 1855).

Nel 1842 l'Intendente del 1° Abruzzo Ulteriore, recatosi a ispezionare il Monte Frumentario di Colpagnano, aveva scoperto che quel magazzino non solo era in così deplorevole stato che si preferiva lasciare il grano in consegna ai debitori, ma trovavasi in luogo tanto eccentrico rispetto all'abitato che « il Sindaco non poteva neanche tener la chiave del cennato magazzino » e in conseguenza vi si operava impunemente ogni sorta di ruberie (ASN: *Min. Int.*, II, f. 926, Colpagnano presso Civitella del Tronto).

si faceva presente che i depositi dei Monti Frumentari erano saturi di grano sistematicamente rifiutato dai contadini (1).

Bén presto perciò si era giunti " a tal che era qualche anno che il grano si era dovuto dare a persone che non ne avevan diritto per non tenerlo inoperoso in magazzino „ (2) e tali persone erano appunto i galantuomini che approfittavano della situazione per continuare a sfruttare con le usure e le vessazioni i contadini, monopolizzando nelle proprie mani la maggior parte del grano.

Il Sottintendente di Melfi doveva infatti dichiarare che il grano di quel Monte " non trovavasi facilmente a distribuire fra i coloni poveri e che, per non farlo rimanere in magazzino, si accreditava a de' galantuomini... i quali ne facevan delle speculazioni con grande usura ed eran i più restii alla restituzione „ (3).

Approfittando del cattivo stato del deposito di Colpagnano quei galantuomini si facevano consegnare dagli amministratori del Monte parte del grano e si rifiutavano poi di restituirlo col pretesto che esso era assai più sicuro nei propri magazzini (4).

Tra il 1844 e il 1848 più volte l'Intendente di Salerno doveva denunciare le prepotenze dei galantuomini che al momento del raccolto, col pretesto di crediti vantati contro i coloni, si appropriavano di tutto il grano e lo trasportavano nelle proprie aie impedendo agli agenti, all'uopo delegati, di ritirare le quote do-

---

(1) L'Intendente di Capitanata faceva noto che anche quando non erano state ancora portate a termine le operazioni per la rivendicazione dei crediti del Monte di S. Marco la Catola, il capitale granario rimaneva in gran parte non distribuito (ASN: *Minist. Int.*, II, f. 924, S. Marco la Catola: L'Int. al Min., 24 gennaio 1837). Pasquale Albini, in qualità di amministratore del Monte di Albanella in Principato Citeriore, denunciava la giacenza in magazzino di tomoli 500 « senza che vi fossero richieste » (ASN: *Agric. etc.*, f. 1, Princ. Citer., 16 (15): L'Int. al Ministero dell'Interno, 16 marzo 1850). Più tardi si doveva chiedere addirittura l'abolizione del Monte di S. Menna « nella considerazione che per due anni da che il Monte Frumentario trovavasi istallato niuna quantità di genere era stato da quei naturali richiesta, sebbene replicate volte si fosse fatta pubblica la distribuzione » (*Ivi*, f. cit., Princ. Citer., 18 (10): L' Int. al Min., 7 luglio 1852).

(2) *Ivi*, f. cit., Princ. Citer., 9 (23): L' Int. al Min., 5 agosto 1851.

(3) ASN: *Min. Int.*, II, f. 925, Melfi: L'Int. al Min., 9 marzo 1833.

(4) *Ivi*, f. 926, Colpagnano presso Civitella del Tronto.

vute al Monte, e ciò, nonostante il diritto di prelazione spettante per legge ai Monti Frumentari (1).

Da quanto finora detto risulta chiaramente che " la scarsezza non era già pel grano da seminare ma bensì pel danaro necessario a preparare il terreno, spargere la semente e raccogliere il frutto „ (2). Il contadino, sia che fosse proprietario sia che prestasse ad altri la propria opera, aveva urgente bisogno di danaro per le spese di coltivazione, per il proprio sostentamento e per l'acquisto e il rinnovamento degli attrezzi agricoli (3).

Per rimuovere i Monti Frumentari dal punto morto in cui si trovavano e ridar loro uno scopo, e per soddisfare insieme alle nuove necessità delle classi rurali bisognose di soccorsi in denaro, si ricorse al radicale provvedimento di cui si fece coraggioso autore il Santangelo per ciò che riguardava il Monte Frumentario di Melfi. Si provvide cioè a vendere le superflue riserve granarie di quel magazzino.

Data la precaria situazione dei Monti Frumentari il Santangelo a ben ragione ritenne superfluo continuare a rispettarne le norme statutarie, che proibivano l'alienazione dei capitali granari per scopi diversi dalla semina. Pertanto, si provvide a immettere nell'uso corrente una quantità di grano che altrimenti sarebbe andata perduta, e si ritraevano dalla sua vendita i mezzi necessari a dotare gli istituendi Monti Pecuniari.

Il Santangelo osservava che ciò facendo non si veniva meno a quanto formava scopo dei Monti Frumentari, cioè al soccorso

---

(1) *Ivi*, f. 3153: L'Int. al Min., lettere del 30 marzo 1847 e 19 dicembre 1848.

(2) A S N: *Agric. etc.*, f. 1, Princ. Citer , 7 (21): Relazione Betti, Sessione del Consiglio di Stato del 19 novembre 1850.

(3) Dell'introduzione dei nuovi mezzi meccanici particolarmente si occupavano le Società Economiche. Quella di Principato Citra già nel 1839, aveva posto il problema dell'ordine del giorno inserendo nel suo stato discusso un assegno speciale di duc. 100 per acquisto di macchine (P. E. BILOTTI, *La Società Economica di Princ. Citer.*, *Notizie storiche dal 1810 al 1880*, Salerno, 1905, pp. 51 e 52); nel 1844 aveva dato incarico al segretario della sezione rurale, Filippo Rinaldi, di compilare una guida sull'uso di nuove macchine agricole (*Annali Civili etc.*, 1844, LXXXI, p. 38); ancora nel 1856 il Marchese Fulvio Adinolfi sollevava il problema dell'introduzione delle macchine nella coltura dei campi. Ma i progetti della Società restavan tali non avendo i contadini i danari per acquistar le macchine. Sulla decadenza della Società e sua trasformazione in vera e propria accademia vedi BILOTTI, *op. cit.*, p. 52.

dell'agricoltura, ma si perfezionava con provvedimenti dettati dal l'esperienza e suggeriti dalla moderna tecnica.

In verità fin dal primo momento il Ministro si preoccupò che di questa trasformazione di organismi potessero profittare gli speculatori.

Quando l'Intendente di Basilicata gli comunicò che col prodotto di tomola 1000 di frumento venduti per conto del Monte Frumentario di Melfi intendeva aprire nel gennaio 1834, in occasione del giorno onomastico del Re, un Monte di Pegni (1), il Ministro, dicendosi non alieno dal sottoporre il progetto alla sovrana approvazione, così si esprimeva: " Mi conviene però farle osservare, circa la destinazione del ritratto della vendita del grano sopradetto e l'amministrazione del novello stabilimento che ella propone, che lo scopo dell' istituzione del Monte Frumentario in Melfi essendo stato quello di soccorrere i coloni poveri per la semina ed incoraggiare l'agricoltura, ne segue che alla classe medesima de' coloni poveri bisogna giovare col Monte da stabilirsi. Io desidero quindi che invece del Monte de' Pegni, sia fondato col denaro del grano sopradetto uno Pecuniario da servire pei coloni poveri onde sieno soccorsi nella semina del grano che prendono da' Monti Frumentari, e nelle spese occorrenti alla coltivazione ed al ricolto „ (2). E, perchè i coloni potessero di più essere favoriti, si esclusero i pegni di qualunque natura e ci si limitò a richiedere soltanto " garenzie solidali di persone solvibili „ (3).

Delle specifiche funzioni e delle caratteristiche dei Monti Pe-

---

(1) A S N: *Min. Int.*, II, f. 925, Melfi: L' Int. al Min., 9 marzo 1833.

(2) *Ivi*, f. cit., fascic. cit.: Il Min. all'Int., 18 marzo 1833.

In base al desiderio del Ministro, il Consiglio d'Intendenza di Basilicata così si esprimeva: « Considerando che l'idea del fondatore del Monte Frumentario... fu quella di soccorrere i coloni poveri per la semina ed incoraggiare l'agricoltura; considerando che col destinare una parte del capitale attuale del divisato Monte Frumentario per fondarne uno Pecuniario, non si viene ad invertire la volontà del testatore, da poichè il danaro deve esclusivamente addirsi a soccorso de' coloni poveri tanto nella semina del grano, che prendano dal medesimo monte, quanto per abilitarli alle spese occorrenti per la coltivazione e la raccolta, è d'avviso, sul rapporto del Consigliere Relatore, signor Mandarini, che sia utile ed espediente lo stabilimento di un Monte Pecuniario per soccorrere i coloni poveri » (*Ivi:* Delib. Cons. d'Int., 13 aprile 1833).

(3) *Ivi:* L' Int. al Min., 30 Novembre 1833.

cuniari ci da notizia dettagliata il Regolamento del Monte di Melfi, approvato, come si è detto, con decreto del 1° febbraio 1834 (3). Ma a maggior chiarimento ricordiamo i caratteri principali mediante le parole del Ministro competente, contenute in una "Nota„ al Re a proposito dell'istituzione del Monte Pecuniario di Roccapiemonte (4): " Or son questi Monti Pecuniari destinati a soccorrere i coloni nelle spese dei vari ricolti, mutuando loro piccola somma in danaro che per lo più si stabilisce non dover eccedere i ducati dieci col discreto interesse del 6 per 100. Questo soccorso pecunario che si dà ai coloni tende a sostenere vieppiù il credito agrario ed accrescere l'agricoltura, imperciocchè il colono oltre ad avere a discreto interesse il grano da' Monti Frumentari per seminare il suo campo, ha bisogno altresì di un piccolo capitale in numerario per proseguire i lavori della coltivazione del suo campo, per la raccolta del genere seminato e per provvedere infine alle occorrenze campestri nei mesi invernali.....L' amministrazione.... è confidata alle Commissioni locali e ad un così detto Montista, che dà valevole cauzione, e che esegue mutui sotto la sua responsabilità. Ognuno di tali stabilimenti à uno stato discusso triennale che viene approvato da questo Real Ministero dopo di essere stato esaminato e discusso dalla rispettiva Intendenza „.

La posizione della borghesia di fronte al problema della trasformazione dei Monti Frumentari e della creazione dei Pecuniari è quanto mai interessante.

Accortisi che il Governo aveva posto gli occhi sui metodi da loro usati nell'amministrazione dei Monti Frumentari e che intendeva provvedere al riassetto di questi istituti, desiderosi d' altra parte di impiegare con più profitto quel grano che, serbato nei magazzini dei Monti, superava per quantità non solo i bisogni reali della popolazione ma le loro stesse possibililà di speculazione, i galantuomini cercarono di prevenire il Governo ideando di investire i proventi della eventuale vendita del grano eccedente il fabbisogno dei Monti Frumentari in dotazioni di nuovi enti che potessero giovare ai loro interessi. Quando il Sottintendente di Melfi aveva proposto al capo della Provincia la creazione del

---

(3) *Ivi:* Pratica per il Regolamento; vedi anche *Collezione delle Leggi etc.*, 1834, I, p. 39, cit.

(4) A S N: *Agric. etc.*, f. 1, Princ. Citer., 7 (21). vedi Appendice II, n. 4.

Monte di Pegni (1), in realtà non aveva fatto che raccogliere e far suo il suggerimento che gli veniva dalla locale classe dirigente, di cui pur denunziava gli intrighi.

Il Monte di Pegni, in linea di massima, col suo carattere di ente volto al soccorso di tutte indistintamente le classi della popolazione, non poteva destare preoccupazioni nei galantuomini, anzi lasciava loro possibilità di nuove speculazioni. Sapevano bene i galantuomini che del soccorso di tale Monte, poggiato sul corrispettivo di pegni in oggetti preziosi, non avrebbero tratto giovamento i coloni i quali potevano " depositare solo il frutto delle loro industrie invece dell'oro e dell'argento che sconoscevano „ (2).

Il fine perseguito perciò dai ceti medi era di impedire che la eventuale trasformazione dei Monti Frumentari potesse trarre i coloni dallo stato di soggezione in cui si trovavano. Evitare si voleva sopratutto che ai contadini potesse venire tra le mani il denaro che in loro avrebbe naturalmente destato sempre nuove e più alte aspirazioni. Pertanto, contro il Governo che, avendo per scopo l' elevazione generale del tono della economia nazionale, voleva evitare le imprese volte a fine speculativo e ideava istituti come i Monti Pecuniari volti al miglioramento dell' agricoltura e delle classi rurali, i galantuomini cercarono di far valere i loro propositi: le amministrazioni locali, chiamate a deliberare sulle eccedenze dei capitali granari dei Monti Frumentari, insistevano per ottenere l'istituzione dei Monti di Pegni, come nel caso del Comune di Roccapiemonte (3), o per destinare il ricavato della vendita del grano agli scopi più peregrini (4); spesso tentavano di rimandare la decisione a tempo indeterminato (5); altre volte chiedevano il mantenimento del grano nei magazzini col pretesto

---

(1) Il 2 marzo 1833: vedi ANS: *Min. Int.*, II, f. 925, Melfi; L' Int. al Min., let. cit.

(2) A S N: *Agric. etc.*, f. 1, Princ. Citer., 7 (21): Rapporto al Re, s. d.; cfr. anche: *Ivi*, f. 2, Basilicata, Ferrandina: Avviso della Consulta, 26 apr. 1838.

(3) *Ivi*, f. 1, Princ. Citer., 7 (21). Il medesimo Barone Durini, che era collaboratore di un organo ufficiale quale gli Annali Civili, ancora nel 1841 consigliava di impiegare il ricavato della vendita del grano eccedente i bisogni dei Monti Frumentari in dotazione di Monti di Pegni (vedi *Annali Civili etc.*, 1841, LIII, p. 34).

(4) A S N: *Agric. etc.*, f. 1, Princ. Citer., 13 (13).

(5) *Ivi*, f. cit., Princ. Citer., 3 (26).

di voler con esso far fronte a una eventuale carestia (1). Più tardi si cominciò a suggerire, prima timidamente poi sempre più apertamente e insistentemente, l'impiego del ricavato della vendita del grano sovrabbondante nella istituzione di Casse di prestiti e piccole banche (2) o in titoli di debito pubblico (3).

Ma il Governo persisteva con energia e tenacia nell'opera intrapresa, con la certezza che, strappando i contadini dagli artigli degli usurai, le colture avrebbero ricevuto nuovo impulso e il paese avrebbe goduto quel benessere che il Governo appunto in quegli anni si prefiggeva di conseguire.

L'istituto dei Monti Pecuniari tornava quindi " a tutto vantaggio della classe indigente che languiva nel bisogno e veniva maggiormente oppressa dalla eccessiva usura di quei pochi monetari ai quali stava soggetta „ (4). Il Marchese Spaccaforno, Intendente di Salerno, nell' appoggiare la richiesta d' apertura d' un Monte Pecuniario in San Marzano, affermava che " lo stabilimento di questi Monti era il mezzo indiretto per circoscrivere in limiti angusti il tarlo dell' usura, ed era quello altresì dell' incoraggiamento all'agricoltura che aveva bisogno di garanzia „ (5). E in verità la miglior garanzia di tranquillità per l' agricoltore era appunto quella di non sentirsi oppresso da creditori esosi che imponevano un tasso di interesse assai alto (6). Si comprende

---

(1) *Ivi*, f. cit., Princ. Citer., 9 (23); cfr. anche A N S: *Min. Int.*, II, f. 925, S. Mauro: Il Sottint. di Matera all'Int. di Basilicata, 21 ottobre 1843.

(2) Dopo aver condotto per le lunghe la pratica, nel 1845 il Decurionato di S. Mauro in Basilicata, su proposta del Sindaco Giannotti, si decise, dietro le pressioni del Sottintendente Chiarini, a chiedere l'impiego del denaro tratto dalla vendita del grano eccedente i bisogni di quel Monte nella creazione di una banca o cassa di prestiti piuttosto che di un Monte Pecuniario (ANS: *Min. Int.*, II, f. 925, S. Mauro: Delib. Decur., 17 febbraio 1845). Nel 1847 il Sottintendente Conte Francesco Viti, per far contenti tutti, mise su in Città S. Angelo nel 1° Abruzzo Ultra, con un cap. di duc. 400 raccolto mediante offerte volontarie, un singolare istituto formato da un Monte Pecuniario e una cassa di prestiti e risparmio (ASN: *Agric. etc.*, f. 2, 1° Abruzzo Ultra, Città S. Angelo).

(3) Vedi tra l'altro le pratiche relative a Colledimezzo (ANS: *Agric. etc.*, f. 2, Abruzzo Citeriore, Colledimezzo), Ferrandina (*Ivi*, f. cit., Basilicata, Ferrandina), e San Mauro in Basilicata (ANS: *Min. Int.*, II, f. 925, S. Mauro, già cit.).

(4) ANS: *Min. Int.*, II, f. 922, S. Marzano: L'Int. al Min., 19 sett. 1843.

(5) *Ivi*, loc. cit.

(6) ASS: *Reg. Delib. Cons. Gen. etc.*, 1844, fol. 15.

quindi facilmente qual vantaggio dovesse costituire pei coloni l'interesse del 6°|₀ che essi dovevano corrispondere al Monte Pecuniario per le somme ottenute di fronte all'esorbitante tasso che gli usurai solevano loro imporre. Il Consiglio d'Intendenza di Salerno ancora nel 1851 considerava " che la istituzione d'un Monte Pecuniario, come quella che univa il nobile scopo di proteggere l'agricoltura porgendo aiuto ai coloni ne' di loro bisogni, era un potente argine contro del monopolio e dell'usura „, (1). L'impianto d'un Monte Pecuniario in San Giovanni a Piro era giudicato " utilissimo a riparare a' bisogni di detta classe [dei coloni] e sottrarla alla mano incorda [sic] dell' usurario „ (2). Ed ugualmente utile veniva considerata la creazione d'un analogo Monte in Pertosa " atteso che la fondazione ed istallazione di un Monte Pecuniario.... liberava la gente povera dalle usure e dalle angarie di pochi particolari „ (3).

La Consulta dei Reali Domini di qua dal Faro, chiamata volta per volta a dare il suo avviso sull' istituzione di ciascun Monte, non mancava di insistere su questa particolare utilità degli enti in parola. Il Consigliere Lotti proponeva che si desse parere favorevole alla richiesta di istituzione di un Monte Pecuniario in Postiglione " considerando che ormai era notissima la utilità dei Monti Pecuniari pel duplice motivo di salvare i coloni dagli usurai e di vantaggiar notevolmente l'agricoltura „ (4). Il medesimo Lotti dava parere favorevole al progetto di creazione d'un Monte in Colliano " considerando che la istituzione del Monte Pecuniario riusciva utilissima a' bisogni della popolazione e della agricoltura, ed, accoppiata a quella dei Monti Frumentari, favoriva per tutte le vie i coloni sfortunati e chiudeva l' adito alla infingardaggine, alla miseria e all'usura „ (5). Altra volta la Consulta giunse ad ab-

---

(1) ASN: *Agric. etc.*, f. 1, Princ. Citer., 8 (9): L'Int. al Min. 12 luglio 1851,

(2) *Ivi*, f. cit., Princ. Citer., 13 (13): Delib. Decur., 18 ottobre 1852.

(3) *Ivi*, f. cit., Princ. Citer. 20 (18): Delib. Decur., 15 settembre 1852.

L'Intendente, nel darne notizia agli organi ministeriali, affermava che il Monte avrebbe potuto « togliere per quanto possibile le usure che da qualche ricco proprietario si facevano in danno della classe povera degli agricoltori » (*Ivi*: L'Int. al Min., 27 aprile 1853).

(4) *Ivi*, f. cit., Princ. Citer. 11 (11): Avviso dato nella sessione 18 giugno 1853.

(5) *Ivi*, f. cit., Princ. Citer., 8 (9): Avviso 16 agosto 1853 dato nella sessione dell'11 agosto 1853.

bassare il saggio d' interesse " per riguardo alla estrema miseria delle volgari persone „, come leggesi nella relazione D'Andrea sul progetto di regolamento del Monte Pecuniario di Battaglia (1).

I Monti Frumentari, come si è detto, avevano nella maggior parte dei casi, origine da luoghi pii e perciò, ricadendo per materia di amministrazione sotto i Consigli degli Ospizi, ogni mutamento del loro stato giuridico richiedeva il parere dell'Ordinario Diocesano della provincia. Quando si trattò di trarre dai Monti Frumentari quelli Pecuniari, le autorità ecclesiastiche in linea di massima non negarono il loro parere favorevole. Dobbiamo peraltro aggiungere che nel Principato Citeriore le dotazioni dei Monti Pecuniari vennero a volte costituite direttamente con la rendita di cappelle di gius patronato comunale e, naturalmente, in tali casi il parere favorevole delle autorità ecclesiastiche acquista per noi un valore ancor più notevole.

Possiamo perciò dire che anche in questo campo si rivelò l'accordo tra il Borbone e le alte gerarchie ecclesiastiche. Queste, in una materia di così delicato interesse come quella che investiva l'amministrazione delle cappelle di gius-patronato laicale, procurarono di evitare ogni attrito. Non solamente motivi di moralità e religiosità muovevano in ciò il clero ma anche interessi di natura politica che la Chiesa condivideva col Borbone. Il Vescovo di Cava dava parere favorevole all' istituzione di uno dei primi Monti Pecuniari del Salernitano, quello di San Marzano, che si creava con l'avanzo di cassa della cappella di Santa Maria delle Grazie (2). Al progetto d'istituzione del Monte di Fisciano con duc. 850 tratti dalla cassa del Monte di Maritaggi dava la sua approvazione l'Arcivescovo di Salerno (3). Nel 1853, l' Intendente scriveva che " Mons. Abbate della SS. Trinità di Cava faceva delle premure per vedere realizzata la istituzione di un monte nel comune di Pertosa „ (4).

E delle premure dell'Abbate l'Intendente si giovava per sollecitare l'approvazione del Monte Pecuniario da lui proposto il 27

---

(1) *Ivi*, f. cit., Princ. Citer , 17 (20): Avviso 4 agosto 1857, relatore Marchese D' Andrea.

(2) Vedi Appendice II, n. 2

(3) ASN : *Agric. etc.*, f. 1, Princ. Citer., 2 (25): L' Int. al Min., 16 gen. 1844.

(4) *Ivi*, f. cit., Princ. Citer., 20 (18): L'Int. al Min., 6 agosto 1852.

aprile 1853. Naturalmente però, sopratutto a principio, le cose non andarono sempre agevolmente e qualche eccezione alla regola pure si verificò. Non si può dimenticare che le prime volte questo metter le mani dell'Intendente nelle casse di qualche Cappella, se pure con fini di cristiana carità, poteva aver sapore di usurpazione di potere. Gioverà ricordare a tal proposito la contesa sorta tra il Vescovo di Nola e lo Spaccaforno relativamente alla istituzione di uno tra i primissimi Monti Pecuniari della provincia, di quello cioè di Scafati (1). L'Intendente desiderava costituirlo con le entrate superanti della chiesa di S. Maria delle Vergini e in tal senso scrisse al Ministero il 19 settembre 1843. Il Vescovo di Nola vi si oppose vivacemente dicendosi in dubbio se la pieve fosse di gius-patronato comunale ovvero di libera collazione. E a questo proposito lo Spaccaforno non negava che, pur poggiando il Comune i suoi diritti su una bolla di Clemente VII e su due sovrane risoluzioni del 1799 e del 1812, la lite era pendente presso la Consulta Generale. Ma ciò che irritò l'Intendente e gli fece vergare una lettera bollente di sdegno (2), fu la poco prudente affermazione del Vescovo che con l'instaurazione del Monte, non le miserie sarebbero state sorrette, non l'agricoltura sarebbe stata ausiliata, non l'usura spenta, ma ripiene sarebbero state " le scarselle „ degli amministratori locali e di pochi " monopolisti „. " La qual sentenza, diceva lo Spaccaforno, non posso io seguitare perciocchè trova la confutazione nel fatto di altri paesi ravvivati e tratti dal sepolcro in cui la povertà li aveva chiusi a mercè de' Monti Frumentari e de' Pecuniari. Oltrechè questa verità è confessata non solo, ma insinuata in questa Archidiocesi dal suo venerando Pastore e dagli Ordinari delle altre Diocesi che fan parte di questa Provincia „. Comunque può dirsi che l'incidente fu una eccezione e, come ben diceva lo stesso Spaccaforno, le istituzioni dei Monti Pecuniari furono favorite dalle autorità ecclesiastiche alle quali non sfuggiva, come non sfuggiva all'occhio vigile del Santangelo, che la crisi delle popolazioni agricole si avviava a una svolta decisiva.

Da quanto finora si è detto risulta chiaramente che i Monti Pecuniari, avversati dalla borghesia, furono voluti e in taluni casi

---

(1) ASN: *Agr. etc.*, f. 1, Princ. Citer., 1 (24).

(2) *Ivi*, f. cit., Princ. Citer. 1 (24): l'Int. al Min., 25 febbraio 1845.

addirittura imposti dal Governo. Perciò la loro più o meno rapida diffusione nelle varie provincie dipese in gran parte dalla energia maggiore o minore dei rappresentanti dello Stato, i quali dovettero fare i conti con l'ostruzionismo dei locali ceti dirigenti.

Diremo comunque che tra il 1833 e il 1848 si aprirono poco meno di quaranta pratiche per la istituzione di Monti Pecuniari ed entrarono in funzione circa trenta istituti dei genere. La maggiore attività in questo campo deve essere in linea di massima indicata nel periodo posteriore al 1840 (1).

La diffusione più notevole si ebbe nel 1° Abruzzo Ulteriore, ove tra il 1841 e il 1847 si lavorò attivamente intorno alla istituzione di tredici Monti Pecuniari.

Il merito fu in gran parte dell'Intendente, Marchese Spaccaforno, il quale poi doveva passare appunto dall'Intendenza di Teramo a quella di Salerno.

Lo Spaccaforno impiegò in Teramo tutta la sua energia per istituire quanti più Monti Pecuniari possibile, essendo persuaso del gran giovamento che tali istituti potevano arrecare all' economia del paese e desiderando al tempo stesso rendersi gradito al Santangelo da cui sapeva essere stati i Monti Pecuniari ideati e voluti.

Vediamo così il solerte Intendente recarsi a esaminare di persona la situazione del Monte Frumentario di Colpagnano presso Civitella del Tronto e fare della sua visita un dettagliato rapporto al Ministro per ottenere da lui l'autorizzazione a trarne i capitali per l'istituzione di un Monte Pecuniario (2); e vediamo altresì il Ministro compiacersi con lo Spaccaforno per l'intelligente opera svolta per la diffusione e il potenziamento dei nuovi enti (3).

Quel che avvenne in Abruzzo possiamo dunque considerare

---

(1) Il secondo Monte Pecuniario del Regno fu quello di Torella in Principato Ulteriore, la cui pratica si iniziò nel 1835. La serie degli stati discussi presenta però uno svolgimento regolare solo a partire dal 1844 (A S N: *Min. Int.*, II, f. 923, Torella). Del periodo 1837-39 sono le pratiche relative ai Monti di S. Marco la Catola in Capitanata (*Ivi*, f. 924), Venosa in Basilicata (*Ivi*, f. 925), Ferrandina egualmente in Basilicata (ASN: *Agric. etc.*, f. 2, Ferrandina). Ancora nel 1838 si aprì la pratica relativa al Monte di Palombaro in Abruzzo Citeriore, pratica che peraltro non era ancora conclusa nel 1845.

(2) A S N: *Min. Int.*, II, f. 926, Colpagnano.

(3) *Ivi*, f. cit., Leognano: Il Min. all'Int., 27 luglio 1841.

come la prova di quanto dicemmo poc'anzi, esser cioè il nascere e il fiorire del Monti Pecuniari unicamente opera del Governo e dei suoi più attivi rappresentanti; e ciò appare tanto più vero se si aggiunge che, trasferito lo Spaccaforno a Salerno, anche in Principato Citra, che ne era assolutamente sprovvisto, cominciarono ben presto a sorgere i Monti Pecuniari.

Allorchè nello scorcio del 1843 il Marchese Spaccaforno, lasciata l'Intendenza del 1° Abruzzo Ulteriore, venne a prendere possesso di quella del Principato Citeriore, trovò la nuova Provincia ricca di Monti Frumentari (1) ma del tutto priva di Monti Pecuniari, per cui egli, con quella energia e quel coraggio che in tempi di ipocrisie e di infingardaggine lo caratterizzano e lo fan degno di considerazione, si dedicò attivamente a propagandare i beneficî della novella istituzione e a sollecitarne la creazione in quanti più luoghi possibile.

Con quell' intuito che gli fu proprio, egli, giunto in Salerno, si rese ben presto conto dello stato gravissimo in cui giacevano le popolazioni agricole della provincia e prontamente intese che per evitare l'esasperazione della crisi e gli inevitabili sconvolgimenti che ne sarebbero derivati, l'unica via di salute era indicata proprio dai Monti Pecuniari. Lo Spaccaforno sentiva che da un momento all' altro qual cosa di grave poteva avvenire e ciò ci spiega quel suo tempestare e amministrazioni comunali e governo centrale, le prime perchè proponessero e l'altro perchè approvasse la creazione dei Monti Pecuniari (2). Faceva far voti al Consiglio d' Intendenza perchè il desiderio suo di vedere i nuovi istitut

---

(1) Nel Principato Citeriore al principio del 1844 su centosessantatrè comuni si contavano sessantatrè Monti Frumentari mentre per altri ventitrè si stava dando corso alla effettiva istallazione (CASSESE, *Contadini e operai etc.*, p. 20). Nel 1845 lo Spaccaforno parlava di settantacinque Monti Frumentari (A S N: *Agric. etc.*, f. 1, Princ. Citer., 3 (26): L'Int. al Min., 20 agosto 1845). Il medesimo Spaccaforno riferiva al Consiglio Generale della Provincia del 1846 che « i Monti Frumentari eran cresciuti a novantaquattro quandocchè nel 1844 non eran che settantuno » *Annali Civile etc.*, 1846, LXXXII, p. 132). Tuttavia alla fine del 1848 l'Intendente parlava ancora di cinquantadue Monti Frumentari, undici Pecuniari e tre di Pegni, e aggiungeva che altri diciassette Monti Frumentari, da lui proposti nel febbraio, erano in via di approvazione (A S N: *Agric. etc.*, f. 1, Princ. Citer., 7 (21); L'Int. al Min., 12 dicembre 1848).

(2) v. Appendice II, n. 1.

propagati in ogni comune rurale si realizzasse al più presto (1), invitava i collegi decurionali a prendere in esame la situazione dei Monti Frumentari per proporre, se del caso, la vendita dei grani eccedenti (2), contraddiceva ai voti dei collegi medesimi se mai per timore di novità o per inconfessabili interessi sembravano voler eludere i disegni suoi (3). In questa campagna da lui condotta con tanta decisione aveva adottato quasi per motto ciò che scriveva al Ministro: " Egli è certo che l' Amministrazione civile non debba essere, come non lo è, sonnacchiosa ma sempre vigile alla conservazione dei trovati tendenti alla pubblica prosperità „ (4), e contro i timidi aggiungeva: " Se la tema di possibili mali futuri dovesse far arrestare l'umanità dal seguire il bene attuale, la sarebbe inerte e infallantemente peritura „ (5) Con l' abilità che gli era solita e che faceva discendere dalla diplomazia a cui si vantava d'aver appartenuto (6), in ogni sua lettera giustificava la sua campagna col favore che il Ministro fin dal 1833 aveva concesso al nuovo istituto dei Monti Pecuniari. Mentre così lusingava colui da cui dipendeva, lo Spaccaforno diffondeva nel popolo le notizie sulla creazione e i primi notevoli risultati dei nuovi enti di credito, che via via si andavano per il suo impulso impiantando (7).

---

(1) v. *Appendice II*, loc. cit,

(2) A S N: *Min. Int.*, II, f. 922, Controne: L'Int. al Min., 14 febbraio 1846.

(3) A S N: *Agric. etc.*, f. 1, Princ. Citer., 3 (26). Il Decurionato di Salvitelle, invitato nell'autunno del 1843 a deliberare sull'opportunità di costituire un Monte Pecuniario procedendo alla vendita del grano eccedente i bisogni del Monte Frumentario, aveva espresso avviso di rimandare la cosa all'anno successivo, giustificando ciò col basso prezzo del grano e con l'essere la stagione troppo avanzata perchè il nuovo istituto potesse dare, per quell'anno agricolo, sufficiente e reale soccorso. Lo Spaccaforno replicò che il prezzo a suo avviso era discreto, parlando le mercuriali di carl. 22 il tomolo per il grano duro e 20 per il tenero, e ripropose la questione consigliando di vendere il grano e serbare il ricavato per impiegarlo al noto scopo nel successivo anno. Addivenuto il Decurionato al suo desiderio, nel trasmettere al Ministro la deliberazione decurionale compilata in tal senso, lo Spaccaforno non poteva fare a meno di dichiarare che la deliberazione era stata fatta emettere per il suo personale intervento (*Ivi*: L'Int. al Min. 25 febbraio 1845).

(4) A S N: *Agric. etc.*, f. 1, Princ. Citer., 1 (24): L'Int. al Min., 25 febbraio 1845.

(5) *Ivi*: f. e loc. cit.

(6) L. CASSESE, *Contadini e operai del Salernitano cit.*, p. 5

(7) cfr. *Giornale dell' Intendenza cit.*,.

Del resto anche il Ministro prese a passare notizie del genere agli organi di polizia perchè provvedessero a diffonderle mediante i giornali ufficiali (1).

Aveva lo Spaccaforno appena preso possesso della sua carica che già il 19 settembre 1843 proponeva al Santangelo l'istituzione dei Monti Pecuniari in Fisciano (2), Scafati (3) e San Marzano (4). Il 21 novembre 1843 passava a proporre l'istituzione del Monte Pecuniario di Salvitelle, approvato dal Re il 18 settembre 1845 (5). Col 14 febbraio 1846 si apriva la pratica di Controne conclusa con la Sovrana Risoluzione del 23 gennaio 1847 in maniera favorevole (6). Del 21 marzo 1846 è la richiesta d'autorizzazione all'apertura del Monte di S. Rufo, approvato prontamente (7) e di

---

(1) Ogni qual volta il Re concedeva la sua approvazione alla istituzione d'un nuovo Monte Pecuniario, il Ministro prese a informarne contemporaneamente l'Intendente per l'esecuzione e il Direttore di Polizia per la diffusione della notizia.

(2) A S N: *Agric. etc.*, f. 1, Princ. Citer., 2 (25): da eriggersi con ducati 850 del Monte dei Maritaggi, tratti da una somma di duc. 935.49 di dotaggi sorteggiati ma non distribuiti per non essere le donzelle andate a marito. Il relatore Spinelli nella sessione del 25 giugno 1844 della Consulta non apparve troppo persuaso delle argomentazioni dell'Intendente e chiese ulteriori chiarimenti che lo Spaccaforno il 10 dicembre assicurava di apparecchiarsi a dare.

(3) A S N: *Agric. etc.*, f. 1, Princ. Citer., 1 (24). Della contesa col Vescovo di Nola a proposito di tale Monte, abbiamo già parlato.

(4) A S N: *Min. Int.*, II, f. 922, San Marzano: da eriggersi con ducati 300, costituenti l'avanzo di cassa della Cappella di S. Maria delle Grazie. Nella sessione del 12 aprile 1844, relatore Acton, la Consulta Generale dava favorevole avviso datato 17 aprile; il Re approvava nel Consiglio Ordinario di Stato del 20 maggio 1844 e il Monte veniva costituito con R. Rescritto 25 maggio 1844.

(5) A S N: *Agric. etc.*, f. 1, Princ. Citer., 3 (26).

(6) Lo stato discusso del primo esercizio ci informa che fu aperto con una dotazione di 480 ducati ricavati dalla vendita di tomola 200 di grano tratto dal Monte Frumentario comunale (A S N: *Min. Int.*, II, f. 922, Controne, Stato Discusso approvato il 5 febbraio 1848).

(7) A S N: *Min. Int.*, II, f. 922, San Rufo. Nella sessione del 20 giugno 1846, relatore Acton, la Consulta Generale dava parere favorevole datandolo 30 giugno. Il Re approvava il 1° agosto.

L'attuazione del provvedimento fu però ritardata evidentemente dai fatti politici sopravvenenti: solo nell'agosto 1850 si compilò il primo stato discusso da cui si apprende che il capitale iniziale era di duc. 950,40 di cui 609,35 già ricavati dalla vendita di 320,12 tomola di grano del Monte Frumentario locale e i rimanenti 341,05 previsti come introito di altre tomola 179,12 che si anda-

quello di Colliano (1). La pratica per la creazione del Monte Pecuniario di Casalnuovo, iniziata il 16 maggio 1846, veniva a termine nello stesso anno (2).

Tra i Monti Pecuniari fondati per merito dello Spaccaforno, merita una speciale menzione quello di Controne, per la particolarità della sua origine e per la peculiarità del suo stato giuridico.

Va rilevato infatti che in Principato Citeriore alcuni Monti Frumentari anzicchè essere originati da luoghi pii laicali erano di fondazione e patronato comunale. Naturalmente i Monti Pecuniari che ne derivarono vennero ad assumere una costituzione e uno stato giuridico diversi dal solito.

Allorchè nel febbraio 1846 il Decurionato di Controne fu chiamato dallo Spaccaforno a decidere sul da farsi relativamente alle eccedenze di grano del locale Monte Frumentario, il Decurionato medesimo, proponendo per desiderio dell'Intendente la vendita del grano e destinandone il ricavato alla istituzione d'un Monte Pecuniario, faceva presente che il Monte Frumentario non era originato da luogo pio ma era di fondazione e amministrazione comunale, e quindi sfuggiva agli enunciati della legge del 1 febbraio 1816 e del regolamento 20 marzo 1820 sugli enti di beneficenza.

---

vano a vendere alla mercuriale di duc. 1,90 (*Ivi*, Stato Discusso approvato il 12 marzo 1851).

(1) A S N: *Agric. etc.* f. 1, Princ. Citer., 8(9): da eriggersi col ricavato della vendita di tomola 1000 di grano del locale Monte Frumentario. Ma il relatore Acton nella sessione del 20 giugno 1846 della Consulta dava avviso, datato 30 giugno, che non si poteva deliberare perchè risultava che i debitori del Monte Frumentario eran quasi tutti morosi e delle tomola 1000 in realtà solo 200 si trovavano nei magazzini. Il 12 luglio 1851 « essendosi introitate vistose quantità di grani e avendo i sigg. Augusto e Meo Colombo versato duc. 600 », liquidi di cui erano debitori, si tornò dall'Intendente Valia a proporre l'istituzione del Monte Pecuniario con la vendita di tomola 800 di grano e l'aggiunta alla somma ricavata, dei duc. 600 di cui sopra. Il relatore Lotti nella seduta della Consulta dell'11 agosto 1853 diede avviso favorevole pubblicato in data 16 agosto. L'approvazione reale veniva data nel Consiglio Ordinario di Stato del 3 ottobre 1853.

(2) A S N: *Min. Int.*, II, f. 922, Casalnuovo: eretto con capitale iniziale di duc. 1670 51 ricavati dalla vendita di tomola 800 di grano eccedente i bisogni del locale Monte Frumentario (*Ivi*; Stato Discusso approvato il 12 marzo 1851).

Il predetto Monte non dipendeva quindi dal Consiglio Generale degli Ospizi nè aveva alcuna relazione con gli Ordinari Diocesani, ma rientrava nell'ambito dell'amministrazione locale e sottostava al dettato della legge comunale. Conseguentemente, dovendosi trarre da siffatto Monte un Monte Pecuniario, l'amministrazione di quest'ultimo fu reclamata, con esclusione di ogni altra ingerenza, dal Collegio Decurionale e la sorveglianza dal Consiglio d'Intendenza, che la rivendicava contro il Consiglio degli Ospizi.

Era un caso nuovo, che rendeva impossibile l'applicazione al Monte di Controne del Regolamento 1° febbraio 1834 di Melfi, che fino allora era servito per tutti gli enti del genere.

Lo Spaccaforno si affrettò a informare della cosa il Ministero (1). Il Santangelo, esaminata la questione, fece osservare che, non essendovi interessi di luoghi pii laicali e dovendo perciò restare il Monte Frumentario sotto il patronato del Comune, anche il Monte Pecunario era da crearsi con le regole stesse di amministrazione dettate pel Monte Frumentario; riteneva perciò che il nuovo ente dovesse dipendere dal Consiglio d'Intendenza anzicchè da quello degli Ospizi (2). Naturalmente si dovette provvedere a compilare " ex novo „ un regolamento che tenesse conto del particolare carattere che alla novella istituzione derivava dall'ente da cui traeva la sua origine (3). Il Regolamento del Monte di Controne, così come fu approvato, si riferiva pertanto alla legge amministrativa del 12 dicembre 1816 anzicchè a quella sugli enti di beneficenza e relative istruzioni ministeriali (4).

---

(1) ASN: *Min. Int.*, II, f. 922, Controne: L'Int. al Min., 14 febbraio 1846.

(2) La decisione ministeriale in tal senso venne comunicata il 21 febbraio 1846 (ASN: *Min. Int.*, II, f. 922, Controne).

(3) Il 21 febbraio 1846 il Ministro invitava l'Intendente a far compilare il regolamento. L'ordine era trasmesso dal Sottintendente di Campagna al Decurionato, in data 7 marzo. Il progetto veniva steso con Deliberazione Decurionale del 30 aprile. Modificato il 4 agosto dal Consiglio d'Intendenza negli articoli 2 e 20, veniva dall'Intendente trasmesso al Ministero il 16 settembre 1846. Con Avviso 21 novembre, su relazione del Barone Acton, la Consulta dava parere favorevole. Il 23 gennaio 1847 nel Consiglio Ordinario di Stato il Re dava la sua approvazione.

(4) Confronta l'art. 1 del Reg. 1° febbraio 1834 con l'art. 1 del Reg. del Monte di Controne (A S N: *Min. Int.*, II, f. 922, Controne: Regolamento del Monte Pecuniario).

Ben presto, regolamento base per i Monti Pecuniari di nuova creazione non fu più soltanto quello di Melfi ma anche il regolamento di Controne. E ciò soprattutto nel Principato Citeriore, ove numerosi erano i Monti Frumentari di patronato comunale. Pertanto già nel 1846 il Ministro, discutendosi sull'opportunità di trarre un Monte Pecunario da quello Frumentario di S. Rufo, si informava presso l' Intendente se mai detto Monte Frumentario fosse comunale o traesse origine da luogo pio laicale, al fine appunto di stabilire a quale dei due regolamenti dovesse ispirarsi quello dell'istituendo Monte Pecunario (1). Tra gli altri, i progetti di regolamento dei Monti di Colliano (2), S. Giorgio (3), e Pellezzano (4) ebbero a base il regolamento di Controne.

Via via che ci si avvicinava al '48, gravi cose andavano maturando e l' Intendente di Salerno, cogliendo nell'atmosfera i conati d'un prossimo sconvolgimento, si sentiva portato a immaginare piani più nuovi e più audaci. Egli si cominciò a domandare fino a qual punto in taluni paesi del Principato Citeriore i Monti Frumentari potessero ancora recare un effettivo apporto alla soluzione dei problemi pressanti dell'agricoltura. Pensava l' Intendente che quando il Governo voleva istituire un ente benefico in qualche Comune, doveva esaminare attentamente le condizioni locali e appurare quali fossero le reali esigenze delle popolazioni per stabilire volta per volta se più convenisse creare un Monte Frumentario o un Monte Pecunario. Osservava infatti che taluni Monti Frumentari, allora allora istituiti dal Governo, erano riusciti più di peso che di giovamento alle amministrazioni locali, mentre aveva motivo di ritenere che ben diversi sarebbero stati gli effetti di un Monte Pecunario.

Il 10 gennaio 1846 fu istituito in San Giorgio un Monte Frumentario con capitale di duc. 300, ma il Decurionato, certamente per suggerimento dell' Intendente, rifiutò con belle parole il dono reale e chiese la conversione dell'ente in Monte Pecunario (5). Il

---

(1) A S N: *Min. Int.* II, f. 922, S. Rufo: Il Min. all' Int., 4 agosto 1846.

(2) A S N: *Agric. etc.*, f. 1, Princ. Citer., 8 (9).

(3) *Ivi*, f. cit., Princ. Citer., 5 (8).

(4) *Ivi*, f. dit., Princ. Citer., 6 (22).

(5) A S N: *Agric. etc.*, f. 1, Princ. Citer., 5 (8): L'Int. al Min., 20 giugno 1846. Del resto anche a Pellezzano si chiese che il Monte Frumentario venisse

Santangelo apparve persuaso degli argomenti addotti dall' Intendente in appoggio della richiesta decurionale, e la relativa autorizzazione fu concessa (1). Per la prima volta si affermava così ufficialmente il principio che nella istituzione dei Monti dell'uno o dell'altro genere bisognava tener conto delle reali situazioni locali. Infatti, in S. Giorgio piccola e arida era l'estensione coltivabile e tutta in mano a pochi proprietari; grande il numero dei coloni che da quelli avevano avuto assegnati piccoli appezzamenti a colonia parziale o venivano a lavorarvi come semplici braccianti; nessuna richiesta pertanto di sementi per coltura di frumento, ma grande il bisogno della massa contadina impossibilitata, per scarsezza di numerario, a far fronte alle spese di conduttura. Non sussistevano quindi i problemi che si solevano risolvere con l'attività dei Monti Frumentari, esistevano invece ed urgevano quelli che poteva risolvere egregiamente il Monte Pecuniario (2).

Al principio del 1848 l' Intendenza di Principato Citeriore aveva trattato o stava trattando dodici pratiche relative all' istituzione di Monti pecuniari; in piena attività erano i Monti di Controne, Salvitelle, Corleto e San Marzano (3), mentre per molti altri, già approvati dalle autorità centrali, si attendeva che le ammi-

---

trasformato in Pecuniario poichè « quasi tutti gli abitanti del Comune erano addetti all' arte della lana e poche persone erano di arti diverse » e semmai si sentiva la necessità di soccorrere i poveri coloni e i braccianti agricoli con aiuti in denaro *(Ivi*, f. cit., Princ. Citer., 6 (22)). Cfr. anche lettera 12 dicembre dell' Intendente di Salerno al Ministro dell'Agricoltura e Commercio per giustificare il rifiuto opposto dalle autorità competenti all' istituzione d'un Monte Frumentario in Roccapiemonte *(Ivi*, f. cit., Princ. Citer., 7 (21)).

(1) Dietro nota favorevole del Santangelo fu concessa dal Consiglio di Stato nel marzo 1848 e approvata dal Re con rescritto del 19.

(2) Mentre si prevedeva che il grano del Monte Frumentario sarebbe rimasto indiviso si provvedeva ad abbassare la somma massima dei prestiti del Monte Pecuniario da duc. 10 a duc. 3 « stante che la somma di ducati 300 stabilita per capitale del Monte Pecuniario non sarebbe stata sufficiente a soddisfare le richieste del gran numero dei coloni » (A S N: *Agric. etc.*, f. 1, Princ. Citer., 5 (8): L'Int. al Min., 15 dicembre 1847)

(3) Un rapporto del dicembre 1848 parla di 11 Monti Pecuniari, ma evidentemente questa cifra si riferisce ai Monti già approvati o in via di approvazione e non già a quelli in effettiva attività (ASN: *Agric. etc.*, f. 1, Princ. Citer., 7 (21): L' Int. al Min., 12 dicembre 1848). Nello stesso senso conviene intendere la cifra di duc. 13.000 che, nel Consiglio Generale del 1846, lo Spaccaforno dichiarava essere il capitale dei Monti Pecuniari della Provincia.

nistrazioni locali rompessero gli indugi e si decidessero a farli entrare in attività.

Ma all' inizio del '48 può considerarsi ormai esaurito lo sforzo riformatore di Ferdinando II, sforzo che non va altrimenti inteso se non come il tentativo di innestare nel tronco della vecchia Monarchia restaurata dal Congresso di Vienna l' ideale amministrativo napoleonico. Inoltre la situazione di fronte a cui veniva a trovarsi Ferdinando II era assai più complessa di quella che l'altro Ferdinando aveva dovuto affrontare nel '21: tra la prima e la seconda rivoluzione la preparazione e le aspirazioni della borghesia e le esigenze dei più bassi strati della popolazione avevan subito una ben profonda evoluzione, alla quale aveva contribuito la politica stessa del nuovo Re. Con la sua politica di risanamento dell'amministrazione e di miglioramento generale dell'economia dello Stato, Ferdinando II, nel primo periodo del suo regno aveva finito con lo stimolare e rafforzare il ceto medio, senza peraltro essersene guadagnata la fiducia. In effetti la borghesia aveva avuto modo di rafforzare la propria stabilità economica, e la sua prosperità, insieme colla maggiore diffusione della cultura e col fiorire degli studi, aveva contribuito a elevare notevolmente il tono generale della vita nazionale. La ventata rinnovatrice aveva infatti investito anche le classi più basse, le quali ne avevan ritratto non già un miglioramento sostanziale del tenore di vita, come era avvenuto per la borghesia, bensì un accrescimento delle proprie aspirazioni e un determinarsi di nuove esigenze. I provvedimenti del Governo di Re Ferdinando, è strano a dirsi, se erano stati rivolti al bene di tutte le classi dei cittadini, avevan finito col lasciarle tutte egualmente insoddisfatte. Così per esempio i Monti Pecuniari, mentre avevan mosso i sospetti dei borghesi, non avevan sostanzialmente favorito le masse rurali: eran pochi di numero e la somma massima a cui poteva elevarsi il mutuo, lungi dal corrispondere alle sempre maggiori esigenze dei contadini, non serviva che ad eccitarne gli istinti e accrescerne i desideri.

Via via che trascorrevano i mesi, il Re, sempre più preoccupato dell'atteggiamento anarcoide delle classi più umili e desideroso peraltro di limitare al minimo gli effetti delle concessioni che era stato costretto a fare al principio dell'anno, procurò con ogni mezzo di rompere l'unità delle forze rivoluzionarie e di spazzar via quelle istituzioni che avessero potuto riuscire di eccitamento

alle smanie sovvertitrici del contadiname. Con l'esercito reso infido dalla propaganda liberale e disperso in lontane regioni a combattere per una causa che di giorno in giorno appariva più sabauda che napoletana, con una polizia esautorata dalla Guardia Nazionale, Ferdinando vedeva nell'eccitazione delle campagne il maggiore e più impellente pericolo per la stabilità del trono.

Qualche interesse per il nostro argomento può dunque avere l'esame dell' atteggiamento del Governo relativamente ai Monti Pecuniari nel quadro della nuova politica interna.

Dopo il 15 maggio e dopo il riordinamento dello Stato secondo principî più confacenti ai propri intendimenti, Ferdinando fece in modo che i progetti volti a trasformare Monti Frumentari in Pecuniari andassero per le lunghe (1), ovvero finì addirittura col puntare i piedi e rifiutare l'approvazione (2), magari disprezzando, la concorde opinione delle amministrazioni comunali, dell'Intendente, del Ministro competente e del Consiglio di Stato. Non ci meraviglieremo pertanto se Ferdinando mandò all' aria

---

(1) Creato il 18 agosto 1847 un Monte Frumentario in Roccapiemonte, Comune di quel distretto di Salerno in cui la coltura in genere e quella del frumento in particolare poco abbisognavano di soccorso di sementi, richiestane la conversione in Monte Pecuniario, dopo lunga contesa e nonostante una favorevole Memoria del Ministro al Re, si dovette attendere che il nuovo Intendente, Giuseppe Valia, desse il suo parere e finalmente nel 1851 si potè dare soluzione alla pratica (A S N: *Agric. etc.*, f. 1, Princ. Citer., 7 (21).

(2) L'11 novembre 1848 il Decurionato di Pellezzano proponeva la commutazione del Monte Frumentario, di recente istituzione regia, in Monte Pecuniario, in considerazione « che quasi tutti gli abitanti del Comune erano addetti all'arte della lana » e i coloni avevan bisogno non di semi ma di prestiti in denaro. Nella sessione del Consiglio di Stato del 10 febbraio 1849 il relatore Betti dava parere favorevolissimo e il Ministro competente a sua volta indirizzava al Sovrano un Memoriale in cui dava il suo caloroso appoggio osservando che la dotazione sarebbe stata formata non solo dai ducati assegnati al Frumentario, ma anche da altri duc. 897 « da prelevarsi da' duc. 1250 che il Comune deve esigere dalla Società Svizzera per l'occupazione del suolo comunale ». Ferdinando tentennava, aspettando tempi migliori. Il 17 marzo l'Intendente tornava alla carica ma il Ministro era costretto a rispondere il 21 che si attendeva la decisione la quale il Re non si era ancora degnato di far conoscere. Il 27 marzo infine Ferdinando, contro l'opinione di tutti gli organi competenti, rifiutava di accogliere la richiesta e ordinava che si eseguisse il suo precedente decreto sulla istituzione di un Monte Frumentario (ASN: *Agric. etc.*, f. 1, Princ. Citer., 6 (22).

qualche progetto di conversione nonostante che, per esempio, l'Intendente di Salerno strepitasse che prima di creare nuovi Monti Frumentari si dovesse esaminare la natura dei paesi cui si assegnavano (1).

Del resto la poca simpatia del Re pei Monti Pecuniari si nota ancora nel '51 allorchè egli profittava delle esitazioni del Decurionato di Castelnuovo Cilento per ordinare che si ritornasse al Monte Frumentario e si accantonasse ogni progetto di creazione d'un Monte pecuniario (2).

Questo atteggiamento sospettoso del Re nei riguardi dei Monti Pecuniari ci induce a pensare che, procedendo alla revisione di tutta la sua politica interna con l'intendimento di sopprimere ciò che vi si potesse trovare di troppo innovatore, Ferdinando vide nei Monti Pecuniari una istituzione che aveva potuto contribuire a eccitare le classi più povere. Del resto siffatti Monti non potevano non apparire al Re, che si poneva su una via di reazione ad oltranza, se non come un prodotto di idee nuove e sovvertitrici. Nè poteva valere a riconciliare le simpatie del Sovrano per detti Monti il fatto che essi potevano considerarsi proprio come una delle più genuine creature della prima attività governativa di Fer-

---

(1) « Considerando che le istituzioni sociali sono destinate a favorire ma non a violentare le leggi tracciate dalla Provvidenza per proteggere le popolazioni, la proprietà e il lavoro » (ASN: *Agric. etc.*, f. 1, Princ. Citer., 7 (21): L'Int. al Min., 12 dicembre 1848).

(2) L'istituzione del Monte Pecuniario con capitale tratto dalla vendita di tomola 400 di grano del Monte Frumentario, fu proposta dallo Intendente, Giuseppe Valia, tramite il Sottintendente, al Decurionato di Castelnuovo Cilento il quale però, o per conservatorismo o per poco desiderio di favorire i coloni, decise di non effettuare la vendita del grano col pretesto di volerlo serbare nel caso potesse verificarsi scarsezza di raccolto nell'anno seguente. Ciò nonostante l'Intendente fece pervenire la sua proposta agli organi centrali. Nella seduta del 30 settembre 1851 del Consiglio di Stato, il relatore Lotti approvava il progetto dell'Intendente ritenendo assurdi gli argomenti addotti dal Decurionato per differire la soluzione della questione. Lo stesso Ministro interveniva in appoggio della tesi del Valia, ma il Re nel Consiglio Ordinario del 20 ottobre si dichiarava d'accordo col decurionato. Quando però nel maggio 1853 si tornò sull'argomento e il Re mostrò di aver cambiato atteggiamento, il medesimo Lotti rigettò la nuova proposta per « non esser proprio della suprema amministrazione civile e della dignità governativa andar d'appresso a secondar l'incostante pensamento d'un Collegio Decurionale » (ASN: *Agric. etc.*, f. 1, Princ. Citer , 9 (23)).

dinando: questi, che vedeva stranamente rivolta contro se medesimo tutta la propria opera, di nulla più sentiva di potersi fidare. Le sue simpatie, staccandosi dai Monti Pecuniari, naturalmente ritornavano a quei Monti Frumentari che, creati e favoriti dai suoi padri, apparivano ora come il palladio della tradizione. Quando ancora durava l'euforia dei primi trionfi e borghesi e contadini si consideravano alleati, e quando più tardi alla plebe insospettita o già in rivolta si cercava da parte dei decurionati borghesi di gettare un' offa per tenerla buona, più volte si avanzarono proposte di conversione di Monti Frumentari in Pecuniari, e naturalmente ciò non fece che insospettire vieppiù Ferdinando il quale in tali proposte era indotto a vedere un sempre maggior prevalere delle masse anarchiche contadine sulla stessa classe dirigente borghese.

Ma questo ostile atteggiamento di Ferdinando verso i Monti Pecuniari non durò oltre le necessità della politica contingente. Infatti ormai i Monti Pecuniari erano entrati in quell'accorto gioco politico di cui Ferdinando si servì dopo il 15 maggio per scardinare le forze rivoluzionarie, rompendone l' unità e muovendole l'una contro l'altra.

Via via che ci si allontanava dal momento centrale della crisi e le cose d'Italia si stabilizzavano, e via via che in Napoli il Re riusciva a riorganizzare l' esercito senza più timore di vederselo portare via da spedizioni patrottiche in lontane regioni o esautorare dalle dottrine liberali o dalla Guardia Nazionale, le smanie sovvertitrici del contadiname non riuscivano più a turbare eccessivamente Ferdinando, il quale, anzi, di esse sentiva di potersi opportunamente servire per tenere in continuo sospetto la sempre riluttante borghesia.

E' noto che dopo il 1850 la politica dei Borboni, la quale nei primi anni nel regno di Ferdinando II era sembrata voler muovere verso la borghesia, prese gradatamente a piegare in direzione delle classi plebee e particolarmente del contadiname. Così facendo, Ferdinando rientrava in realtà nella tradizione della politica della sua famiglia e riallacciava la sua attività a quella del nonno.

Nell' ambito di questo nuovo atteggiamento del Re noi possiamo facilmente inquadrare il momento di favore e prosperità di cui godettero i Monti Pecuniari a partire dal 1851, dopo la stasi del biennio '48-'50, della quale poco sopra abbiamo spiegato le ragioni.

Tornava il Governo a sostenere i Monti Pecuniari, non tanto come mezzo di potenziamento dell' economia nazionale ma piuttosto come una delle sottili armi con cui si voleva, accarezzando il contadiname, preparare un avversario pericoloso e violento contro le classi borghesi.

Sta di fatto che non solo il Re diede chiari segni di voler favorire i Monti Pecuniari a partire dal 1851, ma assai presto cominciò a permettere, con la maggiore liberalità, le richieste conversioni di molti Monti Frumentari in Pecuniari (1). Si promosse la creazione di Monti Pecuniari autonomi, indipendentemente dalla situazione dei Monti Frumentari. Col pretesto di non lasciare inutilizzati gli avanzi di cassa dei Comuni si ordinò in più casi di impiegarli nella istituzione di Monti Pecuniari (2). In tal modo, con duc. 500 tratti da saldo di crediti vantati dal Comune di Postiglione, in Principato Citeriore, si dotava quel Monte Pecuniario (3), e ducati 700 forniva l'amministrazione comunale di Campora per l'istituzione d'un Monte del genere (4), mentre duc. 400, dotazione iniziale del Monte di Pertosa, eran ricavati dall'estinzione d'un credito che il Comune vantava contro alcuni suoi ex contabili (5). Il Monte Pecuniario di Colliano (6) aveva poi una dotazione mista formata dalla somma ricavata dalla vendita di tomola 800 di grano di quel Monte Frumentario e da un capitale di duc. 600 ricavato dal saldo di somme dovute da debitori di detto Monte e del Comune.

Naturalmente alle classi dirigenti locali sarebbe riuscito assai

---

(1) Cfr. A S N: *Agric. etc*, f. 1, Princ. Citer., 18 (10), sulla conversione in Pecuniario del Monte Frumentario di S. Menna nel 1852.

(2) Il relatore Lotti, chiedendo l'istituzione di un Monte Pecuniario in Colliano, nella sessione della Consulta dell' 11 agosto 1853, diceva che « un notevole capitale sarebbe rimasto altrimenti ammortizzato » (ASN: *Agric. etc.*, f. 1, Princ. Citer., 8 (9): Avviso 16 agosto 1853).

(3) Dietro avviso favorevole dato nella seduta del 18 giugno 1853 dalla Consulta, su relazione Lotti, il Monte Pecuniario di Postiglione fu approvato dal Re e quando sul finire del medesimo anno si trattò di impiegare 3026 ducati d'avanzo del bilancio comunale, si stabilì su consiglio dell'Intendente, di destinarne duc. 1000 a impinguare il primitivo capitale del Monte Pecuniario che così salì a circa 2500 ducati (A S N: *Agric. etc.*, f. 1, Princ. Citer., 11 (11).

(4) A S N: *Agric. etc.*, f. 1, Princ. Citer., 15 (16).

(5) *Ivi*, 20 (18).

(6) *Ivi*, 8 (9).

più gradito se gli avanzi dei bilanci comunali fossero stati impiegati in ben altre attività assai più confacenti alle loro aspirazioni speculative, ma tuttavia dovevano far buon viso alle sollecitazioni del Governo che nel suggerire la istituzione dei Monti Pecuniari si valeva dell'inconfutabile argomento di voler consentire l'impiego delle somme in oggetto per il benessere generale della popolazione.

In numerosi casi fu concesso l'aumento della somma massima a cui potevano ascendere i mutui (1) e, ove il capitale raggiunse una cifra notevole, si ammisero ai benefici del Monte anche gli abitanti dei comuni vicini (2). Rari, sempre più rari si fecero i rifiuti a proposte di creazione di nuovi Monti (3).

Il Re stesso creò di propria iniziativa alcuni Monti Pecuniari con fondi all'uopo da lui assegnati. A simile provvidenza egli ricorse soprattutto quando volle recare soccorso a popolazioni colpite da qualche sciagura (4).

Si provvide inoltre a far entrare in attività tutti quei Monti che da tempo approvati non avevano ancora avuto concreta realizzazione, si esaminarono attentamente gli stati di cassa e si fece in modo che le serie degli stati discussi non fossero più lacunose.

Nel 1853 e 1854 il Ministro dell'Interno presentò al Re alcune

---

(1) Tale somma fu elevata da duc. 10 a duc. 12 col Regolamento 16 novembre 1853 pel Monte di S. Giovanni a Piro, la cui costituzione fu chiesta il 18 ottobre 1852 (A S N: *Agric. etc.*, f. 1, Princ. Citer., 13 (13).

(2) Ciò si verificò per esempio nel 1855 pel Monte di S. Mauro in Basilicata: al tempo stesso si provvide a innalzare la cifra massima dei mutui da duc. 10 a duc. 30 (A S N: *Min. Int.*, II, f. 925, S. Mauro).

(3) Il 4 agosto 1857 la Consulta dava parere sfavorevole alla proposta di istituzione d'un Monte Pecuniario in Battaglia, rione di Casaletto, in Principato Citeriore, avendo il relatore, Marchese D'Andrea, fatto osservare che la dotazione assegnata dal progetto all' istituendo Monte era estremamente esigua (ASN: *Agr. etc.*, f. 1, Princ. Citer., 17 (20).

(4) A seguito del terremoto del 16 dicembre 1857, che danneggiò il Principato Citeriore e la Basilicata, il Re destinò il 12 ottobre 1858 ducati 5000 all'erezione di quattro Monti Pecuniari in Principato Citeriore e precisamente in Polla, Atena, S. Pietro e Pertosa, e ducati 13000 alla creazione di altri dieci Monti in Basilicata. Pel Comune di Pertosa, la somma di duc. 800 fu aggiunta, su proposta dell' 11 marzo 1859, alla dotazione del già esistente Monte Pecunario, la cui consistenza patrimoniale sali in tal modo a duc. 1219,42 (ASN: *Agric. etc.*, f. 1, Princ. Citer., 20 (18)·

statistiche ehe erano state compilate con una prudenza veramente eccessiva tanto da peccare, in più d'un caso, per difetto (1).

Nel rendiconto della Civile Amministrazione presentato al Re dal Ministero dell'Interno per l'anno 1852 (2) si parlava di 33 Monti con capitale complessivo di duc. 25.248,37 pel 1851, e di 36 Monti con capitale di duc. 32.242,98 pel 1852. Queste ultime cifre erano sensibilmente aumentate a un solo anno di distanza: il numero dei Monti nel 1853 era infatti salito a 59 e il relativo capitale ascendeva a ducati 52.210,03 (3). Un sì rapido sviluppo in un così breve lasso di tempo lascia intendere quanto notevoli dovessero essere la stabilità e la diffusione dei Monti Pecuniari alla caduta del Reame, specie se aggiungiamo che nel mese di ottobre del 1858 furono istituiti in una sola volta per iniziativa sovrana ben 14 monti in due Provincie con capitale complessivo di 18.000 ducati.

Per ciò che particolarmente riguarda la Provincia di Salerno, ricorderemo che il capitale di quei Monti salì nel solo periodo 1852-1853 da ducati 4.732,60 a ducati 14.332,02. Posteriormente al 1853 furono concluse le pratiche per l'apertura dei Monti Pecuniari di Romagnano, Postiglione, Montesano, S. Giovanni a Piro, Sessa Cilento, Campora, Albanella, Battaglia di Casaletto, S. Menna, Laurito, Pertosa, Colliano, S. Giorgio.

Codesti Monti Pecuniari non erano in verità enti basati su speculazioni e quindi i loro capitali non erano suscettibili di considerevoli aumenti: unico loro cespite era costituito dall'introito dei normali interessi che non superavano, per legge, il 6 %. Tuttavia a partire dal 1850 la loro consistenza patrimoniale fu assai rafforzata e per il maggior controllo esercitato sulle loro amministrazioni e per i contributi largiti dal Governo e dagli enti locali: cresciute in tal modo le dotazioni, aumentarono le possibilità di impiego e, conseguentemente, i guadagni. Per il periodo antece-

---

(1) Una statistica ufficiale del 1853 assegnava al Principato Citeriore solo i Monti di Casalnuovo, Controne, Salvitelle, S. Rufo, Rofrano, Corleto. Al contrario, i documenti ci assicurano che altri Monti erano già in piena attività, come quello importantissimo di San Marzano.

(2) *Conto Reso a S. M. (D. G.) della Civile Amministrazione pel 1852*, in *Annali Civili etc.*, anno 1853, XCVI, p. 99 e sgg.

(3) *Conto Reso a S. M. (D. G.) della Civile Amministrazione per il 1853*, in *Annali Civili etc.*, anno 1854, CIII e CIV, p. 5 e sgg.

dente al '48 gli stati discussi dei Monti sono quanto mai incompleti e ciò si spiega col fatto che fino a tale epoca l'istituzione non aveva assunto un carattere di stabilità; dopo il '48, e particolarmente dal 1850, la loro serie si fa al contrario regolare e ci permette di fare alcune considerazioni sull'effettiva consistenza dei Monti Pecuniari del Principato Citeriore.

Fu proprio uno dei Monti sorti tra i primi, quello di San Marzano, a dimostrare una vitalità considerevole (1), mentre quello di Casalnuovo in due gestioni triennali accresceva i suoi fondi di oltre 170 ducati (2). Notevolissima fu la fortuna del Monte di Rofrano che in sei anni vide quasi sestuplicato il suo capitale (3), cosa non poco notevole trattandosi di un Comune sito in quel distretto del Vallo che era uno dei maggiori punti di frizione delle contrastanti esigenze della Provincia.

Delle variazioni di capitale dei Monti di Pertosa (4) e Postiglione (5), già facemmo cenno. Il Monte Pecuniario di Colliano

---

(1) Sorto nel 1843 con progetto di dotazione di duc. 300, nel 1844 vantava un effettivo capitale di duc. 600 (ASN: *Min. Int.*, II, f. 922, S. Marzano: Stato discusso gestione 1844-1847). Alla fine del '47 la dotazione ascendeva a duc. 900 (ASN: *Agric. etc.*, f. 3, 1 (93) San Marzano: Stato discusso per la gestione 1848-1850).

(2) Nel 1851 il fondo di cassa era di ducati 1670,51 (A S N: *Min. Int.*, II, f. 922, Casalnuovo: Stato discusso 1851-1853). Mantenutosi costante nel 1853, saliva alla fine del '57 a duc. 1846,52 1/2 (A S N: *Agric. etc.*, f. 3, 6 (86) e 13 (82), Casalnuovo).

(3) Il 31 ottobre 1853 la dotazione era di 628,94 ducati e nel compilare lo stato discusso pel triennio 1854-1856 si preventivava un aumento di ducati 358,50 per vendita di una quantità di grano superflua al Monte Frumentario locale. Alla fine del '56 il capitale ascendeva già a ducati 1028,99 (ASN: *Agric. etc.*, f. 3, 5 (87), Rofrano). Il 31 dicembre 1859 la dotazione ammontava a ben 3504,20 1/2 ducati (*Ivi*, f. 3, 18 (73) Rofrano: Stato discusso 1860-1862).

(4) Creato con duc. 400 nel 1856 (A S N: *Agric. etc.*, f. 3, 10 (83), Pertosa: Stato discusso 1856-1858). Nel 1860 il suo capitale saliva a ducati 1219,42 grazie alla donazione reale di ducati 800 disposta in data 12 ottobre 1858 (ASN: *Agric. etc.*, f. 1, Princ. Citer., 20 (18)).

(5) Creato nel 1853 con dotazione di ducati 500, il suo capitale, per una donazione straordinaria promessa dal Comune, saliva l'anno dopo a ducati 2500 di cui 2000 già in cassa (ASN: *Agric. etc.*, f. 1. Princ. Citer. 11 (11)). Il 6 febbraio 1860 il capitale effettivamente in cassa era salito a ducati 2364,60, rimanendo il Monte ancora in attesa di ducati 500, rimanenza della somma di ducati 1000 a suo tempo promessa dal Comume solo per metà versata (ASN: *Agric. etc.*, f. 3, 16(75), Postiglione; Stato discusso 1860).

costituito con capitale misto, parte liquido e parte in grano da vendersi a vantaggiose condizioni, proprio per l'effettuazione di tale vendita entrò in funzione con molto ritardo, ma quando cominciò a funzionare la sua situazione finanziaria risultò subito di pieno riposo (1).

Onorevole era la vita dei Monti di Controne (2), Corleto (3), Salvitelle (4) e Montesano (5).

Soltanto il Monte di S. Rufo fu costantemente in perdita per quanto la sua passività non assumesse mai un aspetto troppo allarmante (6).

Tra il 1858 e il 1859 un nuovo gruppo di Monti Pecuniari venne ad aggiungersi e alcuni tra essi con capitali assai considerevoli (7).

---

(1) E' del 14 febbraio 1860 il primo Stato Discusso che l'Intendente trasmise al Ministro accompagnandolo con una lettera in cui si spiegavano i motivi del notevole ritardo con cui si era istallato il nuovo ente. In detto stato discusso figurava un capitale iniziale di ducati 2146,88 e 1/6 (A S N: *Agric. etc.*, f. 3, 12(78), Colliano: Stato discusso 1859-1860 e: L' Int. al Min., 30 maggio 1860).

(2) Nel settembre 1847 aveva una dotazione di ducati 480 (A S N: *Min. Int.*, II, f. 922, Controne: Stato discusso 1847-1848) che alla fine del 1849 era di ducati 483,94 e 3/4 (A S N: *Agric. etc.*, f. 3, 3(91): Stato discusso 1851-1853) e nel 1852 di ducati 488,66 1/2 (*Ivi*, f. cit., 4(90): Stato discusso 1854-1856).

(3) Il capitale di ducati 684 della fine del 1852 (ASN: *Agric. etc.*, f. 3, 7 (85): Stato discusso 1854-1856) salì nel settembre 1859 a ducati 707,82 1/2 (*Ivi*, f. cit., 14 (80): Stato discusso 1859-1862).

(4) Nel 1850 la sua dotazione era di ducati 358,76 (ASN: *Agric. etc.*, f. 3, 2 (89): Stato discusso 1851-1853) e nel 1859 era di ducati 369,94 (*Ivi*, f. cit., 11 (74): Stato discusso 1859-1860).

(5) Il suo capitale di ducati 353,10 al 25 ottobre 1855 era, nel settembre 1860, salito a ducati 369,36 (ASN: *Agric. etc.*, f. 1, Princ. Citer., 12 (12); e: *Ivi*, f. 3, 19 (76): Stato discusso 1860-1862)

(6) Il primo suo stato discusso parlava di ducati 950,40 ma avvertiva che solo 609,35 erano effettivamente già in cassa (ASN: *Min. Int.*, II, f. 922, S. Rufo: Stato discusso 1851-1853). Alla fine del 1854 si parlava di ducati 924 (ASN: *Agric. etc.*, f. 3, 8 (88): Stato discusso 1855-57) e al termine del 1859 la dotazione era scesa ancora a ducati 911,60 (*Ivi*, f. cit., 20 (79): Stato discusso 1860-62).

(7) Nel 1858 sorgevano i Monti di Polla con ducati 1600, di Atena con 1400, di San Pietro con 1200. Alla fine del 1859 il Monte di Laurito aveva in cassa ducati 191,28 (ASN: *Agric. etc.*, f. 3, 17 (81): Stato discusso 1860) e quello di S. Menna aveva una dotazione di ducati 227,37 (*Ivi*, f. cit., Princ. Citer., 15 (77): Stato discusso 1860).

Tuttavia non può dirsi che i Monti Pecuniari, intorno al 1860 non più scarsi di numero o deboli di capitali, avessero arrecato un effettivo contributo alla soluzione del problema sociale e al miglioramento dell'agricoltura meridionale. L'opposizione che essi incontravano nei ceti borghesi era sottile e incessante (1), e la stessa protezione del Governo era, come si è detto, volta non tanto al potenziamento dell' economia nazionale e alla soluzione dei problemi della classe rurale, ma aveva piuttosto per fine di tenere armate le classi l'una contro l'altra.

Dopo la caduta della Monarchia borbonica, l' esperienza dei Monti Pecuniari non poteva essere considerata del tutto vana dal Governo del giovane Regno d'Italia: essa aveva infatti avuto modo di dimostrare che una saggia politica economica fondata sul credito agrario avrebbe potuto arrecare un effettivo contributo alla soluzione dei più urgenti problemi dell'agricoltura meridionale, purchè questa politica fosse stata condotta in nome non più dell'odio e dei contrastati interessi bensì della concordia e dell'unità della Nazione, di quella Nazione che abbracciava ormai nei suoi più vasti confini non solo la piccola patria napoletana di Ferdinando, ma la più grande patria degli Italiani.

ANTONIO SALADINO

---

(1) Le classi dirigenti locali continuavano incessantemente a chiedere l' investimento dei capitali destinati ai Monti Pecuniari o in titoli del Debito Pubblico o nell' istituzione di Monti di Pegni: così appunto nel 1855 il Decurionato di S. Mauro in Basilicata formulava una siffatta richiesta con tale abilità che ne avrebbe ottenuta l'approvazione dalla Consulta se non fosse intervenuto il Ministro a mettere in luce l' irregolarità della richiesta (ASN: *Min. Int.*, II, f. 925, S. Mauro).

APPENDICE I

Archivio di Stato di Napoli – Inventari [1]

Ministero dell' Interno, *Inventario II*

Fascio 922 – *Monti Pecuniari, Principato Citeriore*

1 – Istituzione di un Monte Pecuniario in *San Marzano* con l' avanzo di Cassa della Cappella di S. Maria delle Grazie (1843–1844);
stato discusso del Monte medesimo per l' esercizio 1844–1847.

2 – Istituzione di un Monte Pecuniario, sotto il titolo di Cappelle Riunite, in *Casalnuovo* col ricavato della vendita del grano eccedente il fabbisogno di quel Monte Frumentario (1846);
stato discusso del Monte Pecuniario medesimo per l'esercizio 1851–1853.

3 – Istituzione di un Monte Pecuniario in *San Rufo* col ricavato della vendita del grano esuberante di quel quel Monte Frumentario (1846);
stato discusso del Monte Pecuniario medesimo per l'esercizio 1851–1853.

4 – Istituzione di un Monte Pecuniario in *Controne* col ricavato

---

(1) La maggiore e miglior parte del materiale documentario serbato nello Archivio di Stato di Napoli relativamente alla istituzione dei Monti Pecuniari, si trova distribuito nei due grandi Fondi Archivistici del Ministero dell'Interno, dell' Agricoltura Industria e Commercio. La divisione delle pratiche relative allo stesso oggetto va spiegata col fatto che il carico dell' Agricoltura appartenne al Ministero dell' Interno, 5° Ripartimento, dall'epoca della prima istituzione di detto Ministero fino al 17 novembre 1847. In questa data, come è noto, un R. Decreto, pubblicato sul Giornale delle Due Sicilie il 20 stesso mese, creava un Ministero autonomo col carico dell'Agricoltura e Commercio, e per qualche tempo anche della Pubblica Istruzione. Questo Ministero, soppresso a due anni precisi di distanza dalla sua costituzione, fu ricostituito solo il 5 luglio 1860 con un decreto organico, che fu perfezionato con altro decreto dell' 8 Agosto 1861.

Pertanto le carte relative agli affari di agricoltura subirono più spostamenti e finirono col rimanere parte nell'archivio dell'uno e parte nell'archivio dell' altro Ministero. Diamo in questa prima appendice un inventario delle pratiche relative ai Monti Pecuniari del Principato Citeriore serbate nei Fasci, relativi all'oggetto, di ambedue i Fondi archivistici.

della vendita del grano eccedente il fabbisogno di quel Monte Frumentario (1846–1847);
stato discusso del Monte Pecuniario medesimo per la gestione 1847–1848.

5 – Stato discusso del Monte Pecuniario del Comune di *Rofrano* per l'esercizio 1851–1853.

* * *

Agricoltura – Industria – Commercio

Monti Pecuniari - Fascio 1

Principato Citeriore:

1 (24) – Per la istituzione di un Monte Pecuniario in *Scafati* con le entrate superanti della Chiesa di S. Maria delle Vergini (1843-1845).

2 (25) – Per l'istituzione di un Monte Pecuniario in *Fisciano* con ducati 850 tratti dai fondi di cassa del Monte dei Maritaggi delle Donzelle (1843 1845)-

3 (26) – Istituzione d'un Monte Pecuniario in *Salvitelle* con capitale ricavato dalla vendita del grano eccedente i bisogni di quel Monte Frumentario (1843-1845).

4 (32) – Istituzione del Monte Pecuniario di *Corleto* con capitale tratto dalla vendita del grano eccedente le necessità di quel Monte Frumentario (1846).

5 (8) – Istituzione di un Monte Pecuniario in *San Giorgio* con l'inversione del capitale di quel Monte Frumentario (1846–48); pratica per la sua effettiva istallazione (1861).

6 (22) – Proposta di istituzione di un Monte Pecuniario in *Pellezzano* piuttosto che del Monte Frumentario (1848-1849).

7 (21) – Intorno allo stabilimento di un Monte Pecuniario in *Roccapiemonte* coll' inversione del capitale già destinato allo stabilimento d'un Monte Frumentario (1848-1851).

8 (9) – Istituzione di un Monte Pecuniario in *Colliano* (1846-1853); pratica relativa all'approvazione del regolamento e allo stabilimento effettivo del Monte stesso (1860).

9 (23) – Proposta di istituzione di un Monte Pecuniario in *Castelnuovo Cilento* col ricavato della vedita del grano eccedente il fabbisogno di quel Monte Frumentario (1851–1853).

10 (17) – Istituzione di un Monte Pecuniario in *Romagnano* col capitale ricavato dalla vendita del grano eccedente i bisogni di quel Monte Frumentario (1850–1854).

11 (11) – Istituzione di un Monte Pecuniario in *Postiglione* con la somma di duc. 500 prelevati da significatoria comunale del 1850 (1853–1854).

12 (12) – Istituzione di un Monte Pecuniario in *Montesano* con capitale di duc. 353,10 ricavati dalla vendita del grano eccedente i bisogni di quel Monte Frumentario (1854).

13 (13) – Istituzione di un Monte Pecuniario in *S. Giovanni a Piro* con capitale tratto dalla vendita del grano eccedente il fabbisogno di quel Monte Frumentario (1854).

14 (14) – Istituzione di un Monte Pecuniario in *Sessa Cilento* con capitale ricavato dalla vendita del grano superante i bisogni di quel Monte Frumentario (1855).

15 (16) – Istituzione di un Monte Pecuniario in *Campora* con duc. 700 tratti dai fondi della Cassa Comunale (1855–1856).

16 (15) – Istituzione di un Monte Pecuniario in *Albanella* con capitale ricavato dalla vendita del grano eccedente i bisogni di quel Monte Frumentario (1850–1857).

17 (20) – Istituzione di un Monte Pecuniario in *Battaglia*, rione di *Casaletto*, con il ricavato della vendita del grano superante le necessità di quel Monte Frumentario (1855–1857).

18 (10) – Conversione in Monte Pecuniario di quello Frumentario di *Santa Menna* (1852–1858).

19 (19) – Istituzione di un Monte Pecuniario in *Laurito* con capitale ricavato dalla vendita del grano eccedente il fabbisogno di quel Monte Frumentario (1858).

20 (18) – Istituzione di un Monte Pecuniario in *Pertosa* col capitale di duc. 400 tratto da crediti del Comune contro suoi ex contabili e accrescimento di detto capitale con altri 800 ducati largiti dal Re per soccorso ai sinistrati del terremoto del 16 dicembre 1857 (1853–1860) (1).

---

(1) Per ciò che riguarda la numerazione dei 20 fascicoli, il numero fuori parentesi corrisponde al numero d'ordine attuale del fascicolo della parte relativa ai Monti Pecuniari di Principato Citeriore, stabilito in base a un criterio storico-cronologico; il numero tra parentisi indica invece quello della originale numerazione dei fascicoli di tutto l'intero fascio.

Il medesimo Fascio 1 contiene inoltre:

per la *Basilicata*, fascic. 2 corrispondenti ai nn. 1 e 2 della numerazione ori-

Agricoltura - Industria - Commercio

Monti Pecuniari - Fascio 3

Principato Citeriore:

1 (93) - Stato discusso del Monte Pecuniario in *San Marzano* in distretto di Salerno per l'esercizio 1848-1850.

2 (89) - Stato discusso del Monte Pecuniario di *Salvitelle* in distretto di Sala per l'esercizio 1851-1853.

3 (91) - Stato discusso del Monte Pecuniario di *Controne* in distretto di Campagna per la gestione 1851-1853.

4 (90) - Stato discusso del medesimo per l'esercizio 1854-1856.

5 (87) - Stato discusso del Monte Pecuniario di *Rofrano* in distretto di Vallo per la gestione 1854-1856.

6 (86) - Stato discusso del Monte Pecuniario di *Casalnuovo* in distretto di Sala per l'esercizio 1854-1856.

7 (85) - Stato discusso del Monte Pecuniario di *Corleto* in distretto di Campagna per la gestione 1854-1856.

8 (88) - Stato discusso del Monte Pecuniario di *San Rufo* in distretto di Sala per l'esercizio 1855-1857.

9 (84) - Stato discusso del Monte Pecuniario di *Campora* in distretto di Vallo per la gestione 1856-1858.

10 (83) - Stato discusso del Monte Pecuniario di *Pertosa* in distretto di Sala per l'esercizio 1856-1858.

11 (74) - Stato discusso del Monte Pecuniario di *Salvitelle* in distretto di Sala per la gestione 1859-1860.

12 (78) - Stato discusso del Monte Pecuniario di *Colliano* in distretto di Campagna per l'esercizio 1859-1860.

13 (82) - Stato discusso del Monte Pecuniario di *Casalnuovo* in distretto di Sala per la gestione 1859-1861.

14 (80) - Stato discusso del Monte Pecuniario di *Corleto* in distretto di Campagna per l'esercizio 1859-1862.

15 (77) - Stato discusso del Monte Pecuniario di *Santa Menna* in distretto di Campagna per la gestione 1860.

16 (75) - Stato discusso del Monte Pecuniario di *Postiglione* in distretto di Campagna per l'esercizio 1860.

---

ginale; per il *Principato Ultra*, fascic. 5 corrispondenti ai nn. 3-7 dell'originale numerazione; per la *Terra di Lavoro*, fascic. 5 corrispondenti ai nn. 27-31 della numerazione originale; una carta relativa alla conversione del Monte Frumentario di Paglieta in Abruzzo Citeriore, corrispondente al n. 33 della vecchia numerazione; un elenco di Monti Pecuniari istituiti nel 1853, corrispondente al n. 34 della numerazione originale.

17 (81) - Stato discusso del Monte Pecuniario di *Laurito* in distretto di Vallo per la gestione 1860.

18 (73) - Stato discusso del Monte Pecuniario di *Rofrano* in distretto di Vallo per l'esercizio 1860-1862.

19 (76) - Stato discusso del Monte Pecuniario di *Montesano* in distretto di Sala per la gestione 1860-1862.

20 (79) - Stato discusso del Monte Pecuniario di *San Rufo* in distretto di Sala per l'esercizio 1860-1862 (1).

APPENDICE II

DOCUMENTI

I.

L'Intendente di Salerno al Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni

(A.S.N.: *Agricoltura Industria e Commercio*, f. 1, Princ. Citer., 3 [26]).

Salerno, lì 20 agosto 1845

Signore,

L'istituzione de' Monti Pecuniari fondata colla legge del 1 febbraio 1834, fu da me per la prima volta promossa nella Provincia del 1° Abruzzo Ultra, ove si va tuttavia propagando.

Questa Provincia, abbenchè ricca di stabilimenti Frumentari, donde la detta istituzione ordinariamente deriva, e di cui è ausiliaria, è rimasta priva sinora di siffatto benefizio. Mentre alcuno non ne sconosce le considerazioni vantaggiose di ordine pubblico e d'interesse privato, che raccomandano sì utile istituzione a sollievo dell'agricoltura d'ogni specie.

Necessaria poi lo è più che mai per questa Provincia, che possedendo 75 monti frumentari coi quali protegge una popolazione agricola più numerosa che altrove, vi ha il bisogno di essere soccorsa e salvata dalle mani del Monopolista e dell' Usuraio con ogni mezzo. Il Comune di Salvitelle per lo quale V. E. si compiacque permetter la vendita di 231 tomola e 13 misure di grano appartenente a quel monte, perche *(sic)* esuberante al bisogno di quegli poveri agricoltori, come risulta dalla sua autorevole Ministeriale segnata a margine, si è fatto a reclamare colle

(1) Il numero entro parentisi indica quello della originale numerazione dei fascicoli. Nel medesimo fascio 3 sono contenuti inoltre gli stati discussi dei Monti Pecuniari delle altre Provincie del Regno per le regioni al di qua del Faro, in fascicoli numerati da 1 a 72.

più vive istanze la creazione di detta istituzione col ritratto del cespite sopra indicato.

La vendita intanto è stata eseguita con tutta la solennità di rito e la somma ritratta è stata di Ducati 358,76 netta di spese, che si trova di già depositata nella cassa di questa Intendenza a di Lei disposizione.

Per compiere quindi quanto dalla mia parte deriva, ho fatto deliberare quel Decurionato sulla convenienza di stabilirsi in quel Comune un Monte Pecuniario secondo le prescrizioni di V. E. ad oggetto di soccorrere col danaro i coloni poveri sopratutto nell'epoca del ricolto, tenendo presente per l'amministrazione di esso le regole sanzionate da S. M. (D. G.) per consimile istituzione nel Comune di Melfi in Basilicata. Ed il precitato Collegio Municipale ne ha emessa analoga deliberazione con la quale si è fatto ad implorare non solo la creazione di si fatto stabilimento, ma la modifica degli Articoli 3° e 4° del Sovrano Regolamento in ordine all'economia che vien consigliata dalla necessità delle circostanze locali.

E' in questo senso che io mi onoro trasmetterle la copia di detto atto, unitamente all'avviso di questo Consiglio d' Intendenza il quale, associandosi alle unanimi manifestazioni del Decurionato, ed al mio desiderio di vederla propagata in ciascun Comune ed ora specialmente, perchè ne adornasse il Comune di Salvitelle, vi si è uniformato.

Mi si permetta ora una breve digressione. Da molti anni in qua l'aumento de' capitali frumentari, che supera il bisognio (sic) degli agricoltori, cui il monte appartiene, avrebbe consigliato lo smembramento di una parte di esso per stabilirsene con quel supero la istallazione de' monti pecuniari. Ma l'ostacolo che si presentava era effettivamente grave, giacchè i capitali de' monti erano quasi tutti nominali, o sia cartolari e non reali. Quest'ostacolo però essendo stato rimosso, mi auguro fra non molto di proporre a V. E. altri stabilimenti di simil fatta, per non far rimanere demortuo un si fatto avanzo.

Egli è con questi sentimenti, ehe vengo a pregare V. E. di benignarsi ottenere dalla Sovrana Clemenza il Regio beneplacito per la istituzione della cassa pecuniaria in Salvitelle colle modifiche proposte da questo Decurionato, ad esempio di quanto si compiacque accordarmi per quelle di Teramo, giacchè una tal concessione sarà un beneficio per l' agricoltura sollevandola dalla miseria, e salvandola dalle usure.

L' Intendente – *Spaccaforno*

II

Il Vescovo di Cava e Sarno all'Intendente di Salerno

(A.S.N.: *Ministero dell'Interno*, II, f. 922, 1, San Marzano)

Napoli, lì 5 gennaio 1844

Signor Intendente,

Di risposta al di Lei uffizio de' 23 dicembre ultimo, Consiglio Generale degli Ospizi, Segretariato, 2° uffizio, n. 12368, le manifesto che da parte mia non s'incontra difficoltà alcuna per l'erezione di un Monte a vantaggio e soccorso degl'indigenti, che la Commissione Amministrativa degli Ospizi del Comune di S. Marzano intende stabilire coll'avanzo di cassa della Cappella di S. Maria delle Grazie esistente nel Comune istesso, e ciò con tutte le norme che furono adottate per quello di Melfi in Provincia di Basilicata col R. Decreto del 1 febbraio 1834.

† Tommaso *Vescovo di Cava e Sarno*

III

Il Ministro dell'Agricoltura all'Intendente di Salerno

(A.S.N.: *Agricoltura Industria e Commercio*, f. 1, Princ. Citer., 8 [21])

Napoli, 6 Dicembre 1848

Signor Intendente,

ho ricevuto nel suo rapporto del 14 passato mese la deliberazione del Decurionato di Roccapiemonte, colla quale si propone invertirsi in *Monte di Pegni* il capitale destinato alla fondazione di un *Monte Frumentario* in detto Comune, approvata con Sovrana risoluzione de' 18 agosto 1847; sulla quale proposizione il Consiglio d'Intendenza, il cui avviso ella ha trascritto uniformandovisi, ha opinato di sopprimersi il Monte Frumentario già approvato, ed instituirsi in sua vece *per ora* un Monte Pecuniario, il quale sarebbe ancor esso invertito in *Monte di Pegni*, quando fossero realizzati i fondi indicati per l'oggetto dal Decurionato.

Ho veduto con dispiacere che il Decurionato anzidetto ha confuso le nozioni di *Monte Frumentario* e di *Monte di Pegni*, e questa confusione viene anche ammessa dal Consiglio d'Intendenza nel citato suo avviso. Io quindi mi veggo nella necessità di darle in proposito i seguenti chiarimenti:

1° I Monti Frumentari sono stabilimenti esclusivamente addetti ad incoraggiare l'agricoltura, sorgente perenne di ricchezza pel nostro paese, la cui tutela pe' Decreti de' 17 novembre 1847,

e 19 aprile ultimo è affidata specialmente a questo Reale Ministero.

2° Questi Monti non debbono essere confusi con gli stabilimenti di *Beneficenza* come sono i *Monti di Pegni*, gli *Ospedali*, gli *Orfanotrofi*, le *Cappelle Laicali* ecc., i quali stabilimenti essendo istituiti per sovvenire la gente povera in generale, nulla hanno di commune coi Monti Frumentari, la cui speciale istituzione è quella di soccorrere i poveri coloni per la semina.

Da questo principio sorge la necessaria conseguenza che questi Monti non possono essere gravati di prestazioni e di ratizzi per altri oggetti di Beneficenza in generale se non che nel solo caso di essere questi pesi prescritti nelle rispettive fondazioni.

3° Quando i capitali de' Monti Frumentari giungono a tal grado che superano il bisogno della semina del Comune ove esistono, può invertirsi l'eccedente, previa approvazione sovrana, nella fondazione di *Monti Pecuniari*, per soccorrere i coloni nelle spese occorrenti nei varii ricolti, da essere amministrati colle norme del Regolamento sanzionato da Sua Maestà, per Melfi col Real Decreto del 1° febbraio 1834, adattandole alle circostanze particolari del Comune medesimo.

Or per queste considerazioni io non credo che sia autorizzato ad approvare la proposizione del Decurionato di Roccapiemonte che vuol trasmutare il Monte Frumentario sanzionato dalla Maestà Sua per sovvenire quei coloni nella semina in altro Stabilimento di natura affatto diversa qual'è il *Monte di Pegni* destinato a dar danaro a chiunque ne ha bisogno mediante pegno, benefizio di cui ben altri che i Coloni poveri possono profittare. E molto meno convengo col Consiglio d'Intendenza il quale approva il tramutamento proposto e mentre modifica la proposizione del Decurionato coll'opinare lo stabilimento di un *Monte Pecuniario* senza dire con quali norme dovess'essere somministrato, aggiunge di dover ciò volere *per ora* per investirsi poi in *Monte di Pegni* quando i fondi indicati dal Decurionato fossero realizzati. Io quindi le restituisco la deliberazione del Decurionato e la prego di farmi sentire che stabilisca il Monte Frumentario approvato da Sua Maetà con sovrana risoluzione dei 18 agosto 1847 per soccorrere i Coloni nella semina; ai quali potrà ancora sovvenire per le spese nei vari raccolti colla istituzione di un *Monte Pecuniario* co' fondi designati colle regole di amministrazione approvate per simili stabilimenti in altri Comuni di codesta Provincia.

Inoltre non volendo contradire l'utilità dei *Monti de' Pegni* stabilimenti di *Beneficenza* propriamente detta, potrà il Decurionato medesimo istituirlo con altri fondi diversi da quelli del Monte Frumentario i quali devono, come le diceva, unicamente servire per incoraggiare l'agricoltura. Finalmente Ella si compiacerà, Signor Intendente di far noti gli esposti principi al Consiglio d'In-

tendenza per tenerli presente in simili proposizioni che si fanno da' Decurionati dei Comuni, ove per Sovrana concessione sono stabiliti Monti Frumentari.

(segue sigla [1] *)*

* * *

IV.

" Memoria " del Ministro al Sovrano

(A.S.N.: *Agricoltura Industria e Commercio*, f. 1, Princ. Citer., 7 [21]).

Sire,

Con sovrana determinazione del 18 agosto 1847 Vostra Maestà si degnò per mezzo dell'abolito Ministero degli Affari Interni approvare la istituzione di un Monte Frumentario nel Comune di Roccapiemonte, in Principato Citeriore con la dotazione di duc. 160 dai fondi Comunali.

Nello scorso anno l'Intendente della Provincia suddetta fece presente la deliberazione di quel Decurionato d' invertirsi il capitale del Monte Frumentario nella istituzione di un *Monte Pecuniario* pel soccorso degli Agricoltori, il quale stabilimento per le circostanze particolari di quel Comune, sarebbe riuscito assai più utile che il Monte Frumentario. Il Consiglio d' Intendenza approvò la proposizione, facendo le seguenti considerazioni :

1° Per la qualità delle terre coltivabili che formano la pianura di Roccapiemonte, sì povera per la ristrettezza del suolo non proporzionato alla popolazione di 3666 abitanti, come ricca pel genio e laboriosità de' suoi coloni i quali godendo il vantaggio della irrigazione, sì abilmente impiegata, coltivano quelle terre fertili solo per la produzione de' granoni e non già pel grano.

2° Quasi tutte le proprietà in Roccapiemonte appartengono a famiglie rurali commode ed agiate, dalle quali vengono somministrati ai coloni fittaiuoli tanto la semenza, quanto i soccorsi necessari.

Per queste considerazioni che a me sembrarono gravissime, io scrissi all'Intendente autorizzando il Decurionato a proporre il Regolamento per l'amministrazione del *Monte Pecuniario* che volevasi istituire in Roccapiemonte col capitale già approvato pel Monte Frumentario in duc. 160, secondo le norme già sanzionate per un simile stabilimento nel Comune di Controne.

Ora l'Intendente di Principato Citeriore per effetto della auto-

---

(1) Trattasi di una minuta; le parole *sottolineate* risultano esserlo nel testo.

rizzazione già detta ha trasmessa la deliberazione del Decurionato di Roccapiemonte, colla quale ha proposto il Regolamento anzidetto uniforme a quello del Comune di Controne, il quale Regolamento esaminato dal Consiglio d'Intendenza, è stato riconosciuto regolare e quindi degno di approvazione; in seguito di che il funzionario suddetto ha fatto premura perchè se ne fosse da me provocata la sovrana approvazione da Vostra Maestà.

Intanto la Maestà Vostra per una simile proposizione fatta dal Decurionato di Pellezzano nella Provincia medesima, il qual Comune trovasi nelle circostanze stesse che Roccapiemonte, e qualche altro Comune di quella Provincia, di trasmutare cioè in *Monte Pecuniario* il *Frumentario* già approvato nel 1846, non si degnò approvarla, e nel Consiglio Ordinario dei 27 dello scorso marzo comandò che in detto Comune si fosse eseguito il Monte Frumentario proposto nel 1846, e non avesse luogo il Pecuniario.

Io rispettando tali venerati Ordini della Maestà Vostra, mi fò un dovere di rassegnarle tutto ciò perchè si compiaccia V. M. degnarsi di manifestarmi le Sue Sovrane Risoluzioni se possa darsi il corso conveniente per le esposte considerazioni al voto del Decurionato di Roccapiemonte pel tramutamento del *Monte Frumentario* in *Monte Pecuniario* per soccorrere i Coloni.

Mi permetta però la Maestà Vostra che io sul conto di siffatti Monti Pecunieri le umilii rispettosamente alcune nozioni sullo scopo e la natura di essi stabilimenti, i quali non meno che i Monti Frumentari son diretti ad incoraggiare potentemente l'agricoltura, fonte perenne della pubblica ricchezza che meritamente richiama tutte le cure del paterno cuore della M. V. intenta sempre a promuovere il benessere dei suoi amatissimi sudditi. I Monti Pecuniari de' quali alcun numero vi è nelle diverse Provincie del Regno approvati tutti sovranamente dalla Maestà Vostra, sono istituiti per lo più col ritratto della vendita del grano dei Monti Frumentari, riconosciuto esuberante per la semina; il primo esempio lo diè il Monte Frumentario di Melfi nel 1834, il cui capitale essendo divenuto oltremodo vistoso, e di cui buona parte ne rimaneva non distribuito per eccedere il bisogno di quei coloni, ne fu approvata la vendita col cui ritratto fu istituito il *Monte Pecuniario*, e Vostra Maestà col R. Decreto del 1° febbraio 1834, si degnò sul parere della già Consulta approvarne il Regolamento di amministrazione, che serve di norma a simili stabilimenti nei Comuni del Regno che ne dimandano la istituzione.

Or sono questi *Monti Pecuniari* destinati a soccorrere i Coloni nelle spese dei vari ricolti, mutuando loro picciola somma di danaro, che per lo più si stabilisce non dovere eccedere i duc. 10 col discreto interesse del 6°/₀. Questo soccorso pecuniario che si dà ai coloni tende a sostenere vieppiù il credito agrario ed accrescere l'agricoltura; imperciocchè il colono oltre di avere a di-

screto interesse il grano da' Monti Frumentari per seminare il suo campo, ha bisogno altresì d'un picciol capitale in numerario per proseguire i lavori della coltivazione del suo campo, per la raccolta del genere seminato e per provvedere infine alle occorrenze campestri nei mesi invernali specialmente.

Or il capitale anzidetto egli lo può ricevere dal *Monte Pecuniario* mercè idonea garentia ch'è prescritta nel Regolamento di sopra mentovato.

L'amministrazione di simili stabilimenti è confidata alle Commissioni locali e ad un così detto *Montista*, che dà valevole cauzione, e che esegue mutui sotto la sua responsabilità. Ognuno di tali stabilimenti à uno stato discusso triennale che viene approvato da questo real Ministero, dopo di essere stato esaminato e discusso dalla rispettiva Intendenza.

Da questa breve esposizione della natura e scopo della Istituzione dei *Monti Pecuniari*, che altro non sono che una dipendenza un corollario dei Monti Frumentari, l'alta saggezza della Maestà Vostra potrà valutarne l'utilità e l'importanza (1).

---

(1) Le parole *sottolineate* lo sono anche nel testo. Mancano la firma e la data, sul margine è però annotato: « eseguita agli 11 maggio 1850 ».

IL SITO REALE DI PERSANO

FONDI ARCHIVISTICI

E' nota la grande passione che Carlo III aveva per l'arte venatoria: basta sfogliare i giornali di caccia per conoscere quanto tempo egli dedicava ad essa. Ed è anche noto quello che accadde ai poveri isolani di Procida, quando il re, appropriatosi dell'isola, emise ordini severissimi contro di essi a protezione di fagiani, di conigli, e di quanti animali potessero offrire buona caccia (1). Ma al re non bastò l'aver reso Procida ottimo luogo di caccia: non si contentò della piccola isola e cercò luoghi più ampii e più propri alla selvaggina. Così, dopo le enormi somme spese per Portici, Capodimonte, Caserta, al fine di renderle degne delizie di un re Borbone, Carlo volle avere anche i boschi dell'ampio feudo di Persano. Con buon viso il conte di Caiazza, don Giuseppe de' Rossi, (2) fu costretto a cedere alla graziosa volontà sovrana addivenendo alla permuta della terra di Serre e del feudo di Persano col feudo di Casal di Principe in terra di Lavoro (3).

Dopo l'apprezzo, ordinato con i reali dispacci della Segreteria di Stato e di Azienda del 22 giugno e del 3 luglio 1756, con " istrumento stipulato per mano del notaio Ranucci, notaio della Real Corte, in data 10 marzo 1758 tra la Maestà del Re, nostro Signore, che Iddio feliciti, e l'Illustre conte di Caiazza „ senza patto alcuno di ricomprarlo, (4) il re entrò in possesso di Persano.

---

(1) SCHIPA, *Reali delizie borboniche* in « Napoli Nobilissima » nuova serie, 1923 vol. III. p. 146 e Idem. *Il regno di Carlo Borbone*, Milano-Roma vol. I p. 256.

(2) Sulla sua famiglia e sulle vicende di Serre e Persano prima della permuta vedi SIRIBELLI D., *La fine della boronia delle Serre e la nascita del R. Sito di Persano*, Napoli 1949.

(3) ARCH. ST. NAP., *Sez. Amministrativa* - Scheda del notaio Ranucci n. 43: 10 marzo 1758.

(4) Ibid. *Sez. Politica-Sommaria:* Cedolario di Principato Citra, vol. 96, fol. 103.

La tenuta aveva ben 35 miglia di circonferenza, distesa sulle rive del Sele e del Calore (che spesso inondavano parte delle terre (1); essa distava 57 miglia da Napoli, 22 da Salerno. Il feudo si divideva in tre terzi: del Casino, di Mezzo (poi terzo delle Case) e di S. Nazzaro. Aveva ben quattro fontane, e quello che più contava: valloni e boschi di cerri, di quercie, di alberi selvaggi. Quanto di meglio il re cacciatore potesse desiderare: difatti si cacciavano cinghiali, capri, daini, lepri.

La via per arrivarci era disagevole: e se ne costruì una nuova, comodissima, che da Salerno menava a Persano. Così la casa feudale era insufficiente: ed allora fu costruito di sana pianta il casino reale, adeguatamente arredato, fornito di una galleria " le cui mura sono rivestite di pitture fatte con polvere di panno su tela d'Olanda „: una delle tante invenzioni di Raimondo di Sangro (2).

Ma col tempo Persano non fu soltanto luogo di delizie, divenne un importante centro di allevamento: bufale, vaccine, giumente, capre e soprattutto famosi i cavalli, la cui razza prese appunto il nome di Persano.

E' quindi interessante conoscere, oltre la sua vita di luogo di caccia reale, l'importanza che esso ebbe per la sua attività economica, se si pensa che i cavalli venivano perfino esportati. I fondi dell'Archivio di Stato di Napoli, appresso elencati, danno appunto la possibilità di conoscere, più che ogni altro, il valore economico di questo sito reale, di scrivere una pagina non trascurabile, nella storia economica del regno borbonico, di quanto questo Real Sito fosse capace di dare e di quanto anche ricevere dalle casse della finanza regia.

ANTONIO ALLOCATI

---

(1) GIUSTINIANI, *Dizionario geografico del regno di Napoli*, Napoli 1804 vol. VII, p. 150.

(2) SACCO, *Dizionario geografico-istorico-critico del regno di Napoli*, Napoli 1795, tomo III, p. 59 Notizia riportata anche dal Giustiniani, op. cit. Sull'interessante figura di questo nobile napoletano, colto ed ingegnoso, vedi: COLONNA DI STIGLIANO, *La cappella Sansevero e don Raimondo di Sangro*, in « Nap. Nobilissima » anno IV, 1895, p. 52, segg.

APPENDICE

Casa Reale Antica (1)

1799	Persano	fascio 27
1800	„	„ 28 a 29
1801	„	„ 30
1802	„	„ 31

Casa Reale: Archivio Amministrativo (2)

Conti e Cautele.

1815-1842	Cautele dei pagamenti fatti; con corrispondenza della Maggiordomia Maggiore diretta al Contolore	fasci da 106 a 502 (3)
1843-1862	Conti e Cautele per Persano	„ da 2208 a 2219

Maggiordomia Maggiore (4)

I. Ripartimento della Maggiordomia (5).

1832-1845		fasci da 623 a 1050

I. Ripartimento - I. Carico (6).

1845	espedienti dal	n. 2	al	n. 648		fasci da 1051 a 1069
1846	„	„ 2	„	656		fasci da 1093 a 1113
1851	„	„ 123	„	476		fascio da 1266
1853	„	„ 1	„	140		fasci da 1294 a 1304
1854	„	„ 1	„	141		„ „ 1336 a 1347
1855	„	„ 1	„	147		„ „ 1375 a 1388
1856	„	„ 1	„	156		„ „ 1414 a 1427
1858	„	„ 1	„	127		„ „ 1454 a 1465
1858	„	„ 1	„	153		„ „ 1492 a 1502
1859	„	„ 1	„	162		„ „ 1529 a 1538
1860	„	„ 1	„	146		„ „ 1564 a 1573
1861	„	„ 1	„	1270		„ „ 1600 a 1619

---

(1) Inventario n. 1, Sez. Diplomatica, Arch. St. Napoli.

(2) Inventario n. 2, Sez. Diplomatica, Arch. St. Napoli.

(3) Le cautele concernono anche gli altri siti reali.

(4) La serie della Maggiordomia inizia con l'anno 1732, e fino al 1832, l'inventario porta l'indicazione del contenuto dei fasci ed essi non riguardano in modo particolare i siti reali. In qualcuno tuttavia si può rinvenire qualche carta che riguardi Persano come nel fascio 89 (1802).

(5) Questi fasci sono di vario contenuto, in particolare Persano.

(6) Dal 1845 la Maggiordomia è distinta in due carichi (l'uso è quello che

Rubrica all' inizio del II. ripartimento

1834	fascio	1659
1835	"	1676
1836	"	1693
1837	"	1718
1838	"	1737
1839	"	1755

II. Ripartimento della Maggiordomia M. (1)

1847	espedienti	dal n.	1	al n.	651	fasci	da	1896	a	1900
1848	"	"	1	"	445	"	"	1923	a	1926
1849	"	"	1	"	525	"	"	1951	a	1954
1850	"	"	1	"	704	"	"	1981	a	1985
1851	"	"	1	"	744	"	"	2012	a	2015
1852	"	"	1	"	777	"	"	2046	a	2053
1853	"	"	1	"	806	"	"	2091	a	2100
1854	"	"	1	"	1018	"	"	2115	a	2122
1855	"	"	1	"	1070	"	"	2135	a	2144
1856	"	"	1	"	1128	"	"	2153	a	2170
1857	"	"	1	"	2101	"	"	2179	a	2197
1858	"	"	1	"	2021	"	"	2205	a	2222
1859	"	"	1	"	1161	"	"	2242	a	2259
1860	"	"	1	"	2304	"	"	2271	a	2304
1861	"	"	50	"	97	"	"	2318	a	2319

AFFARI DIVERSI (MAGGIORDOMIA):

Cause delle RR. Amministrazioni di anni diversi.

(Persano e altri siti reali) fascio 2567

ORDINI E DISPACCI (MAGGIORDOMIA):

1742-1832 Notizie varie, comprese Persano fasci 2638-2827 (2)

---

c'interessa e riguarda l'amministrazione dei RR. Siti al di qua del Faro, della manifattura di S. Leucio, dell'amministrazione di case e Siti Reali in Palermo, del Palazzo a Messina; l'altro invece riguarda la controleria, le cavallerizze, ecc.). I fasci elencati riguardano esclusivamente l' amministrazione dei RR. Siti del continente, compresa quella di Persano.

(1) I fasci elencati riguardano l'amministrazione dei RR. Siti e quindi anche di Persano.

(2) Vedi in particolare nel fascio 2690 sul soggiorno del Re e della Regina a Persano in compagnia dell'Imperatore d'Austria.

ESPEDIENTI DI GIUSTIZIA DI CASA E SITI REALI (MAGGIORDOMIA)

1801	fascio	2828
1802	„	2829-2833
1803	„	2834-2844
1804	„	2845-2855
1805	„	2856-2865
1806	„	2866-2868
1807	„	2869

ECONOMIA DI CASA E SITI REALI (MAGGIORDOMIA):

1802	fasci	2871-2880
1803	„	2881-2903
1804	„	2904-2923
1805	„	2924-2943
1806	„	2944

RISTRETTI DEL CONSIGLIO DI CASA REALE (MAGGIORDOMIA)

1779-1793	fasci	2045-2950

AFFARI DI GIUSTIZIA DELLA REAL CASA E DEI RR. SITI ecc. (MAGGIORDOMIA)

1803-1804	fasci	2951-2953

APPENDICE ALLA MAGGIORDOMIA

1826-1832	fascio	2977
1829-1832	„	2985
1858	„	3026

VEDORIA E CONTADORIA

1820-1824	(giugno-dicemb.)	Reali Siti ramo caccia	fascio	13
„	(giugno-16 lugl.)	RR. Siti: assegnamento	„	18
„	„ „	Soldi degli individui nei RR. Siti di S. Leucio e di Persano	„	24
1824-1826	(1 luglio-dicemb.)	RR. Siti: assegnamenti	„	61
„ „	„ „	RR. Siti: ramo caccia	„	62
„ „	„ „	RR. Siti: amministrazione	„	63
„ „	„ „	Soldi agli individui di S. Leucio e di Persano	„	72
1827		RR. Siti: ramo caccia	„	106
„		Amministrazione di Persano	„	138

1828	RR. Siti: Amministrazione	fascio	148
"	RR. Siti: asseguamenti	"	163
"	Amministrazione di Persano	"	172
1828-1835	" "	"	181
1829	RR. Siti: amministrazione	"	186
1830	" "	"	199
1831	" "	"	212
1832	" "	"	227
1833	" "	"	240
1834	" "	"	253
1835	" "	"	265
1836	Nomine e promozioni degli attivi di Casa Reale, cavallerizze e Siti Reali	"	277
"	RR. Siti: amministrazione	"	279
1837	" "	"	292
1838	Nomine, ecc.	"	303
1839	" "	"	316
"	RR. Siti: amministrazione	"	318
1840	" "	"	321
"	Nomine ecc.	"	329
1841	" "	"	341
"	RR. Siti: amministrazione	"	343
1842	Nomine ecc.	"	354
1843	" "	"	367
"	RR. Siti: amministrazione	"	369
1844	Nomine ecc.	"	379
"	RR. Siti: amministrazione	"	381
1845	Nomine ecc.	"	392
"	RR. Siti: amministrazione	"	394
1846	Nomine ecc.	"	407
"	RR. Siti: amministrazione	"	409
1847	Nomine ecc.	"	421
"	RR. Siti: amministrazione	"	425
1848	Nomine ecc.	"	434
"	RR. Siti: amministrazione	"	436
1849	Nomine ecc.	"	447
"	RR. Siti: amministrazione	"	449
1850	Nomine ecc.	"	460

1850	RR. Siti: amministrazione	fascio	463
1851	Nomine ecc.	„	473
„	RR. Siti: amministrazione	„	475
1852	Nomine ecc.	„	485
„	RR. Siti: amministrazione	„	487
1853	Nomine ecc.	„	499
„	RR. Siti: amministrazione	„	501
1854	Nomine ecc.	„	515
„	RR. Siti: amministrazione	„	517
1855	Nomine ecc	„	531
„	RR. Siti: amministrazione	„	533
1856	Nomine ecc.	„	548
„	RR. Siti: amministrazione	„	550
1857	Nomiue ecc.	„	564
„	RR. Siti: amministrazione	„	566
1858	Nomine ecc.	„	583
1859	Nomine ecc.	„	603
„	RR. Siti: amministrazione	„	606
1860	Nomine ecc.	„	626
„	RR. Siti: Amministrazione	„	641
„	„ „	„	642
1861	„ „	„	661
1862	„ „	„	685
1863	„ „	„	700

Controloria

1824-25	RR. Siti	fascio	71
1826	R. Casa e Siti Reali	„	95
1835-48	Verbale di consegna della tenuta di Persano fatta dal Micheron al Marchese Cappelli (1835) e carte diverse	„	174

Amministrazione dei Siti Reali – Persano

1822-23	Conti, commissioni consultive, stati patrimoniali, contratti di affitti, sussidi, ramo caccie, razze equine, corrispondenze, varia	fasci	1686-1710
1818-61	Fruttato delle mene, inventarii degli animali, contratti di appalto, conti.	fasci	1988-1699

Soprintendenza generale di Casa Reale

1861-62	Reali amministrazioni	fasci	260-345

Personale.

1738-20	Ruolo Casa e Siti Reali	fascio	1
1861	Personale dei RR. Siti	"	60
1862	" "	"	64

Affari legali.

1822 e seg.	Amministrazione di Persano contro Raffaele Falanga	"	64
1843-47	Stato bimestrale delle cause delle Reali Amministrazioni (in particolare Persano)	"	90

Inventarii.

1852	Inventarii delle razze di cavalli di Persano, anche riguardanti anni anteriori e posteriori: inventari di altri animali e di utensili	"	31 e 36
1816	Inventario del R. Sito	"	572
1817	" del R. Palazzo	"	573 a 575
1759-1855	Archivio di Persano	"	576 e 577

Registri Contabili.

1816	Conti di Persano	"	28
1817	" "	"	31
1835	Libro Maggiore dei RR. Siti	"	124
1836	Giornale dell'amministrazione dei RR.Siti	"	130
"	Libro maggiore dei RR. Siti	"	132
1849	Documenti riguardanti Persano	"	169
1850	Repertorio dei pagamenti dei RR. Siti	"	172
1856-60	Pagamenti dei RR. Siti	"	182
1860-61	Conti in contanti - Persano	"	227
1861	Pagamenti RR. Siti	"	233
"	Conti amministrazione di Persano	"	235
"	Introiti ed esiti - Persano	"	239
"	Conto generi ed animali - Persano	"	244

1862	Introito ed esito - Persano	„	251
1834-35	Stati discussi - RR. Siti	„	995
1835	Libro giornale dei RR. Siti	„	997
1848	Stato discusso „	„	1014
1850	„ „ „	„	1016
1852	„ „ „	„	1019
1855	„ „ „	„	1023
1856	„ „ „	„	1025
1857	„ „ „	„	1026
1853	„ „ „	„	1072
1856-58	„ „ „	„	1168

Protocolli e Pandette.

1817-63	Protocolli e pandette dell' amministrazione RR. Siti	„	457 a 514

Real Balestreria (1).

1778-1829	Giornali di caccia e bilanci della caccia uccisa	„	1 a 65
1861-89	Pratiche d'ufficio della Direzione delle RR. Cacce	„	169 a 409

DIPENDENZE DELLA SOMMARIA (2)

1781-1806	Persano (conti del Tesoriere generale del R. Sito. Spese per la razza dei cavalli, per la caccia, per il bosco, per l'allevamento dei bufali ecc.)	„	87 a 123
1771-93	Serre (conti per annate progressive)	„	124 a 126

ATTUARII DIVERSI (3)

1757-58	Sulla permuta di Persano con Casal di Principe, n. 3 e 4	„	926

(1) Inventario di Casa Reale n. 3 Sez. Diplomatica.
(2) Inventario n. 20 - Archivio St. Napoli - Sez Amministrativa.
(3) Inventario n. 18 - Archivio St. Napoli - Sez. Amministrativa.

CASSA DI AMMORTIZZAZIONE (PER PERSANO) (1)

1805	Compra di cavalli, n. 2005	„	157
1806	Spese per la coverta delle due razze, n. 1189	„	134
1814	Amministrazione - Stato dimostrativo, n. 1340	„	149
„	Accomodi nel R. Casino, n. 2799	„	159
„	Rifazioni nel R. Edifizio, n. 2245	„	159
„	„ „ n. 2247	„	(2) 159
1815	Taglio della legna e carbone, n. 4591	„	205
1815	Osteria della Duchessa, n. 4689	fascio	206
„	Legna e carbone, n. 6690	„	237
1816	Beni affittati a De Vita, n. 4758	„	207
„	Razza dei cavalli, n. 4936	„	208
„	Cappella di Controne e Postiglione, n. 7049	„	243
1817	Amministrazione-Rimborso alla Direzione, n. 5224	„	212
„	Amministrazione-Rimborso alla Direzione, n. 5153	„	212
1818	Massaria delle pecore, n. 5379	„	215
1820	Conto di Toraldo, n. 7735	„	(3) 262
1863	Lavori nella tenuta, n. 1971	„	(4) 264

MINISTRO DELLE FINANZE (5)

1787	Giunta delle strade e dei Siti Reali	„	2027

REALI AZIENDE ALLODIALI (6)

1803		„	(7) 93

(1) Sez. Amministrativa - Archivio di Stato Napoli.
(2) L'inventario dei fasci 157-134-149-159, porta il n. 115.
(3) L'inventario dei fasci 205-206-237-207-208-243-212-215-262 porta il n. 116.
(4) L'inventario di questo fascio porta il n. 120.
(5) Inventario n. 33 - Sez. Amministrativa.
(6) Inventario n. 84. Il fascio è citato al foglio 112 della seconda serie.
(7) fol. 71.

DOCUMENTI SALERNITANI
NELL' ARCHIVIO DI STATO DI POTENZA

I Comuni di Balvano, Brienza, Marsiconuovo, Salvia, S. Angelo le Fratte e Vietri di Potenza, amministrati dalla provincia del Principato Citra (ora provincia di Salerno), in base alla legge organica dal 1° maggio 1816, passarono sotto l' amministrazione della provincia di Basilicata.

Gli atti relativi a questi comuni, per il periodo precedente alla loro nuova sistemazione amministrativa, sono qui appresso elencati e si conservano nell'Archivio di Stato di Potenza.

Le scritture di data più remota si trovano nelle pergamene che iniziano con l'anno 1473 e giungono sino al 1640. Di esse non è stato possibile stabilire l'epoca di versamento all' Archivio nè la loro provenienza. Fanno parte di un fondo che comprende 468 pergamene di cui una parte furono, per la prima volta, notate dall'archivista Antonino Tripepi nel 1897, le altre, e sono la massa più cospicua, furono trovate dagli archivisti che seguirono, nei volumi notarili a cui facevano da copertina. In ordine cronologico seguono gli atti notarili, pervenuti dall' Archivio Notarile distrettuale di Potenza ed infine le scritture raccolte nel fondo " Intendenza di Basilicata ".

Fu precisamente durante la vita di questo Istituto, creato con la legge del 6 agosto 1806 dai francesi che avevano occupato il Regno di Napoli, che avvenne il passaggio alla provincia di Basilicata dei suddetti Comuni.

LIONELLO COLICIGNO

Balvano

Fondo Pergamene.

Strumento notarile	del 31-5-1549	n. d'inventario	118
" "	" -4-1600	" "	255
" "	" 18-1-1622	" "	314
" "	" 16-2-1623	" "	316

Fondo Notarile.

Notai	Epoca					
Barbazita Cristoforo	1712-1739	Voll.	dal	n.	1563	al 1579
Ciaglia Francesco	1598-1632	"	"	"	148	" 150
Di Stasio Nicola	1736-1785	"	"	"	2522	" 2570
De Bellis Giuseppe	1702-1727	"	"	"	1210	" 1234
De Turris Gius. Maria	1788-1795	"		"	4744	—
Della Mura Giuseppe	1696 —	"		"	1062	—
De Turris Gerardo	1753-1789	"		"	3591	—
Di Iacovo Marcantonio	1698 —	"		"	1161	—
Iacobelli Nicola	1660-1684	"	"	"	574	" 577
Matturro Carmine	1772-1787	"	"	"	4493	" 4494
Matturro Lorenzo	1621-1651	"	"	"	252	" 269
Marasco Gervasio	1741-1767	"	"	"	2729	" 2740
Pacelli Fabrizio	1687-1715	"	"	"	870	" 877
Pacelli Franc. Antonio	1642-1653	"	"	"	441	" 445bis

Fondo Intendenza di Basilicata.

Amm.ne Com.le:

Personale	1817-'49	Cartelle	n.	131-132
Introiti (aff., rend. priv. etc.)	1839-'60	Cartella	"	283
Censuazioni	1842-'49	"	"	551
Demanio Comunale	1811-'60	Cartelle	"	566-567
Crediti e debiti	1837	Cartella	"	792
Liti e transazioni	1856-'60	"	"	803
Spese di culto	1846-'53	"	"	832
Camposanto	1817-'58	"	"	847
Opere pubbliche	1825-'60	Cartelle	"	933 e 980
Conti Comunali	1816-'57	Cartella	"	1126
Affari diversi	1848-'59	"	"	1254

Amministrazioni Speciali:

Rettifiche del catasto	1814	Cartella n.	1265
Affari ecclesiastici	1817	" "	1282
Ruoli esecutivi	1825–'59	" "	1229
Terremoto del 1857	1857–'58	" "	1370

BRIENZA

Fondo Pergamene.

Strumento notarile	del 2-11-1473	n. d' inventario	90
" "	" 7-1-1540	" "	105
" "	" 10-3-1603	" "	264
" "	" 30-1-1611	" "	291

Fondo Notarile.

Notai	Epoca		
Bruno Antonio	1753–1790	Voll. dal n.	3592 al 3617
De Nigris Nicolò	1772 —	Vol. n.	4362
Doti Nicola	1708–1722	Voll. dal n.	1353 al 1354
Leopardi Antonio	1721–1757	" " "	2001 al 2034
Pagano Antonio (Senior)	1666–1699	" " "	643 al 652
Pagano Antonio (Iunior)	1700–1720	" " "	1173 al 1178
Parrelli Nicola	1748 —	Vol. n.	3123 —
Paternoster Domenico	1702–1774	Voll. dal n.	1261 al 1272
Sabbatella Francesco	1715–1755	" " "	1803 al 1818
Viscardi Giuseppe	1694–1738	" " "	973 al 985

Fondo Intendenza di Basilicata.

Polizia:

Voci allarmanti sparse in Brienza da un incognito	9-6-1860	Cartella n.	8

Amministrazione Comunale:

Personale	1816–'49	" "	139
Censuazioni	1826–'57	" "	541
Demanio Comunale	1810–'60	Cartelle n.	578–579
Crediti e debiti	1841–'47	Cartella n.	792
Liti e transazioni	1810–'49	" "	804

Spese di culto	1845-'49	Cartella n.	833
Camposanto	1817-'57	„ „	852
Opere pubbliche	1815-'60	Cartelle n.	938 e 986
Stati discussi	1812-'16	„ „	1098, 1101, 1104, 1107, 1110.
Conti Comunali	1816-'59	Cartella n.	1132

Amministrazioni Speciali:

Rettifiche del catasto	1813	„ „	1265
Ruoli esecutivi	1826-'56	„ „	1293
Terremoto del 1857	1857-'58	„ „	1370

MARSICONUOVO

Fondo Pergamene.

Strumento notarile	del 29-6-1514	n. d' inventario	92
„ „	„ 11-2-1555	„ „	122
„ „	„ 8-1626	„ „	323
„ „	„ 5-1637	„ „	350
„ „	„ 12-3-1640	„ „	359
„ „	„ 12-3-1640	„ „	360

Fondo Notarile.

Notai	Epoca		
Bucca Giov. Ant.	1534-1586	Voll. dal n.	1 al 18
Bruni Vincenzo	1626-1645	„ „	289 „ 235
Cardone Cesare	1737-1780	„ „	2600 „ 2627
De Athena Scipione	1689-1694	Vol. „	878
Di Atena Arcangelo	1773-1774	„ „	4531
Di Cona Giovanni	1665	„ „	612
Di Fiore Fulvio	1617-1633	Voll. „	231 „ 235
Ferri Ferdinando	1591-1593	„ „	106 „ 108
Francia Angelo	1731-1737	Vol. „	2330
Logiovane Ignazio	1759-1775	Voll. „	4012 „ 4025
Russo Andrea	1725	Vol. „	2082
Russo Giovanni	1711-1728	„ „	1471
Russo Vito	1736-1775	Voll. „	2488 „ 2521
Virtelli Francesco	1675-1722	„ „	715 „ 747
Votta Fedele	1781-1797	„ „	4675 „ 4685

Fondo Intendenza di Basilicata.

Polizia:			
Stampe proibite	1858	Cartella n.	7
Spedizione di Sapri: Apparizione di armati ignoti tra Abriola e Marsico	1857	" "	7
Affari Comunali	1860	" "	9
Amministrazione Provinciale:			
Circoscrizione Circondariale	1860	" "	19
Amministrazione Comunale:			
Personale	1808–'51	" "	178–179
Introiti (Affitti, rendite, privative, etc.)	1819–'60	" "	380–382
Censuazioni	1819–'39	" "	541
Demanio Comunale a) Atti di controversia demaniale. Vi è una copia di privilegio di Federico II del 1221	1682–1739	Cartelle n.° 635 – 639	
b) Antico processo presso la Camera della Sommaria	1799–1800		
Idem	1812–1866		
Crediti e debiti	1860	Cartelle n.	795
Liti e transazioni	1838–'42	" "	812
Camposanto	1824–'59	" "	876
Opere Pubbliche	1817–'60	" "	953 e 1013
Stati discussi	1817	" "	1113
Conti Comunali	1816–'60	" "	1175
Amministrazioni speciali:			
Rettifiche del catasto	1814–'15	" "	1268
Affari ecclesiastici	1815–'20	" "	1283
Ruoli esecutivi	1825–'56	" "	1298
Quadri dei debitori	1823–'59	" "	1320–1323
Scavi di antichità	1822–'25	" "	1337
Terremoto del 1857	1857–'58	" "	1365–1366 e 1273

SALVIA

Fondo Notarile.

Notai	Epoca	
Contardi Rocco	1760–1792	Voll. dal n. 4128 al 4138
Parrella Catalano Casare	1762–1796	„ „ „ 4235 „ 4261

Fondo Intendenza di Basilicata.

Polizia:			
Ordine Pubblico	1859–'60	Cartella n.	11
Amministrazione Comunale:			
Personale	1839–'51	„ „	225
Introiti (Affitti, rendite, privative, etc.)	1831–'60	„ „	478
Demanio Comunale	1811–'60	„ „	727
Opere pubbliche	1839–'59	Cartelle „ 964 e	1068
Conti Comunali	1817–'56	Cartella „	1219
Amministrazioni Speciali:			
Boschi	1859	„ „	1356
Terremoto del 1857	1857–'58	„ „	1377

S. ANGELO LE FRATTE

Fondo Notarile.

Notai	Epoca	
Conte Domenico	1702–1756	Voll. dal n. 1129 al 1209
Cupoli Franc. Saverio	1748–1756	„ „ „ 3132 „ 3140
Letterelli Gennaro	1716–1742	„ „ „ 1822 „ 1844
Malpede Nunziante	1746–1767	„ „ „ 3019 „ 3029
Mastrangelo Domenico	1760–1797	„ „ „ 4139 „ 4151
Spera Ignazio	1739–1761	„ „ „ 2677 „ 2692
Zocoli Gius. Dom.	1711	Vol. 1470

Fondo Intendenza di Basilicata

Amministrazione Comunale:			
Personale	1815–'50	Cartella n.	235
Introiti (Affitti, rendite, privative, etc.)	1808–'60	„ „	491

Demanio Comunale	1810-'60	Cartella n.	728
Camposanto	1817-'59	„ „	910
Opere pubbliche	1813-'60	Cartelle „ 966 e	1072
Stati discussi	1812-'17	„ „ 1100, 1103, 1106, 1109, 1112,	1114
Conti Comunali	1816-'61	Cartella n.	1228
Amministrazioni Speciali:			
Rettifiche del catasto	1813	„ „	1268
Affari ecclesiastici	1818-'36	„ „	1287
Ruoli esecutivi	1827-'58	„ „	1308
Terremoto del 1857	1857-'58	„ „	1377

Vietri di Potenza

Fondo Pergamene.

Strumento notarile del	— [15] 91	n. d'inventario	235
„ „ „	20-3-1631	„ „	335

Fondo Notarile.

Notai	Epoca		
Agoglia Giuseppe	1704-1709	Vol. n.	1284
Cappellani Giovanni	1696-1745	Voll. dal n. 1118 al	1128
Cappellano Costantino	1739-1742	Vol. n.	2651
Cernicchiaro G. Cesare	1615	„ „	216
Ciciniello Cesare	1638-1650	„ „	397
De Cubellis Alfonso	1622-1626	„ „	270
De Marco Marcello	1604-1622	Voll. dal n. 172 al	175
De Palma Franc. Antonio	1633	Vol. n.	387
De Marco Vincenzo	1627-1641	Voll. „ „ 321 al	331
De Vittoria Francesco	1655	Vol. n.	546
Focarazzo Camillo	1601-1627	Voll. „ „ 152 al	153
Focarazzo Pompeo	1572-1616	„ „ „ 86 „	94
Fontanarosa Ang. Ant.	1728-1749	„ „ „ 2219 „	2230
Fontanarosa Giov. Franc.	1649-1655	Voll. „ „	487
Forzati Felice	1751-1784	Voll. „ „ 3435 „	3468
Laspro Nicola	1669-1680	„ „ „ 698 „	700
Manna Giuseppe	1643-1647	Vol. „	446
Marino Francesco	1644	„ „	447

Martini Vincenzo	1595-1612	Voll.	„ 114	„ 123
Muccia Donatantonio	1667-1675	Voll.	„ 657	„ 660
Palma Valerio	1604-1635	„	„ 176	„ 177
Priore Giuseppe	1782	Vol.	„	4482
Sausto Gerardo	1740-1767	Voll.	„ 2694	„ 2696
Scudiero Francesco	1748	Voll.	„	3233
Talco Anselmo	1752-1788	Voll.	„ 3576	„ 3572
Tascone Gian Lorenzo	1651-1693	„	„ 502	„ 504

Antiche giurisdiziani.

Regia Corte di Vietri (Atti di obbligazioni stipulate presso gli atti della Corte locale di Vietri di Potenza, tra privati cittadini). 1801-'08 N° 6/69 Corte Ducale di Vietri (Atti di obbligazioni stipulate presso gli atti della Corte locale di Vietri di Potenza, tra privati cittadini). 1803. N° 7/71.

Fondo Intendenza di Basilicata.

Circoscrizione Circondariale	1855	Cartella n.	19
Opere pubbliche prov.li (Strada Vietri-Auletta)	1806-'58	„ „	65
Amministrazione Comunale:			
Personale	1808-'51	„ „	254
Introiti (Affitti, rendite, privative, etc).	1818-'47	Cartelle n.	534-535
Demanio Comunale	1809-'61	Cartella n.	784
Liti e Transazioni	1813-'17	Cartella n.	830
Camposanto	1817-'57	„ „	923
Opere pubbliche	1823-'40	„ „	1088
Spese diverse (giudic. Regi)	1827-'28	„ „	1092
Stati discussi	1817	„ „	1114
Conti Comunali	1816-'60	„ „	1248
Amministrazioni Speciali:			
Rettifiche del catasto	1814	„ „	1269
Ruoli esecutivi	1828	„ „	1313
Terremoto del 1857	1857-'58	„ „	1380

QUESTO FASCICOLO, FINITO DI STAMPARE IL 3 SETTEMBRE 1951, SI PUBBLICA IN OCCASIONE DEL TERZO CONGRESSO ARCHIVISTICO NAZIONALE (13-16 SETTEMBRE 1951).

SI RINGRAZIANO VIVAMENTE PER LA LORO COLLABORAZIONE I FUNZIONARI DEGLI ARCHIVI DI STATO, E PARTICOLARMENTE QUELLI DEL GRANDE ARCHIVIO DI NAPOLI, I QUALI, MEDIANTE PREGEVOLI STUDI, CONDOTTI SU FONTI INEDITE, HANNO DATO UN NOTEVOLE CONTRIBUTO ALLA MIGLIORE CONOSCENZA DELLA STORIA DEL SALERNITANO.

SI RINGRAZIANO INFINE L'UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, L'ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO E LA CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO, CHE HANNO OFFERTO LA POSSIBILITÀ DI STAMPARE QUESTO FASCICOLO DELLA RASSEGNA.

RASSEGNA STORICA SALERNITANA

Direzione e Amministrazione presso l'Archivio di Stato di Salerno

Abbonamento annuo L. 1000 – Estero il doppio

SOMMARIO

B. CARLO DE FREDE, *Roberto Sanseverino principe di Salerno* . p. 3

G. CONIGLIO, *L'infeudazione di Salerno ed un contratto tra Nicolò Grimaldi e Filippo II* . . . . . » 37

A. SILVESTRI, *Le vicende del vescovato di Giffoni nel secolo XVI* . » 57

G. PRATICÒ, *Una relazione sulla rivoluzione napoletana del 1647* . » 68

R. OREFICE DE ANGELIS, *Sulla confisca dei beni di Francesco Coppola Conte di Sarno* . . . . . » 80

O. PASANISI, *I Capitoli concessi dal feudatario di Camerota nel periodo della rivoluzione detta di Masaniello* . . . . » 93

M. LUZZATTO, *Rapporti tra pisani, amalfitani e catalani nel secolo XIV* . . . . . » 108

I. MAZZOLENI, *Notizie per la storia di Laurito e della famiglia Monforte (1344-1770)* . . . . . » 126

A. BALDUCCI, *L'Archivio della Curia Arcivescovile di Salerno – II – Un* Chartularium Ecclesiae Salernitanae *del sec. XVII* . » 141

A. SALADINO, *I Monti frumentari e l'istituzione dei Monti pecuniari nel Principato Citeriore* . . . . . » 219

A. ALLOCATI, *Il sito reale di Persano - Fondi archivistici* . . » 268

L. COLICIGNO, *Documenti salernitani nell' Archivio di Stato di Potenza* . . . . . » 27

TIPOGRAFIA BERAGLIA - GESTIONE G. REGGIANI - SALERNO - TELEFONO 10-82
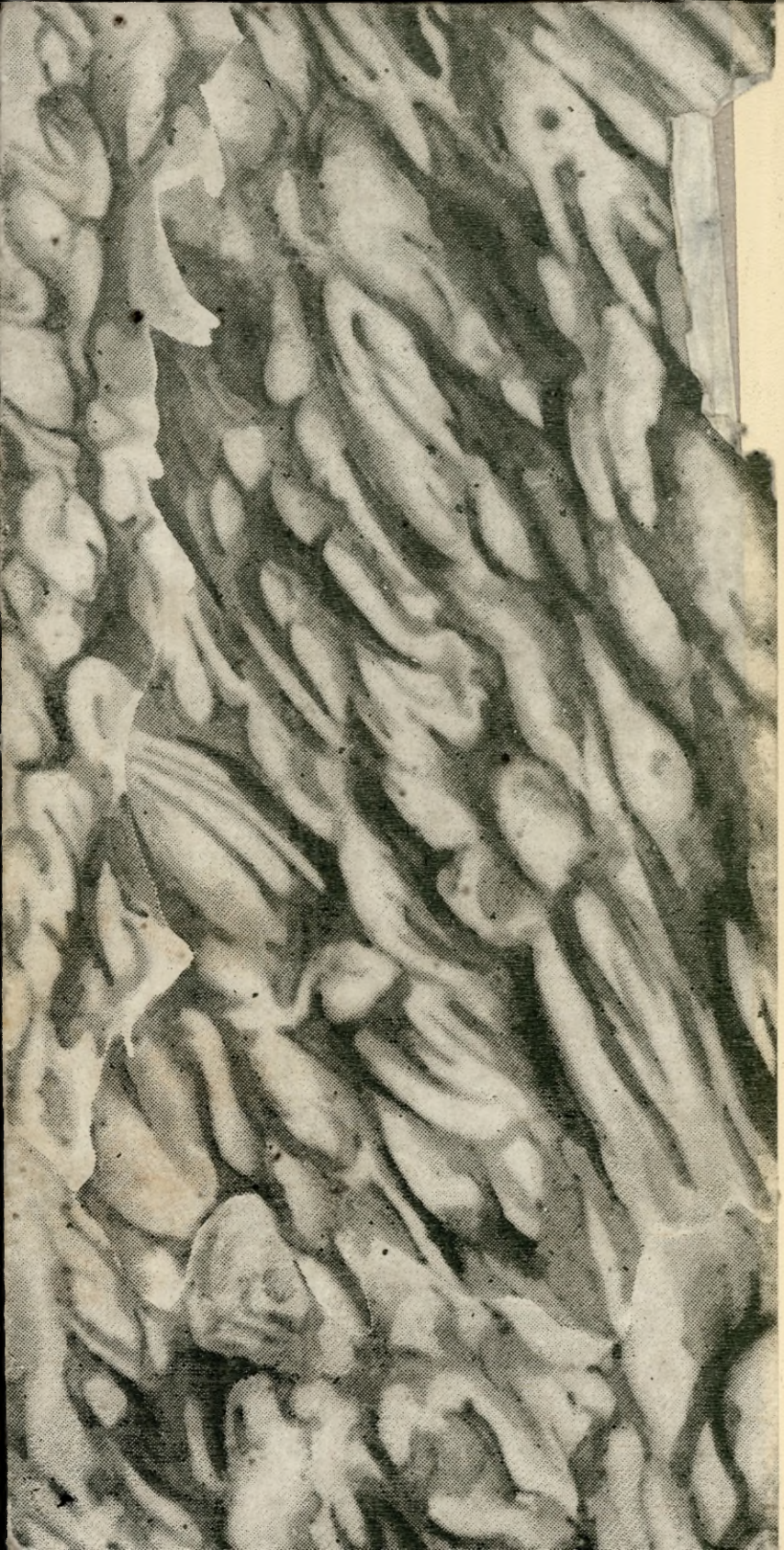
DIRETTORE RESPONSABILE: ING. EMILIO GUARIGLIA